

Allegato:
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

COMUNE DI VANZAGO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



AFFARI GENERALI

Per informazioni rivolgersi

Segreteria

Tel. 02.93962.212

affari.general@comune.vanzago.mi.it

Prot. n. 14660

Vanzago, 6 settembre 2018

Alla cortese attenzione

Dottorssa Maria Cristina Pinoschi
Città Metropolitana di Milano

Arch. Marco Felisa
Città Metropolitana di Milano

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029

Si trasmette in allegato la deliberazione di Giunta n. 130 del 2 agosto 2018 contenente le osservazioni al Piano Cave 2019-2029, vevolvi anche per la procedura di VAS.

Si allega altresì copia dell'Ordinanza n. 1737 del 21 giugno 2018 in merito alla rimozione del materiale inopinatamente depositato e al ripristino dei luoghi adiacenti l'ambito ATEg7 ora denominato Rg13 nonché la comunicazione dell'Impresa Eredi di Bellasio Eugenio snc datata 20 agosto 2018 in merito alla disponibilità ad eseguire il ripristino.

Si coglie inoltre l'occasione per esprimere i più sinceri complimenti per l'ottimo lavoro eseguito nel redigere una proposta di Piano cave chiara, ben motivata ed equilibrata.

Cordiali saluti.

Guido Sangiovanni
Sindaco

	<p align="center">Comune di VANZAGO Città Metropolitana di Milano</p> <p align="center">Codice Ente 11119</p>	<p align="center">Numero</p> <p align="center">130</p>	<p align="center">Data</p> <p align="center">02/08/2018</p>	<p align="center">Prot.</p>
---	---	--	---	------------------------------------

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto:

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029, DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLO STUDIO DI INCIDENZA E PER LA II CONFERENZA DI VAS

Copia Conforme

L'anno 2018 addì 2 del mese di Agosto alle ore 20.45 nella Residenza Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano :

SANGIOVANNI Guido	Sindaco	SI
PRAVETTONI Ivano	Vice-Sindaco	SI
BECCARI Camilla	Assessore-Cons.	AG
WA KALOMBO M'Buyi	Assessore-Cons.	SI
DONGHI LAURA	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale, dott. LA SCALA Teresa

Il Sig. SANGIOVANNI Guido, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029, DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLO STUDIO DI INCIDENZA E PER LA II CONFERENZA DI VAS

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, Guido Sangiovanni, dalla quale si evince che:

- Il Piano Cave Provinciale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/554 del 9 aprile 1997, confermava per la Cava Bellasio la disponibilità di una area estrattiva pari a 90.000 mq tutta localizzata in Pregnana Milanese con un volume estrattivo massimo di 1.026.000 mc per una profondità di 24 metri, cava indicata PG1 inserita nella zona territoriale omogenea Z.T.O. 4a.
- Il Comune di Pregnana Milanese, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12 maggio 2000 approvava il Piano Particolareggiato d'Ambito presentato dalla Ditta relativo all'area in oggetto sulla base del quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'escavazione n. 51 del 26 luglio 2001 per 2 anni e per un volume di 238.000 mc e n. 111 del 30 luglio 2003 per ulteriori 2 anni e volume complessivo di 254.000 mc. Si noti che il P.P.A. approvato prevedeva come area interessata alla coltivazione di cava i mappali del foglio 8 del Comune di Pregnana Milanese 9-10-119 per la nuova escavazione e i mappali 8-9-17-18-19 per l'approfondimento dello scavo.
- In data 15 gennaio 2004 la Provincia di Milano deliberava, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 14/1998, l'adozione di un nuovo "Piano Provinciale Cave" individuato territorialmente nel solo Comune di Pregnana Milanese per l'ambito ATEg7.
Nella successiva istruttoria effettuata da Regione Lombardia la ditta ha richiesto di inserire all'interno del perimetro dell'ATEg7 tutte le aree non comprese nel PPA approvato nel 2000 e le altre aree in Vanzago di proprietà della ditta stessa.
- Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/166 del 16 maggio 2006, è stato approvato definitivamente il Piano Cave, ampliando l'ATE g7 con l'inserimento di un'area estesa di circa 83.000 mq ricadente in comune di Vanzago. Tale approvazione è stata ottenuta senza che la Regione acquisisse e valutasse eventuali osservazioni da parte del Comune di Vanzago.
- Con autorizzazione dirigenziale n. 228/2005 del 11 ottobre 2005, veniva concessa alla cava Bellasio la proroga dell'Autorizzazione Dirigenziale in scadenza per una durata di otto mesi e con Autorizzazione Dirigenziale n. 330/2006 del 12 dicembre 2006, la cava Bellasio veniva autorizzata al proseguimento dell'attività estrattiva per la durata di 18 mesi e per un volume complessivo di 134.000 mc. Nel maggio del 2008 è stata richiesta una ulteriore proroga di 24 mesi.
In questo modo il volume autorizzato per l'escavazione nel periodo 2000-2010 è stato quindi pari a 626.000 mc e, per completare il P.P.A. rimanevano da scavare 379.000 mc.
- L'ordinanza del 23 novembre 2009 del Tribunale di Rho impone alla società che opera nell'ambito estrattivo ATEg7 il divieto di svolgere qualsiasi attività in tutta

l'area situata a una distanza di 150 m dai confini della proprietà di Cascina Agri del comune di Vanzago; tale ordinanza viene confermata dalla successiva sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2010 che rigetta il reclamo presentato dalla società.

- In data 30 dicembre 2009 e con successive integrazioni nel corso del 2010 la società Eredi di Bellasio Eugenio snc depositava, presso la D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A. di Regione Lombardia, istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto d'ambito ATEg7 - "Cava di sabbia e ghiaia in comune di Pregnana Milanese e Vanzago".
- A seguito delle osservazioni presentate dal Comune di Vanzago e dagli enti competenti ed acquisita la sentenza emessa in data 23 novembre 2009 dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione distaccata di Rho, la D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A. di Regione Lombardia nella figura del suo rappresentante dott. Massimiliano Nanti rigettava l'istanza presentata invitando la proprietà a rivedere il progetto.
- In data 26 novembre 2010 la società Eredi di Bellasio Eugenio snc depositava nuova istanza per la valutazione di impatto ambientale sempre in merito al progetto d'ambito ATEg7 - "Cava di sabbia e ghiaia in comune di Pregnana Milanese e Vanzago", che *"annulla e sostituisce completamente la documentazione protocollata in data 30/12/2009"*.
- Il Comune di Vanzago, con le proprie Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63/2010 e 43/2011 ha espresso una serie di osservazioni al progetto d'ambito ATEg7 e confermato la netta contrarietà per l'espansione di qualsiasi attività di cava in Vanzago.
- Il 14 agosto 2011 l'autorizzazione estrattiva era scaduta senza che altre ne vennero attivate; la ditta ha continuato a lavorare in regime di Dichiarazione di Inizio Attività Temporanea del 20 luglio 2011 e poi di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività del 28 dicembre 2012 e del 10 aprile 2015 per il trattamento di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno e sul territorio di Pregnana Milanese.
- Con sentenza n. 3473 del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso del Comune di Vanzago, ha annullato il piano cave della Provincia di Milano limitatamente all'inserimento nell'ATEg7, la cui estensione nella originaria proposta della Provincia era limitata al Comune di Pregnana Milanese, di un'area in ampliamento riguardante il Comune di Vanzago. La Regione, infatti, aveva assunto tale deliberazione senza rimettere gli atti alla Provincia ai fini del coinvolgimento del Comune interessato ed esponendo il Piano cave stesso, in violazione del principio della partecipazione effettiva e di difesa procedimentale, a modifiche sostanziali intervenute nella fase dell'approvazione regionale.
- Il WWF Italia, ente gestore del SIC/ZPS IT205006 Bosco WWF di Vanzago, con nota prot. reg. 25711 del 20 dicembre 2012, ha espresso netta contrarietà al reinserimento dell'area in Vanzago stralciata dall'ATEg7 in quanto ricadente in un corridoio primario della rete ecologica regionale e in area limitrofa alla riserva naturale del SIC.

- La Giunta del Comune di Vanzago con Deliberazione n. 25 del 21 febbraio 2013, ha ribadito le motivazioni contrarie all'inclusione del territorio di Vanzago nell'ATEg7, confermando i pronunciamenti precedenti principalmente per i seguenti motivi:
 - L'area di prevista espansione dell'ATEg7 in Vanzago è definita a destinazione agricola nel Piano di Governo del Territorio;
 - Il volume di materiale da estrarre può essere ricavato dal solo ambito in Comune di Pregnana Milanese;
 - Non è prevista alcuna area di rispetto relativamente alle abitazioni di Cascina Agri, di Mantegazza e di Valdarenne.
- Allo stesso modo, con nota del 7 marzo 2013, prot. 71667 del 13 marzo 2013, a firma congiunta dei tre sindaci di Vanzago, Pregnana Milanese ed Arluno, è stata ribadita la contrarietà all'ampliamento dell'ATE g7 in Comune di Vanzago.
- Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 35 del 16 maggio 2013, ha espresso parere negativo al reinserimento dell'area stralciata dal Consiglio di Stato ed ha confermato la perimetrazione originaria del Piano cave della Provincia di Milano del 2004 per le motivazioni assunte dopo audizione da parte della Commissione Consiliare Ambiente della Provincia del 15 maggio 2013.
- Con Deliberazione n. 23/2013 del 29 maggio 2013, il Parco Agricolo Sud Milano ha espresso il parere definitivo contrario all'ampliamento dell'ATE g7 in comune di Vanzago.
- La Giunta Provinciale con deliberazione n. 412 del 29 ottobre 2013 ha espresso parere negativo all'ampliamento dell'ATEg7 in Vanzago e ha confermato la perimetrazione individuata nel Piano Cave adottato con d.c.p. n. 1/2004.
- La Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 del 29 novembre 2013 ha dato conto degli adempimenti istruttori intrapresi conseguenti al riesercizio del potere amministrativo a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 ed ha espresso parere contrario all'ampliamento dell'ATEg7 in comune di Vanzago.
- Dopo questa serie di sentenze, atti e pronunciamenti, il Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione n. X/343 del 25 marzo 2014, ha definitivamente approvato lo stralcio dell'ATEg7 dell'area sita in Comune di Vanzago modificando così il piano cave già approvato nel 2006 con la D.C.R. n. VIII/166 del 2006. Tale modifica del Piano Cave Provinciale è stata pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria n. 15 del 9 aprile 2014.
- La Città Metropolitana di Milano con nota del 23 febbraio 2015, protocollo 43299, ha comunicato ad Eredi Bellasio l'archiviazione dell'istanza relativa al progetto di gestione produttiva dell'ATE g7, progetto presentato il 30 dicembre 2009 e successivamente aggiornato.
- Con Decreto n. 3489 del 4 maggio 2015, anche la Regione Lombardia ha archiviato l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto ATE g7 presentata dalla società Eredi Bellasio in data 30 dicembre 2009 e successivamente aggiornato.

- Nel corso del 2014, la Ditta Eredi di Bellasio Eugenio snc ha ricorso al TAR (reg. gen. 607/2014) per l'annullamento di tutti gli atti sopraccitati che determinavano l'esclusione delle aree in Vanzago dall'ATEg7 sulla base di 7 motivi.
- Con sentenza n. 1407 del 17 giugno 2015, il TAR Lombardia ha respinto i primi 6 motivi di gravame confermando l'esclusione delle succitate aree di cava dall'ATEg7: l'unico ambito di escavazione deve essere quello ricadente su Pregnana Milanese, esattamente come stabilito nel P.P.A. approvato da Pregnana del 2000 e come indicato nel Piano Provinciale adottato nel 2004.
Lo stesso TAR ha invece accolto il ricorso limitatamente nella parte in cui gli atti impugnati sono illegittimi *"nella parte in cui non hanno considerato la necessità della ricorrente di disporre di aree da adibire... al solo stoccaggio di materiale estratto aliunde..."*: Regione Lombardia avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale e dare esecuzione della sentenza secondo le regole ordinarie di cui alla L.R. 14/1998.
- La ditta Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., prot. reg. n. 55167 del 2 novembre 2015 ha richiesto alla Regione Lombardia di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015
- Regione Lombardia, al posto di esercitare il proprio potere discrezionale, con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4795 dell'8 febbraio 2016, ha scelto di assecondare il privato in maniera acritica reinserendo *"...l'area sita in comune di Vanzago nell'ATEg7 del Piano cave della provincia di Milano, da adibire esclusivamente a stoccaggio del materiale lavorato senza incremento del volume estraibile"* escludendo dall'area dell'ATEg7 *"...la parte interessata da ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, con la quale è stata vietata ogni attività nel raggio di 150 metri dalla proprietà denominata Cascina Agri"*. La Giunta Regionale ha motivato tale scelta come esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015, cosa che però è risultata in seguito non corretta.
- Il 17 luglio 2017 il Tribunale di Milano IV Sezione Penale, ha pronunciato la sentenza n. 7700/2017 di condanna nei confronti degli amministratori della Ditta Eredi Bellasio e del loro progettista per i seguenti reati:
 - artt. 110 c.p. e art. 44 co. 10 lett. B) DPR 380/2001 perché sulle aree in Vanzago di circa 10.043 mq (foglio 11 particelle 90 e 160) hanno realizzato un deposito di materiali in cumuli di materiali vari con modificazione permanente del suolo in edificato, costituente intervento di nuova edificazione soggetto a permesso di costruire, in difetto assoluto del suddetto titolo
 - artt. 110 e 481 c.p. in relazione all'articolo 359 c.p. per aver attestato falsamente nella documentazione presentata per la VIA del 2010 che le aree in Vanzago non erano utilizzate come "Impianti e Stoccaggio"
 - art. 137 co. 1 del D.Lgs 152/2006 per aver effettuato uno scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione in Pregnana Milanese.
 L'istruttoria che ha portato a questa sentenza, comprensiva della fase degli esposti e delle indagini, è durata oltre 5 anni.
- In data 10 agosto 2017, dopo oltre 18 mesi dalla D.G.R. n. X/4795 succitata, l'impresa Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., ha presentato istanza presso la Città metropolitana di Milano, protocollata con n. 194767, avente ad oggetto

“Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al progetto di gestione produttiva cava Eredi di Bellasio PROGETTO D’AMBITO ATEg7 da realizzarsi in Comune di Pregnana Milanese e Vanzago” - codice SILVIA: VIA07-MI ed è quindi stato avviato il procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza. Il progetto prevede l’utilizzo dell’area in Vanzago per lo stoccaggio di materiale di cava, secondo quanto indicato nella D.G.R. n. X/4795 del 8 febbraio 2016.

- I Comuni di Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago, con nota del 19 Settembre 2017, hanno comunicato a Città Metropolitana di Milano che la documentazione presentata per l’istruttoria di VIA sull’ATEg7 non era né completa né adeguata ed è stata richiesta l’integrazione della stessa nelle parti lacunose. In aggiunta a questo, è stato richiesto di sospendere il procedimento, in attesa del pronunciamento del TAR nel ricorso per l’annullamento della DGR X/4795 del 8 febbraio 2016.
- Il 10 novembre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso la sentenza n. 2125/2017 in cui ha accolto integralmente la tesi del Comune di Vanzago e ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4795 del 2016 succitata. Di fatto si torna così alla situazione del giugno 2012 quando l’ATEg7 era localizzato solo nel Comune di Pregnana Milanese. Inoltre, la Regione Lombardia, esercitando le prerogative discrezionali di pianificazione riservate dalla legge al Consiglio Regionale, ha il “potere/dovere” di esecuzione della sentenza del TAR Lombardia 1407/2015 motivando adeguatamente il diniego allo stoccaggio di materiali sul territorio di Vanzago.
- A seguito della succitata sentenza del TAR Lombardia, con nota Prot. n. 282929 del 5 dicembre 2017 la Città Metropolitana di Milano ha decretato impossibilità di proseguire nell’espletamento del relativo procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., e pertanto è stata dichiarata l’improcedibilità, in forza dell’art. 2, comma 1, seconda parte, della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., della suddetta istanza volta ad ottenere *“l’approvazione del Progetto d’ambito ATEg7, la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza”* avviata nel corso del 2017.
- La sentenza del n. 2125/2017 del TAR è stata impugnata da Regione Lombardia in data 19 gennaio 2018 e il 12/03/2018 la società Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. s.n.c. ha presentato ricorso in appello presso il Consiglio di Stato avverso la succitata sentenza del TAR Lombardia 2125/2017 con istanza di sospensione ex artt. 98 e 55 c.p.a. Ad entrambi i ricorsi il Comune di Vanzago si è ritualmente costituito in giudizio avanti al Consiglio di Stato.
- Nell’udienza del 3 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha negato l’istanza di sospensiva in merito ai ricorsi avverso la sentenza del TAR Lombardia 2125/2017 ed ha fissato una nuova udienza per il 25 ottobre 2018. L’auspicio è che in tale sede si chiuda definitivamente il confronto sugli errori e i vizi procedurali in merito alla approvazione del Piano Cave 2006 in particolare per le aree in Vanzago inopinatamente inserite dalla Regione Lombardia.
- Il giorno 4 maggio 2018, invece, la Corte di Appello di Milano – sezione Quinta Penale – ha emesso la sentenza n. 287/2018 che ha confermato in via definitiva la condanna inferta in primo grado agli amministratori della ditta Eredi di Bellasio

Eugenio snc. per aver realizzato i cumuli di materiali in Vanzago senza alcun titolo autorizzativo.

- In data 21/6/2018 il Comune di Vanzago ha emesso l'ordinanza n° 1737 per il ripristino dell'area foglio 11 mappale 90 e 160 ordinando alla ditta Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c. di rimuovere i cumuli di materiali inerti presenti in maniera illegittima nelle aree succitate previa presentazione di un cronoprogramma entro 60 gg dal ricevimento dell'ordinanza.

Sulla base delle succitate premesse in merito all'ATEg7, è necessario ricordare che la Città Metropolitana ha avviato da tempo l'iter per la revisione del Piano Cave e il Comune di Vanzago ha seguito con molta attenzione tale procedura:

- Il Piano Cave vigente - con validità decennale - è stato approvato il 16 maggio 2006 con D.C.R. n° VIII/166/2006 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 giugno 2006, 3° Supplemento Straordinario al n° 26.
- Con la Legge Regionale n.38 del 2015 è stata prorogata l'efficacia del vigente Piano Cave fino al termine massimo del 30/06/2019.
- La Delibera del Consiglio metropolitano n. 23/2016 ha avuto per oggetto "Approvazione delle Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla";
- Il Decreto del Sindaco metropolitano n. 152/2017 del 08/06/2017 ha dato corso allo "Avvio del procedimento di redazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano ai sensi della L.R. n. 14/1998 e contestuale individuazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)" pubblicato sul BURL della Regione Lombardia n. 28 – Serie Avvisi del 12 luglio 2017;
- La I conferenza di valutazione ambientale strategica del nuovo Piano cave si è svolta il 14 dicembre 2017 presso la Città Metropolitana di Milano
- La Città metropolitana di Milano con provvedimento del Sindaco metropolitano R.G. n. 183/2018 del 24/07/2018 - nell'ambito del procedimento di formazione del nuovo Piano cave metropolitano – ha decretato la presa d'atto della Proposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza relativo al Piano stesso. I documenti completi ed i relativi allegati sono messi a disposizione del pubblico per un periodo di 60 giorni, ovvero fino al 30 settembre 2018;
- La stessa documentazione verrà presentata in sede di Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica e Forum Pubblico prevista per il giorno 13 settembre 2018 presso la sede di Città Metropolitana di Milano.

Al fine di meglio partecipare alla Seconda Conferenza VAS e Forum Pubblico del Piano Cave e per tutelare al meglio il territorio di Vanzago in merito a possibili espansioni dell'attività di cava e delle altre attività industriali attualmente presenti sul territorio di Pregnana Milanese all'interno dell'ATEg7, il Comune di Vanzago ha redatto un

documento che raccoglie tutte le osservazioni in merito a tale procedura che viene allegato alla presente deliberazione e ne rappresenta parte integrante e sostanziale.

In estrema sintesi e fuor di ogni analisi di dettaglio, è estremamente apprezzabile la scelta di Citta Metropolitana di Milano di aver previsto un Piano Cave con le seguenti caratteristiche:

- dalle 37 cave del 2006 ubicate all'interno di 33 ATE si prevedono solo 27 cave in 26 ATE;
- vi è una riduzione dei volumi di Piano di quasi il 40%, passando da 54.857.000 mc del Piano Cave 2006 agli attuali previsti 33.150.000 mc;
- vi è una riduzione delle superfici degli ambiti di oltre il 30% il che consente un netto miglioramento in termini di consumo del territorio; si è passati infatti dai 1.222 ettari del piano cave 2006 agli attuali 842;
- dal momento che il bisogno decennale di inerti è completamente soddisfatto, non sono state previste aperture di nuove cave nel territorio metropolitano;
- sono state individuate 6 cave di recupero, denominate Rg, che sono cave cessate in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale; tra queste 6 cave è presente la Cava Bellasio in Pregnana Milanese inserita all'interno dell'ambito Rg13 che corrisponde all'ex-ATEg7.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico sig. Redeo Cominoli, si sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dalla Responsabile Settore Finanziario, sig. Emanuele La Scala, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Peri motivi citati in premessa che si intendono integralmente richiamati, con voti unanimi:

DELIBERA

1. Di ribadire la contrarietà dell'Amministrazione Comunale di Vanzago a qualsiasi forma di espansione dell'area occupata dall'ATEg7 attualmente localizzata in Pregnana Milanese e di ogni attività industriale che viene realizzata all'interno dell'ATEg7 stessa;
2. Di esprimere soddisfazione di massima per l'impianto complessivo del Piano Cave 2019-2029 poiché rappresenta un concreto sforzo di pianificazione sostenibile di una risorsa estremamente preziosa come lo è il territorio, ed in particolare per la scelta estremamente tutelante per Vanzago di trasformare l'ATEg7 nell'ambito Rg13 su cui sarà presente una cava di recupero;
3. Di approvare la nota tecnica allegata alla presente deliberazione – che ne costituisce parte integrante e sostanziale – nella quale sono formulate osservazioni di dettaglio e richieste di integrazione e di chiarimento in merito al Piano Cave 2019-2029 per la Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo per l'ambito Rg13 (ex-ATEg7); tali osservazioni sono valide anche per la procedura di VAS.

Quindi, in relazione all'urgenza, di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 136**

Ufficio Proponente: **01 - Tecnico**

Oggetto: **OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029, DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLO STUDIO DI INCIDENZA E PER LA II CONFERENZA DI VAS**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (01 - Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/08/2018

Il Responsabile di Settore
Redeo Cominoli

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Emanuele La Scala

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029, DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLO STUDIO DI INCIDENZA E PER LA II CONFERENZA DI VAS

Copia Conforme

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Sindaco
SANGIOVANNI Guido
F.to

Il Segretario Generale
LA SCALA Teresa
F.to

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi giorno di pubblicazione – ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
AGUGLIARO Paola
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giornoper la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
AGUGLIARO Paola
F.to

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il
- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa
F.to

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, composto da n. Fogli oltre il documento allegato all’originale della delibera e depositato agli atti del Comune

IL SEGRETARIO GENERALE
LA SCALA Teresa



Città Metropolitana di Milano

Proposta di Piano Cave 2019-2029 e relativa VAS

OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI VANZAGO

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n°130 del 2 Agosto 2018

Premessa e valutazione complessiva

Il Comune di Vanzago esprime apprezzamento per il lavoro egregio e ponderato svolto dalla Città Metropolitana nel redigere il Piano Cave 2019-2029 sia per quanto riguarda le modalità e l'iter fortemente partecipativo seguito, sia per l'esito tecnico ottenuto.

Si vogliono qui richiamare alcuni importanti obiettivi che sono estremamente significativi:

- dalle 37 cave del Piano Cave del 2006 attualmente vigente ubicate all'interno di 33 ATE si prevedono solo 27 cave in 26 ATE;
- vi è una riduzione dei volumi di Piano di quasi il 40%, passando da 54.857.000 mc del Piano Cave 2006 agli attuali previsti 33.150.000 mc;
- vi è una riduzione delle superfici degli ambiti di oltre il 30% il che consente un netto miglioramento in termini di consumo del territorio; si passerà infatti dai 1.222 ettari del piano cave 2006 ai futuri 842 ettari previsti con il Piano Cave 2019-2029;
- dal momento che il bisogno decennale di inerti è completamente soddisfatto, non sono state previste aperture di nuove cave nel territorio metropolitano;
- sono state individuate 6 cave di recupero, denominate Rg, che sono cave cessate in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale; tra queste 6 cave è presente la Cava Bellasio in Pregnana Milanese inserita all'interno dell'ambito Rg13 che corrisponde all'ex-ATEg7;
- la VAS e l'approfondito Studio ambientale e di incidenza consente di rafforzare ulteriormente l'aspetto peculiare di tutela del territorio da parte della Città Metropolitana in questo ambito;
- gli strumenti presenti consentono un forte impulso per la riqualificazione e il recupero delle aree sfruttate e degradate dalle attività industriali legate all'estrazione.

Cronistoria problematiche del territorio di Vanzago

Per quanto riguarda l'ATEg7 è bene ricostruire per sommi gradi il lungo e travagliato iter dibattimentale e procedurale, con diversi e vari ricorsi alla magistratura da parte degli enti e dei privati, originatisi sostanzialmente dopo la decisione di Regione Lombardia di inserire inopinatamente ed erroneamente delle aree in Vanzago all'interno di tale ambito, al contrario di quanto fosse opportuno e corretto fare.

- Il Piano Cave Provinciale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/554 del 9 aprile 1997, confermava per la Cava Bellasio la disponibilità di una area estrattiva pari a 90.000 mq tutta localizzata in Pregnana Milanese con un volume estrattivo massimo di 1.026.000 mc per una profondità di 24 metri, cava indicata PG1 inserita nella zona territoriale omogenea Z.T.O. 4a.
- Il Comune di Pregnana Milanese, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12 maggio 2000 approvava il Piano Particolareggiato d'Ambito presentato dalla Ditta relativo all'area in oggetto sulla base del quale sono state rilasciate le autorizzazioni all'escavazione n. 51 del 26 luglio 2001 per 2 anni e per un volume di 238.000 mc e n. 111 del 30 luglio 2003 per ulteriori 2 anni e volume complessivo di 254.000 mc. Si noti che il P.P.A. approvato prevedeva come area interessata alla coltivazione di cava i mappali del foglio 8 del Comune di Pregnana Milanese 9-10-119 per la nuova escavazione e i mappali 8-9-17-18-19 per l'approfondimento dello scavo.
- In data 15 gennaio 2004 la Provincia di Milano deliberava, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 14/1998, l'adozione di un nuovo "Piano Provinciale Cave" individuato territorialmente nel solo Comune di Pregnana Milanese per l'ambito ATEg7.
Nella successiva istruttoria effettuata da Regione Lombardia la ditta ha richiesto di inserire all'interno del perimetro dell'ATEg7 tutte le aree non comprese nel PPA approvato nel 2000 e le altre aree in Vanzago di proprietà della ditta stessa.
- Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/166 del 16 maggio 2006, è stato approvato definitivamente il Piano Cave, ampliando l'ATE g7 con l'inserimento di un'area estesa di circa 83.000 mq ricadente in comune di Vanzago. Tale approvazione è stata ottenuta senza che la Regione acquisisse e valutasse eventuali osservazioni da parte del Comune di Vanzago.
- Con autorizzazione dirigenziale n. 228/2005 del 11 ottobre 2005, veniva concessa alla cava Bellasio la proroga dell'Autorizzazione Dirigenziale in scadenza per una durata di otto mesi e con Autorizzazione Dirigenziale n. 330/2006 del 12 dicembre 2006, la cava Bellasio veniva autorizzata al proseguimento dell'attività estrattiva per la durata di 18 mesi e per un volume complessivo di 134.000 mc. Nel maggio del 2008 è stata richiesta una ulteriore proroga di 24 mesi.
In questo modo il volume autorizzato per l'escavazione nel periodo 2000-2010 è stato quindi pari a 626.000 mc e, per completare il P.P.A. rimanevano da scavare 379.000 mc.
- L'ordinanza del 23 novembre 2009 del Tribunale di Rho impone alla società che opera nell'ambito estrattivo ATEg7 il divieto di svolgere qualsiasi attività in tutta l'area situata a una distanza di 150 m dai confini della proprietà di Cascina Agri del

comune di Vanzago; tale ordinanza viene confermata dalla successiva sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2010 che rigetta il reclamo presentato dalla società.

- In data 30 dicembre 2009 e con successive integrazioni nel corso del 2010 la società Eredi di Bellasio Eugenio snc depositava, presso la D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A. di Regione Lombardia, istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale del progetto d'ambito ATEg7 - "Cava di sabbia e ghiaia in comune di Pregnana Milanese e Vanzago".
- A seguito delle osservazioni presentate dal Comune di Vanzago e dagli enti competenti ed acquisita la sentenza emessa in data 23 novembre 2009 dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione distaccata di Rho, la D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura V.I.A. di Regione Lombardia nella figura del suo rappresentante dott. Massimiliano Nanti rigettava l'istanza presentata invitando la proprietà a rivedere il progetto.
- In data 26 novembre 2010 la società Eredi di Bellasio Eugenio snc depositava nuova istanza per la valutazione di impatto ambientale sempre in merito al progetto d'ambito ATEg7 - "Cava di sabbia e ghiaia in comune di Pregnana Milanese e Vanzago", che *"annulla e sostituisce completamente la documentazione protocollata in data 30/12/2009"*.
- Il Comune di Vanzago, con le proprie Deliberazioni di Giunta Comunale n. 63/2010 e 43/2011 ha espresso una serie di osservazioni al progetto d'ambito ATEg7 e confermato la netta contrarietà per l'espansione di qualsiasi attività di cava in Vanzago.
- Il 14 agosto 2011 l'autorizzazione estrattiva era scaduta senza che altre ne vennero attivate; la ditta ha continuato a lavorare in regime di Dichiarazione di Inizio Attività Temporanea del 20 luglio 2011 e poi di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività del 28 dicembre 2012 e del 10 aprile 2015 per il trattamento di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno e sul territorio di Pregnana Milanese.
- Con sentenza n. 3473 del 13 giugno 2012, il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso del Comune di Vanzago, ha annullato il piano cave della Provincia di Milano limitatamente all'inserimento nell'ATEg7, la cui estensione nella originaria proposta della Provincia era limitata al Comune di Pregnana Milanese, di un'area in ampliamento riguardante il Comune di Vanzago. La Regione, infatti, aveva assunto tale deliberazione senza rimettere gli atti alla Provincia ai fini del coinvolgimento del Comune interessato ed esponendo il Piano cave stesso, in violazione del principio della partecipazione effettiva e di difesa procedimentale, a modifiche sostanziali intervenute nella fase dell'approvazione regionale.
- Il WWF Italia, ente gestore del SIC/ZPS IT205006 Bosco WWF di Vanzago, con nota prot. reg. 25711 del 20 dicembre 2012, ha espresso netta contrarietà al reinserimento dell'area in Vanzago stralciata dall'ATEg7 in quanto ricadente in un corridoio primario della rete ecologica regionale e in area limitrofa alla riserva naturale del SIC.

- La Giunta del Comune di Vanzago con Deliberazione n. 25 del 21 febbraio 2013, ha ribadito le motivazioni contrarie all'inclusione del territorio di Vanzago nell'ATEg7, confermando i pronunciamenti precedenti principalmente per i seguenti motivi:
 - L'area di prevista espansione dell'ATEg7 in Vanzago è definita a destinazione agricola nel Piano di Governo del Territorio;
 - Il volume di materiale da estrarre può essere ricavato dal solo ambito in Comune di Pregnana Milanese;
 - Non è prevista alcuna area di rispetto relativamente alle abitazioni di Cascina Agri, di Mantegazza e di Valdarenne.

- Allo stesso modo, con nota del 7 marzo 2013, prot. 71667 del 13 marzo 2013, a firma congiunta dei tre sindaci di Vanzago, Pregnana Milanese ed Arluno, è stata ribadita la contrarietà all'ampliamento dell'ATE g7 in Comune di Vanzago.

- Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 35 del 16 maggio 2013, ha espresso parere negativo al reinserimento dell'area stralciata dal Consiglio di Stato ed ha confermato la perimetrazione originaria del Piano cave della Provincia di Milano del 2004 per le motivazioni assunte dopo audizione da parte della Commissione Consiliare Ambiente della Provincia del 15 maggio 2013.

- Con Deliberazione n. 23/2013 del 29 maggio 2013, il Parco Agricolo Sud Milano ha espresso il parere definitivo contrario all'ampliamento dell'ATE g7 in comune di Vanzago.

- La Giunta Provinciale con deliberazione n. 412 del 29 ottobre 2013 ha espresso parere negativo all'ampliamento dell'ATEg7 in Vanzago e ha confermato la perimetrazione individuata nel Piano Cave adottato con d.c.p. n. 1/2004.

- La Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 del 29 novembre 2013 ha dato conto degli adempimenti istruttori intrapresi conseguenti al riesercizio del potere amministrativo a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 ed ha espresso parere contrario all'ampliamento dell'ATEg7 in comune di Vanzago.

- Dopo questa serie di sentenze, atti e pronunciamenti, il Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione n. X/343 del 25 marzo 2014, ha definitivamente approvato lo stralcio dell'ATEg7 dell'area sita in Comune di Vanzago modificando così il piano cave già approvato nel 2006 con la D.C.R. n. VIII/166 del 2006. Tale modifica del Piano Cave Provinciale è stata pubblicata sul B.U.R.L. – Serie Ordinaria n. 15 del 9 aprile 2014.

- La Città Metropolitana di Milano con nota del 23 febbraio 2015, protocollo 43299, ha comunicato ad Eredi Bellasio l'archiviazione dell'istanza relativa al progetto di gestione produttiva dell'ATE g7, progetto presentato il 30 dicembre 2009 e successivamente aggiornato.

- Con Decreto n. 3489 del 4 maggio 2015, anche la Regione Lombardia ha archiviato l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto ATE g7 presentata dalla società Eredi Bellasio in data 30 dicembre 2009 e successivamente aggiornato.

- Nel corso del 2014, la Ditta Eredi di Bellasio Eugenio snc ha ricorso al TAR (reg. gen. 607/2014) per l'annullamento di tutti gli atti sopraccitati che determinavano l'esclusione delle aree in Vanzago dall'ATEg7 sulla base di 7 motivi.
- Con sentenza n. 1407 del 17 giugno 2015, il TAR Lombardia ha respinto i primi 6 motivi di gravame confermando l'esclusione delle succitate aree di cava dall'ATEg7: l'unico ambito di escavazione deve essere quello ricadente su Pregnana Milanese, esattamente come stabilito nel P.P.A. approvato da Pregnana del 2000 e come indicato nel Piano Provinciale adottato nel 2004.
Lo stesso TAR ha invece accolto il ricorso limitatamente nella parte in cui gli atti impugnati sono illegittimi "*nella parte in cui non hanno considerato la necessità della ricorrente di disporre di aree da adibire... al solo stoccaggio di materiale estratto aliunde...*": Regione Lombardia avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale e dare esecuzione della sentenza secondo le regole ordinarie di cui alla L.R. 14/1998.
- La ditta Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., prot. reg. n. 55167 del 2 novembre 2015 ha richiesto alla Regione Lombardia di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015
- Regione Lombardia, al posto di esercitare il proprio potere discrezionale, con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4795 dell'8 febbraio 2016, ha scelto di assecondare il privato in maniera acritica reinserendo "*...l'area sita in comune di Vanzago nell'ATEg7 del Piano cave della provincia di Milano, da adibire esclusivamente a stoccaggio del materiale lavorato senza incremento del volume estraibile*" escludendo dall'area dell'ATEg7 "*...la parte interessata da ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, con la quale è stata vietata ogni attività nel raggio di 150 metri dalla proprietà denominata Cascina Agri*". La Giunta Regionale ha motivato tale scelta come esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015, cosa che però è risultata in seguito non corretta.
- Il 17 luglio 2017 il Tribunale di Milano IV Sezione Penale, ha pronunciato la sentenza n. 7700/2017 di condanna nei confronti degli amministratori della Ditta Eredi Bellasio e del loro progettista per i seguenti reati:
 - artt. 110 c.p. e art. 44 co. 10 lett. B) DPR 380/2001 perché sulle aree in Vanzago di circa 10.043 mq (foglio 11 particelle 90 e 160) hanno realizzato un deposito di materiali in cumuli di materiali vari con modificazione permanente del suolo in edificato, costituente intervento di nuova edificazione soggetto a permesso di costruire, in difetto assoluto del suddetto titolo
 - artt. 110 e 481 c.p. in relazione all'articolo 359 c.p. per aver attestato falsamente nella documentazione presentata per la VIA del 2010 che le aree in Vanzago non erano utilizzate come "Impianti e Stoccaggio"
 - art. 137 co. 1 del D.Lgs 152/2006 per aver effettuato uno scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione in Pregnana Milanese.
 L'istruttoria che ha portato a questa sentenza, comprensiva della fase degli esposti e delle indagini, è durata oltre 5 anni.
- In data 10 agosto 2017, dopo oltre 18 mesi dalla D.G.R. n. X/4795 succitata, l'impresa Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., ha presentato istanza presso la Città

metropolitana di Milano, protocollata con n. 194767, avente ad oggetto *“Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al progetto di gestione produttiva cava Eredi di Bellasio PROGETTO D’AMBITO ATEg7 da realizzarsi in Comune di Pregnana Milanese e Vanzago”* - codice SILVIA: VIA07-MI ed è quindi stato avviato il procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza. Il progetto prevede l’utilizzo dell’area in Vanzago per lo stoccaggio di materiale di cava, secondo quanto indicato nella D.G.R. n. X/4795 del 8 febbraio 2016.

- I Comuni di Arluno, Pregnana Milanese e Vanzago, con nota del 19 Settembre 2017, hanno comunicato a Città Metropolitana di Milano che la documentazione presentata per l’istruttoria di VIA sull’ATEg7 non era né completa né adeguata ed è stata richiesta l’integrazione della stessa nelle parti lacunose. In aggiunta a questo, è stato richiesto di sospendere il procedimento, in attesa del pronunciamento del TAR nel ricorso per l’annullamento della DGR X/4795 del 8 febbraio 2016.
- Il 10 novembre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso la sentenza n. 2125/2017 in cui ha accolto integralmente la tesi del Comune di Vanzago e ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4795 del 2016 succitata. Di fatto si torna così alla situazione del giugno 2012 quando l’ATEg7 era localizzato solo nel Comune di Pregnana Milanese. Inoltre, la Regione Lombardia, esercitando le prerogative discrezionali di pianificazione riservate dalla legge al Consiglio Regionale, ha il “potere/dovere” di esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015 motivando adeguatamente il diniego allo stoccaggio di materiali sul territorio di Vanzago.
- A seguito della succitata sentenza del TAR Lombardia, con nota Prot. n. 282929 del 5 dicembre 2017 la Città Metropolitana di Milano ha decretato impossibilità di proseguire nell’espletamento del relativo procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., e pertanto è stata dichiarata l’improcedibilità, in forza dell’art. 2, comma 1, seconda parte, della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., della suddetta istanza volta ad ottenere *“l’approvazione del Progetto d’ambito ATEg7, la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza”* avviata nel corso del 2017.
- La sentenza del n. 2125/2017 del TAR è stata impugnata da Regione Lombardia in data 19 gennaio 2018 e il 12/03/2018 la società Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. s.n.c. ha presentato ricorso in appello presso il Consiglio di Stato avverso la succitata sentenza del TAR Lombardia 2125/2017 con istanza di sospensione ex artt. 98 e 55 c.p.a. Ad entrambi i ricorsi il Comune di Vanzago si è ritualmente costituito in giudizio avanti al Consiglio di Stato.
- Nell’udienza del 3 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha negato l’istanza di sospensiva in merito ai ricorsi avverso la sentenza del TAR Lombardia 2125/2017 ed ha fissato una nuova udienza per il 25 ottobre 2018. L’auspicio è che in tale sede si chiuda definitivamente il confronto sugli errori e i vizi procedurali in merito alla approvazione del Piano Cave 2006 in particolare per le aree in Vanzago inopinatamente inserite dalla Regione Lombardia.
- Il giorno 4 maggio 2018, invece, la Corte di Appello di Milano – sezione Quinta Penale – ha emesso la sentenza n. 287/2018 che ha confermato in via definitiva la

condanna inferta in primo grado agli amministratori della ditta Eredi di Bellasio Eugenio snc. per aver realizzato i cumuli di materiali in Vanzago senza alcun titolo autorizzativo.

- Il Comune di Vanzago ha emesso l'ordinanza n° 1737 del 21/6/2018 per la rimozione dei cumuli di materiale indicati oggetto delle sentenze del Tribunale di Milano n. 7700/2017 (IV sezione Penale) e n. 287/2018 (V sezione penale - corte d'appello).

Tutti i succitati atti, deliberazioni, sentenze e pareri, consentono di motivare al meglio le osservazioni puntuali inserite in questa nota tecnica.

Osservazioni a carattere generale

Norme Tecniche di Attuazione

Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Cave, si chiede di inserire dei dispositivi che rispondono all'esigenza di disciplinare al meglio la presenza di molteplici attività all'interno degli ambiti oltre a quelle di escavazione. Si noti che nel Rapporto Ambientale a pagina 98 si riportano le interlocuzioni con i Comuni che hanno segnalato tra le varie criticità proprio quelle legate alla *“presenza di più attività all'interno dell'Ambito estrattivo spesso non direttamente legate alla lavorazione dei materiali del giacimento ma alla lavorazione di materiali provenienti dall'esterno”*.

È bene premettere che è già capitato che in diversi ambiti l'attività estrattiva, per quanto possibile e autorizzata, non viene portata avanti dai concessionari, mentre si procede con altre attività quali, ad esempio, il trattamento di terre e rocce da scavo o di rifiuti inerti provenienti dall'esterno i cui regimi autorizzativi sono paralleli a quelli del Piano Cave. È chiaro che tale possibilità lede l'efficacia del Piano stesso ed è in contrasto con la Valutazione di Impatto Ambientale perché consente nei fatti di dilazionare *sine die* il definitivo recupero del territorio inserito negli ambiti estrattivi magari in terreni con destinazione urbanistica agricola.

Con il proposito di disciplinare questa possibilità, quindi, si chiede di:

- C1** - Aggiungere all'Art. 9 – comma 2 – punto c) la seguente frase *“- la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle autorizzazioni, ai volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati, e ogni altro elemento utile a rappresentare una situazione completa”*
- C2** - Aggiungere all'Art. 10 – comma 2 – punto a) la seguente frase *“- le interazioni con le eventuali altre attività industriali svolte all'interno dell'ambito stesso”*
- C3** - Aggiungere all'Art. 60 la seguente indicazione *“Stante la caratteristica di limitata durata nel tempo delle cave di recupero, ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all'interno degli ambiti (R) non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle schede dell'allegato B. A tale proposito, non sarà possibile concedere proroga o rinnovi di autorizzazioni e di*

concessioni per attività diverse da quella estrattiva vigenti alla data di entrata in vigore del Piano Cave”.

- C4** - Aggiungere all'Art. 60 la seguente indicazione *“Nelle schede dell'Allegato B la durata della Previsione di Piano si intende decorrere a partire dalla data di entrata in vigore del Piano Cave stesso e include anche la fase di riqualificazione dell'ambito stesso.”.*

C5 Ritombamenti in falda

Per quanto riguarda i progetti di coltivazione e/o di recupero delle cave nelle quali si sia scavato in falda, come per esempio la ex-ATEg7, è bene osservare che alcuni privati possono chiedere di ritombare il fondo della cava apportando in falda anche le MPS derivanti dal trattamento di rifiuti inerti e non pericolosi, oppure le terre e rocce da scavo acquistate dall'esterno. Si ritiene tale operazione molto pericolosa per l'ambiente, in quanto potrebbe portare all'inquinamento della falda acquifera. Si tratta, infatti, di fatto, dell'immissione di rifiuti in falda, che anche se vengono definiti MPS, dal punto di vista sostanziale, rimangono sempre gli stessi rifiuti in entrata all'impianto di trattamento, dove subiscono soltanto una macinazione e una vagliatura per ridistribuirli in granulometrie diverse, ma che non subiscono nessuna eliminazione degli eventuali inquinanti in essi presenti, e che pertanto possono essere potenzialmente immessi in falda.

Si ricorda che non esistono normative che prevedono come destinazione l'immissione in falda di MPS derivanti dal recupero di rifiuti, e che in particolare non viene garantita una delle quattro condizioni dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06, che norma la cessazione della qualifica di rifiuto (ex MPS), cioè la condizione “d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”.

Si chiede pertanto a Città Metropolitana di esplicitare il divieto di immettere in falda acquifera MPS, rifiuti inerti o terre e rocce provenienti da demolizioni nel caso di progetti di recupero o di coltivazione di cave al fine di evitare possibili inquinamenti della falda acquifera.

Tutela del territorio di Vanzago

Come noto, il Comune di Vanzago è estremamente interessato agli elementi pianificatori e attuativi dell'area ex-ATEg7, attualmente inserita nel Piano Cave 2019-2029 come Cava di Recupero Rg13, la cui localizzazione è esclusivamente in Pregnana Milanese. La scheda della Cava di Recupero Rg13 è riportata nelle pagine 8 e 9 dell'Allegato B delle NTA.

Volume commerciabile

Per quanto riguarda il volume commerciabile la Città Metropolitana pianifica 300.000 mc massimi nel corso di 5 anni. Considerando l'avvio del redigendo Piano Cave nel corso del 2019, la conclusione dell'attività all'interno della Rg13 (ex ATEg7) è prevista nel 2024.

Ai sensi del proposto Art. 60 delle NTA, tale volume è da intendersi "indicativo" ed andrà discusso approfonditamente in sede di approvazione del piano di recupero.

Tale valore risulta un congruo bilanciamento tra interessi confliggenti ma, soprattutto risulta equilibrato nel contesto della storia delle due ultime due decadi dell'ATEg7. Si ricorda infatti che:

- Il P.P.A. approvato con DCC 32/2000 dal Comune di Pregnana, della durata di 10 anni (scadenza prevista nel 2010) prevedeva un Volume massimo di 1.005.000 mc
- Rispetto a tale P.P.A., nelle tre fasi di escavazione, sono stati estratti 238.000 + 254.000 + 134.000 = 626.000 mc; per completare tale P.P.A. e quindi arrivare alla riqualificazione completa dell'ATEg7 sarebbero mancati quindi solo 379.000 mc
- Nel 2016, il gestore della cava presente nell'ATEg7 ha richiesto 860.600 mc di materiale da cavare in ulteriori 10 anni, rispetto ai 1.070.000 mc presenti nel Piano Cave del 2006.

In aggiunta a questo:

- Dal 2007, è stato concesso all'azienda di trattare rifiuti inerti e non pericolosi per un quantitativo massimo di 24.000 ton/anno (100 ton/giorno), che sono circa 16.000 mc di inerti annui (con parametro 1,5 ton/mc).
- Dal 2011, prima in regime di DIA e poi di SCIA (il cui ultimo rinnovo risale all'aprile 2017) è stata portata avanti una attività di trattamento di terre e rocce da scavo all'interno dell'ATEg7 per un totale dichiarato dal privato pari a 300.000 mc annui in media su territorio di Pregnana Milanese.

A

Localizzazione

D

Nella parte di descrizione del "Contesto Territoriale e Infrastrutturale" si chiede di integrare questa frase con la presenza anche di Valdarenne, passando da:

"Gli insediamenti della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, sono prevalentemente residenziali"

alla frase:

“Gli insediamenti della località Valdarenne e della frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, sono prevalentemente residenziali”.

Perimetro della cava di recupero Rg13

Ai sensi del proposto Art. 60 delle NTA, il limite areale è vincolante ed è localizzato unicamente nel Comune di Pregnana Milanese. Si noti che tale previsione è identica a quella vigente nel Piano Cave presentato dalla Provincia di Milano del 2004.

Per tutte le motivazioni espresse dai Comuni di Vanzago, Pregnana Milanese, e Arluno, dal Parco Agricolo Sud Milano, dal WWF ente gestore del SiC/ZpS Bosco di Vanzago e da Città Metropolitana, risulta necessario che la cava di recupero Rg13 sia confinata integralmente in Pregnana Milanese senza alcuna possibilità di estendersi in Vanzago, nemmeno per lo stoccaggio temporaneo di materiali di cava, MPS o altri tipi di rifiuti.

Si ritiene infatti che tali attività siano in netto contrasto sia a livello urbanistico sia a livello ambientale in quanto il territorio in Vanzago adiacente all'ATEg7, in particolare il Foglio n. 11, mappali n. 90 e 160, sono inseriti all'interno della Rete Ecologica Regionale - corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione, nonché nella Rete Ecologica della Città Metropolitana di Milano - Corridoio Ecologico Primario, e nella Dorsale Verde Nord, oltre che appartenere al Parco Agricolo Sud Milano.

In aggiunta a tali considerazioni, nel Rapporto Ambientale del Piano Cave 2019-2029 a pagina 49 si riassumono tutti i succitati vincoli in aggiunta anche alla presenza degli ambiti Agricoli Strategici intorno all'area dell'ex-ATEg7 ora Rg13.

Si chiede pertanto di confermare esattamente tale perimetro anche in sede di approvazione definitiva del Piano Cave 2019-2029.

Modalità di coltivazione

Con riferimento alla sezione “Previsione di Piano”, si chiede di recuperare le modalità inserite nella scheda del precedente Piano Cave del 2006 per meglio governare le profondità e modalità di escavazione attualmente vigenti.

In particolare, ciò significa che la scheda diventa la seguente:

	Versione attuale	Modifica proposta
VOLUME DI PIANO	300.000 m ³	300.000 m ³
PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO	30 m	30 m
DURATA	5 anni	5 anni
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	In falda	Zona a: coltivazione a secco, 3 m Zona b: coltivazione in falda, 30 m Zona d: approfondimento di 8 m in falda



Vincoli e prescrizioni peculiari per il territorio di Vanzago

Nella parte delle “Prescrizioni Tecniche” si chiede di tener conto anche della necessità di tutelare in maniera massima il territorio del Comune di Vanzago, pertanto si propone di passare dal testo attuale:

“Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere definito con il Comune, concordato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano”

al testo seguente:

“Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere definito con il Comune di Pregnana Milanese, concordato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano, sentiti il Comune di Vanzago il cui territorio è stato inserito in passato temporaneamente nell'ATEg7 e l'ente gestore del SIC “Bosco di Vanzago”.”

Si fa notare che una indicazione analoga è stata già inserita all'interno dello Studio di Incidenza del Piano Cave 2019-2029 (vedi pagina 60), in cui si indica che *“Vista la prossimità al confine del SIC “Bosco di Vanzago” si suggerisce che sia coinvolto nella definizione del percorso di recupero anche l'Ente gestore del SIC stesso”*, anche perché a pag. 29 è riportato che il bosco di Vanzago rappresentano, insieme al Bosco di Cusago, *“gli ultimi residui di boschi planiziali posti all'esterno delle valli fluviali”* e *“...di estremo interesse si pone la loro connessione con aree naturali limitrofe”*.

Per quanto riportato altrove in tale relazione, si chiede di aggiungere anche la seguente prescrizione tecnica:

“La prima fase di progetto deve prendere in considerazione la rimozione dei cumuli di materiale in Vanzago (Foglio n. 11, mappali n. 90 e 160) – se ancora presenti – provenienti dalle attività industriali localizzate nell'ex-ATEg7 in Pregnana Milanese, con recupero ad uso naturalistico dell'area stessa”.

In merito alla presenza dei cumuli, si conviene rammentare l'origine illegittima degli stessi già acclarata con sentenza passata in giudicato: a tale proposito si veda la sentenza n. 7700/2017 di condanna nei confronti degli amministratori della Ditta Eredi Bellasio emessa il 17 luglio 2017 dal Tribunale di Milano IV Sezione Penale per aver violato gli artt. 110 c.p. e art. 44 co. 10 lett. B) DPR 380/2001 perché sulle aree in Vanzago di circa 10.043 mq (foglio 11 particelle 90 e 160) hanno realizzato un deposito di materiali in cumuli di materiali vari con modificazione permanente del suolo in edificato, costituente intervento di nuova edificazione soggetto a permesso di costruire, in difetto assoluto del suddetto titolo.

Tale sentenza è stata poi confermata con sentenza n. 287/2018 resa dalla Corte di Appello di Milano – sezione Quinta Penale – a seguito di udienza del 4/5/2018.

Il Comune di Vanzago ha già emesso l'ordinanza n° 1737 del 21/6/2018 per la rimozione dei cumuli in oggetto e si attende che il privato la esegua nei termini indicati al fine di riqualificare l'ambiente vulnerato al più presto; è possibile che tale rimozione avvenga durante la fase di recupero della Rg13 pertanto si ritiene opportuno inserirla come rappresentato in precedenza.

Ulteriori vincoli per attività industriali e autorizzazioni attualmente esistenti

In aggiunta all'osservazione generale sulle NTA in merito alle cave di recupero e alla possibilità della presenza di altre attività industriali attualmente attive all'interno degli ambiti, si reputa necessario guidare in maniera opportuna il progetto esecutivo del recupero dalla Rg13 con un vincolo in proposito. Come già detto, e come riportato nel Rapporto Ambientale del Piano Cave 2019-2029 alla pagina 34, al momento nell'ATEg7 – in territorio di Pregnana Milanese – sono presenti:

- Una attività di trattamento terre e rocce da scavo per un valore dichiarato dal privato di 300.000 mc/anno, la cui ultima SCIA è stata presentata nell'aprile 2017
- Una attività di trattamento e stoccaggio di rifiuti inerti autorizzata dalla Provincia di Milano con D.D. n. 178/2010 – R.G. n. 7206 del 30/06/2010, con scadenza all'11/05/2020. Si noti che in tale autorizzazione si indica esplicitamente che il prosieguo è vincolato al progetto di gestione produttiva dell'ATEg7 “...essendo l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti condizionato al prosieguo dell'attività estrattiva”.

Si chiede di inserire un vincolo in merito al prosieguo di tali attività come indicato in seguito.

“Vista la necessità di raggiungere il recupero ambientale nei tempi indicati, si prescrive che ogni attività industriale diversa da quella estrattiva attualmente in essere non potrà più essere prorogata alla scadenza delle attuali autorizzazioni e/o concessioni né sarà possibile incrementare i volumi dei materiali gestiti a qualunque titolo negli impianti attualmente esistenti.”

Si fa presente altresì che queste attività vengono svolte anche mediante opportuna autorizzazione per le emissioni in atmosfera (A.D. n 512/2006 – R.G. n- 8263 del 4/9/2006) la quale ha decorrenza di 15 anni pertanto risulta valida fino al 3/9/2021. Siccome tale scadenza precede il periodo inserito nella scheda della cava di recupero si

chiede di inserire esplicitamente la necessità di acquisire e/o rinnovare tale autorizzazione contestualmente al progetto di recupero e vincolata alla durata dello stesso.

“Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è obbligatorio acquisire opportuna autorizzazione contestualmente al progetto di recupero, la cui durata sarà pari a quella del recupero stesso.”

Per quanto riguarda invece gli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche, meteoriche e di lavaggio dei materiali, si fa riferimento all'AUA vigente (prot. 223297 fascicolo 9.3\2014\256 del 29 ottobre 2014) che sarà verificata in fase di approvazione del progetto di recupero, pertanto non si chiede di prevedere alcun vincolo specifico.

Revisione della scheda della Cava di Recupero Rg13 (ex-ATEg7)

Per maggior chiarezza, si riporta nelle pagine allegate la revisione della scheda della Cava di Recupero RG13 ex ATEg7 secondo quanto osservato qui sopra da parte del Comune di Vanzago.

DATI GENERALI

DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI	Pregnana Milanese
LOCALIZZAZIONE	Cascina Madonnina
CTR 1:10.000 - SEZIONI	A6e2

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE	19,32 ha
PARTICELLE CATASTALI	Comune di Pregnana Milanese Fg. n. 8 Mapp. n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325.
VINCOLI	Cava di recupero localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano e attraversata da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario. La Cava si trova in prossimità del SIC "Bosco di Vanzago". Sui confini della cava è presente un derivatore del Canale Villoresi (1/F Bareggio), per cui per cui sono vigenti le fasce di rispetto pari a 5m (Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi).
CONTESTO TERRITORIALE E INFRASTRUTTURALE	La Cava si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in prossimità dell'Autostrada Milano-Torino. Le aree agricole al contorno, prevalentemente coltivate a seminativo, sono classificate come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano. Gli insediamenti della località Valdarenne e della frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, sono prevalentemente residenziali. Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 (per le sole direzioni da Torino e verso Milano) e di Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP214 e SP130var, prevalentemente in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO	300.000 m ³
PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO	30 m
DURATA	5 anni
MODALITA' DI COLTIVAZIONE	Zona a: coltivazione a secco, 3 m Zona b: coltivazione in falda, 30 m Zona d: approfondimento di 8 m in falda


PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE

PRESCRIZIONI	<p>Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere definito con il Comune di Pregnana Milanese, concordato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano, sentiti il Comune di Vanzago il cui territorio è stato inserito in passato temporaneamente nell'ATEg7 e l'ente gestore del SIC "Bosco di Vanzago".</p> <p>La prima fase di progetto deve prendere in considerazione la rimozione dei cumuli di materiale in Vanzago (Foglio n. 11, mappali n. 90 e 160) – se ancora presenti – provenienti dalle attività industriali localizzate nell'ex-ATEg7 in Pregnana Milanese, con recupero ad uso naturalistico dell'area stessa.</p> <p>Vista la necessità di raggiungere il recupero ambientale nei tempi indicati, si prescrive che ogni attività industriale diversa da quella estrattiva attualmente in essere non potrà più essere prorogata alla scadenza delle attuali autorizzazioni e/o concessioni né sarà possibile incrementare i volumi dei materiali gestiti a qualunque titolo negli impianti attualmente esistenti.</p> <p>Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è obbligatorio acquisire opportuna autorizzazione contestualmente al progetto di recupero, la cui durata sarà pari a quella del recupero stesso.</p>
DESTINAZIONE FINALE	
TIPOLOGIA DI RECUPERO	
RECUPERO IN FASE DI COLTIVAZIONE	
ULTERIORI PRESCRIZIONI	



Città
metropolitana
di Milano

Rg13



Altre osservazioni

Valutazione di Incidenza Ambientale per Cava di Recupero Rg13 ex-ATEg7

Si chiede di emendare l'articolo 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cave 2019-2029 prevedendo di esperire obbligatoriamente la procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) per il progetto di recupero dell'ambito di cava Rg13.

La valutazione d'incidenza è infatti il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, come stabilito dalla direttiva "Habitat".

E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

Il Comune di Vanzago ritiene che il progetto di recupero della cava Rg13 (ex-ATEg7) che verrà presentato dall'azienda che attualmente svolge le diverse attività industriali sull'ATEg7 in Pregnana Milanese menzionate nel Rapporto Ambientale del Piano Cave 2019-2029 a pagina 34 metta indiscutibilmente a rischio lo stato di conservazione del SIC e della Rete Ecologica che lo collega. Si giustifica tale affermazione con il fatto che nell'ambito della procedura di esame della domanda di varianti sostanziali dell'impianto di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi presente all'interno dell'ATEg7 già autorizzato con D.D. n. 396/2007 e tutto localizzato nel Comune di Pregnana Milanese, in base alla "*applicazione del principio di precauzione e di prevenzione del danno alla fonte*", è stato presentato da parte del privato lo Studio di Incidenza che è stato analizzato dall'ente gestore del SIC IT2050006. In data 10 aprile 2018, infatti, il "Bosco WWF di Vanzago" ha espresso parere negativo circa la V.Inc.A. con una disamina tecnica di 13 pagine in cui è evidente l'urgenza di studiare attentamente ogni attività industriale realizzata all'interno del Corridoio Ecologico della RER che porta al WWF di Vanzago con tutti gli impatti sulla fauna e sull'ambiente in generale.

Ex-Discarica di Valdarenne

Dalla lettura del Rapporto Ambientale del Piano Cave 2019-2029 a pagina 10, si è appreso che la Società Eredi di Bellasio Eugenio abbia fatto una osservazione in cui si chiede:

- di inserire le aree in Vanzago all'interno dell'ATEg7
- di ricomprendere nell'ATEg7 anche le aree in Comune di Vanzago denominate "*ex Discarica di Valdarenne*"

Si esprime soddisfazione per la scelta della Città Metropolitana che non ha accolto queste due istanze anche in relazione a quanto indicato in precedenza e nella lunga e complessa istruttoria sull'ATEg7 svolta nel corso degli ultimi 15 anni.

Già si è detto in precedenza della netta contrarietà non solo di Vanzago ma anche degli altri enti a ricomprendere Vanzago all'interno dell'ambito di cava ATEg7 ed ora Rg13.

A maggior ragione si esprime una contrarietà ancora maggiore per l'eventuale inserimento della zona della ex-discarda di Valdarenne anche perché non se ne intravede alcuna ragione né alcuna logica. La conclusione del lungo iter della Conferenza di Servizi per la messa in sicurezza di tale area è stata raggiunta in data 8 giugno 2017 pertanto si ritiene che su tale area nulla si abbia più da dire. A maggior chiarimento, in sintesi, gli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno espresso giudizio negativo sull'intero progetto complessivo – in particolare per quanto riguarda il ritombamento con un apporto di ulteriori 781.200 tonnellate di materiale costituito da rifiuti di recupero – ma hanno ritenuto di dare parere favorevole solo per le operazioni di mis con capping sui settori A1 – A2 – A3.

A maggior tutela dell'ambiente e del territorio di Vanzago, si chiede di portare a compimento l'istruttoria del Piano Cave 2019-2029 mantenendo i terreni in Vanzago succitati all'esterno della costituenda Cava di Recupero Rg13 (ex-ATEg7).

OSSERVAZIONE

DATA	06/09/2018
PROTOCOLLO N°	206484
MITTENTE	Comune di Vanzago
OGGETTO	Osservazioni alla Proposta di Piano Cave

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	A <u>Si ritiene di accogliere la richiesta</u> di integrazione della descrizione del contesto territoriale ed infrastrutturale inserendo nelle "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" della cava di recupero Rg13 al §8.1 del Rapporto Ambientale la seguente frase: "Gli insediamenti della località Valdarenne e della frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali".
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	<p>C1 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 9 comma 2 lettera c) viene così integrato: - la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle autorizzazioni, ai volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati e ogni altro elemento utile a rappresentare lo stato di fatto.</p> <p>C2 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 10 comma 2 lettera a) viene così integrato: - le interazioni con le eventuali altre attività industriali svolte all'interno dell'ambito stesso.</p> <p>C3 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta: l'Art. 60 viene così integrato Art. 60 comma 6 - ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all'interno delle cave di recupero non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle schede dell'allegato B e nei provvedimenti autorizzativi, termine entro il quale dovrà concludersi anche il recupero delle aree direttamente interessate dall'attività.</p> <p>C4 Si ritiene di non accogliere la richiesta: Il Piano cave ha validità massima di 10 anni come disposto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 14/1998. La durata indicata nella scheda rappresenta il tempo utile massimo per l'attuazione del progetto di recupero finale dell'area, concordato e convenzionato con gli Enti preposti, nel periodo di efficacia del Piano.</p> <p>C5 Tale prescrizione è già prevista dall'Art. 45, comma 8) nella NTA depositata.</p>
D	SCHEDA DI PIANO	D <u>Si ritiene di accogliere la richiesta di integrazione</u> della descrizione del contesto territoriale ed infrastrutturale provvedendo alla modifica della sezione dati territoriali della Scheda di Piano con la dicitura: "Gli insediamenti della località Valdarenne e della frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali".
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-int 207 – Fax 0362.997.045

L.R. 16-9-83 N. 82

Triuggio, 10.09.18
Protocollo n.: 5319
Cat.: S Cl.:2 Fs.:2

Spettabile
Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e valorizzazione ambientale
Viale Piceno, 60
20129 MILANO

OGGETTO: richiesta di espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano cave della Città Metropolitana di Milano.

In riferimento alla Vs. comunicazione protocollo n. 2018\9.5\2016\41 del 25 luglio 2018, pari oggetto, si segnala che i confini del Parco Regionale della Valle del Lambro sono esterni a quelli dell'area della Città Metropolitana di Milano e, pertanto, l'Ente Parco non esprime il parere sulla proposta di Piano, non avendone la competenza.

Distinti saluti,



IL DIRETTORE:
(Dr. Bernardino Farchi)

OSSERVAZIONE

DATA	10/09/2018
PROTOCOLLO N°	208509
MITTENTE	Parco regionale della Valle del Lambro
OGGETTO	Richiesta di espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto dei contenuti della nota.



26866 S. ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE TRIESTE 21
TEL. 0371/232031 - FAX. 0371/217268
P.IVA – Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese n°06319630155
R.E.A. MI n° 1093119 - CAPITALE SOCIALE € 4.564.000,00 i.v.

Spettabile **Città metropolitana di Milano**
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive
Servizio Cave
Viale Piceno, 60
20192 MILANO

Via PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it


E p. c.
Spett.le **Comune di San Donato Milanese**
Ufficio Tecnico
Via Cesare Battisti, 2
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)

Via PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

OGGETTO: procedura VAS – Nuovo Piano Cave provinciale Città Metropolitana Milano

Il sottoscritto Gallotta Luigi, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cosmocal Spa, con sede legale a Sant'Angelo Lodigiano (LO) – viale Trieste, 21 – C.F./P.I. 06319630155 ed insediamento estrattivo in loc. Cascina Tecchione nei Comuni di San Donato e San Giuliano Milanese, in merito alla proposta di Nuovo Piano Cave provinciale della Città metropolitana di Milano, oggetto di Valutazione Ambientale Strategica, pubblicato il 25 luglio 2018, relativamente all'ATEg29, si permette di osservare quanto segue.

In data 29/09/2018 ha inoltrato ha codesto Ente una proposta di **ricollocazione** dell'attività estrattiva attualmente svolta in loc. Cascina Tecchione in terreni posti nelle immediate vicinanze, di cui ha la disponibilità, individuati catastalmente al fg 19 mapp 342, 345_{parte} / fg 26 mapp 586_{parte} / fg 27 mapp 3_{parte}, 552 del comune di San Donato Milanese. Tale proposta non è stata accolta



La proposta era motivata essenzialmente con riferimento alle caratteristiche del giacimento sabbio ghiaioso a cui si riferisce, il quale costituisce senza dubbio, il presupposto fondamentale per svolgere l'attività estrattiva e produrre aggregati idonei per il settore delle costruzioni e delle opere edili.

Gli aggregati devono possedere una serie di caratteristiche granulometriche oltre che meccaniche (resistenza alla frammentazione, all'urto ecc) e chimiche (assenza di solfati...ecc) per ottenere la marcatura CE e poter essere quindi commercializzati.

Una serie di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, nonché analisi granulometriche e di caratterizzazione meccanica sui campioni prelevati, effettuati nell'area dell'ATEg29 hanno evidenziato - come peraltro illustrato nella *“relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi del nuovo ampliamento attività estrattiva di parte seconda fase estrattiva progetto ATEg29”* allegato n. 4 all'Autorizzazione Dirigenziale n. 6537 del 12/07/2016, che consente l'escavazione in corso - che nell'area esterna all'attuale perimetro di scavo lo spessore della sabbia e ghiaia, cioè del giacimento sfruttabile, si riduce considerevolmente e oltre tutto soggiace ad un consistente spessore di materiale sterile costituito da argilla e limi. Tale situazione rende di fatto non sostenibile la coltivazione di cava non solo per quanto concerne gli aspetti economici, ma anche per quelli ambientali: infatti si andrebbe a creare un esteso lago freatico senza benefici produttivi.

In considerazione di quanto sopra la scrivente ha svolto ulteriori indagini geognostiche nelle vicinanze al fine di individuare punti del giacimento sotteso all'ATEg29, i quali meglio si prestino ad un utile sfruttamento a cava. La ricerca effettuata ha permesso di individuare un miglioramento del giacimento, in un'area a circa metri 900 ed Est dalla cava esistente. L'area sovrastante è attualmente ad uso agricolo.



Tale individuazione, insieme ad altre valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico (l'intervento proposto non è in contrasto con le NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare con un eventuale intervento di recupero fruitivo futuro), hanno dato origine e motivazione alla proposta avanzata dallo scrivente di ridefinizione dell'ATEg29, con sua estensione ad un'area in cui **ricollocare** dell'attività estrattiva.


Nella relazione allegata alla proposta a suo tempo effettuata, venivano illustrate le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, territoriali ed urbanistiche dell'area di cava ed erano sommariamente illustrate le modalità estrattive.

Nella relazione giacimentologica di dettaglio che si allega alla presente (predisposta utilizzando sezioni litologiche ma soprattutto indagini di laboratorio) si confrontano e si mettono in luce i vari aspetti giacimentologici relativamente alle due aree in esame.

La proposta di ricollocazione rappresenta per la scrivente una scelta onerosa ma inevitabile. La nuova ricollocazione comporta altresì una serie di investimenti con benefici economici anche locali.

In base ai dati giacimentologici pertanto l'ATEg29, così come perimetrato nella proposta di Piano Cave approvata nel Luglio 2018, non consente di estrarre i volumi di sabbia e ghiaia previsti e corrispondenti a **mc 1.300.000**

Infatti, completata l'estrazione attualmente in corso, il Progetto di Gestione dell'Ambito ATEg29 approvato (Provvedimento Dirigenziale n° 44 del 04/02/2010) prevede altri circa 200.000 mc da cavare nella zona sud/ovest del lago attuale, poi inevitabilmente il giacimento commercialmente sfruttabile si esaurirà.



Quindi in capo a pochi anni verrà meno il contributo della cava ai fabbisogni stimati dal nuovo piano cave per il bacino d'utenza "sud-est", creando quindi uno squilibrio significativo all'interno della pianificazione a livello provinciale.


Al contrario l'area di cui alla nuova proposta di **ricollocazione** consente di estrarre i volumi di piano previsti e quindi di contribuire positivamente ai fabbisogni provinciali, attuando gli obiettivi della pianificazione.

Al completamento dell'attuale autorizzazione le aree attualmente in coltivazione saranno recuperate ad uso naturalistico attuando gli interventi previsti dal progetto autorizzato che ha altresì ottenuto l'autorizzazione paesaggistica (Autorizzazione Dirigenziale n. 8183 del 23/09/2015). Verrà pertanto creato un ambiente di pregio che valorizzerà il contesto territoriale prossimo peraltro ad insediamenti residenziali.

A tal proposito, deve evidenziarsi come la capacità della scrivente di attuare il recupero ambientale secondo i progetti autorizzati sia già stata oggetto di apprezzamento anche dall'amministrazione comunale, per un intero settore dell'ambito estrattivo in questione. Tale settore di cava è stato correttamente stralciato nella nuova proposta di piano, restituendo così le aree alla pianificazione locale.

La proposta di ricollocazione della cava, oltre a caratterizzarsi per la presenza di un buon giacimento sabbio-ghiaioso adatto per la produzione di aggregati anche da un punto di vista ambientale rappresenta una situazione migliorativa.

Infatti l'area di sviluppo proposta si colloca in un contesto agricolo in prossimità di insediamenti produttivi. La zona è poi servita da una viabilità locale che consente di non attraversare aree residenziali e di accedere rapidamente a strade di grande percorrenza



I terreni agricoli che verranno interessati non presentano sostanziali differenze rispetto a quelli aventi attualmente a destinazione estrattiva, che manterranno l'attuale utilizzo agricolo.

Deve poi ritenersi che la proposta avanzata non soffre la limitazione derivante dal fatto che la nuova zona di estensione dell'ambito ATEg29, in cui collocare l'attività estrattiva, è ricompresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. L'art 45 delle N.T.A del Parco prevedono il divieto di *“apertura di nuove cave”* mentre *“è consentito l'ampliamento di quelle esistenti”*.

Orbene, la proposta avanzata dallo scrivente non può essere considerata come l'apertura di una nuova cava ma la prosecuzione di quella esistente con ricollocazione di aree previste come estrattive nelle immediate vicinanze. Si tratta di un unico giacimento, per il quale si propone di individuare due sub-ambiti estrattivi: quello attualmente in corso e quello in cui ricollocare l'attività estrattiva.

La ricollocazione della cava rappresenta, in considerazione della presenza del giacimento come sopra illustrato, l'unica possibilità perché l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia permanga nel contesto territoriale del comune di San Donato Milanese che non risulta mai opposto al permanere della stessa. Peraltro, nell'ambito del territorio comunale, sono attualmente in corso di realizzazione importanti interventi edilizi, anche di natura pubblica-infrastrutturale, per i quali sarà fondamentale l'approvvigionamento di sabbia e ghiaia. Il contributo che potrà all'uopo fornire l'attività estrattiva così come ricollocata è dunque di particolare importanza, anche per i profili ambientali, posto che altrimenti l'approvvigionamento inciderebbe sotto il profilo viabilistico dei trasporti.

Peraltro la prosecuzione della cava determina, in base alla normativa vigente, significativi vantaggi economici diretti ed indiretti all'amministrazione comunale coinvolta.



Per le motivazioni sopra espresse, la scrivente

CHIEDE

D

che venga rivalutata la proposta avanzata in data 29/09/2017 che, per comodità, si allega e si rende disponibile ad un eventuale incontro per meglio illustrarla.

Sant'Angelo Lodigiano, li 12 settembre 2018

COSMOCAL spa

Allegati:

- Istanza del 29/09/2017
- Relazione Tecnica del Settembre 2018



ARETHUSA

GEOLOGIA AMBIENTE TERRITORIO E SICUREZZA

committente:

Cosmocal Spa

incarico:

***Istanza di inserimento nuove aree
estrattive nel nuovo Piano Cave della
Città metropolitana di Milano ATEg29***

riferimento:

Relazione tecnica

ubicazione:

San Donato Milanese (MI)

data:

Settembre 2018

a cura di:

**Responsabile tecnico: Dott. Geol. Ermanno Dolci
Relazione tecnica a cura di:
Dott. Geol. Gianfranco Camana**



COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

INDICE

1.0 PREMESSA	2
2.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	4
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E VIARIO	4
2.2 DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO	7
3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	10
3.1 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI E IDROLOGICI	11
3.2 LINEAMENTI GEOLOGICI	13
3.4 LINEAMENTI IDROGEOLOGICI	18
4.0 CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO	22
5.0 MODALITÀ PREVISTE DI COLTIVAZIONE E RECUPERO	23
6.0 STATO DI FATTO – VINCOLI	24
7.0 CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA	25

ALLEGATO 1

Documentazione fotografica sondaggi geognostici

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

1.0 PREMESSA

La società COSMOCAL S.p.A., con sede legale in S. Angelo Lodigiano (Lo) – Viale Trieste, 21 – C.F. – P.IVA n° 06319630155, svolge attualmente attività estrattiva in località Cascina Tecchione nei comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese (ATEg29 del vigente Piano Cave) in funzione dell'A.D. n. 6357/2016 del 12/07/2016.

Tale provvedimento autorizzativo, con riferimento all'intero progetto di gestione produttiva dell'ATEg29, approvato con Disposizione Dirigenziale n° 44 del 04/02/2010 - R.G. n° 1300/2010 e riguardante due fasi successive di coltivazione e recupero, autorizza la coltivazione all'interno delle aree relative al Lotto A della Fase II, interessanti parte dei mappali n° 132, 148 – Fg. n° 26 del C.T. del Comune Censuario di San Donato Milanese e parte dei mappali n° 1, 3, 5, 141 – Fg. n° 4 del C.T. del Comune Censuario di San Giuliano Milanese per un volume mercantile utile di 697.041 m³.

L'A.D. n. 6357/2016 ha validità fino al 30/6/2019, in conformità alle previsioni ed all'efficacia del vigente Piano Cave. Alla data di scadenza del vigente Piano Cave la ditta prevede di avere una rimanenza di 400.000 m³, garantendo il fabbisogno per i propri impianti per non più di 4 anni.

La ditta, al fine di programmare la propria attività lavorativa nel corso del prossimo decennio di validità del nuovo Piano Cave, e contemporaneamente all'esaurimento delle volumetrie residue previste nel proprio progetto d'ambito, intende sfruttare anche un nuovo appezzamento di terreno, sito in prossimità dell'attuale ATEg29 e sede di un giacimento sabbio-ghiaioso di pregio che presenta caratteristiche territoriali ed ambientali tali da essere idoneo all'apertura di una cava.

In ragione di quanto sopra esposto, e con riferimento alla proposta di Nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, la ditta ha presentato in data 29/09/2017 istanza di ricollocazione dell'attività estrattiva attualmente svolta presso il sito della località Cascina Tecchione nei comuni di San Donato e San Giuliano Milanese. Inoltre, l'istanza prevedeva lo stralcio, dal proprio ambito estrattivo, del settore ad ovest della infrastruttura ferroviaria che interseca l'attuale ATEg29, avendo ivi esaurito le volumetrie utili disponibili e completato il relativo recupero ambientale (Fase I del progetto di gestione produttiva approvato con DD n. 44 del 4/02/2010), così come l'area a sud del proprio giacimento attualmente individuato con la sigla G29, all'interno del Piano Cave vigente, in quanto troppo vicina alle abitazioni della località Sesto Ulteriano del Comune di San Giuliano Milanese.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

All'interno della bozza del nuovo Piano Cave provinciale pubblicato il 25 luglio 2018 è stata accolta lo stralcio del settore già coltivato e recuperato a ovest della infrastruttura ferroviaria (evidenziato nelle figure successive con un quadrettato verde). Lo stralcio del settore meridionale del giacimento G29 come area di espansione estrattiva (evidenziato nelle figure successive con un barrato verde) è una diretta conseguenza dell'introduzione dell'art. 8 del bozza di nuovo Piano Cave, il quale non prevede l'individuazione di giacimenti sfruttabili.

Al contrario non è stata accolta l'inserimento del nuovo appezzamento di terreno richiesto come futura area estrattiva.

Di conseguenza, riprendendo anche quanto già inoltrato in data 29/09/2017, la ditta intende giustificare meglio la propria intenzione di ricollocamento, evidenziando come le caratteristiche della nuova area di inserimento siano migliorative dal punto di vista giacimentologico rispetto all'area attuale.

Saranno inoltre fornite alcune indicazioni circa la stima dei volumi ivi disponibili, le modalità di coltivazione e di recupero previste.

2.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 *Inquadramento geografico e viario*

La nuova area interessata dalla futura attività estrattiva è situata interamente nel comune di San Donato Milanese (località Ronchetto) come evidenziato nelle **figure 1 e 2** tratte rispettivamente dalla CTR in scala 1:10.000 Sezione B6C4 e da uno stralcio di immagine satellitare tratta dal sito Google Earth.

Dal punto di vista geografico l'area è ricompresa nella seguente cartografia ufficiale:

- Foglio B6 - "Milano" della Carta Tecnica Regionale e della Cartografia Tematica Regionale in scala 1:50.000;
- Sezioni B6c4 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Il nuovo appezzamento di terreno da adibire a cava risulta spostato di circa 900 m a est rispetto all'attuale ATEg29 e si colloca all'interno di un paesaggio caratterizzato da una omogenea uniformità sia altimetrica, con quote oscillanti dai 100 (a ovest) ai 97,5 m/s.l.m. (a est), che geomorfologica.

Dal punto di vista viabilistico l'area in oggetto si trova in una posizione ottimale in quanto è facilmente raggiungibile da importanti direttrici viarie. Sono infatti presenti nella zona le seguenti linee di collegamento:

- Tangenziale Est (A51) a est;
- Tangenziale Ovest (A50) a sud;
- Strada Statale N. 9 (Via Emilia) a est

In particolare l'ingresso all'attuale ATEg29 cava è raggiungibile da via Lario che si stacca da via del Tecchione la quale a sua volta, tramite via Lombardia e via Volturno, attraversando l'area produttiva di Sesto Ulteriano, del comune di San Giuliano Milanese, conduce alla tangenziale est (A51). La nuova area estrattiva è invece raggiungibile percorrendo tutta la via del Tecchione fino a raggiungere la via Lario e da qui alla zona impianti di lavorazione dell'ATEg29. Va sottolineato come il percorso di accesso alla nuova area estrattiva intersechi una porzione di territorio del Comune di San Giuliano Milanese ove prevale una destinazione d'uso prevalentemente produttiva (cfr. par. 2.2).

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese




Figura 1: Corografia ATEg29 (Limiti come da proposta Luglio 2018) su base CTR.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese




Figura 2: Corografia ATEg29 (Limiti come da proposta Luglio 2018) su base Google Earth

2.2 Destinazione d'uso del suolo

L'area di nuovo inserimento è interamente ricompresa in un settore del Comune di San Donato Milanese adibito esclusivamente ad uso agricolo (con esecuzione di varie colture agricole) al cui contorno si individuano aree prevalentemente industriali sia sul lato orientale ("Ambiti del tessuto urbano consolidato misto" sempre in Comune di San Donato Milanese), sia sul lato meridionale in Comune di San Giuliano Milanese "ATUC 6 Prevalentemente produttivo" (figura 3 e figura 4).

Dal punto di vista urbanistico la nuova area estrattiva richiesta, va a collocarsi quindi in un contesto essenzialmente non residenziale.

In **figura 3** è riportato uno stralcio della tavola 1.2pr "Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei" del Piano di Governo del Territorio del Comune di San Donato. La nuova area estrattiva da inserire ricade all'interno di aree agricole azionate come "ambiti agricoli strategici".

Si evidenzia come la pertinenza comunale dell'attuale ATEg29 sia correttamente classificato quale "area di adeguamento al piano cave provinciale ai sensi dell'art. 11 del Piano delle Regole". Questa definizione è in completa armonia con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di attività estrattive (L.R. 14/98). Al riguardo si ricorda che l'art. 10 della L.R. 14/98 specifica che:

- il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale" (comma 1);
- le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque (comma 2);
- ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave (comma 3).

In **figura 5** è stato inserito uno stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. L'area di nuovo inserimento (analogamente all'esistente) ricade all'interno delle aree di pertinenza del Parco Agricolo e in particolare nelle Zone di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34 NTA) dei "Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25 NTA).

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese




Figura 3: Stralcio tavola 1.2pr "Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei" del PGT del Comune di San Donato.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese





Figura 4: Stralcio della cartografia del PGT del Comune di San Giuliano Milanese tratto dalla tavola 7A del PGT.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese





Figura 5: Stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1 Lineamenti geomorfologici e idrologici

L'area interessata dal nuovo inserimento da adibire ad attività estrattiva, nonché la zona dell'attuale ATEg29, sono ubicate nella bassa pianura milanese, caratterizzata da una morfologia estremamente piatta ove gli elementi idrografici di rilievo sono rappresentati da numerosi canali di irrigazione, rogge e colatori.

Gli interventi infrastrutturali che hanno interessato l'area in oggetto (nuovo tracciato ferroviario, sovrappasso e nuova viabilità, edificazione) unitamente allo sviluppo areale dell'attività estrattiva, ormai pluridecennale, dell'attuale ATEg29, hanno determinato mutamenti nell'assetto territoriale originario, per cui gli elementi morfologici dominanti risultano essere i due rilevati della ferrovia, il nuovo sovrappasso e svincolo stradale, i due specchi d'acqua rispettivamente a sud-est ed a nord-ovest del nuovo tracciato ferroviario.

La vocazione agricola storica del territorio è testimoniata dal fitto reticolo di fontanili, rogge, cavi e canali presenti nelle aree in oggetto. Nel contesto specifico però tale vocazione è venuta meno per la tipologia degli insediamenti citati in precedenza. La ridotta domanda di acque per irrigazione ha fatto sì che molti dei corsi d'acqua esistenti abbiano perso progressivamente la loro funzione (sia di adduzione che di scolo) rimanendo senza la necessaria manutenzione fino all'interramento ed all'abbandono.

Come riportato in **figura 6** si può osservare come l'area in oggetto sia intersecata dalla roggia Tecchione a partire dal suo confine settentrionale fino al confine meridionale dove ne delinea l'andamento, appena prima della sua confluenza con la roggia Vettabbia. Quest'ultima roggia delinea tutto il confine orientale dell'area, ed è di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi.

Sempre dalla **figura 6** si osserva come l'area ricada esclusivamente all'interno dell'unità 37 secondo la Carta Pedologica SSR 15 "I suoli del Parco Agricolo Milano Sud" (ERSAL, progetto "Carta Geopedologica"). Trattasi di una consociazione di suoli moderatamente profondi, su substrato sabbioso o ghiaioso; scheletro scarso o comune, a tessitura media, con reazione subacida o neutra. Presentano una saturazione media o alta, e un drenaggio mediocre buono o mediocre.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

Dal punto di vista del paesaggio questa viene identificata con aree a sedimenti ghiaiosi-sabbiosi, utilizzate a seminativo, corrispondenti all'alveo semiattivo del Cavo Vettabbia.




Tabella tratta da ERSAL, Progetto << Carta Pedologica >> SSR 15 " I SUOLI DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO"

Paesaggio			Unità Cartografiche		Suolo		
Sistema e sottosistema	Unità	Sottounità	Num. U.C.	Sigla U.C.	Descrizione	Classificazione	
						USDA '90	FAO '90
Sistema V Valli fluviali e torrentizie eoceniche del Livello Fondamentale della Pianura Sottosistema VA Piane alluvionali attive del fondovalle fluviale e dei corsi d'acqua semiativati	VA.3 - Fondovalle Fluviali, in genere attivi e inondabili, a volte fortemente artificializzati, delimitate da scarpate evidenti.	Area di fondovalle stretto e attivo del fiume Lambro, spesso fortemente degradate. Locale elevata mobilità dell'alveo fluviale. Sedimenti sabbioso-ghiaiosi	36	MAQ3 MNT1	Complesso di suoli sottili o moderatamente profondi su substrato sabbioso-ghiaioso; scheletro su scarso a frequente in superficie, da comune ad abbondante in profondità; tessitura media in superficie, moderatamente grossolana in profondità; reazione neutra in superficie, neutra o subalcalina in profondità; saturazione alta; calcare; drenaggio buono o mediocre.	Typic Udorthents, sandy skeletal, mixed, mesic • Mollic Haplaquepts coarse loamy, mixed, mesic	Calcic Fluvisols Eutric Gleysols
		Area a sedimenti sabbioso-ghiaiosi, utilizzate a seminativo, corrispondenti all'alveo semiattivo del Cavo Vettabbia	37	VET1	Associazione di suoli moderatamente profondi su substrato sabbioso o ghiaioso; scheletro scarso o comune; tessitura media; reazione subacida o neutra; saturazione media o alta; non calcare; drenaggio mediocre buono o mediocre.	Fluvisquenti Hapluudolls coarse loamy, mixed, mesic	Fluviheptic Phaeozems

Figura 6: Stralcio carta idrogeologica e idrologica sud allegata al PGT di San Donato Milanese

3.2 Lineamenti geologici

L'area in oggetto si inserisce in un contesto costituito in superficie quasi interamente da terreni alluvionali quaternari noti come "Diluvium recente" che rappresentano il cosiddetto "Livello Principale della Pianura Padana" (**Figura 7**).

Tali terreni sono costituiti da ghiaie sabbiose con rare intercalazioni di limi ed argille, di origine fluvioglaciale ascritti al Riss e al Würm.

In particolare, la nuova area di cui si chiede l'inserimento ricade interamente all'interno dell'unità ghiaiosa sabbiosa appartenente all'"Alluvium antico" a1 di età Olocene Inferiore. Al riguardo, dato che la nuova area si inserisce in un'unità litologica diversa da quella abitualmente sfruttata dell'ATEg29 (Alluvioni quaternarie costituenti il Livello Fondamentale della Pianura, Pleistocene Superiore), la ditta ha eseguito nel Luglio 2015 tre sondaggi geognostici al fine di valutare la consistenza del futuro giacimento (**figura 7**).

I risultati di tale indagini sono riportati di seguito e sono evidenziati nella sezione di **figura 8** dalla quale si può osservare come il sondaggio S1 abbia attraversato un livello prevalentemente limoso tra 4,70 e 10,50 m circa di profondità, motivo per cui è stato deciso di stralciare il settore prossimo a tale sondaggio e concentrare la domanda di inserimento nel settore investigato dai sondaggi S2 e S3 nei quali è stata confermata la presenza di un giacimento prevalentemente sabbioso rispetto alla ghiaia con assenza di cospicui livelli limosi.

Sempre nella **figura 7** sono riportate le ubicazioni di sondaggi eseguiti in passato nel corso di una prima campagna geognostica nel Luglio 2006, e in una seconda campagna nel Novembre 2006, allo scopo di valutare la qualità del giacimento nel settore dell'attuale ATEg29. Si può osservare come le stratigrafie di alcuni di tali sondaggi riportati nelle sezioni di **figura 9** evidenzino la presenza di consistenti banchi di materiale argilloso nei livelli superiori (fino a 10 m di spessore), tali da sconsigliarne la coltivazione. Infatti, la seconda fase estrattiva del progetto d'ambito ATEg29 è stata impostata esclusivamente sulla parte di giacimento ritenuto utile ad est dei sondaggi n. 3 e n. 5 rispettivamente della prima e della seconda campagna geognostica 2006, costituito da sabbie prevalenti sulla ghiaia.


Risulta pertanto evidente come il nuovo settore di ampliamento individuata si inserisca all'interno di terreni molto più interessanti dal punto di vista estrattivo rispetto all'attuale, rispecchianti le reali necessità dell'azienda,

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

ed evitando l'insorgere di eccessive movimentazioni di terreni sterili limo argillosi al punto da rendere l'attività economicamente non sostenibile.

In allegato 1 è riportata una documentazione fotografica dei terreni attraversati dai tre sondaggi eseguiti nel Luglio 2015, mentre di seguito se ne riporta la relativa stratigrafia.



-  Alluvioni attuali dell'alveo attivo del fiume Lambro (ghialoso-sabbiose)
-  Alluvioni recenti ghialoso-sabbiose degli alvei abbandonati - (OLOCENE sup.)
-  Alluvioni antiche ghialoso-sabbiose terrazzate - (OLOCENE inf.)
-  Alluvioni quaternarie ghialoso-sabbiose e sabbiose (prevalentemente a Sud) costituenti il livello fondamentale della pianura - (PLEISTOCENE sup.)

Figura 7: Stralcio carta geologica e strutturale con elementi geomorfologici allegata al PGT del Comune di San Donato Milanese. In viola, è indicata l'ubicazione dei sondaggi geognostici eseguiti nel Luglio 2015; in verde i sondaggi di Luglio 2006 e in rosso i sondaggi di Novembre 2006. La linea arancione continua rappresenta la seconda fase estrattiva del progetto d'ambito ATEg29 approvato con con Disposizione Dirigenziale n° 44 del 04/02/2010, mentre la linea arancione tratteggiata rappresenta la nuova area estrattiva autorizzata con A.D. n. 6357 del 12/07/2017 della seconda fase progettuale.




Figura 8: Sezione di correlazione sondaggi geognostici del Luglio 2015 (Ubicazione in figura 7)

STRATIGRAFIE SONDAGGI LUGLIO 2015

SONDAGGIO S1:

0 – 1 m:	ghiaia sabbiosa
1 – 2,70 m:	limi sabbiosi ghiaiosi
2,70 – 3,00 m:	sabbia limosa
3,00 – 4,70 m:	ghiaia sabbiosa debolmente limosa
4,70 – 6,00 m:	limi sabbiosi con ghiaia
6,00 – 7,30 m:	limi debolmente sabbiosi
7,30 – 10,50 m:	limi sabbiosi con ghiaia
10,50 - 15,00 m:	sabbia debolmente limosa
15,00 – 21,00 m:	sabbia ghiaiosa debolmente limosa
21,00 – 26,00 m:	sabbia debolmente limosa
26,00 – 30,00 m:	sabbia ghiaiosa debolmente limosa

SONDAGGIO S2:

0 – 1,50 m:	limo sabbioso con ghiaia frammisto a elementi di riporto
1,50 – 2,50 m:	sabbia debolmente limosa
2,50 – 10,00 m:	sabbia ghiaiosa debolmente limosa
10,00 – 11,50 m:	sabbia debolmente limosa
11,50 - 22,00 m:	sabbia ghiaiosa debolmente limosa
22,00 – 31,00 m:	sabbia debolmente ghiaiosa
31,00 – 31,25 m:	limi debolmente sabbiosi
31,25 – 35,00 m:	sabbia ghiaiosa debolmente limosa

SONDAGGIO S3:

0 – 0,50 m:	terreno di coltivo misto a elementi di riporto
0,50 – 1,20 m:	terreno prevalentemente ghiaioso ciottoloso
1,20 – 2,00 m:	limi sabbiosi con ghiaia
2,00 – 3,00 m:	sabbia debolmente limosa
3,00 – 4,50 m:	limi sabbiosi con ghiaia
4,50 – 8,00 m:	sabbia debolmente ghiaiosa
8,00 – 8,60 m:	limi sabbiosi
8,60 – 10,50 m:	sabbia debolmente limosa
10,50 – 11,70 m:	limi argillosi
11,70 – 18,00 m:	sabbia ghiaiosa
18,00 – 29,50 m:	sabbia debolmente ghiaiosa con livelli ghiaiosi tra 20,50- 21,00 / 25,00-25,50 / 26,50-27,00
29,50 – 30,00 m:	limi argillosi
30,00 – 35,00 m:	sabbia ghiaiosa debolmente limosa




Figura 9: Sezioni di correlazione sondaggi geognostici di Luglio e Novembre 2006 (Ubicazione in figura 7) .

3.4 Lineamenti idrogeologici

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di pozzi esistenti nell'intorno, si riconoscono nel sottosuolo due unità idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di continuità orizzontale e verticale.

L'unità più superficiale è costituita da ghiaie e sabbie prevalenti, caratterizzata da sedimenti ghiaioso-sabbiosi ad elevata trasmissività, al cui interno sono presenti rare intercalazioni argillose di limitata estensione laterale, che diventano più frequenti verso l'area in oggetto. L'unità è presente con continuità in tutto il territorio, con spessori variabili tra 40 e 70 m ed è sede dell'acquifero principale, di tipo libero o semiconfinato in profondità, con soggiacenza media di 3÷6 m da p.c., captato tradizionalmente dai pozzi dell'area.

L'elevata vulnerabilità intrinseca degli acquiferi contenuti in questa unità è dovuta alle discontinuità degli strati argillosi sopra falda (per condizioni naturali di sedimentazione, o in quanto interrotti dalle perforazioni di pozzi a dreno continuo o dall'attività estrattiva) ed è testimoniata dalle generali scadenti caratteristiche qualitative delle acque.

L'unità profonda è costituita dalle alternanze sabbioso-ghiaioso-argillose, caratterizzata da sabbie, sabbie limose, limi e argille talora torbose in alternanze di livelli con spessore variabile, con subordinati strati di ghiaie sabbiose a limitata estensione laterale ma con spessori anche decametrici. I livelli a maggiore permeabilità sono sede di falde idriche intermedie e profonde sovrapposte di tipo semiconfinato e confinato. Per la loro minore vulnerabilità intrinseca sono generalmente riservate all'utilizzo idropotabile, e captate dalla quasi totalità dei pozzi del pubblico acquedotto del comune di San Giuliano Milanese.

I livelli acquiferi generalmente captati sono compresi tra 30 e 50 metri, nell'acquifero superficiale, attorno a 100 metri e tra 120 e 140 metri dal piano campagna negli acquiferi profondi.

Il livello freatico, anticamente subaffiorante, si mantiene generalmente a pochi metri dal piano campagna, subendo oscillazioni decisamente subordinate alle variazioni del settore settentrionale del territorio (area milanese).

A scala territoriale l'andamento della superficie piezometrica è molto regolare con direzione generale del flusso idrico sotterraneo pressoché

costante da NW a SE con gradiente idraulico basso, compreso tra 1.6 per mille a NW e 2.2 per mille verso SE (**Figura 10**).




Figura 10: Carta della piezometria e della soggiacenza della falda tratta dal sito internet della Città Metropolitana di Milano al Settembre 2013. Il cerchio viola indica la posizione dell'area in oggetto.

I grafici di **Figura 11, 12 e 13** mostrano l'andamento dei livelli piezometrici della falda a livello locale, in base ai dati rilevati nei piezometri di controllo della cava dell'ATEg29.

In particolare si rileva come l'andamento dei livelli nei piezometri sia coerente e regolare, anche confrontato con l'andamento del livello nel pozzo CAP 007 nel comune di San Giuliano, limitatamente ad alcuni anni passati.

L'osservazione dei grafici consente di stabilire l'ordine di grandezza delle oscillazioni stagionali (1-1,5 m salvo eccezioni) nonché i livelli minimi e massimi di falda a lungo periodo. Per tali valutazioni occorre escludere i dati relativi al periodo di emungimento sperimentale (2000-2001), allorché si sono prodotti abbassamenti consistenti artificiali.

Nel periodo di osservazione, ultimo decennio 2006-2018, i valori massimi e minimi di soggiacenza sono risultati i seguenti:

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

Piezometro	Massima soggiacenza	Piezometria	Minima soggiacenza	Piezometria
PZ2	-5.45 (2007)	95.74 (2007)	-2.94 (2014)	98.25 (2014)
PZ3	-6.3 (2007)	96.67 (2007)	-3.51 (2014)	99.46 (2014)
PZ4	-4.74 (2018)	97.42 (2018)	-3.44 (2014)	98.69 (2014)
PZ5	-4.79 (2018)	96.42 (2018)	-3.93 (2016)	97.44 (2016)

Attualmente, dopo un periodo di progressivo abbassamento iniziato a partire dall'estate 2016 e protrattosi fino alla primavera 2017 si è assistito ad un progressivo rinnalzamento dei livelli di falda.




Figura 11: Piezometria presso il sito della cava Tecchione nel periodo 1998/2009

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese




Figura 12: Piezometria ATEg29 nel periodo 2010-2015




Figura 13: Piezometria ATEg29 nel periodo 2014 -Agosto 2018

4.0 CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Nel paragrafo 3.2 sono state illustrate le caratteristiche litologiche dei terreni per i quali si richiede l'apertura di una nuova attività estrattiva. I sondaggi geognostici eseguiti evidenziano infatti, per il settore richiesto, la buona qualità del materiale estraibile e quindi la sua idoneità all'utilizzo previsto in rapporto soprattutto ai costi di estrazione e di lavorazione.

L'area di nuovo giacimento ammonta a una superficie di circa 200.000 m², sviluppandosi nei mappali n. 1, 3 parte, 257, del foglio n. 27 e n. 345 parte del foglio 19 del Comune di San Donato Milanese in disponibilità della società. (area verde in **Figura 14**).




Figura 14: Inquadramento catastale dell'area di nuovo inserimento

In tale area si stimano sia contenuta una volumetria netta di circa 2.000.000 m³ adottando una profondità di scavo pari a 30 m come nel caso dell'autorizzazione vigente.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive – Località Cascina Tecchione – Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

Data l'esiguità della soggiacenza della locale falda, come evidenziato al par. 3.4, la nuova attività estrattiva determinerà la creazione di un nuovo lago di cava di circa 100.000 m².

E' intenzione della ditta spostare nel tempo la propria area impianti dal sito dell'attuale ATEg29 in prossimità della nuova area estrattiva (area arancione in **Figura 14**), per una superficie di circa 60.000 m², la quale interesserà i seguenti mappali:

Foglio 19: mappali 342, 345 parte

Foglio 26: mappale: 586 parte

Foglio 27: mappale 3 parte, 552

5.0 MODALITÀ PREVISTE DI COLTIVAZIONE E RECUPERO

La coltivazione del futuro giacimento avverrà prevalentemente in acqua ad esclusione delle operazioni di scolturamento del terreno vegetale superficiale che sarà accantonato per le operazioni di recupero ambientale e per i primi metri di giacimento coltivato in asciutto (circa 3 – 4 m variabili in funzione dell'oscillazione della soggiacenza). La rimanente parte fino a 30 m avverrà in acqua mediante l'ausilio di una draga galleggiante tipo Redinger con caricamento del materiale estratto inizialmente su automezzi di cava e successivamente su nastri trasportatori per il successivo trasporto presso gli impianti di lavorazione.

Lo scavo sarà effettuato fino ad una profondità massima di 30 m dal p.c. e comporterà il progressivo allargamento del nuovo lago di cava con creazione di una prima scarpata a debole inclinazione di 15° fino al gradone di sicurezza di larghezza pari a 2 m, posto a circa 1 m dalla quota di massima soggiacenza registrata. Da qui, una seconda scarpata avente inclinazione di 27° raggiungerà il fondo lago posto a 30 m dall'originario piano campagna. Tali indicazioni saranno in ogni caso da valutare in base alla normativa del nuovo Piano Cave.

Il nuovo recupero ambientale proposto, che sarà eseguito in linea di principio il più possibile contestualmente alle operazioni di scavo, riguarderà il recupero naturalistico delle sponde del nuovo lago di cava in analogia a quanto eseguito per i laghi di cava dell'attuale ATEg29.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

6.0 STATO DI FATTO – VINCOLI

Il nuovo ambito è caratterizzato da una superficie sub-pianeggiante di 200.000 m² posta ad una quota media di 98 m s.l.m..

Attualmente la destinazione dell'area in oggetto è agricola, motivo che determina nella zona la presenza di una rete di canali irrigui. In particolare uno di questi attraversa l'area oggetto dell'istanza, nello specifico la roggia Tecchione a partire dal suo confine settentrionale fino al confine meridionale dove ne delinea l'andamento. Al contrario della roggia Vettabbia presente al confine orientale dell'area in istanza, la roggia Tecchione non risulta iscritta al Reticolo Idrico Minore del Comune di San Donato Milanese. Lo sfruttamento dell'area richiesta necessiterà in ogni caso dello spostamento di tale elemento idrico analogamente a quanto eseguito nel corso dell'attuale autorizzazione all'attività estrattiva relativamente al corso d'acqua del fontanile Trinché.

L'intera area inoltre ricade all'interno del Parco Agricolo Milano Sud. Di conseguenza l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lettera f del D.Lgs 42/2004

Il confine occidentale dell'area ricalca il tracciato di una linea elettrica rispetto alla quale la futura attività estrattiva non interferirà, non richiedendo quindi eventuali spostamenti dei tralicci e mantenendo rispetto agli stessi le opportune distanze di sicurezza.

Non sono presenti altri vincoli o limitazioni di ordine formale e/o naturalistico-ambientali.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

7.0 CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA

La ditta Cosmocal Spa esercita attività estrattiva dal 1985 ed ha alle proprie dipendenze 20 operai, 5 impiegati. La Società svolge attività di escavazione, frantumazione, selezione e lavaggio di ghiaia e sabbia.

Nello specifico dell'istanza in oggetto i macchinari e gli impianti che si prevedono di utilizzare sono quelli impiegati finora nel vigente ATEg29 e precisamente:

Escavazione a secco

L'escavazione a secco è effettuata con pala gommata Caterpillar 950 con motore da 300 CV o in alternativa da escavatore cingolato.

Escavazione in falda

L'escavazione in falda è effettuata con draga galleggiante tipo Redinger fino alla profondità autorizzata di 30 metri.

L'impianto ha le seguenti caratteristiche:

- potenza: 250 CV
- profondità di dragaggio: 40 m
- produzione oraria 100 m³/h (teorica)
- capacità della benna 4 m³

Il trasporto del materiale estratto agli impianti di lavorazione avviene mediante il più possibile eseguito con l'ausilio di nastri trasportatori galleggianti, cercando di limitare il più possibile il ricorso all'impiego di automezzi in modo di contenere ed abbattere le emissioni polverose in atmosfera circoscrivendo l'impatto su tale componente ambientale.

Impianto di lavorazione

L'impianto di prevagliatura, di vagliatura e di selezione è costituito da:

- 2 vagli Chiodini delle dimensioni di 2.000 x 4.000 mm;
- 2 scolatrici vagliate ed omogeneizzatori Venturelli per il trattamento della sabbia.

Gli inerti provenienti dalla draga vengono inviati all'impianto di vagliatura primaria Chiodini che opera una selezione tra il materiale più fine (0 - 30 mm) che passa alle

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

scolatrici, e quello più grossolano (< 30 mm) che viene a sua volta suddiviso tramite vaglio in due pezzature:

- 30÷80 mm che viene convogliata al frantoio;
- >80 mm che viene scartata e depositata nelle aree di stoccaggio da dove verrà prelevata per la stesura di sottofondi stradali.

Impianto di frantumazione

E' costituito da un mulino a martelli reversibile della OLF con potenza impiegata di 90 kW.

Il lavaggio degli inerti è effettuato con acque prelevate dal lago di cava; le acque di lavaggio vengono scaricate in vasche di raccolta e decantazione ubicate nel settore meridionale dell'area di cava, in comune di San Giuliano Milanese, per la decantazione della frazione limoso-argillosa contenuta.

Nel complesso gli impianti utilizzati per la attività di cava determinano un consumo di energia elettrica di circa 400 kW/h con una potenzialità produttiva di 150.000 mc/anno di materiale inerte estratto e lavorato.

Trasporto

Per il sollevamento ed il trasporto del materiale all'interno dell'area di cava sono utilizzati oltre ai nastri trasportatori fissi e galleggianti, n. 2 pale gommate Caterpillar 950 con motori da 300 CV ed un dumper Caterpillar 730. Per il trasporto esterno vengono utilizzati n. 2 autocarri Mercedes 41.41 K 45.

Per quanto riguarda gli investimenti, la Società impiega in media xxxxxx all'anno per il potenziamento del parco mezzi, l'adeguamento, l'ampliamento e l'aggiornamento degli impianti di produzione, la razionalizzazione delle strutture logistiche, l'implementazione della certificazione ISO 9002.

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGI GEOGNOSTICI

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S1 da 0 a 5 m




Sondaggio S1 da 5 a 10 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese




Sondaggio S1 da 10 a 15 m




Sondaggio S1 da 15 a 20 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S1 da 20 a 25 m



Sondaggio S1 da 25 a 30 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S1 da 30 a 35 m



Sondaggio S2 da 0 a 5 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S2 da 5 a 10 m



Sondaggio S2 da 10 a 15 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S2 da 15 a 20 m



Sondaggio S2 da 20 a 25 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S2 da 25 a 30 m



Sondaggio S2 da 30 a 35 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S3 da 0 a 5 m



Sondaggio S3 da 5 a 10 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S3 da 10 a 15 m



Sondaggio S3 da 15 a 20 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S3 da 20 a 25 m




Sondaggio S3 da 25 a 30 m

COSMOCAL S.p.A.

Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo
Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –
Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese



Sondaggio S3 da 30 a 35 m



26866 S. ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE TRIESTE 21
TEL. 0371/232031 - FAX. 0371/217268
P.IVA – Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese n°06319630155
R.E.A. MI n° 1093119 - CAPITALE SOCIALE € 4.564.000,00 i.v.

Spettabile **Città metropolitana di Milano**
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive
Servizio Cave
Viale Piceno, 60
20192 MILANO

Via PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Proposta per nuovo Piano Cave


La scrivente COSMOCAL SpA, con sede legale in S. Angelo Lodigiano (Lo), Viale Trieste n. 21 – C.F./P.IVA n° 06319630155, per mezzo del suo legale rappresentante Gallotta Luigi

PREMESSO

- 1) che la scrivente ha in corso lo svolgimento dell'attività estrattiva in località Cascina Tecchione dei comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese (ATEg29 del vigente Piano Cave della Città Metropolitana di Milano),
- 2) che l'ATEg29 è stato delimitato circoscrivendo una minore porzione territoriale rispetto alla più ambita estensione del sottostante giacimento; quest'ultimo, come viene evidenziato nel Piano Cave, si estende infatti anche al di là dei confini dell'ATEg29, verso est;
- 3) lo svolgimento dell'attività estrattiva della scrivente avviene sulla scorta di autorizzazione di cava rilasciata con provvedimento provincia n. 6357/2016 del 12/07/2016, efficace fino alla data del 30/06/2019, in concomitanza con la scadenza dell'attuale Piano Cave;



- 4) che la coltivazione della cava all'interno dell'attuale perimetrazione, oltre ai quantitativi assegnati all'ATEg29 dal Piano Cave vigente, potrà comprendere i quantitativi residui per un volume stimato di circa ulteriori 500.000 mc;
- 5) che la scrivente possiede personale, mezzi e strutture in grado di gestire, in modo tecnologicamente avanzato e quindi rispettoso dell'ambiente, un'attività estrattiva, ed è nelle condizioni di proseguire nello svolgimento dell'attività estrattiva anche dopo la scadenza dell'autorizzazione e per quantitativi ulteriori e superiori a quelli sopra indicati come residui;
- 6) che la prosecuzione dell'escavazione dell'ATEg29 costituisce anche una necessità aziendale della scrivente, anche al fine della continuità e di qualità alle proprie attività di lavorazione di inerti;
- 7) che la prosecuzione, da parte della scrivente, dell'attività di escavazione per volumi ulteriori a quelli che residuano presuppone una rideterminazione dell'attuale perimetrazione dell'ATEg29 verso est, onde ricomprendersi una maggiore porzione del giacimento in coincidenza con le aree in Località Ronchetto, ove le ricerche e le indagini geognostiche eseguite evidenziano la presenza di un pregiato giacimento sabbio-ghiaioso;
- 8) che la scrivente, stante l'individuazione del giacimento effettuata dal Piano Cave ai fini della determinazione dell'ATEg29 e verificata la presenza di materiale pregiato per la porzione esterna sopra menzionata in Località Rocchetto, attualmente sfruttate per finalità agricole, ha ottenuto dalla proprietà la condivisione della presente istanza;
- 9) che le aree in Località Rocchetto, oltre a coincidere con il giacimento di riferimento per l'ATEg29 risultano, sia da un punto di vista urbanistico, viabilistico ed ambientale idonee per un'estensione dell'ambito in questione;
- 10) che, pertanto, costituisce ovvio corollario dell'esaurimento dei volumi della cave dell'ATEg29, prevedere, nell'ambito del nuovo Piano Cave, un ampliamento dell'ambito del medesimo, la quale potrà avvenire, con o senza soluzione di continuità, mediante una riperimetrazione verso est del comparto, onde ricomprendersi, ovvero individuare come



sub-ambito, le predette aree di Località Rocchetto, che potrà continuare lo sfruttamento del giacimento dell'ATEg29 mediante coltivazione in lago, il tutto come meglio rappresentata nella relazione illustrativa allegata alla presente istanza;

11) che l'ampliamento potrà avvenire con contestuale assegnazione di quantitativi sufficienti a soddisfare le esigenze lavorative della ditta nel corso del decennio di validità del redigendo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano;

12) che, nel procedere alla ripermimetrazione verso est dell'ATEg29, si operi nel contempo uno stralcio:

- della porzione ubicata ad ovest del comparto e da questo nettamente separata dall'infrastruttura ferroviaria che interseca l'attuale ATEg29, avendo la medesima esaurito i quantitativi utili disponibili in tale settore e completato il relativo recupero ambientale (Fase I del progetto di gestione produttiva approvato con DD n. 44 del 4/02/2010),
- il giacimento a sud del comparto, che, sebbene ubicato in continuità con l'attuale area estrattiva dell'ATEg29, ricade troppo adiacente ai sedimi a prevalentemente destinazione residenziale della località Sesto Ulteriano del Comune di San Giuliano Milanese

Tutto ciò premesso, la scrivente

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Città Metropolitana nell'ambito dell'adottando nuovo Piano Cave, voglia

- a) confermare la possibilità di completare l'escavazione dei quantitativi ad oggi già assegnati all'ATEg29 ed attualmente in corso di escavazione sulla scorta di autorizzazione di cava,




rilasciata con provvedimento provincia n. 6357/2016 del 12/07/2016, e ciò per l'ipotesi in cui nel frattempo detti quantitativi non vengano esauriti:

b) ampliare l'attuale ATEg29, con o senza soluzione di continuità, mediante una riperimetrazione verso est del comparto medesimo, onde ricompredervi, ovvero individuare come sub-ambito, le predette aree di Località Rocchetto, già nella disponibilità della scrivente, che potrà continuare lo sfruttamento del giacimento dell'ATEg29 mediante coltivazione in lago, il tutto come meglio rappresentata nella relazione illustrativa allegata alla presente istanza;

13) che, nel procedere alla riperimetrazione verso est dell'ATEg29, si operi nel contempo uno stralcio:

- o della porzione ubicata ad ovest del comparto e da questo nettamente separata dall'infrastruttura ferroviaria che interseca l'attuale ATEg29, avendo la medesima esaurito i quantitativi utili disponibili in tale settore e completato il relativo recupero ambientale (Fase I del progetto di gestione produttiva approvato con DD n. 44 del 4/02/2010),
- o del giacimento a sud del comparto, che, sebbene ubicato in continuità con l'attuale area estrattiva dell'ATEg29, ricade troppo adiacente ai sedimi a prevalentemente destinazione residenziale della località Sesto Ulteriano del Comune di San Giuliano Milanese.

Sottoscrive la presente anche l'**Immobiliare Tecchione s.a.s. di Daniele Maria Verga e c.** proprietaria delle aree, a condivisione della volontà significata e delle relative richieste sopra proposte.



La scrivente, confidando nell'accoglimento della presente istanza e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento ed **integrazione**, porge cordiali saluti.

Sant'Angelo Lodigiano, li 28 settembre 2017

COSMOCAL spa

La proprietà

Immobiliare Tecchione s.a.s.

IMMOBILIARE TECCHIONE s.a.s.

di Daniela Maria Verga e C.

Sette/Cascina Tecchione, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.55010401 Fax 02.54117923
P.IVA e C.F. 04074300155
immtecchione@vergalex.it

Si allega

Relazione geologica illustrativa dell'area di nuovo inserimento.



n° 03

OSSERVAZIONE

DATA	12/09/2018
PROTOCOLLO N°	211096
MITTENTE	Cosmocal S.p.A.
OGGETTO	Procedura di VAS - Nuovo Piano Cave provinciale Città metropolitana di Milano.

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	Si ritiene di non accogliere l'osservazione configurandosi la proposta di ricollocazione non ammissibile ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

Settore Gestione del Territorio e SUE
Servizio Urbanistica ed Ecologia

Spett.le Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore risorse idriche e attività estrattive
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Espressione parere di competenza sulla proposta di Piano cave 2019-2029.

In relazione al provvedimento del Sindaco metropolitano R.G. n. 183/2018 del 24/07/2018 di presa d'atto della Proposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza relativo al Piano stesso, con la presente, in applicazione delle previsioni del comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 14/1998, si esprime il seguente parere.

Si osserva come l'ambito territoriale estrattivo ATEg26, sebbene si trovi al confine fra il Comune di Pantigliate ed il Comune di Peschiera Borromeo, poggia su un'accessibilità che, come segnalato nella scheda di identificazione dell'ambito, interessa anche le frazioni di Vigliano e Bettolino di Mediglia, in particolare via delle Rimembranze.

A tal proposito si fa presente che, la campagna di rilievi acustici eseguiti a supporto dell'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mediglia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 14/11/2016, ha evidenziato presso le residenze poste lungo via delle Rimembranze, livelli equivalenti di pressione sonora (Leq) superiori ai limiti di legge sia per il periodo notturno che per quello diurno, a causa del traffico veicolare interessato in particolar modo dal traffico pesante degli automezzi da e per la cava. Si è rilevato altresì che i livelli equivalenti sono molto più elevati degli L95, che sono invece risultati piuttosto bassi, e la conseguente necessità di un piano di risanamento acustico.

Tale problematica era già stata evidenziata nel decreto n. 2892 del 21/03/2008, con cui Regione Lombardia aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento dell'impianto di recupero e di smaltimento rifiuti speciali sito nell'ambito estrattivo, indicando quale prescrizione, *"la verifica da parte dei comuni interessati circa la necessità di interventi di miglioramento funzionale...a seguito del previsto aumento del traffico per effetto dell'ampliamento dell'attività in oggetto"*. Le Amministrazioni comunali, in ottemperanza al decreto regionale, hanno tentato di contenere tale problematica con sistemi di limitazione della velocità, rilevatisi tuttavia non risolutivi.

Analoga riflessione andrebbe fatta sugli aspetti manutentivi di via delle Rimembranze, in conseguenza dell'usura prodotta dal passaggio di mezzi pesanti da e per la cava.

Pertanto, come già discusso in diversi tavoli sull'argomento, poichè al di là dei diritti di escavazione da versarsi al Comune sul cui territorio sorge l'ambito estrattivo, la normativa in materia non prevede alcuna forma di compensazione per i territori contermini, che possono comunque risentire della presenza di cave di comuni vicini, ci aspettiamo un'attenta riflessione sulle problematiche sopra descritte da parte di Città Metropolitana nell'ambito della stesura della proposta di piano.

C

In particolare si chiede che venga individuata una viabilità alternativa per l'accesso all'ambito ATEg26, che non interessi il territorio di Mediglia; a tal proposito, si propone di valutare la fattibilità della soluzione illustrata nell'allegato 1 al presente parere.

A1

Si evidenzia, infine, un'ulteriore problematica che interessa la presenza dell'ambito ATEg26: a partire dall'anno 2014 sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini sia delle frazioni di Vigliano e di Bettolino di Mediglia che dei Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, circa forti odori chimici provenienti dagli impianti presenti presso la cava, tali da non consentire di tenere le finestre aperte ed in taluni casi con ripercussioni sulla salute degli stessi (bruciori agli occhi, senso di nausea,.....).

A2

Sul tema è stato attivato un tavolo di confronto tra il gestore dell'impianto, ARPA, ASL ed i comuni interessati, sfociato nella valutazione dell'opportunità di redigere uno "Studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione emissione di sostanze organiche volatili" finalizzato al contenimento dei fenomeni di molestia.

Ancora oggi pervengono al Comune segnalazioni inerenti tale problematica, la cui entità varia probabilmente in funzione delle commesse in capo al gestore della cava, con seria preoccupazione da parte dei cittadini in merito alle possibili conseguenze sulla salute per effetto del perdurare di tali accadimenti.

Si ritiene che le problematiche sopra descritte siano state sottovalutate all'interno del Rapporto Ambientale della proposta di Piano, laddove si analizzano le criticità e potenzialità degli Ambiti Estrattivi del Piano Cave vigente.

Per l'ATEg26 viene infatti assegnato un "medio" livello di criticità/interferenza rispetto agli insediamenti esistenti o previsti, motivando, nella scheda di analisi dell'ambito, tale criticità solo in relazione alla presenza di insediamenti prevalentemente residenziali in Pantigliate, posti entro la distanza di 500m dal perimetro dell'ambito.

La stessa scheda di identificazione dell'ambito territoriale estrattivo nella proposta di Piano Cave, non accenna a tali criticità nè nella descrizione dei dati territoriali, nè nell'indicazione di eventuali prescrizioni di piano.

Sebbene si condivida quanto affermato nel Rapporto Ambientale, ovvero che "l'incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell'attività estrattiva", si chiede che si dia concretamente attuazione a quanto affermato più avanti nel medesimo Rapporto Ambientale, ovvero si chiede che vengano affrontate le problematiche ambientali segnalate con il presente parere, promuovendo all'interno della proposta di piano, chiari ed espliciti interventi destinati a controllare e garantire un corretto inserimento delle attività di cava nel contesto esistente.

Fiduciosi nell'accoglimento del parere formulato e disponibili per eventuali confronti, si porgono distinti saluti.

Il Sindaco

Paolo Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

L'Assessore all'Ecologia

Giovanni Fabiano


*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

Il responsabile del procedimento

arch. Veronica Marziali

tel. 02/90662050 - e-mail: v.marziali@comune.mediglia.mi.it

Allegato 1: proposta di viabilità alternativa



OSSERVAZIONE

DATA	12/09/2018
PROTOCOLLO N°	211607
MITTENTE	Comune di Mediglia
OGGETTO	Espressione parere di competenza sulla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	<p>A1 <u>Si ritiene di non accogliere</u> la richiesta di viabilità alternativa per l'accesso all'ambito estrattivo in quanto la viabilità alternativa proposta dal Comune di Mediglia (che richiederebbe, per altro, interventi di adeguamento della sezione stradale e verifiche sulla rispondenza dei raggi di curvatura rispetto ai requisiti normativi) si configura come un itinerario decisamente più esteso e tortuoso che, seppur sgravando del traffico di transito di mezzi operativi le residenze lungo via Rimembranze di Mediglia, va parimenti a coinvolgere realtà insediative di tipo residenziale in territorio di Pantigliate, non risultando, di fatto, risolutiva a livello globale. Inoltre, la configurazione dell'immissione di tale itinerario alternativo sulla SP ex SS415 Paullese (con sole manovre in destra) comporta percorrenze aggiuntive di mezzi pesanti nel tratto di superstrada tra le rotoatorie rispettivamente all'intersezione con via Milano e con la SP39.</p> <p>A2 <u>Si prende atto</u> della segnalazione e si rivaluta il livello di criticità/interferenza rispetto agli insediamenti esistenti, assegnato all'ambito ATEg26 nelle "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi", portandolo ad un livello elevato.</p>
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	...
C	NORMATIVA TECNICA	C Pur condividendo le osservazioni espresse <u>si ritiene di non poter accogliere</u> la richiesta di prevedere una compensazione anche per i comuni non direttamente interessati dall'attività di escavazione, evidenziando che la tematica rappresentata, ad oggi non prevista, possa essere disciplinata solo attraverso modifiche alla normativa regionale di settore.
D	SCHEDA DI PIANO	...
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



Associazione di promozione sociale e culturale 5 agosto 1991

OSSERVAZIONI AL NUOVO PIANO CAVE DI CITTÀ METROPOLITANA 2019-2029

Le previsioni del nuovo piano cave relativo all'ATEg2 di Buscate portano il volume di scavo dai 1.100.000 mc odierni ai 970.000 mc per un totale di 31,55 ha di superficie. Si tratta di una modesta riduzione realizzata escludendo aree perimetrali del bacino (come è possibile verificare confrontando le planimetrie allegate ai due piani) in particolare verso sud-est, lotti già non presenti nell'ultima rilevazione di disponibilità effettuata dalla proprietà Campana nel 2012.

Visti i modesti risultati produttivi di cava Campana (il volume di scavo 2017 ammonta a complessivi 54.506 mc) in linea con i 10 anni precedenti, risulta a nostro avviso incomprensibile una previsione di scavo praticamente immutata rispetto al vecchio piano cave 2006-2016.

L'area della cava è ricompresa nel parco del Ticino e considerata dal parco nel proprio PTC come zona R. Nel piano in essere ne viene indicato come destinazione finale il "possibile recupero con finalità naturalistiche" mentre il nuovo piano cave enfatizza l'uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e delle connessioni ecologiche, della dorsale verde e dei collegamenti con il PLIS Parco delle Roggie (e aggiungiamo noi con il Parco del Roccolo).

Riteniamo indispensabile che questo percorso di recupero si realizzi a partire dalle aree scavate e da quelle già di proprietà del comune di Buscate. Riguardo a queste ultime, nonostante impegni convenzionali siglati dalle parti e ratificati dal consiglio comunale prevedessero lo spostamento degli impianti di vagliatura, uffici e deposito automezzi, a tutt'oggi non è stato fatto nulla, gli impianti non sono stati ancora ricollocati altrove e si continua a rinviare il ripristino dell'area come da progetto di recupero approvato.

La questione dei tempi certi di recupero è stata posta come uno dei punti qualificanti del nuovo piano cave e ci aspettiamo un maggiore impegno delle istituzioni preposte perché viene riconosciuta la necessità di valorizzare le aree agricole, seminativi, prati e di salvaguardare contesti che vengono definiti di pregio ambientale (fasce boscate vincolate ai sensi del D.LGS 42/04).

La collocazione della cava Campana che ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda, riveste una ulteriore valenza per la difesa della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Cenni storici dei procedimenti amministrativi di ATEg2

Cava Campana è subentrata nella proprietà e nella gestione ottenendo nel 2012 l'autorizzazione allo scavo nell'ambito dell'ATEg2 previsto dal piano cave provinciale del 2006. L'autorizzazione è stata rilasciata con atto dirigenziale di Città Metropolitana di Milano n. 11438/2013 in data 19-11-2013.

Il progetto di scavo prevede due lotti di escavazione della durata di 24 mesi il primo e di 30 mesi il secondo. Il primo lotto è situato a nord della cava dove verranno spostati gli impianti di vagliatura. Il secondo lotto è il cosiddetto Bosco Quadro a sud della cava.

La convenzione stipulata da cava Campana con il comune di Buscate numero di repertorio 203524/46969 registrato a Saronno il 12-11-2012 al n. 3355 IT ha dovuto tenere conto che il comune di Buscate era diventato proprietario nel dicembre 2000 (tramite una transazione con alcuni proprietari sugli oneri di urbanizzazione per una concessione edilizia nell'area Ronché) di circa 76.930 mq all'interno della cava e precisamente nell'area sud dove sono oggi posizionati gli impianti di vagliatura, le vasche di decantazione dei limi e gli uffici con annesso deposito degli automezzi. La convenzione prevede infatti che gli impianti di vagliatura e le vasche di decantazione dei limi vengano posizionate altrove per permettere la fase di ripristino ambientale prevista dall'autorizzazione e posta a totale carico di cava Campana.

Nel novembre 2012, dopo che il consiglio comunale del 29 settembre 2012 aveva votato la convenzione con cava Campana, la nostra Associazione 5 Agosto 1991 ha presentato una petizione al consiglio comunale intitolata "La terra della cava deve tornare ai buscatesi" sottoscritta da 642 cittadini che chiedeva:

"Che l'Amministrazione riveda e integri la convenzione già approvata dal Consiglio Comunale prevedendo che tutti i terreni oggetto dell'autorizzazione all'attività di scavo, al termine dell'attività stessa e del relativo recupero ambientale, vengano ceduti al comune di Buscate senza oneri economici come previsto dall'art. 15 L.R. n.14 8 Agosto 1998. Riteniamo che questa sia la premessa per un totale recupero dell'area ad uso sociale e del tempo libero oltre che per costituire un presidio verde nel nostro territorio che ha bisogno di mantenere e sviluppare le aree boschive".

La convenzione prevede che solo una parte dei terreni compresi nell'area di scavo al termine dello stesso e della fase di recupero ambientale vengano ceduti al comune (per l'esattezza il cosiddetto Bosco Quadro).

La risposta ufficiale del sindaco Pisoni (prot.592 del 22/01/2013) ribadisce un generico impegno a procedere all'acquisizione di più fazzoletti di terreni a sud in modo da arginare future espansioni in direzione del paese e a cercare infine di acquisire d'accordo con le minoranze consiliari e con il cavatore future cessioni di lotti di cava.

Di questi apprezzabili propositi fino ad ora non abbiamo visto realizzarsi nulla, in quanto gli incontri preliminari con i proprietari dei terreni interessati sono andati a vuoto e con la proprietà Campana non è stata iniziata alcuna trattativa.

La prevista ricollocazione degli impianti e dell'intero ciclo delle acque di decantazione è stato rinviato a seguito del rallentamento dell'attività produttiva causata dalla crisi del settore edilizio. La società ha presentato con prot. n. 9249 del 23-11-2015 la richiesta di proroga dei lavori di spostamento degli impianti per un periodo di 2 anni e 6 mesi. Il comune di Buscate con atto di giunta

municipale n. 35 del 17-03-2016 ha preso atto della richiesta. Ad oggi non sono ancora iniziati i lavori di spostamento degli impianti nonostante siano scaduti i termini della proroga.

Gli scriventi con lettera aperta del 5-02-2018 hanno chiesto al comune di Buscate di non concedere ulteriori proroghe allo spostamento degli impianti. La lettera era indirizzata oltre che al sindaco Merlotti anche ai capigruppo di minoranza delle tre liste civiche di minoranza. Il consiglio comunale non è mai stato convocato per dare risposta alla nostra lettera aperta.

Opere di compensazione ex area TAM

La convenzione ha previsto all'art. 5 che la cava Campana si impegnasse a corrispondere un importo di 100.000 euro da pagare in tre rate entro il 31/12/2013.

Da parte sua il comune di Buscate si era impegnato con cava Campana (art. 5 punto 8) a reperire entro il 31/12/2013 una superficie pari a 40.000 mq da destinare a opere di compensazione (piantumazioni) che poi la cava doveva attuare.

In pratica quanto versato da cava Campana è servito al comune di Buscate per acquisire dal consorzio del Magentino l'area bonificata dell'ex TAM (impianto di depurazione delle acque smantellato) che era stata ceduta gratuitamente dallo stesso comune alla ditta incaricata della bonifica dal Consorzio del Magentino. La bonifica è costata 3 milioni di euro.

La delibera di C.C. n.14 del 25/02/2005 ha approvato la scrittura privata per la cessione gratuita a TAM S.P.A. dell'area da bonificare per un totale di 67.490 mq. Dopo la bonifica il comune di Buscate con delibera di G.C. n.92 del 19/07/2012 ha certificato l'avvenuta conclusione dell'intervento di bonifica come da certificazione dirigenziale della provincia di Milano n.5356/2012 del 27/06/2012. Successivamente il comune di Buscate provvedeva con delibera di G.C.n.85 del 19/07/2012 all'acquisizione dell'area ex TAM al prezzo di 100.000 euro, delibera poi ratificata dal C.C. n.34 del 28/09/2012.

Tali opere di compensazione prevedevano, secondo lo studio commissionato da cava Campana e depositato agli atti in data 09-02-2016 dalla Dott. Branca Elisabetta, tre lotti per un totale di 65.700 mq di cui 48.750 nel comune di Bussero e 16.950 nel comune di Buscate. Il comune di Bussero ha approvato le opere di compensazione con delibera di giunta n.40 del 08-05-2014. Dei 48.750 mq di compensazione ne sono stati realizzati 33.050 nella primavera 2015 con autorizzazione del parco del Ticino del 01-07-2014 (lotto 1a e parte 1b). Dei 16.950 da realizzare nel comune di Buscate con autorizzazione comune di Buscate del gennaio 2016 è stata fatta una prima messa a dimora di piante con esito deludente.

Allo scrivente inoltre sfugge come opere di compensazione di un'opera che deturpa il paesaggio vengano realizzate in un comune che dista oltre 40 km da Buscate. Anche su questa partita come associazione 5 Agosto 1991 abbiamo fatto una petizione protocollata il 07/12/2015 dal titolo "Un bosco nell'area ex depuratore senza oneri per la collettività" che proponeva di: "...Far diventare un bosco l'intera area dell'ex depuratore. I costi di quest'opera sono a totale carico di cava Campana che ha l'obbligo stabilito dalla concessione di scavo di piantare alberi per 40.000 mq. I cittadini firmatari ritengono che il comune può realizzare a costo zero l'opera di bonifica rispettando così la convenzione in atto con cava Campana..."

La risposta della maggioranza del sindaco Merlotti nel verbale n.4 del C.C. del 25/02/2016 sostiene: "L'idea base del progetto è che non ci si dovesse limitare al compitino del mero rimboschimento, ma si potesse avere nell'area una visione più strategica e produttiva."

Possiamo constatare a distanza di ormai due anni e mezzo che nulla è stato fatto di quella visione strategica.

B

Conclusioni

Il dato di partenza è che l'area metropolitana milanese è tra le più antropizzate della Regione Lombardia, quindi di tutto il Paese: negli ultimi 60 anni il consumo di suolo ha visto una crescita esponenziale fino a raggiungere la media del 41% con punte superiori all'80%. A nessuno sfugge che l'attività estrattiva contribuisce al consumo di suolo ed essa stessa "mangia" suolo spesso destinato all'agricoltura.

Due sono i parametri su cui si dovrebbe fondare la previsione per il nuovo piano cave: un'analisi dei risultati del vecchio piano e una previsione del fabbisogno di inerti per edilizia ed infrastrutture per i prossimi 10 anni.

Un'analisi dei risultati del Piano cave 2006-2016 ci porta ad dire che le previsioni sono state grandemente sovrastimate: dalla scheda ufficiale VAS consultabile sul sito di Città Metropolitana di Milano al dicembre 2016 risultano cavati 9.737.089 mc corrispondenti al 17,6% dei volumi previsti e al 21,3% dei volumi effettivi. Rimane pertanto un ampio margine. Corretta ci pare la scelta del nuovo Piano Cave di non attivare nuovi ATE, ma contraddittoria è la previsione di scavare altri 33.150.000 mc.

Una previsione dei fabbisogni di inerti dovrebbe partire dalle prospettive di espansione del settore edilizio che sono, secondo le previsioni più ottimistiche elaborate dal CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia), pari a 6,7 milioni di mc (il 17% delle previsioni del Nuovo Piano Cave proposto da Città Metropolitana). A queste vanno sottratte le giacenze attuali che ammontano a 1,8 milioni di mc. Inoltre questa previsione non tiene conto (per stessa ammissione degli estensori del Piano) dell'apporto sempre maggiore che in edilizia hanno i materiali di riciclo/recupero, il bilancio operativo di opere infrastrutturali pubbliche e, aggiungiamo, quello dei nuovi materiali di bio-edilizia.

Ribadiamo pertanto la nostra richiesta di un ridimensionamento del Piano cave 2019-2029 in linea con le previsioni dei fabbisogni e dei risultati del precedente Piano. Ribadiamo la richiesta di rafforzamento dell'autorità pubblica per il controllo dell'attività estrattiva sotto il profilo della sicurezza (funzioni svolte dalla Polizia Mineraria) e per la verifica delle opere di recupero e compensazione.

Associazione di promozione sociale e culturale 5 agosto 1991

Buscate, 13 settembre 2018

OSSERVAZIONE

DATA	13/09/2018
PROTOCOLLO N°	212138
MITTENTE	Associazione 5 agosto 1991
OGGETTO	Osservazioni al Nuovo Piano Cave di CMM

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	B Si <u>prende atto</u> dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al tema del fabbisogno di inerti sono contenute negli <i>Elementi istruttori</i> nel documento <i>Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio</i> , così come adeguato in risposta alle osservazioni.
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto delle preoccupazioni manifestate in merito al recupero delle aree stralciate e coltivate, precisando che sono state introdotte modifiche alla N.T.A. per una maggior disciplina della materia (in particolare art. 45, art. 60 e art. 61); inoltre il Parco del Ticino è coinvolto in tutti i passaggi che riguardano l'ambito estrattivo ATEg2.

Si ricorda che la previsione di cessione di aree ai Comuni interessati, una volta completate le operazioni di riassetto ambientale, è normata dall'art. 15 comma 2 della L.R. 14/98 che prevede l'impegno delle parti nell'ambito della Convenzione da stipulare.

A garanzia dell'attuazione degli interventi di recupero l'operatore deposita inoltre presso il Comune interessato idonea garanzia patrimoniale, che consente al Comune ex art. 21 L.R. 14/98 di sostituirsi all'operatore nel caso di mancata esecuzione delle opere di riassetto ambientale previste nel provvedimento autorizzativo.



**SALVIAMO IL
PAESAGGIO**
DIFENDIAMO I TERRITORI

CONSEGNATO A MANO



OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA
PIANO CAVE 2019-2029
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sommario

1. FIRMATARI	3
2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	5
3. VALUTAZIONE AMBIENTALE (Documento di piano: Rapporto Ambientale)	6
3.1. Consumo di suolo	6
3.2. Infrastrutture viarie	11
3.3. Acqua	14
3.4. ARIA E CLIMA ACUSTICO	15
3.5. Naturalità, reti ecologiche, aree protette, paesaggio	16
3.6. Criteri di sostenibilità ambientale	18
4. Rifiuti	26
5. FABBISOGNO DI INERTI	30
5.1. Analisi del precedente (vigente) piano cave	30
5.2. Fabbisogno di inerti	36
5.3. Riciclo/recupero di materiali edilizi	45
6. IMPRESE E LAVORO	46
7. OBIETTIVI DI PIANO E RELATIVI RISCONTRI.....	50

1. FIRMATARI

Forum Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori

Coordinamento regionale Lombardia lombardiasalviamoilpaesaggio@gmail.com

Comitato Salviamo il Paesaggio Casorezzo comitato_sipcasorezzo@gmail.com
Casorezzo (MI) Giuliana Cislighi, referente cislighigiuliana@gmail.com

Comitato Bene Comune Cernusco benecomunecernusco@gmail.com
Cernusco SN (MI) Jasmine La Morgia, referente jasminelamorgia@gmail.com

Comitato Salviamo il Paesaggio Inveruno salviamoilpaesaggioinveruno@gmail.com
Inveruno (MI) Luigi Dell'Arena, referente

Comitato Salviamo il Paesaggio Ossona
Ossona (MI) Pia Calza, referente piacalza@me.com

Associazione 'Cinque agosto'91' cinque891@live.it
Buscate (MI) Mauro Balossi, presidente

Ecolstituto della Valle del Ticino Onlus info@ecoistituto.org
Cuggiono (MI) Oreste Magni orestemagni@gmail.com

Carovana Antimafia Ovest Milano carovananomafie@gmail.com
Abbiategrosso (MI) Pietro Sebri, presidente

Comitato No Terza Pista Vanzaghello gomario58@gmail.com
Vanzaghello (MI) Mario Gobbi, referente

Comitato Proteggiamo Il Monte Stella telladecol@gmail.com
Milano (MI) Donatella De Col, referente

Comitato Milanese Acquapubblica ericarodari@tiscali.it
Milano (MI) Erica Rodari, referente

LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus milano@lipu.it
Milano (MI) Elia Mele

Osservatorio per il Paesaggio 'Monte Stella Milano' andrea.nulli@progetto-media.it
Milano (MI) Andrea Nulli, referente

Salviamo il Paesaggio

Coord.Cremonese, Cremasco, Casalasco salviamoilpaesaggio.cr@gmail.com
Cremona (CR) Valerio Gamba, referente prov. dina_rg@alice.it
Casalasco (CR) Dina Rosa, referente salviamoilpaesaggio.cremasco@gmail.com
Crema (CR) Stefania Licini, referente

Futuro Sostenibile in Lomellina Onlus Mortara (PV) Alda La Rosa, presidente	futurosostenibilelom@tiscali.it alda.larosa@tiscali.it
Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera Meda (MB) Tiziano Grassi, presidente	informazioni@comitatoparcobrughiera.it
Amici della Terra Italia Onlus Varese (VA) Arturo Bortoluzzi, presidente	bortol@working.it
Associazione 'Amici di Cuirone' Vergiate (VA) Miranda Baratelli, presidente	amicidicuirone@gmail.com miranda.baratelliostini@gmail.com
Associazione 'Amici della Natura' Arsago Seprio (VA) Raffaella Filippini, presidente	maxferfer@libero.it
Comitato Salviamo il Paesaggio Cislago Cislago (VA) - Maurizio Cremascoli, referente	salviamoilpaesaggioelaterra@gmail.com maurizio.cremascoli@libero.it
Comitato SalviAmo la Brughiera Casorate Sempione(VA) Daniele Porrini, referente	daniele.porrini@gmail.com
Centro per la salute Giulio A.Maccacaro onlus Castellanza (VA) Giuseppe Marazzini, presidente	panalat@alice.it
Medicina Democratica Onlus Sezione di Castellanza, Prov.di Varese e Altomilanese Marco Caldiroli, presidente	marcocaldirolia@alice.it
Mario Agostinelli Presidente Associazione Energia Felice	info@energiafelice.it
Virginio Bettini Università IUAV di Venezia	bettini@iuav.it
Vittorio Ingegnoli Università degli Studi di Milano, ESP	vittorio.ingegnoli@guest.unimi.it
Paolo Maddalena Vice Presidente Emerito Corte Costituzionale	segreteriaamaddalena@gmail.com
Emilio Molinari Contratto Mondiale per l'Acqua	emilio.molinari.71@gmail.com

12 settembre 2018

I firmatari si riservano di integrare ulteriormente le presenti osservazioni entro i termini previsti dal procedimento di VAS.

2. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(Documento di piano: Valutazione ambientale- pagg 5- 11)

Per la prima volta il Piano Cave Provinciale (ex Provincia di Milano attuale Città Metropolitana di Milano) viene sottoposto a VAS. La procedura, introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE del luglio 2001, detta appunto 'Direttiva VAS', e recepita in Italia con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.lgs. n. 4 /2008 e dal D. Lgs. n. 128/2010. In Regione Lombardia la Legge Regionale n. 12/2005 "Legge di governo del territorio" ha recepito la Direttiva comunitaria decretando l'obbligatorietà di redazione di tutti i piani e programmi con il processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 152/2006, la VAS *"ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*.

Il processo di VAS comprende: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione della decisione, il monitoraggio.

Gli elementi innovativi introdotti con la VAS, che influenzano sostanzialmente il modo di pianificare, si possono ricondurre a : 1) progettazione nel rispetto delle esigenze dell'ambiente; 2) coinvolgimento di vari soggetti (istituzionali e non) in tutte le fasi di pianificazione; 3) individuazione/valutazione delle ragionevoli alternative del piano/programma.

Per quanto riguarda i Piani Cave Provinciali questo è particolarmente importante in quanto l'attività estrattiva è regolata da leggi nazionali e regionali datate. Le leggi nazionali di riferimento risalgono infatti al regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e alla legge n. 1360 del 7 novembre 1941 *"Norme di polizia delle miniere e delle cave"*. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative su cave e torbiere. A differenza delle miniere, che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e rientrano nel diritto pubblico, le cave sono nella disponibilità del proprietario del suolo e rientrano nell'ambito del diritto privato.

La Regione Lombardia norma il settore con la legge regionale n. 14 del 8 agosto 1998 che costituisce il riferimento legislativo per la programmazione, la coltivazione e il recupero dei siti di cava. La normativa ha come strumenti operativi i Piani Cave Provinciali, i quali stabiliscono dove localizzare le cave, quanto materiale può essere estratto, come deve essere ripristinata l'area di cava, chi deve controllare l'attività produttiva e i ripristini.

Senza entrare nei dettagli delle molte criticità della procedura di VAS, nel documento ISPRA del novembre 2016 *"QUADRO DELLE NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI VAS, RUOLI E ATTIVITA' DELLE AGENZIE AMBIENTALI E CRITICITA' RISCONTRATE NELLE APPLICAZIONI DI VAS"* (a cui si rimanda per approfondimento) ARPA Lombardia dice esplicitamente *"Risulta indispensabile definire una metodologia, il più possibile oggettiva ed univoca, finalizzata alla quantificazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, mediante la quale valutare gli effetti ambientali delle azioni proposte e di conseguenza poter effettivamente scegliere azioni alternative, compensazioni o mitigazioni."*

In pratica le stesse Agenzie ambientali affermano di non sapere COME valutare gli impatti ambientali dei vari Piani (dai PGT comunali ai Piani strategici sovracomunali come i Piani Cave) e quindi *"... fatte salve alcune esperienze positive, si osserva una scarsa efficacia della VAS ai fini della sostenibilità ambientale."* E ancora: *"I contenuti della documentazione prodotta durante il processo di VAS (documento di scoping e rapporto ambientale) sono spesso insoddisfacenti. Essi, infatti, tendono per lo più a concentrarsi sulla descrizione dello stato dell'ambiente... A volte il rapporto ambientale manca della valutazione degli effetti ambientali e del piano di monitoraggio, più spesso manca il capitolo delle alternative."*

- A nostro parere la proposta di nuovo Piano Cave Metropolitano, a fronte di una sostanziale correttezza procedurale, pecca gravemente proprio nella **manca di proposte alternative e in una adeguata metodologia di valutazione degli impatti ambientali, vanificando in questo modo il complesso lavoro analitico svolto.**

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE (Documento di piano: Rapporto Ambientale)

3.1. Consumo di suolo

A pag. 156 si leggono le seguenti incredibili affermazioni :

“Gli ambiti di cava producono una irreversibile trasformazione di parti a volte consistenti di territori anche se nel tempo tendono a ricostituire ambienti talvolta interessanti.

Nella logica dell'azzeramento del consumo di suolo, tuttavia, le previsioni di attività estrattive che interessano nuove superfici non già comprese nel Piano cave pre-vigente devono essere strettamente limitate. Pertanto, per tutelare i suoli agricoli e le risorse ambientali di pregio il Piano cave dovrà prioritariamente ragionare su escavazioni che incidano sulle profondità e non sull'estensione areale degli ambiti. Riconosciuta l'esigenza di limitare le espansioni degli ambiti che comportino perdita di suoli di interesse produttivo o di valore ambientale, va riscontrato che l'attività estrattiva di per sé, pur rappresentando una pressione sull'ambiente, per certi versi impatta sulla componente suolo meno che altre attività antropiche, sia perché si caratterizza solo parzialmente come trasformazione, sia perché, nel lungo periodo, ha carattere di temporaneità e soprattutto perché è, o dovrebbe essere, sempre accompagnata da recupero e ricostruzione di valori ambientali. L'impatto sulla componente suolo non può essere paragonata a quella dell'urbanizzazione, dato che alcuni ambiti estrattivi, interessati da attività industriali a volte concentrate e impattanti, riescono a conservare importanti superfici filtranti e ad avere ambienti umidi o periodicamente allagati che possono rivelarsi come interessanti per alcune componenti ecologica o per la fruizione. Inoltre ho sottolineato che diversi habitat di pregio si sono sviluppati proprio all'interno di alcuni ATE, legata talvolta alla realizzazione di laghi, dove si insediano alcune specie animali e vegetali che altrimenti non si insiederebbero nei terreni agricoli. Alla stesso modo il completamento o l'interruzione dell'attività estrattiva offre possibilità alla natura di reinsediarsi in ambiti differenti da quelli preesistenti; per questi motivi, il progetto di rete ecologica tiene in massima considerazione gli ambiti di cava, proprio per le opportunità offerte da tali ambiti, sia durante l'escavazione che e soprattutto ad ambito recuperato. A fronte di tali peculiarità e opportunità, viceversa, la cosiddetta “area impianti” deve essere oggetto di particolare attenzione. In tali comparti si concentra l'impatto ambientale, anche e soprattutto nei confronti della risorsa suolo; le aree impianti hanno spesso ampie superfici impermeabilizzate e sistemi di gestione delle acque particolari, con sistemi di raccolta, disoleazione e chiarificazione. Proprio per le attività che vi si svolgono, tali aree devono essere scelte con estrema attenzione, per evitare che le stesse divengano fattore di rischio o di impotto, nei confronti ad esempio di contesti urbanizzati o anche di singoli recettori.”

- I dati rilevati nel Documento di scoping e nel Rapporto Ambientale evidenziano che l'area metropolitana milanese è tra le più antropizzate della Regione Lombardia, quindi di tutto il Paese; negli ultimi 60 anni il tessuto urbano consolidato ha visto una crescita esponenziale fino a raggiungere la media del 41%, con punte superiori all'80%.
- Il **rapporto tra attività estrattiva e consumo di suolo** è strettissimo perché il suolo viene addirittura 'mangiato' dall'attività estrattiva. Nelle fasce temperate ogni ettaro di suolo negli orizzonti O ed A (spessore medio 40 cm) contiene in media da 8 a 9 tonnellate di biomassa vivente per ettaro (ha), di cui l'80% formata da batteri, attinomiceti, funghi e alghe e 20-40 tonnellate/ha di radici. I processi pedogenetici, dalla roccia madre agli strati superficiali (orizzonti R, C, B, A; spessore totale 1,1-1,5 m) possono essere assai lunghi e richiedono in media quasi 4.000 anni per arrivare ad esprimere l'80% delle proprietà del suolo, mentre gli orizzonti umici, che interessano la presenza di vita (O ed A), raggiungono lo stesso valore in circa 90-110 anni (circa tre generazioni!). Quindi il suolo è una componente ambientale da salvaguardare attentamente a causa (a) della lentezza di rinnovamento come risorsa, (b) della vulnerabilità agli inquinamenti e (c) della sua cruciale importanza per il sistema agricolo (Vismara, 1992; Cremaschi, 1991; Muscolo e Sidari, 2008). Secondo il Prof. Paolo Pileri “..l'acqua stessa, la cui fragilità è maggiormente recepita, si rinnova più facilmente del suolo”.

- **Questo aspetto viene complessivamente sottostimato nella valutazione ambientale del nuovo Piano Cave** in quanto appare chiaro che nella valutazione del consumo di suolo operato con l'attività estrattiva si segue la tradizionale definizione di 'bilancio ambientale' per cui **tutti i processi sono reversibili** e quindi i danni ambientali possono essere 'ripristinati' o 'mitigati'; le più moderne visioni scientifiche sull'argomento considerano, al contrario, che ci siano **processi irreversibili** per cui, per la tutela della salute del paesaggio e dell'uomo, si devono mettere in atto solo drastiche e rapide azioni di 'riabilitazione'. E' questo il caso delle cave, ambito industriale che degrada attualmente nel territorio di Città Metropolitana di Milano **oltre 1700 ettari di terreni agricoli (1.545 ha di superfici totali degli ATE + 177 ha di superfici totali per le cave di recupero)**, superficie da raddoppiarsi tenendo presente tutte le aree limitrofe interessate da infrastrutture e terreni inutilizzabili; vanno aggiunte poi le superfici delle oltre 300 cave cessate e non ripristinate. Questa notevolissima estensione di territorio viene depredato nell'arco di molti decenni e ciò determina una ulteriore irreversibilità dei processi.

Superfici : Il nuovo piano cave, nell'ottica di riduzione del consumo di suolo, propone la **riduzione del 30% delle superfici**, da 1222 ha a 842 ha, " *mediante lo stralcio di aree (7 ATE e 5 cave di recupero) con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o non cavabili per la presenza di vincoli o per impossibilità tecnico-operative di coltivarle*".

- **Ma quanti sono gli ATE e quante sono le cave?** Nel 2006 il Piano Cave della Provincia di Milano prevedeva effettivamente 33 ATEg, di cui 7 (g1, g6, g12, g24, g25, g32, g33) suddivisi in due parti (C1-C2) in quanto le zone di cava erano fisicamente divise da altri manufatti, ad esempio una strada, oppure perché le proprietà delle cave incidenti nello stesso ATE erano diverse; l'ATEg32 è addirittura suddiviso in tre parti: C1, C2 Lotto1, C2 Lotto2. Con l'istituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza, gli ATEg12 e g13 vengono completamente ricompresi in questa e gli ATE g14, g17, g23 e g24 solo parzialmente. Quindi, attualmente in CMM si contano **31 ATE**. Se si computano singolarmente le parti in cui sono suddivisi i 6 ATE ancora ricadenti in CM e si escludono le parti di quelli ricadenti nella provincia di Monza-Brianza, divengono **38 ("subATE")**, **corrispondenti approssimativamente al numero di cave**.
- Abbiamo confrontato le superfici totali dei 27 'sub ATE' mantenuti nel nuovo Piano Cave con le stesse previste dal piano vigente: effettivamente risultano ridotte da 1.266,55 ha a 844,10 ha (33%); se sommiamo le superfici degli ATE a quelle delle cave di recupero, nel piano vigente otteniamo 1.722 ha circa, nel nuovo piano 963 ha (844,10 ATE + 118,51 Rg) con una riduzione complessiva del 44%. Il dato sconcertante è che **a fronte della riduzione del 33% circa delle superfici totali degli ATE vi è un incremento delle superfici delle aree estrattive che passano dai 358,23 ha nel vecchio piano ai 399,77 ha nel nuovo piano (+15%)**.
- I 7 ATE eliminati (g3, g6-C2, g17, g21, g22, g24-C2, g27) hanno una superficie totale di 179,3 ha, ma una superficie estrattiva di soli 32,3 ha. Le 5 Rg eliminate hanno una superficie totale di 157,3 ha.
- **E' quindi evidente che la nuova proposta di piano sia solo indirizzata a una più precisa perimetrazione degli ATE allo scopo di migliorarne il dettaglio urbanistico, estremamente lacunoso nel Piano Cave vigente 2006-2019, piuttosto che nell'ottica di un reale contenimento del consumo di suolo; le aree stralciate sono quelle già valutate 'inutili' per l'attività o per cui le Aziende titolari delle cave non hanno manifestato un interesse alla loro coltivazione o che presentano criticità gravose per le aziende stesse (ripristinabili, oneri, controversie con i territori) mentre vengono ampliate le superfici 'utili': per 11 ATE si prevede un ampliamento di superficie e in 3 casi un approfondimento, la superficie totale delle aree estrattive è aumentata.**

- Su queste basi ribadiamo che la dichiarata riduzione del 30% delle superfici ha solo valenza propagandistica, mistificando un'operazione di mera tutela degli interessi economici dei cavaatori a fronte di un reale, importante e ingiustificato consumo di suolo a svantaggio della tutela ambientale del territorio e della salute dei cittadini dell'area metropolitana.

Tabella 1-Elenco cave di CMM

ATE	Volume (m3)	Superf. totale (ha)	Superf. aree estrat	Tipo coltivaz.	Profondità mt	Ripristino tipo	Ripristino modo	Comuni
ATEg1-C1	400.000	31,60	10,22	secco	25	Naturalistico	?	Castano Nosate
ATEg1-C2	900.000	12,80	11,58	secco	25	Agricolo	Piano campagna	Castano
ATEg2	970.000	31,55	11,88	secco	20	Naturalistico	A fossa	Buscate
ATEg4	700.000	30,76	10,28	secco	15	Natur /agric	?	Cuggiono Robecchetto
ATEg5	1.150.000	26,28	17,64	secco	22	Natur/fruitiv	A fossa	Cerro Magg.
ATEg6-C1	700.000	24,34	11,26	falda	42	Fruitivo	Recup scarpate	Nerviano
ATEg10	900.000	24,97	10,95	falda	30	Natur /fruitiv	A fossa	Arluno Casorezzo
ATEg11	1.100.000	49,38	25,05	secco	10	Nat/agr/fruit	Piano campagna	Busto Garolfo
ATEg14	1.000.000	19,13	6,83	secco	25	Fruit/agric	Piano campagna	Paderno D.
ATEg15	1.800.000	24,12	15,39	Secco/fald	30	Fruit/agric	Piano campagna	Paderno D.
ATEg16	740.000	33,19	9,31	Secco/fald	20	Fruit/natur	Piano campagna	Bollate Senago
ATEg18	1.500.000	38,87	16,26	secco	20	agricolo	Piano campagna	Vaprio d'Adda
ATEg19	890.000	23,02	8,20	Secco/fald	25	Nat/agr/fruit	A fossa	Cassano d'Adda
ATEg20	2.000.000	50,87	22,98	falda	40	naturalistico	A fossa	Pozzuolo Mart. Trucazzano
ATEg23	1.500.000	21,46	13,49	falda	35	Nat/fruit	A fossa	Cernusco s/N
ATEg24-C1	2.000.000	23,01	12,75	falda	35	Natur/fruit	A fossa	Cernusco s/N
ATEg25-C1	3.400.000	47,25	26,66	falda	42	Naturalistico	A fossa	Piolteffo
ATEg25-	1.100.000	33,86	23,48	falda	42	Naturalistico	A fossa	Piolteffo

C2								Rodano
ATEg26	1.300.000	68,39	30,86	falda	40	Naturalistico	A fossa	Pantigliate Peschiera B.
ATEg29	1.300.000	33,19	12,85	falda	30	Fruit/natur	A fossa	S.Donato M. S.Giuliano M
ATEg30	1.250.000	21,20	10,80	falda	29	Natur/fruit	A fossa	Pero
ATEg31	1.800.000	47,81	25,98	falda	20	Natur /fruit	A fossa	Zibido S.Giacomo
ATEg32- C1	1.900.000	45,01	18,49	falda	28	Natur/fruit	A fossa	Gaggiano Trezzano s/N Zibido s.giacomo
ATEg32- C2a	300.000	23,11	8,39		20	Natur/fruit	A fossa	Zibido s.Giacomo
ATEg32- C2b	750.000	8,70	6,79	falda	20	Natur/fruit	A fossa	Zibido s.Giacomo
ATEg33- C1	800.000	21,66	8,04	falda	24	naturalistico	A fossa	Bareggio
ATEg33- C2	1.000.000	28,57	13,36	falda	25	naturalistico	A fossa	Cusago
Nuovo Piano Cave	33.150.000	844,10	399,77					
Piano Cave vigente	45.639.000	1.266,5	358,23					

Cave di recupero (cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale, LR 14/98 art.39 "Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporti asportazione di materiale dall'area di cava).

Relazione Tecnica pag 49-50 "Per l'area metropolitana di Milano risultano oggi presenti 310 aree iscritte al Catasto regionale delle cave cessate distribuite su 89 Comuni; si tratta prevalentemente di vecchie cave di sabbia e ghiaia ed in minima parte di cave di argilla (11 insediamenti) realizzati sul territorio a partire dagli anni 50. In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio metropolitano, le cave presenti sono tutte cave a cielo aperto con coltivazione o fossa che nella porzione più meridionale dell'area metropolitana arriva ad interessare la falda freatica, mentre nelle zone più a monte la coltivazione avviene a secco.

"Il Piano Cave ha ritenuto necessaria, come esposto al capitolo precedente, definire Cava di recupero non esclusivamente le cave cessate ma anche cave con attività estrattiva in atto e con progetti di coltivazione approvati e/o autorizzati il cui completamento consentirebbe, ad esaurimento del "giacimento" la definitiva restituzione all'uso prevista, con tempi e modalità di attuazione da condividere e convenzionare con gli enti

coinvolti. Sono state individuate nell'allegato B del Piano Cave contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

Da parte dei soggetti interessati in fase di consultazione pubblica nonché da parte delle Amministrazioni comunali non sono pervenute richieste o progetti per il recupero di cave cessate."

"Le 6 cave di recupero individuate dal Piano derivano quindi da cave di recupero del Piano Cave 2006 con progetti da concludere (2), a da realtà di cave attive allaccate in contesti di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica la cui attività dovrà necessariamente essere destinata ad una valorizzazione quanto più coerente con le realtà presenti nell'intorno, in collaborazione con tutti i soggetti che operano e pianificano sul territorio."

- Il Piano Cave vigente dell'ex Provincia di Milano prevede 7 cave di recupero (Rg) per un volume complessivo di escavazione pari a 3.250.000 m³ (delle originali 12 Rg, per un volume complessivo di 4.540.000 m³, 5 sono ricadute nella Provincia di MB); di esse solo 3 (Rg 8, Rg9, Rg11) hanno presentato progetti ex art.39 per una volumetria totale di 1.587.682m³; 6 su 7 prevedono una coltivazione in falda. Il nuovo Piano Cave propone l'eliminazione di 5 Rg (5,6,7,8,10) delle quali solo 1 (Rg8) ha un progetto autorizzato in fase di conclusione, mentre le altre 4 cave cessate non hanno mai attivato alcun progetto di ripristino; inoltre, propone la trasformazione di 4 ATE in altrettante Rg (Rg13ex ATEg7, Rg14 ex ATEg8, Rg15 ex ATEg9, Rg6 ex ATEg28) per una volumetria complessiva di escavazione a fine di ripristino pari a 1.806.570m³.
- Condividiamo la scelta di 'congelare' gli ambiti estrattivi particolarmente impattanti sull'ambiente e interferenti con i Siti di Interesse Comunitario, ma riteniamo inadeguate le NTA relative al monitoraggio dei reali ripristini di queste cave;
- Non viene specificato il destino delle 5 cave di recupero eliminate (superficie totale 157,3 ha) per le quali non è stato mai presentato un progetto di recupero, né per i 7 ATE eliminati (superficie totale 179,3 ha) con parti già coltivate, ma non ripristinate. Così come non viene affrontato il grave e annoso problema delle oltre 300 cave cessate e mai ripristinate, molte di queste in falda.

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) " TITOLO IV - Recupero ambientale Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni: 1) Le opere di recupero ambientale devono essere progettate ed eseguite per «fasi di recupero» contestualmente ai lavori di coltivazione."

- Affinchè il 'declassamento' degli ATE a cave di recupero non sia solo una operazione promozionale del nuovo piano cave, in cui la riduzione delle superfici e delle volumetrie complessive nella realtà trasformerà le cave cessate in cave abbandonate, è indispensabile che si imponga l'obbligo di completo ripristino dei vuoti di cava PRIMA della concessione di nuove autorizzazioni a escavazioni (nuovi lotti o ampliamenti).

Rapporto ambientale Pagg 103-108 " Sono pervenute 7 proposte da parte di soggetti privati per l'apertura di nuove cave in contesti non adiacenti ad aree di cava esistenti. Le proposte pervenute prevedono una superficie complessiva di oltre 100 ettari di terreni da destinare a nuovi insediamenti di cava. Sulla base delle analisi condotte e degli obiettivi alla base del nuovo Piano Cave si è ritenuta di non dare seguito alle proposte di apertura di nuovi ambiti estrattivi. In particolare: - il nuovo Piano Cave si ripropone la localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori; - I PTC dei Parchi Regionali Adda Nord e Parco Agricolo Sud Milano vietano l'apertura di nuove cave nei loro territori, - gli ambiti di Cassano d'Adda e di Cusago ricadono all'interno di aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/04, - l'apertura dei nuovi ambiti estrattivi comporterebbe consumo di suolo attualmente a destinazione agricola."

- Condividiamo pienamente la scelta di non dare seguito alle richieste pervenute per l'apertura di nuovi siti estrattivi.

Anche in questo caso si tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non hanno ancora trovata attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori.

Si citano, ad esempio, i triplicamenti/quadruplicamenti delle linee ferroviarie Rho-Gallarate, Affori-Varedo, Albairate-Parona, Monza-Chiasso e la nuova "Gronda ferroviaria di Nord-Est" Seregno-Bergamo, le riqualificazioni delle metrotranvie per Desio-Seregno e Limbiate, oltre alle diverse possibili ipotesi di estensione delle linee metropolitane milanesi, a cui affiancare la creazione di un efficiente sistema di interscambi/"hub metropolitani".

- Le infrastrutture viarie interessano la pianificazione delle cave in modo sostanziale : reperimento di inerti per la costruzione di nuove viabilità e compatibilità delle infrastrutture con le attività connesse all'escavazione, ma anche e soprattutto con la sostenibilità ambientale correlata al consumo di suolo, il paesaggio, la qualità dell'aria, il rumore. Nella nuova proposta di Piano Cave viene analizzata una situazione infrastrutturale parzialmente deficitaria inserita in un contesto comunque altamente compromesso per consumo di suolo, qualità dell'aria e rumore; nella valutazione di compatibilità infrastrutturale dei nuovi ATE e delle cave di recupero proposti, in 6 casi vengono giudicate esistere criticità valutate di tipo medio e nei restanti ambiti nessuna o basse criticità. Ciò nonostante si suggeriscono adeguamenti e nuove viabilità (locali e sovralocali) ritenute 'indispensabili', alcune già in progetto o parzialmente realizzate, bloccate per lo più dalla carenza di finanziamenti o dall'opposizione della cittadinanza del territorio.
- Anche in questo caso non vengono prese in considerazione le possibili alternative progettuali che tengano in considerazione le elevate criticità ambientali evidenziate per lo più dalle popolazioni residenti e dai Comuni, ma si perpetua di sacrificare i 'costi' gravanti sui territori a favore dei 'benefici' attesi per le attività produttive, dalle imprese estrattive a quelle correlate all'edilizia, ai trasporti e alla gestione dei rifiuti.

Cave di prestito o di riserva (cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche).

Nella **Relazione tecnica**, a pag 54 si legge:

"Nel rispetto delle indicazioni delle Linee guida e con la consapevolezza di una attenta e realistica definizione dei volumi e dei siti estrattivi del Piano Cave è rilevato inoltre che a seguito della prima conferenza di VAS sul presente Piano Cave non sono pervenute osservazioni da parte della Regione Lombardia, non si è evidenziata in fase istruttoria la necessità di definire cave di riserva da destinare al soddisfacimento di fabbisogni di inerti per opere pubbliche.

Nel periodo di vigenza del Piano Cave 2006, per la realizzazione delle opere pubbliche TEEM e BreBeMi, sono state autorizzate dal Cipe e dalla Regione Lombardia ex art. 38 L.R. n. 14/98 n° 4 cave di riserva non comprese nel Piano e che hanno interessato i Comuni di Cassano d'Adda, Melzo-Pozzuolo Martesana, Vaprio d'Adda e Vizzolo Predabissi per un volume complessivo di circa 8.000.000 di metri cubi.

In considerazione della rilevata mancanza di informazioni certe durante la fase di formazione del Piano Cave non si è ritenuto di prevedere cave di prestito per opere pubbliche.

Considerando che il Piano Cave ha durata decennale e in considerazione dei tempi per l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche, si auspica che la progettazione delle prossime opere interloquisca in maniera costruttiva con il presente Piano con l'obiettivo della tutela del territorio.

Sarebbe quindi importante valutare all'interno dei progetti di grandi opere pubbliche la disponibilità degli operatori di cava per dare seguito a progetti studiati e pesati sul territorio al fine di evitare al massimo il ricorso a cave di prestito che hanno storicamente rappresentato un elemento di criticità per le comunità locali e per il territorio."

3.2. Infrastrutture viarie

Pagg 83-97 *“L’assetto infrastrutturale della rete stradale della regione urbana milanese nello scenario attuale si contraddistingue per una struttura marcatamente radiocentrica verso il capoluogo, con un maggiore infittimento della maglia intercomunale in prossimità dell’area centrale, nei pressi della quale, attraverso il sistema tangenziale milanese, avvengono le interconnessioni tra le direttrici principali. Allontanandosi da Milano, la dotazione di itinerari in direzione trasversale risulta più carente, anche se di recente sia stata parzialmente incrementata grazie alla realizzazione della TEEM, nel settore est, e delle prime tratte della Pedemontana, nel settore nord.*

Le principali criticità della rete sono, in gran parte, correlate a tale struttura, a cui si accompagna una spesso inadeguata gerarchizzazione degli itinerari viari e l’assenza di collegamenti alternativi.

Conseguentemente si verificano fenomeni di sovrapposizione tra traffici di transito e spostamenti locali, con un improprio utilizzo delle direttrici radiali ed un sovraccarico del nodo centrale, oltre a situazioni di congestione lungo gli assi di scorrimento e nei tratti di attraversamento delle aree urbane, dove la densificazione insediativa ha contribuito ad un abbattimento delle caratteristiche prestazionali delle strade. Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete stradale nello scenario futuro sono complessivamente volte a risolvere le criticità evidenziate e consistono di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, al miglioramento della funzionalità e capacità delle direttrici portanti (con opere strategiche di più ampia scala, previste anche nel PRMT) e, dall’altra, al completamento/rafforzamento della maglia intercomunale, essenzialmente grazie alla realizzazione di varianti esterne alle conurbazioni (come in larga misura riportata anche nel quadro della progettualità locale ricostruito, a meno di aggiornamenti successivamente intervenuti, nel PTCP vigente della Città metropolitana di Milano).

Con l’esclusione di alcune opere già in cantiere (ossia i completamenti della riqualificazione/potenziamento della SP46 Rho-Monza e della quinta corsia lungo la A8 dei Laghi, oltre alla realizzazione della quarta corsia dinamica sul tratta di A4 a nord di Milano), nella maggior parte dei casi di tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non hanno, però, ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori.

Si citano, ad esempio, quali nuovi itinerari, le tratte mancanti della Pedemontana (nel settore nord), la variante alla SS33 del Sempione (in direzione nord-ovest) ed il collegamento Magenta-SP114-Tangenziale Ovest di Milano, con variante alla SS494 Vigevanese a sud di Abbiategrasso (nel settore sud-ovest), oltre ai potenziamenti in sede della A1 Milano- Lodi e delle tratte mancanti della SS412 Paullese, della SP13 Cassanese e della SP14 Rivoltano (tutti nel settore est e sud-est).

Vi sono poi, come detto, interventi di portata più localizzata, generalmente ripartiti nei PGT comunali, spesso sviluppati solo a livello progettuale di schemi di fattibilità e, anche in questo caso, non dotati dalle relative fonti di finanziamento necessarie per garantirne l’attuazione in un orizzonte temporale di breve-medio periodo. Anche l’assetto infrastrutturale della rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario attuale si contraddistingue per una struttura essenzialmente radiocentrica verso il capoluogo, che presenta un maggiore infittimento e diversificazione dei servizi nel settore a nord del capoluogo e in prossimità dell’area centrale.

Le criticità, in questo caso, riguardano essenzialmente l’offerta dei servizi, che si presenta spesso insufficiente e di scarsa qualità rispetto alle esigenze del territorio.

Oltre a ciò vi sono le difficoltà nel favorire l’integrazione e lo split modale (che contribuirebbero anche alla risoluzione di parte delle criticità sul sistema stradale), dovute essenzialmente alla carenza/inadeguatezza dei nodi di interscambio.

Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete del trasporto pubblico su ferro nello scenario futuro consistono di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, a migliorare la separazione tra i servizi passeggeri e merci (sempre secondo quanto indicato nel PRMT) e, dall’altro, ad estendere il servizio di forza metropolitana oltre i confini del capoluogo (sulla base degli scenari prospettati nel PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Milano).

- Si dà atto al redattore del documento delle oggettive difficoltà nella programmazione delle superfici e dei volumi delle cave di riserva dovute purtroppo alla carenza di comunicazione inter-istituzionale che, in questo caso, porta innanzitutto allo spreco di preziose risorse non rinnovabili oltre che a ulteriori disagi alle comunità locali e ai territori.
- Meno giustificabile è l'elusione delle opere pubbliche in programma (o in corso d'opera) nel territorio milanese, di stretta competenza di Città Metropolitana di Milano (es Metro 4), che soggiacciono agli stessi criteri procedurali delle opere di competenza statale o regionale, particolarmente per la gestione delle terre da scavo.
- Correlando questo argomento a quanto precedentemente esposto, auspichiamo che le opere pubbliche in programma o da programmare (grandi o piccole che siano) vengano pianificate tenendo principalmente in considerazione il loro impatto complessivo e capillare sulla tutela del territorio e della salute degli abitanti.
- Ci aspettavamo che venisse indicato il raggiungimento della quasi totale copertura del fabbisogno di inerti per le opere pubbliche attraverso il riciclo dei materiali da costruzione, quale esempio virtuoso nell'ottica dell' *End of waste*, invece dell'invito espresso ad utilizzare inerti estratti dagli ATE attivi.
- Per la tutela del suolo e del paesaggio, è necessaria una inversione di tendenza supportata dalle moderne discipline ambientali: per tutte le realizzazioni edilizie e particolarmente per le opere pubbliche è meno impattante l'apertura di una piccola area estrattiva limitrofa all'opera stessa, rapidamente ripristinata, che apporti il materiale ancora necessario dopo il maggiore uso possibile di materiale di riciclo, piuttosto che il mantenimento ultradecennale di grandi aree estrattive la cui coltivazione comporta gravi disagi alle popolazioni e il cui ripristino è storicamente inefficiente e inattuato.
- Altresì necessaria una maggiore trasparenza sulla destinazione finale dei volumi di terra non reimpiegati nelle opere pubbliche e nelle costruzioni private (vedi capitolo rifiuti)

3.3. Acqua

Il quadro complessivo delle acque delineato dal Rapporto Ambientale è da considerarsi inquietante.

Pagg 28-29 *“Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, si è registrato un leggero miglioramento dell’indice LIM (indice di qualità delle acque superficiali) in diversi punti della rete di monitoraggio nel bacino del fiume Lambro, che pur mantiene livelli di qualità appena sufficienti. Le centraline di monitoraggio dei bacini Olona, Seveso e Lambro continuano a indicare una situazione di forte criticità. La situazione è decisamente migliore per i bacini del Ticino e dell’Adda.*

· Il monitoraggio delle acque sotterranee, svolto da Arpa, che definisce lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SC), mostra un quadro di generale compromissione delle risorse idriche sotterranee della Lombardia; tale criticità è legata alla pressione delle attività antropiche sia di carattere industriale che civile. Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Milano, il rilievo effettuato mostra che nel 74% dei casi monitorati le caratteristiche idrochimiche sono scadenti. La situazione riscontrata non mostra particolari aree di degrado della risorsa, ma una situazione omogenea su tutto il territorio.

· In corrispondenza del capoluogo si è cominciato ad assistere a un costante ed ingente innalzamento dei livelli freatici della prima falda. Tale tendenza ha determinato e continua a determinare gravi disagi, dovuti alla sempre più frequente interferenza delle acque di falda con le strutture sotterranee presenti (parcheggi, linee metropolitane, sottopassi, scantinati, etc.), soggette o periodici o costanti fenomeni di allagamento. Oltre ai problemi tecnico strutturali legati a tale risalita della falda, si sono anche avute conseguenze sull’aumento della concentrazione di inquinanti che, presenti negli strati superficiali insaturi del terreno, sono passati in soluzione nelle acque di falda.”

Pag. 157 : *“L’attività estrattiva può avere un impatto significativo anche sulle acque, per il possibile inquinamento dovuto a sostanze pericolose e sversamenti accidentali. Il sistema delle acque superficiali e sotterranee possono, infatti, essere interessate da fenomeni di inquinamento o contaminazione, nonché di esposizione della falda con conseguente aumento della vulnerabilità degli acquiferi.”*

- Nel Piano Cave non risultano valutati gli scenari di rischio sugli acquiferi, legati all’incidenza dell’attività estrattiva prevista, ed alla loro vulnerabilità, laddove la tutela della salute pubblica è elemento preliminare e di rilievo costituzionale rispetto agli interessi economici.
- Il Piano Cave vigente prevede 38 cave (31 ATE) + 7 cave di recupero (Rg), di cui 12 (26.6%) con coltivazione ‘a secco’ e 33 (73.4%) con coltivazione ‘in falda’. Il nuovo Piano cave propone 27 cave (26 ATE) + 6 cave di recupero (Rg) di cui 8 (24.2%) ‘a secco’ e 25 (75.8%) ‘in falda’, per profondità di cava comprese tra 20 e 42mt. E’ intuitivo che la coltivazione in falda costituisca un rischio maggiore di inquinamento o contaminazione delle acque superficiali rispetto a quella a secco, ciò nonostante il nuovo piano prevede un incremento del 2.4% delle coltivazioni in falda e una identica riduzione delle coltivazioni a secco.
- Con tali presupposti, i provvedimenti contenuti nelle NTA (art. 63 , art. 25 e 26) non appaiono coerenti al PTA – Piano di Tutela delle Acque e PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque.
- Allo stesso modo le misure di mitigazione proposte appaiono totalmente insufficienti : *“ ..Per tutelare le acque superficiali e sotterranee, si suggerisce di realizzare apposite canalette per regimare lo scorrimento delle acque meteoriche, di controllare gli scarichi di acque su corsi d’acqua superficiali, di effettuare periodica manutenzione dei mezzi in aree attrezzate per evitare sversamenti di sostanze inquinanti e di creare vasche di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per interventi di irrigazione, delle opere di rinverdimento, bagnatura delle piste;”*

3.4. ARIA E CLIMA ACUSTICO

Pag 19 *“Il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti, contribuendo in misura percentuale maggiore alle emissioni di PM10 e PM2.5 (circa 40%), alla maggior parte di quelle di NOX (69%) e CO (57%), nonché a circa un terzo delle emissioni di CO2 (37%) e di Gas serra (31%). Un’ulteriore fonte di inquinamento è rappresentata dalla combustione non industriale, responsabile dell’emissione di quote significative di CO2 (36%), PM10 e PM2.5(27-31%), CO (23%) e Gas serra (30%). La combustione industriale riveste la maggior importanza per le emissioni di biossido di zolfo (70%), mentre l’agricoltura è responsabile per la quasi totalità delle emissioni di ammoniaca (94%).”*

Pag 25-26 *“Il territorio della Città Metropolitana di Milano ricade principalmente nell’agglomerato di Milano e nella Zona A; entrambe le aree sono caratterizzate da alta densità abitativa, elevata presenza di attività industriali e di traffico che comportano concentrazioni elevate di PM10 e densità elevata di PM10, NOX e COV. I comuni del Sud Milano appartengono, invece, alla zona B di pianura, caratterizzata da densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento che determinano alta densità di emissione di NH3. Risultano comunque elevate le concentrazioni di PM10, con maggiore componente secondaria, e alta la densità di emissione di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A.” “In particolare, per quanto riguarda il PM10, le fonti emissive sono riconducibili principalmente sia al diesel nei trasporti che all’utilizzo di legna da ardere; studi recenti hanno infatti dimostrato la rilevanza delle emissioni in atmosfera di polveri fini derivanti dall’uso di legna in piccoli impianti domestici. Se da un lato si tratta di un combustibile utile al fine della riduzione delle emissioni di Gas serra, dall’altro occorre valutare anche il suo contributo all’emissione di polveri.”*

Pag 158 *“ Per le componenti aria e rumore si prevedono effetti negativi in relazione alla presenza dei mezzi operativi all’interno dell’ambito estrattivo e dei mezzi di trasporto che provocheranno un incremento dei flussi di traffico pesante sulla rete stradale esistente. Particolare attenzione deve essere posta alle strade di accesso in vicinanza di aggregati urbani. Durante le attività di coltivazione e di trasporto dei materiali, si ha una cospicua e continua produzione di polveri, la cui dispersione nell’aria è influenzata da una serie di fattori. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la componente rumore; Anche in questo caso le misure di mitigazione possono essere un valido aiuto al contenimento delle emissioni sonore.”*

“Per la riduzione dei livelli di rumorosità si può ricorrere all’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione, specialmente durante la stagione estiva e primaverile, favorevole alla nidificazione delle specie migratorie di avifauna selvatica; per limitare l’emissione e la dispersione di polveri in atmosfera, si suggerisce di orientare i fronti di scavo in funzione della direzione dei venti e di sospendere le operazioni nei giorni troppo ventosi, nonché di bagnare piste e piazzali percorsi dai mezzi da cava e di installare un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall’area di cantiere; per ridurre l’impatto legato a rumore e vibrazioni, si suggerisce di utilizzare macchinari nuovi che producano emissioni ridotte e di installare pannelli fonoassorbenti per eventuali impianti;”

Sintesi non tecnica- pagg 54-55 *“La verifica degli effetti dell’attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti aria e rumore sui cui da sempre la cittadinanza ha evidenziato la necessità di attenzione, insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai mezzi legati di cava, per la quale sono state inserite prescrizioni ad hoc. Infine per dare una maggiore ed efficace applicazione alle considerazioni su cui si è basato il processo formativo del piano, le Norme Tecniche di Attuazione hanno inserito la previsione di un monitoraggio dello stato di attuazione del Piano cave attraverso rilevazioni periodiche annuali e verifiche quinquennali, da cui si potranno derivare anche informazioni indirette sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni di territorio.”*

- La qualità dell’aria e il rumore sono tra gli aspetti maggiormente critici per le attività estrattive in relazione alla loro percezione nei confronti dell’opinione pubblica. Il Piano Cave propone alcune **modalità di mitigazione che appaiono totalmente insufficienti**, benchè rimandi ai singoli Progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, assoggettati a VIA, la verifica delle effettive misure messe in campo per la riduzione delle emissioni di polveri.

3.5. Naturalità, reti ecologiche, aree protette, paesaggio

“Per la valutazione degli impatti potenziali attesi per ogni ambito estrattivo, è stato valutato il livello di interferenza, rispetto agli elementi di attenzione esominati, attribuendo un valore secondo una scala così definita: Nessuna/Bassa – Media – Elevata”

Pag 82

“La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati (ATE e Cave di Recupero). Le valutazioni sono state espresse cercando di pesare in egual misura le criticità su paesaggio e ambiente e quelle sul sistema più prettamente urbano.

In particolare:

- ad esclusione della Cava di recupero Rg9 di Segrate, tutti gli ambiti estrattivi sono compresi in Aree protette (Parchi Regionali e PLIS) o comunque limitrofi ad esse;*
- per quasi tutti gli ambiti estrattivi si rilevano interferenze con le reti ecologiche metropolitane (RER e REP, Dorsale Verde),*
- quasi tutti gli ambiti estrattivi individuati presentano livelli di criticità medio-alti rispetto al contesto insediativo in cui sono inseriti (sia sotto il profilo dell'ambito urbano che extraurbano),*
- per quanto riguarda il sistema dei vincoli di difesa del suolo, le interferenze a livello di criticità elevato sono relative a interferenze con fasce PAI e PGRA, fasce di rispetto dei pozzi, ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata, mentre l'interferenza con ambiti di ricarica prevalente della folda, viene giudicata di livello di criticità medio,*
- gli ATEg32-C2a e C2b presentano il livello di criticità minore rispetto alla totalità degli ATE e Rg proposti: pur essendo localizzati nel Parco Agricolo Sud Milano, in ambito agricolo tutelato dal PTRRA Navigli Lombardi, non presentano interferenze significative con le reti di connessione ecologica, con il sistema dei vincoli di difesa del suolo, con insediamenti esistenti di particolare consistenza e registrano un livello di accessibilità buono mentre l'interferenza con ambiti di ricarica prevalente della falda, viene giudicata di livello di criticità medio.”*

Pag. 157

“Per gli equilibri ecosistemici e le connessioni ecologiche le cave rappresentano sia un significativo impatto distruttivo che una grande opportunità.

Infatti, al momento della coltivazione degli ambiti di cava l'attività estrattiva elimina forzatamente qualsiasi preesistenza naturale, creando una profonda alterazione del territorio.

L'alterazione dell'assetto territoriale può portare, infatti, alla frammentazione degli habitat e alla riduzione della superficie vegetata con conseguenti disturbi alle popolazioni faunistiche locali.

L'allontanamento della fauna da una zona interessata da lavori e attività antropiche è fondamentalmente dovuta all'emissione di rumori e alla presenza di mezzi e persone che creano disturbo alle normali condizioni di vita della fauna; la durata dell'allontanamento varia a seconda delle specie, alcune di esse presentano una maggiore sensibilità ed un recupero più lento.

Ma nelle aree in cui è terminata la coltivazione e, ancora di più, in tutto l'ambito una volta conclusasi l'attività estrattiva, si aprono occasioni preziose per interventi di recupero ambientale, in grado di sviluppare una volenza ecologica spesso non presente nemmeno prima dell'apertura della cava.

Questo è vero soprattutto nel territorio di Città metropolitana, profondamente segnato dalle attività antropiche, in cui i lembi di naturalità vera sono estremamente ridotti e spesso isolati tra loro ed è quindi necessario sfruttare tutte le occasioni per ristrutturarlo e riequilibrarlo ecologicamente.

Per tale motivo, appare inadeguata l'idea di aprire nuove cave in ambiti protetti ed ecologicamente rilevanti, ma, nello stesso tempo, è sensato che alcune cave preesistenti siano state inglobate in aree protette o in elementi delle Rete ecologica, purchè il futuro recupero abbia finalità prettamente naturalistiche e fruibili.

Alcune realtà di PLIS dell'area metropolitana, come per esempio il PLIS Grugnotorto-Villoresi od il PLIS Est delle Cave, sono addirittura nati sfruttando la presenza di cave rinaturate e fruibili o definendo l'obiettivo finale di rinaturare quelle ancora in attività.

Molte cave previste dal Piano Cave vigente e riconfermate nel nuovo Piano Cave risultano interne ad elementi della Rete Ecologica Regionale e Provinciale (come già evidenziato al parag. 6.3 e 6.5); in alcuni casi, stante il continuo sviluppo insediativo, è stato necessario individuare gli spazi inedificati rappresentati dagli ambiti estrattivi per mantenere una continuità ecologica.

In questo senso, occorre proporre progetti di ripristino ambientale a finalità ecologica, per fare in modo che anche le cave possano concorrere al riequilibrio ecosistemico del territorio di Città metropolitana.”

Pag 157-158

“Gli ambiti estrattivi, per le loro caratteristiche intrinseche e per l’indifferenza alla struttura morfologica rispetto al contesto, costituiscono, in via generale, elementi detrattori di qualità paesistica.

Infatti, specie in ambiti paesaggisticamente connotati, l’attività estrattiva determina significative interferenze/rottura delle relazioni esistenti fra i diversi elementi del paesaggio, quali l’assetto geomorfologico dei luoghi, la geometria dei terreni, i contesti di riferimento di insediamenti rurali storici, il reticolo idrografico, la viabilità interpodereale, comportando modificazioni della struttura paesistica e della configurazione territoriale come sviluppata storicamente.

L’attività estrattiva pertanto determina impatti sul paesaggio, da quello più propriamente fisico/geomorfologico a quello visuale/percettivo, in grado di produrre, se non adeguatamente valutati e mitigati, alterazioni anche in termini di discontinuità di sistemi a rete di scala sovralocale (reti ecologiche, trama agricola, ecc.) e/o di artificializzazione e semplificazione della struttura agroambientale.

A ciò si aggiunga l’ormai frequente, se non consolidato, insediarsi, nell’ambito estrattivo, di attività non direttamente connesse all’attività di cava, come impianti terzi di lavorazione e/o impianti rifiuti inerti.

In tal modo l’ambito estrattivo viene a costituirsi quale polo produttivo, più articolato e complesso, rispetto al quale risultano potenziati anche gli impatti relativi alla viabilità di accesso e agli altri fattori ambientali.

Il progetto di recupero dovrà essere orientato, guardando alle connessioni con il territorio circostante, in modo da assicurare un’elevata qualità ambientale e ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale preesistente.”

Pag 129

“Coerenza con la Rete Ecologica Provinciale :

“Va comunque richiamato il fatto che, al di là dei punti specifici della normativa del PTCP, il Piano Cave dovrà tener conto in generale del Macro-obiettivo 03 “Potenziamento della rete ecologica” e degli obiettivi indicati nell’art.42 “Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi”:

- a) valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore ambientale e naturalistico;
- b) salvaguardare la biodiversità e potenziare le unità ecosistemiche di particolare pregio;
- c) salvaguardare i varchi per la connessione ecologica e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete ecologica.

Il Piano Cave, pertanto, propone azioni di recupero ed una normativa tenendo presente anche l’obiettivo di evitare conflitti con l’esigenza, espressa dal PTCP, di mantenere le connessioni ecologiche e di riequilibrare ecologicamente il territorio provinciale.

Gli ampliamenti proposti, in misura molto esigua, hanno tenuto in conto l’eventuale interferenza con elementi della REP; i recuperi ambientali previsti per tutti gli ATE sono valutati anche in funzione del valore di connessione ecologica che il sito estrattivo può assumere una volta cessata l’attività.

Peraltro, gli aspetti fruitivi delle cave riqualificate, se adeguatamente declinati, non risultano antitetici all’obiettivo del potenziamento ecologico.”

- Gli ampi stralci riportati del ‘Rapporto Ambientale’ esprimono chiaramente l’elevato impatto ambientale negativo delle cave, che si ritiene almeno parzialmente riparabile attraverso recuperi ambientali a posteriori. Come vedremo successivamente la valutazione degli impatti su aree di pregio naturalistiche o agricole strategiche non può essere trattata in modo così superficiale.

- Purtroppo le norme di settore **non escludono l'attività estrattiva nelle aree protette** e nel territorio metropolitano milanese siamo nella condizione per cui, ad esclusione della Cava di recupero Rg9 di Segrate, tutti gli ambiti estrattivi sono compresi in Aree protette (Parchi Regionali, PLIS , SIC) o comunque limitrofi ad esse.
La 14/98 prevede solo una 'monetizzazione' al ribasso del danno ambientale operato nelle aree protette: qualora l'attività estrattiva si trovi, anche parzialmente, entro il perimetro di un Parco Regionale, viene corrisposto all'ente gestore del parco stesso una somma non superiore ad un terzo di quella versata al comune, a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava (art.15, comma 1, lettera b - l.r. 14/1998); per il riassetto di cave cessate le suddette tariffe raddoppiano se l'area si trova in ambiti di particolare rilevanza ambientale all'interno di un parco o di una riserva e qualora sia stata stipulata una convenzione tra l'ente gestore e l'operatore, per cui l'ente gestore intende eseguire direttamente, o affidando a terzi, le opere di piantumazione del recupero finale (art. 39, comma 3 - l.r. 14/1998).
- **Parchi Regionali e PLIS devono essere tutelati e quindi non deve essere consentito qualsiasi ampliamento delle aree estrattive collocate al loro interno, gli ambiti estrattivi incidenti nelle aree protette vanno limitati alle sole aree in corso di coltivazione e non ancora ultimate.**
- **Ai fini di una reale tutela delle aree protette, proponiamo che vengano sospese le autorizzazioni già concesse (art 12), ma non ancora attivate, e rivalutati i piani d'ambito proposti (art 11), approvati o in corso di approvazione.**

3.6. Criteri di sostenibilità ambientale

Pagg 152-153

“La definizione dei criteri di sostenibilità è una fase decisiva nel processo di valutazione ambientale, in quanto sono questi che fungono da controllo rispetto agli obiettivi e alle azioni specifiche previste dal nuovo Piano Cave in esame. Da questo controllo possono nascere proposte alternative di intervento o di mitigazione e compensazione.

La base per definire i criteri di sostenibilità per il territorio di Città Metropolitana di Milano è costituita dai criteri di sostenibilità di livello europeo e nazionale, elencati rispettivamente nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” e nella “Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia”:

1. riduzione dell'impiego di risorse non rinnovabili;
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione;
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti;
4. conservazione e miglioramento dello stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
5. conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali;
7. conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale;
8. protezione dell'atmosfera;
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell'istruzione e della formazione in campo ambientale;
10. promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

Importanti spunti per la definizione dei criteri di sostenibilità sono forniti anche dai principi ispiratori della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", dove per ciascun macro-tema ambientale (clima e atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, prelievo delle risorse e produzione di rifiuti), vengono definiti gli obiettivi generali, ulteriormente declinati in obiettivi specifici, a cui corrispondono indicatori e target da perseguire.

Per la realtà di Città Metropolitana di Milano, appaiono maggiormente pregnanti i criteri relativi ai temi dell'impiego di risorse non rinnovabili, della gestione di sostanze e rifiuti pericolosi/inquinanti, della conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche; un ulteriore criterio ritenuto significativo in una realtà fortemente urbanizzata è relativo al miglioramento della qualità dell'ambiente locale, a cui concorrono differenti fattori, quali la qualità dell'aria, il rumore ambiente, la gradevolezza visiva e generale.

Tematica di riferimento	Criteri di sostenibilità
1. <i>Consumo di suolo</i>	Evitare trasformazioni che comportino il consumo di suolo agricolo e naturale
2. <i>Recupero di materia</i>	Incrementare il recupero di materiale da demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale inerte
3. <i>Informazione e partecipazione</i>	Limitare la percezione negativa dell'attività estrattiva da parte dell'opinione pubblica
4. <i>Paesaggio, Natura e biodiversità</i>	Sfruttare le previsioni di recupero delle cave cessate ai fini della ricomposizione ecosistemica e paesaggistica del territorio
5. <i>Aria</i>	Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
6. <i>Rumore</i>	Riduzione dell'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta
7. <i>Mitigazione</i>	Limitare gli impatti a scala locale delle attività estrattive tramite interventi di mitigazione, anche da prescrivere in sede di approvazione dei progetti di gestione produttiva delle cave, limitando forme compensative e di monetizzazione
8. <i>Salute umana</i>	Provvedere al miglioramento della qualità dell'ambiente locale al fine di limitare i rischi per la salute ed il benessere umano
9. <i>Habitat e biodiversità</i>	Salvaguardare e tutelare le aree naturalistiche dalla pressione antropica che insiste sul Territorio

- Da anni, in molti ambiti scientifici, è emersa l'assoluta necessità di studiare per 'sistemi complessi' e non per aspetti separati del medesimo campo disciplinare. Si tratta del superamento del riduzionismo attraverso nuove basi scientifiche teoriche che sono basate su concetti sistemici (Agazzi, 2014; Bottaccioli, 2014). Se parliamo di ambiente e paesaggio non si possono quindi valutare separatamente l'acqua, l'aria, il suolo, le specie viventi o gli inquinamenti, ma è necessario tenere conto del contesto e delle specificità del territorio analizzato, al di là delle classiche relazioni tra le varie componenti. Questi concetti cambiano sostanzialmente i paradigmi dell'ecologia tradizionale mettendo in evidenza, ad esempio, l'inadeguatezza del concetto stesso di 'ecosistema' per lo studio di sistemi complessi e la sua intrinseca ambiguità. Si parla infatti di 'ecosistema' sia per una pozzanghera temporanea che per l'intera biosfera, mentre per il Principio delle Proprietà Emergenti un singolo ecosistema non si comporta come un insieme interagente di ecosistemi.
- Secondo la Bionomia del Paesaggio, una scienza che si basa sul riconoscimento del paesaggio come uno specifico livello dell'organizzazione della vita sulla Terra, a scala territoriale, in un determinato ambito geografico, il "paesaggio" si definisce come "integrazione di un insieme di comunità vegetali, animali ed umane e del loro sistema di ecosistemi naturali, seminaturali e antropoculturali in una certa configurazione spaziale". Più semplicemente, il paesaggio è un sistema complesso che costituisce, di per sé, una entità vivente e come tale va indagato.

- Gli scambi di materia, energia e informazione sono talmente importanti che l'emergere della Vita sulla Terra ha radicalmente modificato l'evoluzione dell'intero Pianeta, dall'atmosfera a diverse tipologie di rocce. Fra vita e ambiente c'è infatti reciprocità, scambio di informazioni, *sapere a priori*. Per le suddette ragioni, come si vede dalla tabella seguente, i livelli di organizzazione biologica non si possono limitare a cellula, organismo, popolazione e comunità, ma devono includere anche i sistemi ecologici più propriamente detti: paesaggio, ecoregione, ecosfera.

Hierarchical levels of biological organisation on the Earth					
SCALE	BIOTIC Viewpoint*	FUNCTIONAL Viewpoint**	SPATIAL CONFIGUR. Viewpoint***	HUMAN CULTURAL Viewpoint****	INTEGRATED LIVING ENTITIES
<i>Singular</i>	Organism	Organism niche	Living space	Cultural agent	Meta-organism
<i>Stationary</i>	Population	Population niche	Habitat	Cultural site	Meta-population
<i>Local</i>	Community	Ecosystem	Micro-chore	Historic-cultural district	Ecocoenotope
<i>Territorial</i>	Set of communities	Set of ecosystems	Chore	Historic-cultural landscape	Landscape
<i>Regional</i>	Biome	Biogeographic system	Macro-chore	Historic-cultural region	Ecoregion
<i>Global</i>	Biosphere	Ecosphere	Geosphere	Noosphere	Ecobiogeosphere ^o
* biological and general-ecological criterium** traditional ecological criterium; ***not only a topographic criterium, but also a systemic one (Crf. Emergent Property Principle); ****cultural indented as a synthesis of anthropic signs and elements; ^o remember the "Gaia Hypothesis"...					

- Secondo i criteri della Bionomia del Paesaggio (Ingegnoli, 2002, 2011, 2015) è possibile applicare una metodologia clinico-diagnostica all'ambiente (in particolare all' "unità di paesaggio") definendone lo 'stato di salute' e le sue eventuali malattie ("disfunzione bionomica"), che possono influire sulla salute umana anche in assenza di classici inquinamenti; parallelamente a quanto avviene in medicina, solo una diagnosi corretta permette una cura efficace e quindi gli ecologi vanno considerati 'medici' dei sistemi ambientali, in grado di indicare i migliori trattamenti per la conservazione della natura e della biodiversità, la pianificazione del territorio, il riequilibrio dei paesaggi agricoli, la valutazione strategica dell'ambiente. Soprattutto va sottolineato che la tradizionale definizione di 'bilancio ambientale' segue i criteri della termodinamica classica per cui, fra l'altro, **tutti i processi sono reversibili** e quindi i danni ambientali possono essere 'ripristinati'; la visione bionomica prevede, al contrario, che ci siano **processi irreversibili** per cui, seguendo i criteri della termodinamica di non-equilibrio, per la tutela della salute del paesaggio e dell'uomo si devono mettere in atto azioni di 'riabilitazione' attraverso un controllo dei livelli di metastabilità.


- I due più significativi indicatori dell'analisi bionomica sono:

1) l'**abitat umano (HH = Human Habitat)**, calcolato come percentuale ponderata sull'estensione dell'Unità di Paesaggio [% LU = **landscape unit**], è definibile come l'insieme delle aree dove la popolazione vive, o usa costantemente, determinando in questo modo una limitazione della capacità di autoregolazione dei sistemi naturali;


2) la **biopotenzialità della vegetazione (BTC)**, calcolata in Mcal/m²/anno, misura il grado di capacità metabolica relativa delle principali comunità di vegetazione (naturali e antropiche) e il grado di ordine e di mantenimento relativo delle stesse.

Questi 2 indicatori possono essere messi in relazione tra loro (HH/BTC) determinando così nuove funzioni sistemiche capaci di misurare lo stato di salute dell'unità di paesaggio (LU) e, rapportandole a valori di normalità, identificare puntualmente le sue disfunzioni, espresse in BF= **Bionomics Functionality**.

L'immagine successiva esplicita questi concetti: la linea verde intera rappresenta il livello di **funzionalità bionomica normale (BF= 1)**; i principali tipi di paesaggio sono indicati dalle barre verticali : forestale naturale, forestale semi-naturale, agricolo-forestale, agricolo protettivo, agricolo produttivo, suburbano (o urbano rado), urbano denso; le curve punteggiate esprimono livelli di funzionalità bionomica (BF) via via peggiori : 0,85 (alterato), 0,65 (disfunzionale), 0,45 (degradato).



- Un esempio di questa modalità di valutazione è quello sottostante. Vengono analizzati e raffrontati due paesaggi di tipo agricolo, Morimondo e Gudo Visconti, vicini ma assai diversi fra loro; il primo ricade nella tipologia di 'agricoltura protettiva' e risulta in equilibrio bionomico, mentre il secondo è un paesaggio di tipo 'agricolo produttivo' e presenta una evidente disfunzionalità bionomica al limite del degrado. Si noti che la BTC media di Morimondo è quasi tre volte il valore di Gudo.



- In Lombardia, lo stato bionomico dei paesaggi agrari si altera a partire dal 1930 quando inizia la crescita dell'industrializzazione agricola. Dal 1975-80 tali paesaggi scendono sotto il limite di normalità bionomica, passando in circa 50 anni da BTC = 1,70-1,80 Mcal/m²/anno a BTC = 1,40. Oggi siamo scesi addirittura ad una BTC = 0,80-1,00 anche a causa della forte riduzione delle superfici agrarie dovute alla loro cementificazione. Come è stato prima accennato, le Disfunzioni Bionomiche derivanti dalla combinazione di aspetti strutturali e funzionali sono un **danno per la salute umana**, anche in assenza di inquinamenti.

Studi recenti (Bottaccioli, 2014, 2016; Ingegnoli, 2015; Frumkin, 2015; Ingegnoli e Giglio, 2017) hanno infatti dimostrato una correlazione chiara fra la diminuzione della funzionalità bionomica (BF) e l'aumento del tasso di mortalità (MR) che si verifica in una data Unità di Paesaggio (LU). Le alterazioni ambientali vengono inconsciamente percepite dal cervello come segnale d'allarme determinando uno stato di stress cronico che scatena la cascata di alterazioni ormonali e immunitarie, a partire dal sistema cortisolo-melatonina, tale da divenire un fattore di rischio indipendente di morte prematura.


- Nel territorio Milano-Brianza (72 Comuni) la funzionalità bionomica media è $BF=0,78$ rispetto ad una normalità bionomica ($BF=1,00$), quindi possiamo calcolare lo scarto dalla normalità bionomica ΔMR_{BF} come fattore di rischio¹

$$\Delta MR_{BF} = 0.532 \times 10^{-3}$$

- Di conseguenza, la stima di una quantificazione di morte prematura (PD) dovuta ad alterata BF, cioè (PD_{BF}) può essere misurata ricordando il n° di abitanti dell'area in esame ($2,524 \times 10^6$ ab):

$$PD_{BF} = (2,524 \times 10^6) \times (0.532 \times 10^{-3}) = 1.342,7 \text{ ab/anno}$$

- L'alto n°/anno di morti premature confrontato con il numero totale di morti (TD) in quest'area che arriva a $TD=21.050$ ab/anno, risulta: $PD_{BF}/TD= 6.4\%$ Questo numero è simile alla quota parte di decessi dovuta alle polveri sottili nell'area metropolitana di Milano pari a (PD_{FD})=7.0%, ben noto ai Media, ma si aggiunge a quest'ultimo portando il totale al **13,4%**! PD_{BF} è per ora misconosciuto perchè l'ecologia tradizionale non è in grado di misurarlo, ma ciò non significa che la sua notevole importanza sia da trascurare.
- Nella figura seguente viene sintetizzata la correlazione fra l'incremento del tasso di mortalità (MR) in rapporto all'aumento del grado di alterazione nella funzionalità bionomica (BF) ricavata da una ricerca sul territorio che da Milano arriva fino ai colli Briantei (Ingegnoli, 2015). Si noti che per $BF = 1$, $MR = 7,65/1000$, mentre per $BF = 0,50$ $MR = 9,45/1000$.



¹ Per la metodologia di calcolo ed ulteriori dettagli, fare riferimento a Ingegnoli, 2015.

- Quali possono essere le ‘cure’ per questa situazione? Come è stato evidenziato nell’esempio Morimondo/Gudo Visconti , sia l’urbanizzazione che l’agricoltura industriale implicano pesanti impatti di trasformazione sui sistemi naturali che, di conseguenza, soffrono un “Deficit di Trasformazione” (TD) che deve essere compensato da opportuni Sistemi Protettivi. Infatti a livello planetario la copertura forestale nell’ultimo secolo è scesa del 33% e le aree agricole sono salite del 28%, ma il flusso di BTC (AGR +FOR) rispetto al totale delle Terre Emerse mostra un Deficit di Trasformazione (TD) del 39 % cioè decisamente maggiore della perdita di copertura. Quindi, visto la continua crescita della popolazione, il rallentamento della produttività agraria e la difficoltà nel fermare la deforestazione, l’unica praticabile alternativa è la tutela/ riabilitazione dei paesaggi agrari , semi-distrutti dalla industrializzazione agricola e dalle infrastrutture (strade, cave, elettrodotti, etc.).
- Il concetto di sostenibilità deve cambiare da Sustainability-Development a Sustainability-Retreat (J. Lovelock, 2006).
- L’insieme dei **Danni ambientali** possono essere stimati oggi, con buona approssimazione, con il concetto di ‘Servizio Ecologico’ che va aggiornato secondo i criteri bionomici: 1) gli “ECOLOGICAL SERVICES” non devono essere riferiti solo alla popolazione umana, bensì devono considerare tutte le componenti di una Unità di Paesaggio o di un ecotopo; 2) le funzioni ecologiche di *Salute* e *Pratezione* devono comparire esplicitamente fra i concetti-guida dei Servizi.

Eco-bionomic Services following Bionomics

Eco-Bionomics SERVICES	CONTROL ACTIONS	BIONOMICS References
1.Supporting	primary PRD, soli formation	Bionomics PES method
2.Regulating	Water & Air purification	Water & Air monitoring/economy
3.Provisioning	Food & fiber PRD	Bionomics PES method
4.Cultural	Arch. Heritages Recreations	& Bionomics/culture relations
5.Health preserving	Risk factor control	LU Diagnostic evaluation, MR/BF ratio,
6.Protective	TD bionomics economics costs	&SH*, TD and Bionomics methods (BTC flux etc.)

- In questo modo diventa possibile una valutazione economica dei TD poiché emerge una equivalenza fra COSTI Bionomici ed Economici (Ingegnoli, Bocchi e Giglio, 2017):

$$TD_{BTC} + SH^* PRT_{BTC} = 0 \quad (1)$$

$$TD_{\epsilon} + SH^* PRT_{\epsilon} = 0 \quad (2)$$

- Possiamo osservare che la stima dei P.E.S. (Payment of Ecological Services), data la suddette Equivalenza dei COSTI Bionomici ed Economici, può essere effettuata considerando tali Servizi come Lavoro, misurabile quindi anche dall’economia ‘classica’ , che considera solo il lavoro per arrivare a valutazioni di mercato.

- Utilizzando i principi e i metodi di Bionomia del Paesaggio si può arrivare a valutare i costi di trasformazione per l'insediamento di un abitante in una UdP, misurati in Mcal/m²/anno e in €/m². Applicando a tali valori l'equivalenza sopra esposta si ottengono dei risultati importanti, perché capaci di correggere i prezzi di mercato per lotti agrari e forestali, che oggi non tengono conto del loro cruciale ruolo protettivo in natura. Tali valori risultano per la Lombardia: Lotto Forestale = 270 €/m², Lotto Agricolo = 113 €/m². Si deve notare che tali valori sono in rapporto alla BTC media dei paesaggi agrari lombardi, ma in caso di lotti con BTC minore o maggiore si può stare in un intervallo di 80-300 €/m² per lotto agricolo e 100-400 per lotto forestale.

Main evaluable "Ecological Services"

N°	Service Typology	Main contents
1	Provisioning (food)	Cereals (Corn & Wheat), n° years unproductive
2	Regulating (water etc.)	Water percolation into groundwater
3	Supporting (soil etc.)	Destruction of ancient forest soil
4	Cultural (and Heritage)	Agrarian Landscape in local Park area
5a	Preserving Human Health	Mortality due to fine dusts
5b	Preserving Human Health	Mortality due to bionomics dysfunction
6	Protecting, sensu L. Bionomics	PES of TD balance
7	Sum of considered Services	Sum of PES, total damage

- Da tutto quanto sopra descritto riteniamo generici e non adeguati i criteri di sostenibilità ambientale adottati in quanto il nuovo Paradigma della Scienza indica i limiti dell'Ecologia e quelli della Sostenibilità; da una analisi sulle trasformazioni dell'ambiente, dal globale al locale, nascono nuove tassative priorità strategiche per la tutela dell'ambiente. La Bionomia del Paesaggio porta validi aggiornamenti alle suddette materie e permette di arrivare a una diagnosi dei sistemi ambientali riuscendo a valutare in modo quantitativamente preciso ciò che qualitativamente è assai chiaro.
- Relativamente alla pianificazione delle attività di cava risulta oltremodo inadeguata la valutazione degli impatti ambientali, sia per l'esistente che per la programmazione futura.
- Nella **Tabella 2** vengono dettagliate le proposte di integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale per gli ambiti estrattivi.

Tabella 2- Proposta di implementazione dei criteri su base bionomica (celle a sfondo verde).

Pianificazione delle Aree di Cava: Principali Requisiti				
A- Requisiti Tecnici	idro-geologia favorevole	Infrastrutture opportune	Previsione volumi di escavazione	Valutazione giacenze
B- Criteri di Localizzazione	Ecotopi a bassa BTC	Unità di Paesaggio non eterotrofe	Nessun intralcio alle reti ecologiche	NO aree di alta "natural source"
C- Perimetro	senza introflessioni	Corridoi vegetati "tampone"		
D- Progetto di risanamento	compatibile con i caratteri dell'UdP	"sustainability retreat"	Landscape Bionomics	Bilancio TD/TS, "PES evaluation"
E- Influenza delle cave sull'Unità di Paesaggio	Controllo HH e SH Dinamiche	Comparazione dei livelli di BTC	Salute UdP/ Salute umana	
F- Deficit di Trasformazione	HH & BTC	Opportuni limiti di tempo	Bilancio TD/Risanamento	Stima di Danno Ambientale
G- Controllo Riempimenti	Controllo morfologico	Strati di Impermeabilizz.	Adatta copertura finale	Vegetazione & "BTC suitability"

Bibliografia: 1) Ingegnoli V (2011) *Bionomia del paesaggio. L'ecologia del paesaggio biologico-integrato per la formazione di un «medico» dei sistemi ecologici*. Pp. 360. Springer, Milano. 2) Ingegnoli V (2015) *Landscape Bionomics. Biological-Integrated Landscape Ecology*. Pp. 453. Springer, Berlin, Milan, New York. 3) Ingegnoli V, Giglio E (2017) *Complex Environmental Alterations Damages Human Body Defence System: a New Bio-Systemic Way of Investigation*. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol.13, pp. 170-1804) Ingegnoli V, Bacchi S, Giglio E (2017) *Landscape Bionomics: a Systemic Approach to Understand and Govern Territorial Development*. WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol.13, pp. 189-1955) Ingegnoli V (2017) *Bionomia del Paesaggio*. In: V. Bettini (Ed) "Dal Paesaggio alla Civitas". pp 117-170, MIM-Edizioni, Milano. 6) Agazzi E ed. (2014) *Science, Metaphysics, Religion*. F. Angeli, Milano. (Chap. I); 7) Bottaccioli F (2014) *Epigenetica e Psiconeuroendocrino-immunologia; le due facce della Rivoluzione in corso nelle scienze della vita*. Edra Spa, Milano, pp.192

4. RIFIUTI

L'attività estrattiva è strettamente connessa alla gestione dei rifiuti, sia in modo lecito che illecito. Già 10 anni fa Luca Martinelli scriveva (www.altraeconomia.it 30/12/2008):

"L'attività estrattiva, in Italia, è senza regole. Quasi 6mila cave attive e 10mila abbandonate: nessuno sa con esattezza quanto si estrae, i controlli sono scarsi e chi scava paga pochissimo le concessioni. Così mentre nel resto d'Europa si riciclano ghiaia e inerti, da noi è più conveniente ricorrere alla ruspa. E quando la cava si esaurisce, diventa una discarica. Come quella di Chiaiano".

Il movimento terra e le ecomafie sono ormai storia consolidata, ma nessuno ne vuole sentir parlare fino a che la Magistratura interviene smascherando l'ennesima discarica di rifiuti tossici in una cava abbandonata o un traffico illecito in una cava regolarmente autorizzata come discarica.

Il Piano Cave si limita a trattare la problematica con il seguente paragrafo (Rapporto Ambientale -pag.158) :

" PRODUZIONE RIFIUTI Durante l'attività di cava, l'utilizzo ed il funzionamento dei macchinari genera una serie di materiali che, una volta non più utilizzabili, costituiscono rifiuti da smaltire ai sensi della normativa vigente. In particolare le zone di rifornimento carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose possono essere causa di inquinamento o contaminazione se non vengono attuate misure per evitare la dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo."

- L'annosa questione che incrocia
 - a) lo smaltimento dei rifiuti dell'attività estrattiva, prodotti nel sito di estrazione o b)provenienti da altro sito,
 - c) il riempimento dei vuoti di cava mediante rifiuti diversi da quelli provenienti dall'attività estrattiva e di lavorazione (discarica),
 - d) i materiali idonei al solo ripristino ambientale della cava stessa,
 - e) il recupero dei materiali di scarto dell'attività estrattiva (rifiuti o sottoprodotti),

viene normata da Direttive europee (2006/21/CE, 1999/31/CE, 2008/98/CE) e da leggi nazionali (D.lgs n.22/1997 sostituito dal D.lgs n.36/2003, Decreto ministeriale del 5/2/1998 modificato dal D.lgs n.186 del 5/4/2006, D.lgs n.152/2006, D.lgs 117/2008 e DPR n. 120/13 giugno 2017" *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*).

Tutte queste normative prevedono comunque la possibilità che sia le attività di smaltimento dei rifiuti che quelle di recupero possano avvenire con il riempimento dei vuoti di cava.

Quindi, di fatto, **non vi sono leggi che impediscano di 'ripristinare' una cava con i rifiuti, trasformandola in una discarica.**

- Con il **DLgs117/2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"**, i rifiuti da attività estrattiva escono completamente dalla normativa generale sui rifiuti per essere destinati a una normativa ad hoc, purché sussistano la condizione della provenienza (direttamente da attività estrattiva) e quella della collocazione (nel sito o in strutture di deposito).

Tale decreto non si applica ai rifiuti che derivano da attività strumentali a quella estrattiva ma non direttamente dalla stessa attività (batterie, oli usati, macchinari vari, ecc.), così come a quelli che, pur derivando dall'attività di prospezione, vengono trasportati all'esterno del sito di produzione e che rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della normativa generale sui rifiuti, sulle discariche o altra normativa specifica.

(Art. 10 : Vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva .

1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è possibile solo qualora:

a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorità competente.

3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.)

- Una recente pronuncia della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea (IV Sezione, 28 Luglio 2016)** definisce il confine tra smaltimento e recupero, considerando rilevanti ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra normativa le informazioni legate, oltre che alla sussistenza di obblighi conseguenti all'attività esercitata, anche alla qualità tecnica dei materiali destinati al riempimento della stessa, con la premessa che il recupero di materiali catalogati come rifiuti deve essere preferito all'attività di smaltimento.

Nel caso di riempimento di una cava con materiali diversi da quelli provenienti dall'attività estrattiva e di lavorazione, deve essere promossa nei confronti dei materiali che si intende depositare all'interno almeno una perizia eseguita oltre che sotto un profilo tecnico, anche sotto un profilo ambientale e sanitario, che certifichi l'adeguatezza del materiale che si vuole impiegare.

La pronuncia della Corte Europea è stata acquisita dal **Consiglio di Stato - Sez.V- con sentenza n.4690 del 10 ottobre 2017** : l'attività di riempimento di una cava non è sottoposta alla normativa prevista per le discariche di cui alla Direttiva 1999/31/CE ed alla relativa legge italiana di attuazione di cui al d.lgs. n. 36/2003 (oggi art. 208, d.lgs. n. 152/2006) ove sia preordinata al mero recupero ambientale e condotta con i materiali previsti per il recupero stesso.

- Il **DPR 13 giugno 2017 n.120 (G.U. 7 agosto 2017, n. 183), vigente dal 22/08/2017 regola con 31 articoli e 10 allegati** la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti in base all'art. 184 bis, unificando le diverse normative, e a tal fine **abrogando**:

- il DM 161/2012;

- gli artt. 41, comma 2 e 41 bis del dl 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla legge 09/08/2013 n. 98;

- l'art. 184 bis, comma 2bis del DLgs 152/06.

Il campo di applicazione riguarda le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di :

Capo II) grandi dimensioni (> 6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA ;

Capo III) piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA;

Capo IV) grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA .

Disciplina inoltre: art. 23) deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti; art. 24) utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti; artt. 25/26) gestione terre e rocce in siti di bonifica.

- Nella realizzazione di **opere infrastrutturali Pubbliche (OOPP)** regolate dal DPR 13 giugno 2017 n.120, è prescritto che:

1) il materiale di scavo sia riutilizzabile come sottoprodotto nella realizzazione dell'opera stessa. La volumetria di riutilizzo è determinata dalla stessa impresa esecutrice attraverso la redazione di un Piano di Utilizzo Terre (PUT e/o PU).

2) non è prevista una autorizzazione esplicita per approvare il Piano di Utilizzo (P.U.); questo viene presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori (nel caso di opere sottoposte a VIA la trasmissione del P.U. deve avvenire prima della conclusione del procedimento) ed include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma. L'Autorità competente può richiedere integrazioni entro 30 giorni, avvalendosi dell'Arpa. Decorso 90 giorni dalla presentazione del P.U. o dalla eventuale integrazione, il proponente può avviare la gestione.

3) Il materiale non riutilizzato nell'esecuzione dell'opera, viene considerato rifiuto speciale da smaltire in discariche autorizzate.

In pratica: l'impresa definisce i volumi di reimpiego e di smaltimento col solo intervento autorizzativo/approvativo da ricevere entro 90 gg, oppure entro 45 gg se viene richiesto all'Arpa di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo che è redatto per singola opera pubblica.

- Quello che non viene assolutamente considerato è un bilancio operativo tra tutte le OOPP previste in esecuzione nel periodo in esame e che di fatto producono materiali che possono essere in massima parte reimpiegati per l'esecuzione di altre OOPP o per ripristini di cave dismesse invece di essere smaltiti come rifiuti in apposite discariche autorizzate.

Quanto sopra, se non governato da una regia territoriale pubblica, rende pressoché impossibile il reimpiego del materiale non riutilizzato nell'opera eseguita, che viene declassato a rifiuto da smaltire in apposite discariche dove, attraverso una gestione privata, si può supporre una reintroduzione nel mercato praticamente a costo zero (è materiale che ha già avuto un compenso per essere trasportato ed allocato in discarica e che è possibile trattare e rendere di nuovo fruibile).

- Un esempio 'locale' eclatante di queste dinamiche, distorte ma perfettamente legali, si può trovare nella Delibera CIPE n.66/2013 :
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - **Linea M4 della metropolitana di Milano - Tratta Lorenteggio-Linate** Approvazione progetti, assegnazione definitiva finanziamento e parere sullo schema di convenzione. (GU n.128 del 5/6/14).

La delibera stabilisce innanzitutto la ripartizione dei finanziamenti complessivi dell'opera, pari a 1.819,70 milioni di € , tra contributi statali per €958,23 milioni , Comune di Milano per €400,12 milioni e 'privati' per €461,35 milioni; tra le tante prescrizioni e raccomandazioni , che entrano in minuti dettagli tecnici realizzativi dell'opera pubblica, risultano anche le compensazioni destinate al Parco Sud per l'area di stoccaggio temporaneo delle terre da scavo (12,5 ha) e la destinazione ai "siti industriali/commerciali" delle terre non reimpiegate.

La gara d'appalto per i lavori di realizzazione dell'opera e manutenzione/gestione, bandita dal Comune di Milano, è stata vinta dal Raggruppamento Temporaneo Impregilo S.p.A., costituito da Impregilo S.p.A.(capo gruppo mandataria), Astaldi S.p.A., Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A.

Dal sito web del gruppo Impregilo si apprende che per la realizzazione della tratta metropolitana verranno sbancati circa 2.760.000 m3 di materiali, corrispondenti a circa 3.600.000m3 sciolti, e

serviranno circa 765.000m³ di calcestruzzo; si può ipotizzare quindi che circa 1.500.000m³ di inerti verranno riutilizzati e 2.000.000m³ indirizzati ai siti industriali/commerciali, cioè alle cave e ai centri di betonaggio.

In questo modo lo Stato, il Comune di Milano e Impregilo regaleranno ai cavaatori il 55% delle terre estratte per costruire la linea 4 della metropolitana milanese.

Terre già abbondantemente pagate per l'estrazione, il trasporto e lo smaltimento.

- Da quanto evidenziato sopra, la gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti/terre derivanti da costruzioni/demolizioni rappresenta il paradigma della complessità normativa e attuativa che caratterizza il settore dei rifiuti in Italia, ma **di questa problematica non si trova praticamente traccia nelle NTA della nuova proposta di Piano Cave (e anche del Piano cave vigente), tranne che per il richiamo al D. lgs 117/2008 per l'idoneità dei materiali da utilizzare per i ripristini delle cave in falda. (NTA Art.45 punto 8)**
- Per la maggioranza delle cave, sia con coltivazione a secco che in falda, vengono previsti ripristini 'a fossa' e ciò determina la perdita definitiva dei terreni ad uso agricolo, privilegiando la trasformazione di queste aree, nella migliore delle ipotesi, a parchi urbani con laghetti annessi se in falda. Queste trasformazioni, lungi da essere ottimali anche per scopi naturalistici/fruttivi, snaturano l'ambiente e il paesaggio dove sono inseriti, lasciando sempre aperta l'opzione del loro riempimento mediante rifiuti di qualsiasi genere.
- E' indispensabile inserire nelle NTA una normativa maggiormente stringente relativa ai ripristini che applichi per lo meno le direttive europee di settore e escluda la possibilità di creare discariche nei vuoti di cava senza una adeguata valutazione ambientale e sanitaria delle tipologie di rifiuti da conferire.
- Altrettanto indispensabile prescrivere ai Comuni la stipula di convenzioni che prevedano la cessione della proprietà delle aree di cava, a completamento dei ripristini previsti.
- Secondo un principio di cautela, suggeriamo a Città Metropolitana di Milano di sperimentare una procedura per cui i ripristini delle aree di cava vengano messi a bando pubblico e non affidati direttamente allo stesso cavatore; ciò permetterebbe un maggior controllo sul vuoto di cava (es. eventuali bonifiche) e maggiore certezza sui tempi di ripristino.
- Per le OOPP proponiamo di creare un "catasto delle terre", accompagnato da una mappa dei siti di produzione e/o stoccaggio provvisorio e da un registro col rilevamento sistematico delle disponibilità delle volumetrie da ridistribuire sul territorio, che abbia come finalità principale il ripristino delle aree di cava dismesse o il completamento dei ripristini ambientali già previsti; tale materiale deve avere priorità di reimpiego nel caso di ripristini ambientali senza dover ricorrere al ritombamento con altri materiali codificati CER.

5. FABBISOGNO DI INERTI

(Elementi istruttori : Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio; Documento di Piano : Relazione Tecnica)

E' il documento fondamentale su cui si basa la proposta del nuovo Piano Cave, redatto dal Dott. Arch. Lorenzo Bellicini, Direttore di CRESME (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio) di Roma, che "fornisce al settore privato e alle istituzioni pubbliche informazioni e know-how per descrivere e prevedere l'andamento dell'economia e del mercato delle costruzioni al livello territoriale, nazionale e internazionale". Una scelta indubbiamente prestigiosa da parte del committente Città Metropolitana di Milano, come per altro lo era stato per il precedente Piano Cave l'affidamento dello studio previsionale al CERTET dell'Università Bocconi di Milano.

Mediante la "Stima della produzione edilizia e infrastrutturale" e l'analisi del "Potenziale di mercato e produzione di inerti", lo studio giunge alla formulazione di una proposta di Piano di **33.150.000 m3** quale fabbisogno di inerti per il periodo 2019-2029, da soddisfare attraverso gli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati.

5.1. Analisi del precedente (vigente) piano cave

La Classificazione delle Costruzioni prevede la distinzione tra "edilizia" (residenziale: produzione di abitazioni, private e pubbliche, e non residenziale: produzione di edifici destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, agricole, terziarie, sia pubbliche che private) e "genio civile" (infrastrutture di trasporto; condotte, le linee di comunicazioni, le linee elettriche; opere complesse sui siti industriali; altre opere di ingegneria civile).

Secondo lo studio Certet-Università Commerciale Luigi Bocconi (*Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della predisposizione del Piano Cave provinciale*, in Provincia di Milano, *Piano Provinciale Cave*, Allegato 2.1. *Determinazione dei fabbisogni*, Aprile 2002), il fabbisogno di inerti dell'allora Provincia di Milano per il decennio 2006-2016 sarebbe stato di **62.500.000 m3** (34.000.000m3 per l'edilizia e 28.500.000m3 per le opere pubbliche), sulla base dei dati di produzione edilizia 1991-2001.

Nel 2004 la Provincia di Milano presentò a Regione Lombardia una proposta di Piano Cave in cui era previsto un fabbisogno inferiore del 16,4% a quello stimato dallo studio Bocconi, pari a 52,25 milioni di m3 di inerti. La decisione finale adottata nel 2006 dalla Regione Lombardia (DGR 16 maggio 2006) fu di un potenziale di cava pari **57,75 milioni di metri cubi** di inerti, sostanzialmente un valore intermedio tra i due dati, da soddisfare attraverso 33 ATEg; il Piano conteneva inoltre l'individuazione di 2 ATE per la coltivazione di argilla (ATEa per **1.124.000 m3**), 12 cave di recupero (Rg per **4.540.000 m3**), 2 cave di riserva (Pg, destinate alla tratta **Alta Capacità Torino-Milano di Arluno-Marcallo per 1.650.000 m3**) e 30 giacimenti di sabbia e ghiaia (G).

A seguito dell'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza (MB) e della Città Metropolitana di Milano (CMM), il 22.11.2016 è stato approvato il Piano Cave della nuova Provincia di MB che ha in buona parte recepito le aree di cava già esistenti e pianificate. Rispetto ai 57,75 milioni di m3 di inerti indicati dalla regione come fabbisogno decennale la **quota spettante al territorio della Città Metropolitana di Milano** è stata stabilita in **55,747 milioni di m3**. da soddisfare attraverso gli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati, di cui 4 ricadono a cavallo tra i territori di CMM e della Provincia di MB (ATEg14 – ATEg17 – ATEg23 – ATEg24).

Attualmente nel territorio di Città Metropolitana di Milano si contano quindi **31 ATE**; se si computano singolarmente le parti in cui sono suddivisi i 6 ATE ancora ricadenti in CMM e si escludono le parti di quelli

ricadenti nella provincia di Monza-Brianza divengono **38, corrispondenti approssimativamente al numero di cave.**

Secondo la LR 14/98 l'attività estrattiva può iniziare solo dopo l'approvazione di un **Progetto d'ambito**, assoggettato alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che stabilisce le modalità di coltivazione e quelle del recupero ambientale delle aree secondo un programma decennale (art.11), e al successivo rilascio dell'**Autorizzazione** all'esercizio vero e proprio dell'attività estrattiva per singoli lotti (art.12).

Sulla base dei 23 Progetti d'ambito approvati e dei 4 in istruttoria (oltre a un calcolo approssimativo relativo agli ATE che non hanno ancora presentato progetti) è stata stimata in **45.638.876 m3 l'effettiva volumetria coltivabile negli ATE ricadenti in Città Metropolitana di Milano** rispetto a quanto previsto nel Piano Cave.

Andando avanti con i dati a consuntivo, che costituiscono la base per le previsioni del nuovo Piano Cave metropolitano, al luglio 2018 risultavano realmente approvati con piani d'ambito circa **44.000.000 m3**, corrispondenti al 78% dei volumi previsti in origine dal Piano Cave provinciale e al 95,7% dei volumi effettivamente disponibili; di questi, solo circa **23.000.000 m3** ne sono stati effettivamente autorizzati (o in corso di autorizzazione) pari al 42% della volumetria originaria e al 51% dei volumi effettivi.

Vanno poi aggiunti **3.250.000 m3 (e non 1.181.000 !)** di volumi previsti per le **7 cave di recupero** ricadenti nel territorio di CMM; le tabelle presentate a riguardo nei vari documenti di piano sono abbastanza discordanti, ma da quanto si può capire pare che solo 3 di esse (Rg 8, Rg9, Rg11) abbiano presentato progetti ex art.39 per una volumetria totale autorizzata di circa **1.600.000m3** e solo 1 (Rg8) sia in fase di conclusione (**per circa 1 milione m3**). A dimostrazione ulteriore che le attività di ripristino degli ambiti riscuotono uno scarsissimo successo si può dire che il 50% del previsto è stato autorizzato e solo circa il **30%** realmente realizzato.

Giustamente il documento "Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio" a pag. 17 riporta *"..il modo migliore per analizzare il rapporto tra domanda e potenzialità produttiva ci è sembrato quello di misurare la reale capacità produttiva delle cave nel territorio provinciale negli anni in esame, e in particolare dal 1995 ad oggi. Per fare questo si è potuto contare su una importante fonte statistica, raramente utilizzata nell'analisi dei fabbisogni. Le imprese, infatti, sono tenute a comunicare annualmente alla Provincia ieri e alla Città Metropolitana, oggi le quantità di inerti cavate."*, ma dalle tabelle contenute nello stesso documento il **dato maggiormente confuso, e confondente, è proprio quello relativo al reale volume di materiale cavato rispetto alle previsioni.**

Dalla scheda ufficiale di VAS presente sul sito di CMM al dicembre 2016 risultavano cavati **9.737.089mc** corrispondenti al **17.6%** dei volumi previsti e al **21.3%** dei volumi effettivi; le tabelle 10-11-13-15 del documento in esame riportano dati difformi sia rispetto alla scheda VAS che tra loro. Addirittura imbarazzante è il riporto 'circolare' dei dati di estrazione delle cave di prestito nelle tabelle 13 e 15, nonché le somme non corrispondenti ai valori puntuali presumibilmente sommati o le cifre totali ricavate sommando elementi diversi.

In particolare, i **volumi scavati nel decennio 2006-2016** riferibili agli ATE e correlati alla nuova produzione edilizia, residenziale e non residenziale, variano da 9.737 milioni di m3 a 21.384 milioni di m3, per poi acquisire il dato finale di **18.578.000 m3**. Anche per le **cave di prestito** (volumi cavati nel decennio 2006-2016 destinati alle opere pubbliche) i dati variano da 4.072 milioni di m3 a 10.673 milioni di m3, con l'acquisizione del dato finale di **10.673.000 m3 (rispetto ai 1.650.000 m3 previsti dal Piano vigente).**

Risulta imprecisa anche l'assegnazione di questi dati e cioè se si riferiscano al materiale cavato nel solo territorio di CMM o sia invece la somma di quanto cavato anche nella nuova provincia di MB.

Questa imprecisione è da considerarsi comunque di scarsa rilevanza sia perchè comprende i soli anni 2015-2016, anni di massima deflessione della produzione edilizia, che per i minimi volumi assegnati a MB (circa 2 milioni di m3).

PRODUZIONE DI INERTI IN PROVINCIA DI MILANO 1991-2016

	Comunicazioni cavatori	
	Inerti volume (mc)	Occupati (numero)
1991	4.410.630	413
1992	3.690.121	432
1993	2.597.940	431
1994	2.420.749	373
1995	3.090.641	356
1996	2.342.304	357
1997	3.285.270	279
1998	2.739.910	300
1999	3.539.811	302
2000	3.387.942	344
2001	3.694.203	328
2002	3.459.794	315
2003	2.880.666	312
2004	1.348.333	312
2005	3.875.183	389
2006	2.020.346	309
2007	2.219.045	315
2008	1.822.850	354
2009	1.307.794	282
2010	2.240.766	289
2011	1.868.891	213
2012	1.713.751	203
2013	1.895.523	228
2014	1.895.989	228
2015	1.616.390	171
2016	1.591.388	178

(Tab 10)

NUOVA PRODUZIONE EDILIZIA TOTALE E PRODUZIONE DI INERTI 1991-2016

Valori medi annui di Inerti cavati per piccoli imprenditori (mc)	
1991-1995	3.275.819
1996-2000	3.062.849
2001-2005	2.873.854
2006-2010	2.095.702
2011-2016	1.702.320

	Produzione edilizia totale (000 mc)		Comunicazioni cavatori	
	Inizi	Piano cave	Inerti volume (mc)	Occupati (numero)
1991	14.778	14.719	4.410.630	413
1992	14.996	13.327	3.690.121	432
1993	11.831	11.411	2.597.940	436
1994	12.569	12.483	2.420.749	373
1995	11.473	15.464	3.090.641	356
1996	16.446	12.092	2.342.304	357
1997	15.940	11.688	3.285.270	279
1998	12.642	11.467	2.739.910	300
1999	14.904	12.538	3.539.811	302
2000	19.617	12.599	3.387.942	344
2001	14.271	13.900	3.694.203	328
2002	14.071	12.230	3.459.794	315
2003	15.722	12.300	2.880.666	312
2004	16.191	12.300	1.348.333	312
2005	18.328	12.300	3.875.183	389
2006	18.484	12.300	2.020.346	309
2007	17.711	12.300	2.219.045	315
2008	21.303	12.300	1.822.850	354
2009	16.694	12.300	1.307.794	282
2010	11.222	12.300	2.240.766	289
2011	12.598	12.300	1.868.891	213
2012	3.635	12.300	1.713.751	203
2013	5.281		1.895.523	228
2014	4.191		1.895.989	228
2015	4.800		1.616.390	171
2016	1.000		1.591.388	178

(Tab 11)

PREVISIONE FABBISOGNO DECENNALE PRODUZIONE DI INERTI A CONFRONTO CON DATI DELLA PRODUZIONE 2002-2016

	PREVISIONE PIANO CAVE VIGENTE (000 MC)			PRODUZIONE INERTI DICHIARATI DALLE IMPRESE E CAVE DI PRESTITO	
	TOTALE	EDILIZIA	OO.PP.	Ghiata e sabbia	Cave di prestito
TOTALE DECENNIO	62.500	34.000	28.500		
30 giugno 2006	3.125	1.700	1.425	2.820	1.188
2007	6.250	3.400	2.850	2.219	783
2008	6.250	3.400	2.850	1.823	71
2009	6.250	3.400	2.850	1.368	0
2010	6.250	3.400	2.850	2.249	0
2011	6.250	3.400	2.850	1.987	0
2012	6.250	3.400	2.850	1.714	1.344
2013	6.250	3.400	2.850	1.601	4.136
2014	6.250	3.400	2.850	1.895	3.113
2015	6.250	3.400	2.850	1.616	38
30 giugno 2016	3.125	1.700	1.425	1.591	0
			INERTI CAVATI	21.384	4.072
RESIDUO 30 giugno 2016	43.923				

(Tab 13)

**PREVISIONE FABBISOGNO DECENNALE PRODUZIONE
DI INERTI A CONFRONTO CON DATI DELLA PRODUZIONE
2002-2016**

	PREVISIONE PIANO CAVE VIGENTE (000 MC)	PRODUZIONE INERTI	
		TOTALE	GHIAIA E SABBIA
PREVISIONE	55.747		
2003		1.410	1.188
2004		2.219	783
2005		1.823	71
2006		1.368	0
2007		2.249	0
2008		1.887	0
2009		1.714	1.344
2010		1.601	4.136
2011		1.895	3.113
2012		1.616	38
2013		798	0
2014		1.410	1.188
2015		2.219	783
2016		1.823	71
PRODUZIONE DICHIARATA		18.578	10.673
RESIDUO AL 2016	37.170*		

(*) Residuo di piano: 55.747-18.578=37.170

(Tab 15)

Sintetizzando i dati presentati nei documenti in esame:

1. Dei 31 ATE, 4 sono risultati completamente 'inattivi' in quanto non hanno attivato alcun piano d'ambito (art 11) per una volumetria a essi inizialmente assegnata pari a 1.970.000 m³;
2. Delle 38 cave (o 'sub ATE'), 34 hanno presentato progetti d'ambito (art 11), ma solo 27 hanno richiesto l'autorizzazione a iniziare l'escavazione (art 12).
3. Sulla base dei progetti d'ambito presentati, e di una sommaria valutazione degli ambiti che non hanno presentato progetti, si sono definiti i volumi 'effettivi' di piano pari a 45.638.000 m³ rispetto ai 55.747.000 m³ previsti dal piano cave vigente.
4. Ai 55.747.000 m³ previsti, comprensivi sia dei fabbisogni per l'edilizia che per le opere pubbliche, vanno aggiunti i 3.250.000 m³ per le 7 Cave di recupero dei quali solo in 1 cava (Rg8) si stanno effettivamente concludendo i lavori per 1.000.000 m³ circa.
5. La reale attività estrattiva degli anni 2006-2016, ricavata dalle autocertificazioni dei cavaatori, si attesta a 18.578.000 m³ per gli ATE (nuova edilizia) e a 10.673.000 m³ per le cave di prestito (opere pubbliche), per complessivi 29.251.000 m³.
6. La nuova produzione edilizia (residenziale e non residenziale) nel territorio di Città Metropolitana di Milano nel decennio 2006-2016 è stata di 125.000.000 m³ circa, comprensiva di "una forte caduta della produzione edilizia dopo una eccezionale fase espansiva che ha toccato il suo picco produttivo nel 2008, con oltre 21 milioni di m³: la fase recessiva è stata particolarmente violenta sino al 2014, quando la produzione si attesta, secondo l'Istat, a 4,2 milioni di m³. Tra 2008 e 2014 si registra una contrazione della nuova produzione edilizia dell'80%."
7. A livello nazionale la produzione edilizia riguarda per il 73% la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili per cui primariamente vengono prodotti e utilizzati materiali di recupero.

Pur con tutti i dubbi puntualizzati in precedenza rispetto ai dati presentati, come ad esempio le dichiarazioni dei cavaatori che noi non possiamo controllare in quanto non ne abbiamo accesso diretto, possiamo senz'altro osservare che:

- Le previsioni volumetriche contenute nell'originale studio del Certet-Bocconi erano sovrastimate di ben **33.250.000 m³** (62.500.000 m³, suddivisi in 34.000.000m³ per edilizia e 28.500.000 m³ per

OOPP, - 29.251.000 m3 di reale escavazione per ATE/edilizia e cave di prestito/OOPP) , corrispondenti a + 53.2%.

- Le volumetrie approvate dal Piano cave vigente per la sola Città Metropolitana di Milano erano sovrastimate di ben **28.146.000 m3** (55.747.000 m3 + 1.650.000m3 comprensive di fabbisogno per edilizia e OOPP (ATE e cave di prestito) - 29.251.000 m3 di reale escavazione per ATE/edilizia e cave di prestito/OOPP) , corrispondenti a + 51%. **Se si aggiungono le Cave di recupero**, che portano la volumetria complessiva di piano a 60,6 milioni di m3 circa e l'attuazione dello stesso a 30.300.000 m3, la percentuale di errore di sovrastima si attesta a + 50%.
- La definizione della **effettiva volumetria coltivabile, 45.638.876 m3**, stabilita sulla base dei progetti d'ambito presentati , indica ancora una volta un iniziale errore previsionale di sovrastima di ben **10.100.000 m3** circa, pari al **18.1%**; indica inoltre che il vigente Piano cave metropolitano è stato redatto senza una adeguata conoscenza delle aree di cava da parte di una Istituzione sovralocale (Provincia) che, unitamente agli altri Enti territoriali (Comuni, Regione), non esercita alcun controllo sulle attività svolte in queste 'zone franche' quali sono gli ambiti estrattivi.
- Nella **tabella 3** confrontiamo i dati presentati dalla scheda ufficiale di VAS (dicembre 2016), l'aggiornamento presentato dopo un anno e l'ultima revisione al luglio 2018, base per la proposta del nuovo Piano Cave. Si può notare il progressivo incremento delle volumetrie approvate con piani d'ambito e quelle autorizzate fino a superare il **95% dei volumi effettivi**. **A nostro parere questo significa che nell'ultimo anno è stato incrementato solo il lavoro degli uffici provinciali per la conclusione (sempre positiva) dei procedimenti in corso, mentre i cavatori dichiaravano una misera reale attività estrattiva che non supera il 40 % rispetto ai volumi effettivamente disponibili.**

Tab.3

	Dicembre 2016			Dicembre 2017			Luglio 2018		
	mcubi	% sui volumi previsti	% sui volumi effettivi	mcubi	% sui volumi previsti	% sui volumi effettivi	mcubi	% sui vol prev	% sui vol effet
Volumi previsti Piano Cave CM/MB (edilizia + OOPP)	57.757.000			57.757.000			57.757.000		
Volumi previsti CM (esclusi MB) (edilizia + OOPP)	55.287.000			55.747.000 (54.857.000 ? relazione tecnica)			55.747.000		
Volumi effettivi (ATE x edilizia)	45.638.876 (- 17.5%)			45.638.876 (- 18.1%)			45.638.876 (- 18.1%)		
Volumi approvati (art.11)	38.988.650	70.5	85	42.455.354	76	93	43.718.876	78.4	95.7
Volumi autorizzati (art.12)	18.825.319	34	41.2	20.123.275	36	44	23.383.556	42	51,2
Volume cavato (dichiarazioni cavatori)	9.737.089 (solo ATE?)	17.6	21.3	11.244.427(ATE) + 10.700.000 (cave prestito) = 21.944.427	39.3 (ATE + oopp)	24.6 (ATE)	18.578.000 (ATE) + 10.673.000 (OOPP) = 29.251.000	52.5 (ATE + oopp)	40.7 (ATE)

CAVE DI RECUPERO

N	VOLUMI ASSEGNATI DAL PIANO CAVE 2006 (m3)	VOLUMI AUTORIZZATI art 39 (m3)	VOLUMI REALIZZATI (m3)
7	3.250.000	1.587.682	1.008.000

- Sia nella valutazione dello stato di attuazione del piano cave vigente che nel calcolo del cosiddetto 'residuo di piano' rileviamo delle notevoli incongruenze dovute all'utilizzo arbitrario delle volumetrie.
- Innanzitutto , i volumi previsti da cavare negli ATE sono comprensivi sia dei fabbisogni per l'edilizia che per le opere pubbliche; è stato più volte dichiarato che i fabbisogni di materiale per le opere pubbliche realizzate nel decennio 2006-2016 sono stati ricavati esclusivamente dalle Cave di Prestito e pertanto i volumi dichiarati per esse (10.673.000 m3) vanno esclusi dal computo dei volumi complessivi; se i volumi effettivi, così come i volumi approvati e autorizzati, si riferiscono esclusivamente all'escavazione negli ATE per la NUOVA EDILIZIA il **calcolo proposto del volume residuo di piano (37.170.000 m3) ottenuto con la sottrazione dei volumi cavati in ATE (18.578.000 m3) dal volume previsionale complessivo (55.747.000 m3) E' UN ERRORE.**
- Per un **calcolo corretto del volume residuo di piano:**
 - 1) se si usa il valore previsionale complessivo , vanno sommate le previsioni per gli ATE a quelle per le cave di prestito e sottratti sia i volumi scavati negli ATE che quelli nelle cave di prestito (55.747.000 + 1.650.000 - 18.578.000 - 10.673.000) ottenendo un valore di **28.146.000 m3** circa;
 - 2) Se si intende determinare il residuo di piano limitato all'edilizia va usato il volume effettivo coltivabile negli ATE (45.639.000 m3) a cui va sottratta la volumetria scavata (18.578.000) ottenendo un valore di residuo di piano di **27.061.000 m3**; quest'ultimo è senz'altro il valore di residuo di piano più attendibile in quanto basato su dati sufficientemente verificati nella realtà e non su previsioni ampiamente sbagliate in eccesso come dimostrato precedentemente. Per altro, nella **Relazione Tecnica (pag.26)** viene ottenuto un valore simile sottraendo i volumi cavati da quelli approvati (art 11) al dicembre 2017, 31.210.927 m3, da cui viene detratto il cavato dal 31.12.2017 al 30.6.2019, per un volume residuo di **25.540.000 m3**; non è chiaro il motivo per cui non si sia perseguita questa modalità di calcolo nella proposta definitiva.
- Nel calcolo del volume residuo di piano devono essere anche considerate le **GIACENZE** dei materiali cavati e non utilizzati. Questo dato non viene riportato nello studio CRESME e non sappiamo se sia noto agli estensori stessi. Al riguardo, nei vari documenti di Piano , si trova riproposta un'unica frase *" Nel passato la possibilità di cavare in assenza di domanda da parte del mercato, ha portato i cavaatori ad accumulare un importante residuo che non è stato utilizzato e che oggi rappresenta un buon punto di partenza per la nuova pianificazione."*
- In un **calcolo corretto il materiale cavato giacente negli ATE deve essere SOTTRATTO dal residuo di piano**; al contrario, diviene la motivazione per un incremento arbitrario e incomprensibile del 15% della volumetria prevista come fabbisogno di inerti per il prossimo decennio ('Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio' pag 29) *"Sulla base del confronto avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che operano nell'attività produttiva si è ritenuto di prevedere una maggiorazione del 15% del volume potenziale di scavo per il periodo 2019-2029 rispetto al fabbisogno determinato con l'obbiettivo di poter soddisfare una ripresa del mercato, di contenere i prezzi e ridurre al minimo l'importazione di inerti da altre provincie."*
- La verifica puntuale delle giacenze è indispensabile per una corretta quantificazione del residuo di piano e tale giacenza deve essere sottratta alla nuova potenzialità di produzione di inerti.
- Inoltre, per le verifiche delle volumetrie reali (cavato complessivo e giacenze) riteniamo assolutamente necessario il confronto con i Comuni interessati i quali, incassando i diritti di escavazione secondo convenzioni con i cavaatori, hanno anche l'onere normativo del controllo dell'attività , se non altro per non incappare in una possibile denuncia per danno erariale.

5.2. Fabbisogno di inerti

La metodologia dell'analisi viene sintetizzata come di seguito (Elementi istruttori-Determinazione del fabbisogno di inerti, pag 3 e seguenti) :

La legislazione regionale "evidenzia la necessità di determinare il fabbisogno di materiali inerti per il decennio futuro sulla base di una serie di fattori, tra i quali i volumi costruiti nel decennio passato e i parametri demografici ed economici del territorio di riferimento, uniti ai fabbisogni espressi dal settore delle opere pubbliche, distinti in fabbisogno consolidato e opere con progettazione esecutiva approvata".

Si prevede pertanto di utilizzare i cinque percorsi analitici di seguito descritti:

1. *Stima della produzione edilizia e infrastrutturale*
2. *Analisi dell'attività di produzione di inerti.*
3. *Analisi delle dinamiche demografica.*
4. *Analisi dei cicli edilizi.*
5. *Lettura integrata delle fonti.*


Percorso 1 : "Stima della produzione edilizia e infrastrutturale . Il primo percorso analitico riguarda lo studio della produzione edilizia e delle opere del genio civile, sullo base del quale, attraverso metodologie statistiche consolidate, individuare i flussi e le quantità di inerti richiesti dal mercato. Il percorso è maggiormente analitico per quanto riguarda la produzione edilizia, mentre per le infrastrutture viene ricostruito la storia della realizzazione di opere pubbliche attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni"

"Emerge con chiarezza dall'analisi dei dati dell'ISTAT una forte caduta della produzione edilizia dopo una eccezionale fase espansiva che ha toccato il suo picco produttivo nel 2008, con oltre 21 milioni di m3: la fase recessiva è stata particolarmente violenta sino al 2014, quando la produzione si attesta, secondo l'Istat, a 4,2 milioni di m3. Tra 2008 e 2014 si registra una contrazione della nuova produzione edilizia dell'80%. La proiezione del CRESME al 2021, rappresentata nella Figura 1, è positiva , e prevede, pur con tassi di crescita modesti e non certo in grado di compensare la fase recessiva vissuta, una ripresa del mercato edilizio . Sull'entità della ripresa esistono oggi ancora molti punti interrogativi, e l'Associazione Nazionale dei Costruttori è oggi il soggetto più prudente nel definire il quadro di fuoriuscita dalla crisi. L'ipotesi che si può sostenere è quella di un mercato delle costruzioni che ha terminata, nel 2015, la sua fase di contrazione e avviato una fase di moderata ripresa. "

" I dati forniti dal CRESME disegnano una significativa flessione del mercato, fissano il picco minima in termini di ultimazioni nel 2016, e prevedano una fase di ripresa tra 2006 e 2021. L'entità della ripresa sarà in ogni caso modesta: in termini di volumi ultimati i 3,9 milioni di m3 di nuova edilizia del 2016, saliranno a 4,6 milioni del 2021, con un incremento del 17%."

" La produzione edilizia di nuova costruzione costituisce il principale settore di impiego degli inerti provenienti dalle cave, ma non è il solo. Il mercato delle costruzioni è composto anche da opere del genio civile e da una importante attività di riqualificazione del patrimonio esistente. Questi due comparti di attività si comportano in misura diversa rispetto all'impiego di inerti, potremmo dire che rappresentano piuttosto due settori complessi che agiscono con un doppio comportamento: da un lato, certo richiedono materiali che provengono anche dal lavoro di cava, ma dall'altra producono, attraverso scavi e demolizioni, materiali inerti che fanno concorrenza a quelli prodotti dalle cave.

A conferma del ruolo complesso delle opere pubbliche, stanno ad esempio, i dati relativi alle "Cave di prestito", descritti nel Rapporto Finale di questo studio; oppure basterà ricordare che uno dei problemi che oggi interessa il mercato delle costruzioni riguarda lo smaltimento e il reimpiego della rilevante quantità di inerti che la riqualificazione del patrimonio edilizio produce. Per avere un semplice quadro della questione, rimandando per gli approfondimenti al Documento Finale, si fa notare che a livello nazionale oggi il 73% del valore della produzione del settore delle costruzioni è dovuto all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente. "



- Secondo lo studio CRESME il materiale cavato negli ATE (fabbisogno di inerti) riguarderà esclusivamente la nuova produzione edilizia la quale nell'ultimo decennio è piombata a picco dell'80% circa. Questo dato incontestabile e comunemente percepito viene genericamente addebitato a una serie di contingenze economiche, sociali e politiche sfavorevoli, mentre non viene minimamente messo in relazione con la nota **'bolla immobiliare'** verificatasi nel primo decennio del nuovo millennio, motivata certo dall'entrata nell'euro, dall'aumento della ricchezza media e dalla voglia di una casa di proprietà, ma soprattutto dalla speculazione edilizia che poteva avvantaggiarsi di crediti bancari facili e di deregolamentazioni normative come il *silenzio-assenso* per la concessione della agibilità su nuove costruzioni spesso viziata da irregolarità.

Il risultato è stato un enorme eccesso di immobili rispetto alla domanda, la cementificazione selvaggia del territorio e investimenti tolti a settori più produttivi. Considerando come fisiologica in Italia una produzione media di poco inferiore a 200mila case all'anno, si può attribuire al periodo 2000-2007 la costruzione a livello nazionale di circa 820mila case in più di quelle che si sarebbero costruite senza la dinamica speculativa.

- Nel territorio metropolitano di Milano, nel decennio 2006-2016, sono stati costruiti 125.000.000 m³ di nuovi immobili residenziali e non residenziali secondo i dati ISTAT riportati in Tab. 11. Sempre secondo l'ISTAT nel nostro Paese sono attualmente presenti oltre 7 milioni di abitazioni non utilizzate, 700 mila capannoni dismessi, 500 mila negozi definitivamente chiusi, 55 mila immobili confiscati alle mafie.

Quanti di questi 'vuoti a perdere' ci sono nell'area vasta di Città Metropolitana di Milano?

Il CRESME avrebbe dovuto tenerne conto per la quantificazione della produzione edilizia, avviando preliminarmente un 'censimento del cemento' come il Forum Salviamo Il Paesaggio chiede inutilmente da anni. (Salvatore Settis, *Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Einaudi, 2010).


- Il settore delle costruzioni, certamente importante per l'economia italiana e addirittura trainante dal 1999 al 2008, è oggi molto in crisi anche a causa dell'abnorme crescita degli investimenti nel decennio 2000-2010 (<http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=6739> - Ance, *Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni*, giugno 2012, p. 58).

Per la filiera immobiliare la facilità di finanziamento è stata definita 'una grande abbuffata' per circa 40 anni, ma adesso tutti ne paghiamo i conti: fra il primo trimestre del 2007 e il quarto del 2016 la

nostra domanda finale interna (consumi, spesa pubblica e investimenti) si è contratta dell'8,7 %, di cui il 4,7 % è spiegato dalla caduta degli investimenti in costruzioni e il restante 4% da tutte le altre componenti (i consumi delle famiglie spiegano una contrazione del 2,6 per cento, la spesa pubblica lo 0,4, gli altri investimenti l'1 per cento).

- Ciò nonostante, come si evidenzia nella figura successiva tratta da un dossier di Fabio Bolognini su Linkiesta.it del 3.4.2015 che sintetizza il rapporto della Banca d'Italia "Mercato immobiliare, imprese della filiera e credito: una valutazione degli effetti della lunga recessione" il PIL nazionale si discosta positivamente dalla caduta dell'economia legata alle costruzioni.

Figura 1



- Dallo stesso articolo : "Interessante il terzo grafico (fig 7) che mostra caratteristiche tipiche del settore costruzioni: l'entità dei lavori in corso (ovviamente finanziati da mutui SAL) che dal 1997 oscilla tra il 150% e il 100% del fatturato (le vendite o gli appalti pagati). Ma dal 2006 le vendite rallentano e il rapporto comincia stabilmente a deteriorarsi fino ad arrivare al 180% del 2012. Non tanto perché, come accadeva nel periodo d'oro, si fosse fatto partire un secondo cantiere prima di finire e vendere il primo, ma perché i tempi di vendita si allungavano a causa della crisi di domanda. Le rimanenze non sono più lavori in corso ma sono unità immobiliari finite e non vendute."

Figura 7



E' evidente da quanto sopra esposto che la seppur minima ripresa del mercato delle costruzioni edilizie ipotizzato dal CRESME a partire dal 2016 (+ 17%) sia una mera speranza non supportata da alcun dato socio-economico con una qualche valenza scientifica. E' altrettanto evidente che

l'auspicio di ripresa di un comparto ad alta impronta speculativa, che ha messo a rischio sia l'economia nazionale che la qualità di vita dei cittadini con la cementificazione, non possa essere fondante di alcuna pianificazione territoriale che abbia come obiettivo primario " mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti" come recita il primo punto degli obiettivi di Piano.

- Nella Tab. 9, secondo i dati ISTAT basati sulle concessioni edilizie ritirate per nuove costruzioni e ampliamenti, nel 2014 nell'area metropolitana di Milano la produzione edilizia totale (residenziale e non residenziale) è stata di 2.869.000 m³, mentre il CRESME la quantifica in 4.211.000 m³ in quanto le sue rilevazioni sono basate sui lavori conclusi e quindi sfasate di circa 2 anni rispetto all'ISTAT. Con le stesse modalità il CRESME valuta la produzione del 2016 in 3.998.000 m³ e, ipotizzando un incremento del 17%, di 4.231.000 m³ nel 2019 e di 4.568.000 m³ nel 2021; le previsioni non si spingono oltre. Accettando le pur ottimistiche valutazioni CRESME, **l'andamento di mercato fa ipotizzare un volume di 4.5 milioni di m³ annui come massima cubatura prevedibile per la nuova edilizia nel territorio metropolitano per gli anni 2019-2029.**

Percorso 2: "Analisi dell'attività di produzione di inerti. Il secondo percorso comprende l'analisi dei dati puntuali che riguardano l'attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore cave, vale a dire l'analisi dei dati di produzione che le stesse imprese sono tenute a comunicare alla Città Metropolitana. Si tratta di un dato estremamente importante perché misura la reale produzione di inerti nel corso del tempo da parte delle cave operanti sul territorio, da mettere in relazione con la produzione edilizia, consente di delineare l'effettivo rapporto domanda e offerta"

- L'analisi della produzione di inerti rapportata alla produzione edilizia è certamente un parametro importante nella definizione dei fabbisogni futuri, ma purtroppo è ad alto rischio *bias*. Come detto in precedenza i volumi cavati vengono autocertificati dai cavaatori e molto raramente controllati dai Comuni che, per altro, avrebbero interesse a farlo in quanto godono dei diritti di escavazione; le giacenze di materiale estratto e invenduto non sono mai dichiarate; la quota di materiale di riciclo utilizzata anche nelle nuove costruzioni non è conosciuta e quindi non viene computata; la volumetria di costruzione non tiene in considerazione il rapporto vuoto/pieno; la reale necessità di nuove costruzioni non viene considerata dando per scontato che solo una ulteriore sconsiderata colata di cemento sia il volano per il rilancio dell'economia del territorio milanese.
- Nella tab. 18, sulla base del presupposto che vi sia una stretta correlazione tra volumi costruiti e produzione di inerti da cava, vengono elaborati i dati riferiti a diversi archi temporali: quinquennali, decennali, quindicennali ed infine l'arco temporale 1991/2016. L'indice statistico determinato matematicamente fornisce un indicatore medio compreso tra 0,207 e 0,279. Cioè per ogni mc di nuova edificazione occorrono circa 0,20 mc di inerti. Tuttavia questo indice, apparentemente omogeneo, in realtà presenta delle discordanze estremamente ampie, ovvero tra il valore minimo 2001/2010 di 0,159 ed il valore massimo di 0,279 del periodo 2011/2016, emerge uno scostamento percentuale del 75%, una variazione non propriamente trascurabile. Questo dato "oggettivo", che determinerebbe in modo univoco la correlazione produzione edilizia/fabbisogno volumi di inerti necessari, non spiega in alcuno modo come ad esempio nel 2008- Tab. 1, pag.19- a fronte di una produzione edilizia (base Istat concessioni edilizie rilasciate) di 21.333.000 mc, massima volumetria del periodo 1991/2016, si ha la produzione di "solo" 1.822.658 mc di inerti, valore che si colloca al 17mo posto su una scala di 26 posizioni e solo perchè gli anni 2012/2016 hanno manifestato tutta la gravità della crisi che ha investito il settore edile con la contrazione estremamente significativa dei volumi costruiti, ovvero un rapporto di 0,085, contro il valore medio dello stesso periodo, appunto di 0,207.
- Lo scostamento tra costruito e fabbisogno è una costante e la relazione non ne spiega in alcun modo la ragione. A mero ulteriore titolo di esempio nell'anno 2016 si ha una produzione di inerti pari a 1.501.388 a fronte di un volume edilizio di 5.009.000, cioè con una "domanda"

ridottasi di 3/4 rispetto al dato del 2008 si assiste ad una contrazione delle attività estrattive molto contenuta, pari al 18%. Per essere ancor più chiari la produzione edilizia totale, sempre su base ISTAT, si riduce del 75% quella degli inerti solo del 18%, stando così le cose, risulta di tutta evidenza che le due variabili non siano in diretto coerente rapporto fra loro, quanto piuttosto indipendenti. Peraltro questo sfasamento caratterizza tutto il periodo considerato ed è ben evidenziato dalla richiamata tab.18.

- Anche se si considerasse un importante sfasamento temporale tra le concessioni rilasciate e l'effettiva realizzazione e, se inoltre si ipotizzasse l'impiego di eventuali scorte da parte di materiale accumulato dai cavaatori, i dati sono così importanti che meriterebbero una diversa ed approfondita indagine conoscitiva.


Se a queste riflessioni si aggiunge che nella predisposizione del piano cave vigente 2002/2012 non è stato utilizzato l'indice medio suggerito da Regione Lombardia di 4 mc per abitante, ma una stima assai più bassa di 1 mc per abitante (pag. 21) mentre il reale fabbisogno si è dimostrato essere di 0,207; cinque volte inferiore alla stima prudenziale e diciannove volte meno di quella suggerita da Regione Lombardia. Bastano solo questi dati per avanzare seri dubbi circa l'attendibilità dell'indice "storico" indicato nella tab. 18 come 0,207.

- Se per il Piano cave vigente (2006-2016) lo studio Certet-Bocconi aveva ipotizzato (*'con una articolata metodologia'*) un impiego di inerti per m3 di nuova costruzione edilizia pari a 0.85% , corrispondente a un fabbisogno medio annuo stimato in 6,25 milioni di m3 , **sbagliando clamorosamente la previsione di oltre il 53%**, il CRESME (Tab. 20) calcola una serie di indici *cavato/produzione edilizia* variabili da 0.16 negli anni 2001-2010 a 0.28 negli anni 2011-2016 ; applicando i diversi indici si permetterebbe una produzione edilizia annua variabile da 10 a 18 milioni m3 (media 13.8 milioni m3) .

La considerazione che questi siano " *valori in linea con la produzione storica dell'area* " ci sembra eccessiva se rapportata all'ultimo decennio. (fig. 5)

- Se rispondesse alle esigenze di equilibrio domanda/offerta, supponendo come valido il rapporto ormai più volte menzionato di 0,207, la produzione edilizia nuova che ne deriverebbe in termini volumetrici sarebbe pari, nel decennio di validità del nuovo piano, a 185.000.000 di mc., valore decisamente superiore a quanto edificato nell'ultimo decennio 2007/2016 pari a 108.508.000 mc. (pag.19 tab. 11), cioè il 66% in più e se considerassimo la media dell'edificato 1991/2016 equivalente a 13.646.000 mc. gli inerti necessari nel decennio corrisponderebbero, usando l'indice medio dell'0,207%, a poco più di 28 milioni di mc. e non già ai 37.425.000, (pag. 29, cioè oltre il 33% in meno). E non corrisponde al vero se si indicasse tale periodo (2007/2016) come non significativo perchè investito dalla crisi economica; in questi anni, base ISTAT, si hanno i valori più bassi, ma anche quelli più alti in assoluto, equilibrando quindi il dato medio di periodo 1991/2016 (354.805/m complessivi e 13.646.000 annui, riconducendoli così quasi alla media del periodo. Lo scostamento è del 25% in meno, percentuale significativa, ma più contenuta comunque del 66%.
- **Pertanto il rapporto tra domanda e offerta elaborato dallo studio è un esercizio matematico finalizzato a giustificare l'entità dei volumi da mettere a disposizione, preventivamente concordato con le aziende del settore.**

Fig.5



- Negli anni 2006-2016 la produzione edilizia totale è stata di 125.000.000 m³ e il cavato 18.578.000 m³; ammesso che tutto il cavato sia stato utilizzato per l'edilizia e che le dichiarazioni dei cavaatori siano state controllate, l'indice ricavabile è 0.15. Se ragionevolmente quantifichiamo in almeno 10% le giacenze, il volume di materiale cavato realmente utilizzato scende a 16.780.000 m³ e l'indice diviene 0.13.
- Applicando i due indici alla produzione edilizia ipotizzabile nel decennio 2019-2029, pari a circa 45.000.000 m³, si ricava un fabbisogno di inerti compreso tra 5.850.000 m³ e 6.750.000 m³.

Percorso 3 "Analisi delle dinamiche demografica. Il terzo percorso è rivolto alla ricostruzione delle dinamiche demografiche del territorio in uno scenario previsionale decennale elaborato grazie alla metodologia di DEMO/Si sviluppata dal CRESME"

Pag. 28 "Va però detto che lo scenario previsionale dello sviluppo edilizio e infrastrutturale del territorio milanese è caratterizzato da un arizzante oggettivamente molto positivo, sono molteplici i progetti che oggi interessano il capoluogo e l'area metropolitana e che fanno presupporre uno scenario di trasformazione fisica importante per la città; inoltre le nuove previsioni demografiche del Comune di Milano prevedono nell'ipotesi media una città in crescita di 78.321 abitanti tra 2017 e 2029; e di 146.683 nell'ipotesi alta (SiSi Sistema statistico integrato comune di Milano, Proiezioni della popolazione 2017- 2037). Da questo punto di vista se le dimensioni previste dallo studio sul fabbisogno appaiono in grado di far fronte allo scenario di crescita, le dimensioni della crescita della metropoli milanese e i tempi della crescita sono difficili da prevedere."

- Si prospetta una crescita demografica "media" per il Comune di Milano di 78.321 tra il 2017/2029 e addirittura di 146.683 nell'ipotesi "alta" (SiSi proiezione della popolazione). Una proiezione così costante e sostenuta non pare credibile atteso che la popolazione del Capoluogo era, per prendere in considerazione lo stesso arco temporale 1991/2016, rispettivamente di 1.369/m e 1.351/m registrando pertanto un decremento e non un incremento.

Non viene spiegato quali siano i criteri che possono giustificare un'inversione di tendenza, peraltro così significativa, atteso che è un processo in atto da diversi decenni e rispetto al picco massimo raggiunto nel 1971 con 1.732/m, persiste un deficit di 381.000 abitanti.

- Se si dovesse ancor più allargare le considerazioni sullo sviluppo edilizio, estremamente sostenuto, rapportandolo a quello della popolazione residente del perimetro della Città Metropolitana, non si troverebbe alcuna causa/justificazione nella crescita di oltre 354 milioni di mc. perchè il grafico demografico mostra un andamento contraddittorio: un decremento dal 91/2001 (1991, 3.009.338) e una successiva crescita tra il 2001/2016 con un incremento assoluto corrispondenti a 197/m abitanti (2016, 3.206.266) , + 6,5% nei ventisei anni considerati, 0.25% su base annua.
- Quindi la crescita è da attribuire presumibilmente, alla "migrazione" dei milanesi verso i centri minori, limitrofi al capoluogo, alla ricerca di una qualità di vita migliore determinando il fenomeno dello sprawl; anche una eventuale inversione del fenomeno, improbabile e comunque difficile da definire e quantificare, con nuovamente Milano come realtà metropolitana attrattiva, questo non innescherebbe automaticamente, l'esigenza di nuove edificazioni tenendo conto di tutto quanto è già stato costruito ed è rimasto invenduto e di quanti immobili sono sfitti e inutilizzati.

Percorso 4 "Analisi dei cicli edilizi. *Il quarto percorso si sviluppa attraverso lo studio degli investimenti in costruzioni e portato a analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, i cicli di mercato che hanno attraversato l'Italia e la provincia di Milano negli anni 2000, contribuendo a fissare uno scenario di riferimento previsionale per la determinazione del Piano Cave nel decennio 2009-2019"*

- Entrambi i percorsi tendono a dimostrare un futuro incremento della domanda di costruzione e quindi la necessità di inerti sufficienti a rispondere a tale incremento.
- Il nuovo ciclo di crescita ipotizzato dal CRE5ME a partire dal 2016 sarà presumibilmente attuato sulla base della riconversione e ristrutturazione dell'esistente, tanto che il CRE5ME stesso lo chiama "primo ciclo edilizio dell'ambiente costruito". Come affermano tutte le ricerche di settore, già oggi a livello nazionale il 73% del valore della produzione del settore delle costruzioni è dovuto all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente, attività per cui l'utilizzo di materiali di cava è estremamente ridotto.
- Per la realizzazione di opere infrastrutturali (OOPP) è ancora più valido il concetto precedente; sono opere che producono esse stesse materiali da costruzione che vengono in massima parte riciclati come sottoprodotti o smaltiti come rifiuti.

Percorso 5 "Lettura integrata delle fonti. *Il quinto percorso porta ad elaborare gli esiti dei diversi procedimenti di stima sviluppati nei punti precedenti e costruire un quadro comparativo tra i dati e le previsioni elaborate per il vigente Piano Cave, il suo residuo e il quadro di mercato che i nuovi dati rendono oggi disponibile."*

"Alla luce di questi dati il residuo di piano al 30 giugno 2016 risulta essere di 37,17 milioni di m3 di inerti, frutto della sottrazione dei 55,747 milioni di m3 di inerti previsti dal Piano Vigente della produzione 30 giugno 2006-30 giugno 2016 dichiarata dai covatori. Il residuo di piano si rivela un importante potenziale per la produzione e per la soddisfazione della domanda.

Se proiettiamo questo residuo di piano lungo i 13 anni che vanno dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2029, otteniamo una produzione media annua di 2,859 milioni di m3. E' una produzione importante. Per overne contezza basterà confrontarlo con la produzione media annua dichiarata dai covatori in vari periodi che vanno dal 1991 al 2016. Nel periodo 1991-2002 la produzione media annua fu 3,2 milioni di m3; tra 2003 e 2012 fu di 2.138 milioni di m3; nel quadriennio 2013- 2016, fu solo di 1,6 milioni di m3. I 2,859 milioni di m3 che rappresentano la produzione media annua del residuo del Piano Vigente sono un grande potenziale per il mercato, tale risultato sufficiente per la durata del prossimo Piano.

Considerata la scadenza del vigente Piano Cave al 30 giugno 2019 e applicando per il periodo di 1 Luglio 2016- 30 Giugno 2019 la produzione media annua prevista di 2,859 milioni di m3, i volumi residui disponibili a fine Piano Cave si possono indicare in 28,59 milioni di m3.

Lo studio effettuato, l'esame dei dati bibliografici e le analisi previsionali hanno portato a definire un fabbisogno di inerti per il prossimo decennio pari a 28.590.000 mc. Sulla base del confronto avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che operano nell'attività produttiva si è ritenuta di prevedere una maggiorazione del 15% del volume potenziale di scavo per il periodo 2019-2029 rispetto al fabbisogno determinato con l'obiettivo di poter soddisfare una ripresa del mercato, di contenere i prezzi e ridurre al minimo l'importazione di inerti da altre provincie.

Una maggiorazione del 15% del potenziale stimato porta quindi il fabbisogno di inerti da prevedere nel Piano Cave 2019-2029 a 33.150.000 di mc, di cui 28.590.000 mc residuo del vecchio piano e 4.275.000 mc come quota aggiuntiva portata dal nuovo piano."

- E' la parte fondamentale della proposta del nuovo Piano cave perché quantifica il volume complessivo di inerti che potranno essere scavati negli ATE nel decennio 2019-2029: **33.150.000 m3**. Per raggiungere questa cifra enorme, enfatizzata come "riduzione del 40% delle volumetrie rispetto al Piano cave vigente", viene proposto un calcolo semplicistico che parte da un errore madornale nella stima del volume residuo di piano e prosegue alternando errori a scelte arbitrarie.
- Abbiamo già detto in precedenza che il calcolo del residuo di piano (37.170.000 m3) ottenuto sottraendo i volumi cavati in ATE (18.578.000 m3) dal volume previsionale complessivo (55.747.000 m3) è errato in quanto il valore previsionale complessivo, per altro sbagliato per sovrastima del 51%, comprende sia i volumi per l'edilizia che per le opere pubbliche; benchè gli inerti per le opere pubbliche realizzate siano stati ricavati esclusivamente da cave di prestito autorizzate ad hoc, questi volumi devono essere computati nel calcolo complessivo del residuo di piano, sommando le previsioni e sottraendo il reale cavato (55.747.000 + 1.650.000 - 18.578.000 - 10.673.000) si ottiene un valore di 28.146.000 m3 circa.
- Per un calcolo più corretto del volume residuo di piano occorre sottrarre la volumetria scavata negli ATE (18.578.000) dal volume effettivo coltivabile (45.639.000 m3) ottenendo in questo modo un valore di residuo di piano di 27.061.000 m3, al lordo delle giacenze che abbiamo quantificato come minimo nel 10% del cavato.
- Secondo il calcolo CRESME, 37.170 (residuo complessivo di piano) : 13 anni (2016-2029) = 2.859.000 m3 (produzione media annua di inerti) x 3 anni (2016-2018) = 8.58 milioni m3.
37.170 - 8.58 = 28.590.000 m3 (residuo di piano disponibile per decennio 2019-2029 = fabbisogno di inerti piano cave) + 15% di regalìa ai cavaatori (4.288.500 m3) = 32.878.000 m3.
Se la matematica (elementare) non è un'opinione, non è chiaro perché il CRESME calcoli l'aggiunta del 15% in 4.275.000m3 e la somma complessiva in 33.150.000.

Secondo i nostri calcoli, 27.061 (residuo complessivo di piano) - 1.858 (giacenze) = 25.203.000 m3 (residuo netto di piano) : 13 anni (2016-2029) = 1.939.000 (produzione media annua di inerti) x 3 anni (2016-2018) = 5.81 milioni m3.

25.203 - 5.81 = **19.393.000 m3** (residuo di piano disponibile per decennio 2019-2029 = fabbisogno di inerti piano cave).

Con un calcolo corretto si ottengono circa 14 milioni di m3 in meno rispetto alla proposta CRESME/Città Metropolitana, mantenendo una assoluta linearità storica sulla produzione media annua di inerti (1.939.000 m3 rispetto a 1.702.320 m3 nel quinquennio 2011-2016).

Comunque, partire dal residuo più o meno fittizio di un piano cave enormemente 'gonfiato' all'origine è da ritenersi una scelta politica finalizzata a mantenere l'esistente, per tutelare l'intera filiera delle costruzioni, compresa la gestione dei rifiuti, per cui le autorizzazioni all'escavazione sono prevalentemente una garanzia finanziaria; in questa ottica è evidente che la valutazione ambientale sia poco più di un incidente di percorso, aggiustabile con mitigazioni e monetizzazioni, e la sostenibilità ambientale sia ridotta a mera ipocrisia.

- Più corretto è partire dalle previsioni delle costruzioni calcolando la percentuale di inerti necessari a essa.

Come abbiamo scritto nei commenti al Percorso 2, accettando le massime previsioni del CRESME, è ragionevole ipotizzare che la volumetria costruita nel territorio metropolitano nel decennio 2019-2029 non supererà i 45.000.000 m³; la richiesta di estrazione di materiale (15% di tale volume) sarà quindi di 6.750.000 m³.

Se a questo volume togliamo le giacenze attuali (presunte) pari a 1.858.000 m³ risulterà : 6.750.000 – 1.858.000 = 4.892.000 m³; anche utilizzando un coefficiente di sicurezza del 12% (4.892.000 x 1,12 = 5.479.040) si ottiene una volumetria pari al solo 16,59 % delle previsioni della nuova proposta di Piano Cave (33.150.000 m³).

Infine, se per la produzione edilizia si considerasse il rapporto vuoto/pieno, la volumetria di inerti da cava potrebbe ridursi a 3.500.000-4.000.000 m³.

Se con un calcolo errato del volume residuo si regalano almeno 14 milioni di m³ a cavatori/gestori di rifiuti, nella realtà ne vengono regalati oltre 27 milioni.

Se il Certet-Bocconi sbagliò clamorosamente le previsioni sovrastimando del 53% il fabbisogno di inerti per edilizia e opere pubbliche, il CRESME arriva a una sovrastima tra l'80% e il 90% del solo fabbisogno per l'edilizia.

- Ci chiediamo quanto siano costati questi studi all'Ente pubblico Città Metropolitana di Milano (ex Provincia di Milano).

5.3. Riciclo/recupero di materiali edilizi

Relazione Tecnica pag 17: *“ Il riciclaggio dei rifiuti inerti ed in particolare quelli derivanti da demolizione e costruzione definiti dalla DGR n. VIII/11347 del 10/02/2010 come "fonte alternativo all'estrazione di inerti" può costituire un significativo contributo alla riduzione dell'estrazione di materiali naturali di cava; da qualche anno infatti sta acquistando porzioni di mercato sempre più importanti l'utilizzo di materiali triturati, lavorati e selezionati per quegli utilizzi meno nobili ma significativi dal punto di vista dei volumi (formazione di sottofondi stabilizzati, riempimenti, rilevati,). I quantitativi derivanti dalle attività del settore costruzioni e demolizioni (C&D) sono importanti -nell'ordine di milioni di tonnellate prodotte ogni anno a livello della Regione Lombardia- e in costante aumento, anche se non determinabili in modo preciso: la quantificazione definita sulla sola base di elaborazioni dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione ambientale dei produttori (MUD), risulta essere molto sottostimata considerato che molte categorie dei soggetti produttori di tali di rifiuti sono esclusi dall'obbligo amministrativo di dichiarazione. Affinché il riciclaggio sia efficace è necessario una corretta gestione dei rifiuti da C&D che deve partire da un'attenzione già dalle fasi di cantiere, con una corretta separazione dei materiali volta a favorirne il più possibile, il riciclaggio e il recupero. Solo recentemente la problematica della corretta gestione di questi flussi di rifiuti ha assunto una certa rilevanza nella pianificazione delle pubbliche amministrazioni ai diversi livelli istituzionali.*

Anche per le terre e rocce da scavo non esiste ad oggi la possibilità di determinare con una certa precisione il quantitativo di materiale prodotto in questi ultimi anni: ricerche di mercato non hanno portato a risultati concretamente proiettabili al prossimo decennio.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte appare evidente quanto la consapevolezza che tali attività possano costituire un significativo risparmio di una "risorsa naturale esauribile" non sia ad oggi supportata da un livello di conoscenza e controllo che consenta una determinazione realistica del contributo di queste tipologie di materiali al soddisfacimento del fabbisogno di inerti richiesto dal mercato favorendo una pianificazione del settore estrattivo per un uso più sostenibile della risorsa.”

- **E' INACCETTABILE** che un aspetto così determinante nella quantificazione del fabbisogno di inerti per le costruzioni venga superficialmente accantonato per una incredibile dichiarata carenza di dati attendibili. Ciò determina una enorme lacuna nelle previsioni di piano: se le nuove costruzioni costituiscono attualmente , e a maggior ragione nel prossimo futuro, circa il 30% del costruito, stabilire quanto materiale riciclato verrà utilizzato per questo 30% diviene essenziale alla determinazione degli inerti naturali da estrarre dalle cave.
- **Per le OOPP**, gli ultimi avvenimenti di cronaca (vedi crollo del ponte Morandi a Genova) hanno evidenziato sempre di più la necessità di una messa in sicurezza del patrimonio esistente mediante ristrutturazione/manutenzione, ma anche la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla loro demolizione; la medesima problematica è associabile all'edilizia residenziale e non residenziale.
- **E' INACCETTABILE** che le Istituzioni deputate alla programmazione e controllo di queste attività non abbiano richiesto agli operatori del settore le certificazioni necessarie all'elaborazione dei dati previsionali.
- E' altrettanto inaccettabile che non vengano considerate le nuove metodiche costruttive secondo i criteri di **bioedilizia/bioarchitettura**; utilizzando materiali ecologici e non inquinanti (legno, paglia, mattoni, riciclo di materie prime come il legno/cemento e la fibra di cellulosa) limitano il consumo di risorse non rinnovabili quali le terre naturali di cava.


6. IMPRESE E LAVORO

Dai dati riportati nei documenti di Piano, sul territorio della Città Metropolitana di Milano, nel 2015 erano presenti circa 288mila imprese attive, oltre un terzo di quelle lombarde, corrispondenti a **183 imprese e 1.175 addetti per kmq**; rispetto a questi numeri complessivi, negli ambiti estrattivi metropolitani si contavano nel 2016 **33 aziende estrattive x 170 addetti**.

- Se gli ambiti estrattivi interessano un territorio di 1.722 ha (17 kmq circa) ci si aspetterebbe la presenza di 3.111 aziende che danno lavoro a quasi 20.000 persone; invece i rapporti si fermano a circa 3 aziende e 14 lavoratori per kmq, pari allo **0.1 % circa** della potenzialità territoriale per le aziende e allo **0.8%** per i lavoratori.

Negli ATE non si svolgono solo attività estrattive, ma *“una serie di attività più o meno connesse all'estrazione ed alla lavorazione degli inerti naturali che, se da un lato aumentano gli impatti che l'areale dell'ambito estrattivo ha sull'ambiente circostante, dall'altro concentrano - in zone pianificate molto spesso al di fuori dai centri abitati- un insieme di lavorazioni e produzioni con effetti di disturbo sia per l'ambiente che per la cittadinanza.”* (Rapporto Ambientale pag 32) Dalla produzione di calcestruzzi alla gestione dei rifiuti *“24 aziende che producono calcestruzzo di cui 14 mediante la lavorazione di terre e rocce provenienti dall'esterno ma soprattutto 6 aziende che producono conglomerato bituminoso, 16 aziende che svolgono attività legate alla gestione di rifiuti e 5 discariche in attività.”*

Rapporto Ambientale pag.40



Considerando questi dati (33 aziende estrattive + 24 produzione calcestruzzo + 16 gestione rifiuti = **73 aziende**), da cui comunque non si evince quante aziende svolgano più attività nello stesso ATE e quanti addetti ci lavorino complessivamente, si calcolano un massimo di 6 aziende per kmq, pari allo **0.2%** circa della potenzialità territoriale.

Se si volesse usare un riferimento più restrittivo bisognerebbe rapportare il lavoro prodotto da queste attività industriali a quello dell'agricoltura, visto che tutte le aree estrattive incidono su terreni agricoli potenzialmente coltivabili. Secondo l'ISTAT (rapporto 2016), in Italia la percentuale degli occupati in agricoltura è il 3.8%, rispetto al 26.6% nell'industria e al 69.6% nei servizi, con delle significative differenze tra nord-centro-sud per cui nel nord solo il 2.7% del totale degli occupati lavora in agricoltura.

- Si rileva inoltre che, nella proposta di Piano, la collocazione territoriale degli **ambiti estrattivi serve innanzitutto a 'mitigare' gli impatti ambientali delle attività connesse alle costruzioni**. Poco importa se distruggono ampi appezzamenti agricoli o aree di pregio naturalistico.

La spiegazione delle contraddizioni rilevate viene espressa in questi termini (**Rapporto Ambientale pag 33**):
" Occorre evidenziare inoltre che molto spesso ad oggi, anche in considerazione della crisi che ha colpito il mercato delle costruzioni oltre che in generale il settore produttivo in questi ultimi anni, sono soprattutto le attività "connesse" o consentire la sopravvivenza di alcuni insediamenti di cava."
"Sono quindi molti gli aspetti che la nuova pianificazione deve necessariamente considerare sia per quanto riguarda gli impatti sul sistema ambiente, ma anche per una visione aperta all'intero mondo delle attività produttive connesse alla vicinanza ad una metropoli che sta tentando di risollevarsi e l'intero paese in una delicata ripresa economica."

- Si rileva che le **autorizzazioni concesse ai cavaatori titolari degli ambiti estrattivi hanno in realtà una mera funzione finanziaria, che serve a sostenere le attività 'connesse'** in un periodo di crisi economica.

Nei fatti le imprese di costruzione non sono mai state troppo solide anche prima della crisi perché molto più indebitate delle altre (leverage 70% contro una media dell'economia del 52%); essendo indebitate pagavano anche oneri finanziari doppi rispetto alle altre imprese, con un'incidenza del 40% sul MOL. Il costo elevato è stato sopportabile finché è durata la bolla immobiliare che permetteva profitti sino al 30% netto, a vantaggio di piccoli e grandi costruttori, a fronte di un capitale minimo investito; la questione dei *non performing loans (crediti in sofferenza)* è in buona misura legata proprio al mercato dell'edilizia e ai prestiti contratti dalle società del comparto delle costruzioni.

La crisi economica fa anche il gioco delle mafie e le imprese "sporche" diventano concorrenti sleali sempre più forti; attraverso prestiti e acquisizioni le organizzazioni criminali, che non hanno problemi di liquidità e devono riciclare-ripulire denaro, condizionano prima le singole imprese e poi, mano a mano, un intero settore. (Rocco Sciarrone (a cura di), *Alleanze nell'ombra, mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, 2011; Nando Dalla Chiesa, Martina Panzarasa, *Buccinasco. La 'ndrangheta al Nord*, Passaggi Einaudi, 2012; Nando dalla Chiesa, *Passaggio a nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2016).

Di per sé non è una novità che i **settori legati alla cavazione e al ciclo del cemento, da nord a sud, siano tra quelli maggiormente soggetti ad infiltrazione da parte delle mafie**. Casi giudiziari eclatanti si sono verificati negli ultimi 30 anni dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all'Emilia.

I meccanismi socio-economico-criminali con cui si è arrivati al monopolio del settore delle costruzioni da parte delle organizzazioni mafiose (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra) sono ben spiegati nel report dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata - Cross, *Secondo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, per la presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso*, Università degli Studi di Milano, marzo 2015: "In Brianza il settore di investimento più praticato dalla 'ndrangheta è quello del ciclo del cemento, con una tendenza al monopolio nel *movimento terra*."

Il quale, oltre ai benefici più direttamente economici, consente alcuni importanti vantaggi complementari: - *Consenso sociale*: le imprese mafiose si pongono come centrali di collocamento, rafforzando lo stereotipo secondo cui "la mafia dà lavoro"; - *Effetto mimetizzazione*: sviluppo di attività di copertura ideale per i boss; - *Controllo del territorio*: aumento delle conoscenze sulle attività in corso nella zona interessata, delle capacità di sorveglianza, costruzione di reticoli di "commistione"; - *Creazione di network sociali*: possibilità di stringere legami anche con persone esterne al mondo imprenditoriale e criminale: professionisti, dipendenti di uffici comunali, politici che collaborano e hanno rapporti con organizzazioni mafiose (offerte di appartamenti a prezzi di favore); - *Inserimento nel traffico dei rifiuti*. **Il movimento terra, presentando fra l'altro basse barriere all'accesso, costituisce dunque un settore privilegiato di investimento.**"

La figura sottostante è tratta dallo stesso Rapporto e evidenzia come il territorio di Città metropolitana di Milano sia ad altissimo indice di presenza mafiosa, indice raggiunto solo in Lombardia dalla confinante Provincia di Monza-Brianza.

Mappa degli indici di presenza mafiosa





Figura 1 - Mappa degli indici di presenza mafiosa.

Un ulteriore indicatore dell'infiltrazione mafiosa nel territorio di Città Metropolitana di Milano sono i beni immobili confiscati; la figura successiva riguarda la situazione del 2015 (fonte Eupolis Lombardia)



- Se il Piano Cave vigente elargiva quasi 60 milioni di metri cubi di suolo e sottosuolo distribuito in oltre 17 chilometri quadrati di territorio milanese, prevedendo di sostenere una bolla immobiliare che ha determinato una cementificazione selvaggia e soldi facili dalle banche per pochi, pochissimi operatori, il nuovo Piano proposto non si discosta da questa ottica regalando almeno 26 milioni di metri cubi di terre in eccesso rispetto alle previsioni edilizie e 8,5 chilometri quadrati di territorio. Con questa operazione, l'Istituzione che dovrebbe primariamente tutelare beni comuni quali il suolo, l'aria, l'acqua, la salute, il lavoro e la qualità di vita dei propri cittadini, di fatto tutela solo gli interessi economici di una imprenditoria corsara predatrice di questi beni comuni, imponendo scelte in larga parte difformi dal volere e dai bisogni reali dei territori.
- Alla luce di quanto precedentemente esposto, segnaliamo la necessità di contrastare fattivamente i profili di rischio connessi all'attività estrattiva, settore a elevata impronta speculativa che può essere oggetto d'interesse da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.

7. OBIETTIVI DI PIANO E RELATIVI RISCONTRI

Linee di indirizzo

- mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti;
 - soddisfare il fabbisogno di inerti a carattere provinciale definito sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative;
 - prevedere per quanto più possibile sia in termini qualitativi che quantitativi il soddisfacimento del fabbisogno di inerti mediante il ricorso a fonti alternative nonché a materiali riciclati favorendo il riciclo degli scarti edili da demolizioni e l'impiego delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge;
 - minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo e minore consumo di suolo;
 - minimizzare il consumo di suolo preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando ATE in grado di permettere il recupero di aree degradate, non consentendo l'abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando quanto più possibile le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi limitando per quanto possibile l'apertura di nuove cave;
 - ridurre quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico ambientali del trasporto delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio;
 - incentivare gli interventi finalizzati al recupero ambientale individuando una porzione di volumi di Piano da riservarsi specificatamente al recupero di cave cessate;
 - identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro;
 - rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del potenziamento delle reti ecologiche.
- l'informazione e la trasparenza nella costruzione del nuovo Piano cave;

Obiettivi del nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano per il decennio 2019-2029 (Rapporto Ambientale pag 102-103)

1. Programmazione di una gestione sostenibile dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti in un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
2. Verifica del volume di Piano residuo da trasferire nella nuova pianificazione anche in relazione agli esiti dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale conclusi favorevolmente.
3. Razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo attraverso l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da coltivare e aree compromesse garantendo l'uso razionale del suolo ed il risparmio della materia prima.
4. Ottimizzazione del rapporto volumi da estrarre e aree compromesse attraverso la verifica della massima profondità di scavo consentibile a tutela della risorsa idrica anche al fine di limitare la frammentazione e l'estensione delle aree estrattive.

5. Localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori.
6. Verifica della destinazione attuale delle aree interessate in relazione alle infrastrutture esistenti e in progetto, alle colture agrarie in atto o possibili, alle previsioni degli strumenti pianificatori nonché alla protezione dei siti di Rete Natura 2000.
7. Previsione di eventuali aperture di nuove cave con la massima compatibilità ambientale e paesaggistica.
8. Definizione di indicazioni e criteri per la codifica delle differenti tipologie di materiali utilizzabili per il recupero ambientale delle aree di cava a secco e in falda nei progetti da approvare e nella Normativa Tecnica di Piano.
9. Attenzione al contributo di ciascuna porzione del territorio metropolitano in funzione del bilanciamento di domanda/offerta, delle previsioni di sviluppo socio-economico e delle necessità di riequilibrio di ciascuna area.
10. Quantificazione degli impatti delle aree degli ambiti estrattivi nel loro complesso sulle aree urbanizzate con particolare attenzione alla vicinanza di edifici residenziali ed al traffico indotto dal trasporto di materiali inerti e lavorati.

Sintesi dei riscontri nelle scelte pianificatorie ai principali obiettivi di Piano (Relazione Tecnica pag 45)

- 1. preservare le materie prime non rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità, limitando ai fabbisogni il numero di siti e i volumi di materiali estraibili: riduzione del numero di ATE da 33 a 26;***
- 2. minimizzare il consumo di suolo e razionalizzare l'attività di escavazione: riduzione del numero di ATE, 3 approfondimenti in aree di cava esistenti, 4 ampliamenti in aree già comprese nel perimetro di ATE, 7 ampliamenti in aree adiacenti agli ATE, nessuna apertura di nuove cave;***
- 3. riduzione delle superfici di ATE: dai 1.222 ettari del Piano Cave 2006 agli attuali 842 con riduzione di oltre il 30% per lo stralcio di aree con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o non sfruttabili per la presenza di vincoli o per impossibilità tecnico-operativa di coltivarle;***

D1

- **Osservazioni 3.1.**

- a) Gli ATE vengono ridotti da 31 a 26, le cave (o 'subATE') da 38 a 27. La proposta pare maggiormente indirizzata a una logica di ripermetrazione degli ATE allo scopo di migliorare il dettaglio urbanistico delle aree, piuttosto che nell'ottica di un reale contenimento del consumo di suolo. E' evidente le aree stralciate siano quelle già valutate 'inutili' per l'attività estrattiva o per cui le Aziende titolari delle cave non hanno manifestato un interesse alla loro coltivazione o che presentano criticità gravose per le aziende stesse (ripristini, oneri, controversie con i territori), mentre vengono ampliate le superfici 'utili': per 11 ATE si prevede un ampliamento di superficie e in 3 casi un approfondimento; la superficie delle aree estrattive è aumentata del 15%.
- b) La dichiarata riduzione del 30% delle superfici ha solo valenza propagandistica in quanto mistifica un'operazione di mera tutela degli interessi economici dei cavaatori a fronte di un reale, importante e ingiustificato consumo di suolo a svantaggio della tutela ambientale del territorio e della salute dei cittadini dell'area metropolitana.
- c) Condividiamo pienamente la scelta di non dare seguito alle richieste pervenute per l'apertura di nuovi siti estrattivi.
- d) Per la tutela del suolo e del paesaggio, è necessaria una inversione di tendenza supportata dalle moderne discipline ambientali: per tutte le realizzazioni edilizie e particolarmente per le opere pubbliche è meno impattante l'apertura di una piccola area estrattiva limitrofa all'opera stessa, rapidamente ripristinata, che apporti il materiale ancora necessario dopo il maggiore uso possibile di materiale di riciclo, piuttosto che il mantenimento ultradecennale di grandi aree estrattive la cui coltivazione comporta gravi disagi alle popolazioni e il cui

ripristino è storicamente inefficiente e inattuato. Altresì necessaria una maggiore trasparenza sulla destinazione finale dei volumi di terra non reimpiegati nelle opere pubbliche e nelle costruzioni private.

B

- **Osservazioni 3.2.**

- a) Si dà atto al redattore del documento delle oggettive difficoltà nella programmazione delle superfici e dei volumi delle cave di riserva dovute alla carenza di comunicazione inter-istituzionale. Meno giustificabile è l'elusione delle opere pubbliche in programma (o in corso d'opera) nel territorio milanese, di stretta competenza di Città Metropolitana di Milano, che soggiacciono agli stessi criteri procedurali delle opere di competenza statale o regionale, particolarmente per la gestione delle terre da scavo.
- b) Si auspica che le opere pubbliche in programma o da programmare vengano pianificate tenendo principalmente in considerazione il loro impatto complessivo e capillare sulla tutela del territorio e della salute degli abitanti.

B

4. verificare i volumi di Piano effettivamente necessari per il decennio 2019-2029: riduzione di quasi il 40% dai 54.857.000 mc del Piano Cave 2006 agli attuali 33.150.000 mc

- **Osservazioni 5.1.**

- a) Il calcolo proposto del volume residuo di piano (37.170.000 m³) ottenuto con la sottrazione dei volumi cavati in ATE (18.578.000 m³) dal volume previsionale complessivo (55.747.000 m³) è errato. Nel calcolo del volume residuo di piano devono essere considerate anche le GIACENZE.
- b) Il calcolo corretto del residuo di piano è la sottrazione della volumetria scavata negli ATE (18.578.000) dal volume effettivo coltivabile (45.639.000 m³) ottenendo 27.061.000 m³, al lordo delle giacenze stimabili come minimo nel 10% del cavato.

- **Osservazioni 5.2.**

- a) A causa della 'bolla immobiliare' nel decennio 2006-2016 sono stati costruiti 125.000.000 m³ di immobili residenziali e non residenziali, moltissimi dei quali rimasti invenduti e inutilizzati.
- b) L'andamento di mercato fa ipotizzare un volume di 4.5 milioni di m³ annui come massima cubatura prevedibile per la nuova edilizia nel territorio metropolitano per gli anni 2019-2029.
- c) calcolando correttamente il residuo di piano si arriva a un fabbisogno di inerti per il decennio 2019-2029 di 19.393.000 m³, circa 14 milioni di m³ in meno rispetto alla proposta di CMM, mantenendo una assoluta linearità storica sulla produzione media annua di inerti (1.939.000 m³ rispetto a 1.702.320 m³ nel quinquennio 2011-2016).
- d) Più corretto è partire dalle previsioni delle costruzioni calcolando la percentuale di inerti necessari a essa. Accettando le massime previsioni del CRESME, essendo la previsione delle costruzioni edili nel decennio 2019-29 intorno a 45.000.000 m³, la richiesta di estrazione di materiale (15% di tale volume) sarà di 6.750.000 m³, a cui si devono togliere le giacenze attuali, pari a 1.858.000 m³. Risulta quindi: $6.750.000 - 1.858.000 = 4.892.000$ m³. Anche utilizzando un coefficiente di sicurezza del 12%, risulta $4.892.000 \times 1,12 = 5.479.040$, arrotondabili a 5.500.000 m³, pari al 16,59 % delle previsioni di Piano Cave 2019-29 (33.150.000 m³). Considerando infine il consueto rapporto vuoto/pieno per la produzione edilizia, il reale fabbisogno di inerti da cava si ridurrebbe a **3.500.000-4.000.000 m³**.

Nel 2002 il Certet-Bocconi sbagliò clamorosamente le previsioni sovrastimando del 53% il fabbisogno di inerti per edilizia e opere pubbliche per gli anni 2006-2016, nel 2018 il CRESME arriva a una sovrastima tra l'80% e il 90% del solo fabbisogno per l'edilizia per gli anni 2019-2029. Ci chiediamo quanto siano costate all'Ente pubblico Città Metropolitana di Milano le consulenze per i due studi.

D2

- **Osservazioni 5.3.**

- a) non si considerano il riciclo e il recupero dei materiali per una incredibile dichiarata carenza di dati attendibili. Ciò determina una enorme lacuna nelle previsioni di piano.
- b) non vengono considerate le metodiche di bioedilizia/bioarchitettura.

C1

5. valorizzazione del territorio proteggendo quanto più possibile le risorse ambientali esistenti: inserimento di **attente prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano** per indirizzare l'attività estrattiva ed il recupero ambientale di ciascun ambito di cava in funzione della valenza ambientale e territoriale dell'area, **trasformazione a cave di recupero** di alcuni insediamenti localizzati in situazione di particolare rilevanza ambientale;

D3

C2

6. rispetto dei tempi e dei modi di intervento e recupero delle aree interessate, nonché al loro riuso, promuovendo il recupero per fasi già durante l'estrazione: inserimento di **specifiche prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano**;

C3

7. individuazione di eventuali criteri di flessibilità nella programmazione dei materiali da estrarre, prevedendo procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni: **inserimento di specifiche prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano**.

- **Osservazioni 2.**

- a) Mancano proposte alternative e una adeguata metodologia di valutazione degli impatti ambientali.

- **Osservazioni 3.1.**

- a) Il nuovo Piano Cave propone l'eliminazione di 5 Rg (5,6,7,8,10) delle quali solo 1 (Rg8) ha un progetto autorizzato in fase di conclusione, mentre le altre 4 cave cessate non hanno mai attivato alcun progetto di ripristino; inoltre, propone la trasformazione di 4 ATE in altrettante Rg (Rg13ex ATEg7, Rg14 ex ATEg8, Rg15 ex ATEg9, Rg6 ex ATEg28) per una volumetria complessiva di escavazione a fine di ripristino pari a 1.806.570m3.
- b) Condividiamo la scelta di 'declassare' a cave di recupero gli ambiti estrattivi particolarmente impattanti sull'ambiente e interferenti con i Siti di Interesse Comunitario, ma riteniamo inadeguate le NTA relative al monitoraggio dei reali ripristini di queste cave;

C4

- c) E' indispensabile imporre l'obbligo del completo ripristino dei vuoti di cava PRIMA della concessione di nuove autorizzazioni a escavazioni (nuovi lotti o ampliamenti).

C5

- d) Non viene specificato il destino delle 5 cave di recupero eliminate (superficie totale 157,3 ha) per le quali non è stato mai presentato un progetto di recupero, né per i 7 ATE eliminati (superficie totale 179,3 ha) con parti già coltivate, ma non ripristinate. Così come non viene affrontato il grave e annoso problema delle oltre 300 cave cessate e mai ripristinate, molte di queste con fondo in falda.

- **Osservazioni 3.5.**

D4

- a) Parchi Regionali e PLIS devono essere tutelati e quindi non deve essere consentito alcun ampliamento delle aree estrattive collocate al loro interno, gli ambiti estrattivi incidenti nelle aree protette vanno limitati alle sole aree in corso di coltivazione e non ancora ultimate.

- b) Ai fini di una reale tutela delle aree protette, proponiamo che vengano sospese le autorizzazioni già concesse (art 12), ma non ancora attivate, e rivalutati i piani d'ambito proposti (art 11), approvati o in corso di approvazione.

• **Osservazioni 3.6.**

A1

- a) Relativamente alla pianificazione delle attività di cava riteniamo inadeguati i criteri attualmente utilizzati , sia per la valutazione dell'esistente che per la programmazione futura , e ne proponiamo una ridefinizione su base bionomica.

• **Osservazioni 4.**

C6

- a) E' indispensabile inserire nelle NTA una più stringente regolamentazione dei ripristini , che rispetti le direttive europee di settore e escluda la possibilità di creare discariche nei vuoti di cava senza una adeguata valutazione ambientale e sanitaria delle tipologie di rifiuti da conferire.

C7

- b) Altrettanto indispensabile prescrivere ai Comuni la stipula di convenzioni che prevedano la cessione della proprietà delle aree di cava, a completamento dei ripristini previsti.

C8

- c) Sugeriamo di sperimentare una procedura per cui i ripristini delle aree di cava vengano messi a bando pubblico e non affidati direttamente allo stesso cavatore; ciò permetterebbe un maggior controllo sul vuoto di cava (es. eventuali bonifiche) e maggiore certezza sui tempi di ripristino.

D5

- d) Per le OOPP proponiamo di creare un "catasto delle terre", accompagnato da una mappa dei siti di produzione e/o stoccaggio provvisorio e da un registro col rilevamento sistematico delle disponibilità delle volumetrie da ridistribuire sul territorio, che abbia come finalità principale il ripristino delle aree di cava dismesse o il completamento dei ripristini ambientali già previsti; tale materiale deve avere priorità di reimpiego nel caso di ripristini ambientali senza dover ricorrere al ritombamento con altri materiali codificati CER.

D6

8. Informazione e trasparenza : fin dall'avvio del processo di formazione del nuovo Piano cave si è provveduto a definire le azioni e le modalità per l'informazione e la partecipazione efficace e costruttiva di quanto più "pubblico" possibile. Sul sito web dell'Amministrazione è stata creata una sezione dedicata all'aggiornamento dello stato di avanzamento del processo formativo del Piano cave che contiene oggi tutti i passaggi formali e tecnici messi in atto e la relativa documentazione prodotta.

- **Alle criticità evidenziate dai Comuni non sono state date risposte soddisfacenti.**

OSSERVAZIONE

DATA	13/09/2018
PROTOCOLLO N°	212423
MITTENTE	Salviamo il Paesaggio
OGGETTO	Osservazioni alla proposta Piano Cave 2019-2029 Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	A1 Si prende atto delle considerazioni in merito alla metodologia utilizzata per valutare gli effetti ambientali attesi, che si ritiene idonea a questo livello di valutazione (Valutazione Ambientale Strategica) il quale, per sua stessa definizione, non può avere lo stesso livello di dettaglio di una verifica di compatibilità ambientale di un progetto (Valutazione di Impatto Ambientale); Nelle successive fasi di definizione dei Progetti di gestione produttiva degli ambiti estrattivi e di Valutazione di Impatto Ambientale degli stessi, potrà essere valutata la possibilità di utilizzo del criterio della <i>Bionomia del paesaggio</i> , uno dei criteri di ecologia del paesaggio biologico-integrata.
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative ai temi: fabbisogno di inerti per l'edilizia privata e per le opere pubbliche, quantificazione del residuo di Piano, analisi dei cicli socio-economici, sono contenute negli <i>Elementi istruttori</i> nel documento 3a <i>Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio</i> , così come adeguato in risposta alle osservazioni.
C	NORMATIVA TECNICA	<p>C1 Si prende atto delle preoccupazioni in merito alla necessità di proteggere e valorizzare le valenze ambientali e territoriali, precisando che il titolo IV - Recupero ambientale della Normativa Tecnica è stato potenziato con indicazioni di dettaglio, al fine di potenziare gli aspetti ecosistemici e paesaggistici, e di tutelare le connessioni ecologiche esistenti.</p> <p>C2 Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito al rispetto dei tempi per il recupero ambientale delle aree coltivate, precisando che gli Art. 60 e 61 della Normativa Tecnica sono stati rafforzati con indicazioni di dettaglio.</p> <p>C3 Si prende atto dell'osservazione relativa alla verifica periodica delle attività di cava e delle necessità del mercato degli inerti, precisando che l'Art. 65 della Normativa Tecnica prevede il monitoraggio continuo di una serie di indicatori relativi allo stato di attuazione del Piano Cave, all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica del mercato.</p> <p>C4 Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito all'effettivo recupero ambientale delle aree coltivate, precisando che gli Art. 60 e 61 della Normativa Tecnica sono stati rafforzati con indicazioni dettagliate al fine di controllare maggiormente la restituzione delle aree durante le successive fasi di coltivazione.</p> <p>Inoltre si ricorda che, a garanzia dell'attuazione degli interventi di recupero, l'operatore deposita presso il Comune interessato idonea polizza fideiussoria; Il Comune ai sensi dell'art. 21 L.R. 14/98, in caso di mancata esecuzione delle opere di riassetto ambientale nelle modalità e tempi previsti dal provvedimento autorizzativo, ne dispone l'esecuzione d'ufficio.</p> <p>C5 Si prende inoltre atto delle preoccupazioni manifestate in merito alle cave cessate e non recuperate: si richiama a tal fine la disposizione di legge per cui per le cave che non rientrano nella programmazione dei Piani cave, basata sulla definizione dei fabbisogni provinciali per un arco temporale definito, vengono applicate le disposizioni dell'art. 39 della L.R. 14/1998. Tale norma consente di conseguire il recupero ambientale di aree degradate dall'attività di coltivazione di cava e si applica alle seguenti tipologie di cave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cave cessate prima dell'entrata in vigore della ex l.r. n. 92/1975; - cave cessate dopo l'entrata in vigore della ex l.r. n. 92/1975 che non abbiano completato il processo di coltivazione, con conseguente impossibilità ad effettuare il recupero previsto dal progetto a suo tempo autorizzato; - cave cessate e non ancora recuperate, o recuperate solo parzialmente, laddove il comune interessato intenda modificare la destinazione d'uso finale, in conformità al piano regolatore adottato; - cave abusive, per le quali non sia stato possibile effettuare il recupero. <p>Con D.G.R. 25 luglio 2013 - n. X/495 sono state definite le linee guida e i criteri per la valutazione dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate, dismesse e abbandonate, non ricomprese nei piani cave provinciali.</p> <p>C6 Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito al tema dei ritombamenti</p>

		<p>dei vuoti di cava, precisando che la normativa tecnica all'Art. 45 fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di recupero ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per riempimento dei nuovi vuoti estrattivi, e che nelle Prescrizioni per il recupero ambientale delle singole Schede di Piano, vengono ulteriormente disciplinati gli ambiti che necessitano di ulteriori cautele. Occorre osservare che la materia della pianificazione della gestione dei rifiuti è disciplinata dalla normativa di settore e non rientra nell'ambito di applicazione della presente pianificazione.</p> <p>C7 <u>Si prende atto</u> dell'osservazione precisando che la previsione di cessione delle aree al Comune interessato una volta completate le operazioni di riassetto ambientale è già normata dall'art. 15 comma 2 della L.R. 14/98 nell'ambito della Convenzione da stipulare tra l'Amministrazione Comunale ed il titolare dell'autorizzazione.</p> <p>C8 Pur condividendo le osservazioni espresse in merito alla possibilità di prevedere, in via sperimentale, bandi pubblici per i ripristini ambientali delle cave, si evidenzia che la tematica rappresentata, ai fini della sua attuazione, deve essere disciplinata da interventi di carattere normativo, ricordando che le aree degli ambiti estrattivi sono prevalentemente aree di proprietà privata.</p>
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 <u>Si prende atto</u> della preoccupazione espressa in merito al consumo di suolo e si rimanda alle integrazioni apportate nella Relazione Tecnica al Capitolo 5 "<i>Definizione dei nuovi ATE</i>".</p> <p>D2 <u>Si prende atto</u> della preoccupazione espressa in merito alla possibilità di soddisfare il fabbisogno di inerti anche con l'uso di materiali alternativi, e si rimanda alle integrazioni apportate nella Relazione Tecnica al Capitolo 2 "<i>Analisi del fabbisogno di inerti</i>".</p> <p>D3 <u>Si prende atto</u> delle considerazioni espresse in merito al tema delle cave di recupero, e si rimanda alla Relazione Tecnica al Capitolo 7 "<i>Le cave cessate da destinare a cava di recupero</i>".</p> <p>D4 <u>Si prende atto</u> delle preoccupazioni espresse in merito alla tutela delle aree di rilevanza ambientale, e si rimanda alla Relazione Tecnica al Capitolo 5 "<i>Definizione dei nuovi ATE</i>".</p> <p>D5 <u>Si prende atto</u> della preoccupazione espressa in merito alla gestione delle terre provenienti da scavi per opere pubbliche o private, provvedendo ad integrare l'Art. 65, comma 4, con la seguente dicitura: "<i>Al fine di acquisire informazioni aggiornate e puntuali sull'utilizzo dei materiali da scavo e dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti inerti, con lo scopo di monitorare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del reperimento di risorse naturali da attività estrattive, Città metropolitana provvederà a dotarsi di informazioni e collegamenti con banche dati di autorità competenti ed Agenzie/Enti che gestiscono tali informazioni</i>".</p> <p>D6 <u>Si prende atto</u> delle osservazioni in merito agli Aspetti formali legati alla partecipazione del pubblico al processo di formazione del Piano Cave precisando che, così come descritto nel Rapporto Ambientale al paragrafo 2.1 "<i>Processo metodologico-procedurale integrato Piano Cave/VAS</i>", il procedimento pianificatorio ha previsto diverse fasi di partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati, nonché la messa a disposizione per la libera consultazione di tutta la documentazione via via prodotta. A seguito del periodo del deposito della Proposta di Piano, sono pervenute alla scrivente Amministrazione n° 90 Osservazioni, di cui n° 26 provenienti dalle Amministrazioni Comunali, n° 6 da Parchi regionali e PLIS, n° 3 da altri Enti competenti (ATS, ARPA e Soprintendenza) oltre n° 11 da parte di cittadini e associazioni e n° 4 dai gestori di infrastrutture e n° 40 dalle imprese private direttamente interessate. I riscontri alle osservazioni pervenute hanno contribuito costruttivamente alla formazione definitiva della Proposta di Piano.</p>
	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

confermandone integralmente i contenuti, Snam S.p.A. trasmette precedente proprio riscontro prot. NORD/RHO 17/242/ucc del 13/12/2017.

cordiali saluti.

Snam S.p.A.



San Donato Milanese, **13 DIC 2017**
Prot. NORD/RHO/17/249/lucc

Inviata ½ PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Viale Piceno, 60
20129 Milano

OGGETTO: Convocazione della I Conferenza di valutazione e del Forum pubblico per la Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano.

Con riferimento alla Vs. PEC Prot. 278670/2017 del 01/12/2017, riguardante la valutazione ambientale strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave, con la presente Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dei servizi (metanodotto ed opere accessorie), trasmette la cartografia in formato digitale con riportato il tracciato indicativo delle nostre condotte posate sul territorio di Vostra competenza e trasportanti gas naturale, le cui esatte posizioni Vi potranno essere precisate in loco, ogni qualvolta si renda necessario, dal personale Snam Rete Gas all'uopo preposto, che resta a disposizione per i necessari coordinamenti.

E' solo il caso ricordare che i metanodotti Snam Rete Gas e le relative opere accessorie sono infrastrutture a rete necessarie per svolgere l'attività di trasporto del gas naturale, dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164.

Gli impianti sono progettati, costruiti ed eserciti nel rispetto del D.M. 24.11.1984 del Ministero dell'Interno "*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8*" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985) e successive modificazioni, nonché del D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. D.M. quest'ultimo che prevede, tra l'altro, al punto "1.5 - Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", che *gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.*



SNAM RETE GAS

Nell'evidenziare che per la posa delle suddette condotte, la scrivente Società ha ottenuto, oltre al nulla osta e concessione da parte degli Enti interessati, anche la costituzione di servitù di metanodotto sui fondi privati interessati; segnaliamo altresì che i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, ed impongono fasce di rispetto/sicurezza variabili in funzione della pressione di esercizio, del diametro delle condotte e delle condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dai citati D.M. 24.11.1984 e D.M. 17.04.2008, pertanto nessun lavoro potrà essere intrapreso in prossimità delle stesse senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Ciò premesso, per poter valutare idoneamente la compatibilità delle realizzande Vostre opere con gli esistenti gasdotti Snam Rete Gas S.p.A., risulta essere necessario che da parte Vostra ci venga fornita la seguente documentazione di dettaglio:

- Progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), in duplice copia, con evidenziata la posizione degli impianti Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le relative fasce di rispetto;
- rilievo fotografico con lo stato di fatto dei luoghi;
- tavola comparativa con evidenziate in rosso le nuove opere e/o giallo le eventuali demolizioni;
- planimetria quotata;
- sezioni dell'opera laddove ci siano attraversamenti del gasdotto, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione dell'interferenza;
- eventuali urbanizzazioni primarie/secondarie da realizzare nella fascia di rispetto.

Allo scopo di riportare correttamente sui summenzionati elaborati di progetto, a Vs. cura e spese, il tracciato dei nostri impianti, Vi invitiamo a rivolgerVi al nostro personale qualificato del Distretto Nord (Via C. Zavattini 3 – San Donato Milanese (MI) – Sig. Marco Uccelli – tel.: 02/51872652) il quale, previo rilevamento con idonea strumentazione, accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione della condotta fornendo all'occorrenza ulteriori informazioni di dettaglio.

Atteso quanto sopra esposto con la presente segnaliamo, nostro malgrado, di **non poter esprimere parere di competenza** alla realizzazione delle opere in oggetto, evidenziando comunque la nostra più ampia disponibilità finalizzata al superamento delle interferenze qualora emergessero a seguito dei rilievi di cui sopra necessita di adeguamento/spostamento dei metanodotti Snam Rete Gas.

Resta inteso che Snam Rete Gas provvederà, qualora necessario, a propria cura, ma a tutte spese del Soggetto Interferente, alle attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.



SNAM RETE GAS

Rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento/coordinamento Snam Rete Gas
DISTRETTO NORD – Via C. Zavattini 3 – San Donato Milanese (MI) – Sig. Marco Uccelli – tel.:
02/51872652.

RingraziandoVi per l'attenzione e la collaborazione dimostrataci, è gradita l'occasione
per porgere distinti saluti.



SNAM RETE GAS

Distretto Nord
Il Responsabile
Ing. Fabrizio Negri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Negri", written over a light grey rectangular background.

All.:c.s.d.

OSSERVAZIONE

DATA	13/09/2018
PROTOCOLLO N°	212747
MITTENTE	SNAM Rete Gas S.p.A.
OGGETTO	Convocazione della I conferenza di valutazione e Forum pubblico

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto dei contenuti della nota che rinviano alle successive fasi di definizione dei singoli progetti la verifica delle eventuali interferenze con le infrastrutture di competenza.

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Via A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA

Spett.le

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA MILANO
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Cave
Viale Piceno, 60
Milano

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

e,p.c.: DT2 MILANO fax n° 82 359

Alla cortese attenzione
Dott.ssa Pinoschi

DATA: .../09/ 2018

OGGETTO: Procedimento di redazione del Piano Cave della Città metropolitana di Milano e delle relative procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza del Piano

CONFERENZA DI VALUTAZIONE E DEL FORUM APERTO AL PUBBLICO DEL 13.09.2018

RICHIEDENTE : CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

In riferimento all'oggetto si comunica che l'esame condotto sulla documentazione ricavata dal sito Sivas, indicato da codesta Città Metropolitana per l'espressione delle osservazioni di merito, non ha evidenziato aspetti interferenti con le infrastrutture autostradali di competenza della scrivente.

In considerazione del carattere di analisi ed indirizzo del documento comunichiamo pertanto il quadro normativo di riferimento per la tutela della fascia di rispetto in caso di eventuali sviluppi progettuali.


Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Circolari ANAS S.P.A. n. 109707/2010 e n. 82481/2011.

Eventuali attraversamenti venissero proposti nell'ambito di future progettazioni, dovranno inoltre essere autorizzati dal ns. concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed essere oggetto di apposito atto di concessione.

Distinti saluti

autostrade // per l'italia
Società per azioni
DIREZIONE REALIZZAZIONE OPERE
ESPROPRI, CONVENZIONI E PATRIMONIO
Il Responsabile
(Riccardo Marasca)


IN CASO DI TRASMISSIONE ILLEGIBILE O INCOMPLETA CONTATTARE IL NUMERO
06.4363.2571

OSSERVAZIONE

DATA	14/09/2018
PROTOCOLLO N°	213253
MITTENTE	Autostrade per l'Italia
OGGETTO	Procedimento di redazione del Piano Cave della Città metropolitana di Milano e delle relative procedure di Valutazione Ambientale e Valutazione di Incidenza del Piano. Conferenza di Valutazione e del Forum aperto al pubblico 13/09/2018. Richiedente: Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto dei contenuti della nota che non evidenziano interferenze con le infrastrutture autostradali di competenza.



Sede e Cava: 20010 **ARLUNO** (MI) - Cascina S. Giacomo
Tel. +39 02 9017317 - Fax +39 02 90377171
Codice Fiscale - Partita IVA 10507180155

Spettabile
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
Servizio CAVE
Viale Piceno, 60
20129 MILANO
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Arluno 12/09/2018

D

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DEL PIANO CAVE 2019-2029

ATEg10 – Arluno/Casorezzo

La nostra società è titolare di autorizzazione all' attività estrattiva nell' ATEg10 del vigente Piano Cave.

Nella proposta del nuovo Piano Cave 2019-20129 il perimetro dell'ATEg10 esclude, sul lato meridionale, una piccola area di collegamento fra l'ATE stesso e la strada per Arluno.


Tale area -contrassegnata catastalmente dai mappali 8 e 9 del Foglio 3 del Comune censuario di Arluno- è di proprietà della Crosignani E. & Figli s.r.l. e non verrà in futuro mai interessata da coltivazione in quanto è sede di un piezometro di monitoraggio della falda oltre che il posizionamento di una centralina per il controllo della qualità dell'aria (monitoraggio polveri).

Ma, ancora di maggiore importanza, essa rappresenta l'unica via per permettere una viabilità separata fra entrata e uscita degli automezzi, così come peraltro anche già evidenziato nel progetto attuativo dell'ATEg10 autorizzato dal Vostro Spettabile Servizio.


Si chiede, pertanto, che il perimetro dell'ATEg10 comprenda anche la piccola porzione di superficie contrassegnata dai mappali 8 e 9 del Foglio 3 di Arluno, così come evidenziato nelle figure alle pagine seguenti.

In fede

Enrico Crosignani



Estratto mappa catastale



OSSERVAZIONE

DATA	17/09/2018
PROTOCOLLO N°	214219
MITTENTE	Crosignani E. & Figli s.r.l.
OGGETTO	Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	Si ritiene di accogliere l'osservazione per le motivazioni indicate dalla ditta relativamente all'inserimento nell'ATE dei due mappali di proprietà (n. 8 e 9 del Foglio 3 di Arluno) funzionali alla gestione dell'attività estrattiva.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



Origgio, 17/09/2018
Prot. n. 14469

Alla cortese attenzione di
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
Settore risorse idriche e attività
estrattive
Viale Piceno 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

E p.c. **COMUNE DI CERRO MAGGIORE**
UFFICIO URBANISTICA
Via San Carlo 17
20023 Cerro Maggiore (MI)
protocollo.cerromaggiore@legalmail.it

E p.c. **P.L.I.S. DEI MULINI**
COMUNE DI PARABIAGO
Piazza Vittoria 7
20015 Parabiago (MI)
comune@cert.comune.parabiago.mi.it

Oggetto: parere sulla Proposta di Piano Cave della Città Metropolitana di Milano

Con riferimento alla Vostra nota prot. 2018\9.5\2016\41 del 25/07/2018 ad oggetto "Richiesta di espressione del parere di competenza sulla Proposta di Piano Cave della Città Metropolitana di Milano";

Dato atto che fra gli Enti territorialmente interessati nella procedura di V.A.S. sono compresi gli Enti gestori dei P.L.I.S.;

premesse

che il Comune di Origgio è l'Ente gestore del Parco dei Mughetti ed è titolato ad esprimere pareri sul Parco ai sensi dell'art. 5, comma 4, della convenzione di gestione;

visto

il confronto tra i membri del Comitato Tecnico del Parco nella seduta del 12/09/2018;



richiamati

- gli scopi della convenzione di gestione del Parco, con particolare riferimento alla conservazione degli ambienti naturali esistenti, alla salvaguardia degli ambiti agricoli e alla fruizione sociale del territorio;
- i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi del Parco;
- i suggerimenti e le proposte per la Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, inviati con nota prot. n. 18830 del 13/12/2017, che si allega;

si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** alla Proposta di Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, **con le seguenti prescrizioni:**

1) recupero ambientale dell'ATEg5:

- a) la destinazione naturalistica dovrà essere prevalente su quella fruitiva;
- b) gli impianti e le aree produttive da dismettere al termine dell'attività estrattiva dovranno essere completamente demoliti e rimossi, restituendo la permeabilità originaria del suolo;
- c) al fine di garantire la permeabilità ecologica dell'intera area, si dovrà evitare la creazione di recinzioni;

2) Art. 43 delle N.T.A.: nelle opere a verde del recupero ambientale andranno utilizzate esclusivamente specie autoctone;

3) Art. 63 delle N.T.A.: il piano di monitoraggio della fase di coltivazione dovrà indagare, oltre allo stato di acque sotterranee – aria - rumore, anche le componenti flora e fauna, soprattutto per individuare idonee misure di contenimento delle specie esotiche;

4) si dovrà prevedere un idoneo piano di monitoraggio del progetto di recupero, con lo scopo di verificarne i tempi di attuazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo del PLS
Arch. Claudio Zerbi



11/01/2018



Origgio, 13/12/2017
Prot. n. 18830

Alla cortese attenzione di
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
Settore risorse idriche e attività
estrattive
Viale Piceno 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

E p.c. **COMUNE DI CERRO MAGGIORE**
UFFICIO URBANISTICA
Via San Carlo 17
20023 Cerro Maggiore (MI)
protocollo.cerromaggiore@legalmail.it

E p.c. **P.L.I.S. DEI MULINI**
COMUNE DI PARABIAGO
Piazza Vittoria 7
20015 Parabiago (MI)
comune@cert.comune.parabiago.mi.it

Oggetto: suggerimenti e proposte per la Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano

Con riferimento alla Vostra nota prot. 278670/2017 del 01/12/2017 per la convocazione della I Conferenza di valutazione e del Forum pubblico per la V.A.S. del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano si esprimono i seguenti suggerimenti e proposte.

1) Corridoio ecologico/fruitivo tra il PLIS dei Mughetti e il PLIS dei Mulini tra i Comuni di Cerro Maggiore e Parabiago

Il Programma Pluriennale degli Interventi del PLIS dei Mughetti individua, in corrispondenza degli ATEg5 e ATEg6, due possibili corridoi ecologici di connessione con il PLIS dei Mulini, rispettivamente nei Comuni di Parabiago e Nerviano (tavola allegata). Nel primo caso - ATEg5 - il corridoio ecologico è previsto anche nel disegno della Rete Ecologica del P.T.C.P. vigente (*oltre al varco n. 7*), pertanto su tale area si stanno concentrando le attenzioni dei Comuni e dei PLIS per lo sviluppo di una connessione ecologica/fruitiva.

Questa potrebbe attuarsi tramite:

C/O COMUNE DI ORIGGIO
Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)
Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150
E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it
PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it



- l'ampliamento del territorio dei due PLIS, comprese le aree di cava per cui è previsto un recupero finale di tipo naturalistico e agricolo;
 - l'eventuale cessione ai Comuni delle aree di cava recuperate a scopo naturalistico e agricolo, da utilizzare anche per la realizzazione di interventi di compensazione forestale (imboschimenti).
- Si fa inoltre presente che il suddetto corridoio ecologico è interessato dal progetto di "Connessione della rete ciclabile regionale con le stazioni ferroviarie di Parabiago e Rescaldina e alle reti ciclabili dei comuni di Parabiago, Cerro Maggiore e Rescaldina", finanziato dal bando per la mobilità ciclistica POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia.

2) Destinazione finale delle aree di cava

Per quanto sopra premesso, si suggerisce di attribuire, per l'ATEg5 e l'ATEg6, una destinazione finale di tipo esclusivamente naturalistico e agricolo, escludendo la possibilità di insediamenti commerciali, industriali e artigianali.

3) Norme tecniche di coltivazione e recupero

Si suggerisce che il nuovo Piano Cave prescriva il recupero delle aree coltivate per fasi temporali intermedie senza dover attendere la completa estrazione delle quantità autorizzate; qualora il progetto di recupero preveda anche un riempimento, tale progetto dovrà poter essere aggiornato in funzione della reale disponibilità sul mercato del materiale idoneo, in modo da non rallentare i tempi del recupero.


Si suggerisce di escludere la possibilità che, sia in fase di coltivazione che di recupero, si vadano a danneggiare eventuali aree umide formatesi per l'affioramento della falda acquifera, prevedendo, ai fini della loro conservazione, la possibilità di aggiornare il progetto di recupero già autorizzato. In tale ipotesi, le sponde delle aree umide andranno modellate in modo da avere pendenze consone allo sviluppo della vegetazione igrofila.

Si suggerisce di prevedere, per la durata della coltivazione, prescrizioni circa il contenimento e la prevenzione all'insediamento di specie vegetali alloctone (ad esempio Ambrosia, Buddleja, Ailanto, ecc.)

Il progetto di recupero dovrà recepire i contenuti del "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali" del P.T.C.P.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo del PLIS
Arch. Claudio Zerbi



OSSERVAZIONE

DATA	17/09/2018
PROTOCOLLO N°	214489
MITTENTE	Parco dei Mughetti
OGGETTO	Parere sulla Proposta di Piano Cave della Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	<p>C1 <u>Si evidenzia</u> che la prescrizione relativa all'utilizzo di specie autoctone per gli interventi di recupero ambientale è già prevista all'Art. 45, comma 6) nella N.T.A. depositata.</p> <p>C2 <u>Si ritiene di accogliere</u> la richiesta in merito al monitoraggio ambientale integrando l'Art. 63 della N.T.A. con il seguente comma comma 4) "Durante l'esercizio delle attività di coltivazione e recupero dovrà essere previsto il monitoraggio delle componenti flora e fauna al fine di individuare idonee misure di contenimento delle specie esotiche".</p> <p>C3 <u>Si ritiene di accogliere</u> la richiesta sulla verifica dello stato di attuazione degli interventi di recupero ambientale modificando ed integrando gli articoli della N.T.A. relativi al recupero ambientale in senso lato nonché l'Art. 61 <i>Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni</i>.</p>
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 <u>Si ritiene di accogliere</u> la richiesta relativa alla destinazione dell'area modificando la destinazione finale della sezione <i>Prescrizioni per il recupero ambientale</i> della scheda di Piano dell'ATEg5 in "<i>recupero prevalentemente naturalistico</i>".</p> <p>D2 <u>Si ritiene accolta</u> la richiesta di dismissione degli impianti di cava presenti nell'ATEg5 al termine dell'attività estrattiva, in quanto già contenuta nella proposta di Piano.</p> <p>D3 Preciso che la recinzione è necessaria ai sensi della sicurezza al fine di evitare intrusioni nell'area di cava ai non addetti ai lavori, si prende atto delle considerazioni espresse e si rimanda alla fase progettuale dell'ambito la definizione delle caratteristiche della stessa per favorire la permeabilità ecologica.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



VALENTINO



Scavi • Movimento terra • Noleggio mezzi • Fornitura inerti
Demolizioni • Recupero e riciclaggio materiali edili

**SEDE LEGALE
E OPERATIVA**
MAGENTA (MI)
Via Monte Grappa, 38
Tel. 02.97.90.278
02.97.29.11.49
Fax 02.97.95.01.21
Cava 02.97.46.243
E-mail: info@valentinosrl.it
www.valentinosrl.it

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Magenta 11/09/2018

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DEL PIANO CAVE 2019-2029

ATEg4 - Cuggiono

Con riferimento alla nostra società, esercente l'attività nell' ATEg4, siamo a comunicarVi che la nostra situazione di mercato (numero di clienti, richieste di materiali, ordinativi,...) è tale da far verosimilmente presupporre un fabbisogno per il prossimo Piano Cave compreso fra i 110.000 ed i 130.000 metri cubi/anno.

Dai dati di denuncia annuale al Comune di Cuggiono risulta, infatti, che negli ultimi **4 anni** sono stati **cavati 317.312 mc**, pari ad un **fabbisogno medio di circa 80.000 mc/anno**; e ciò nonostante il calo di mercato e il particolare momento di crisi dell'edilizia.

Risulta poco comprensibile la ragione per cui il fabbisogno dell'ATEg4 -in questo particolare momento di ripresa economica e dopo un decennio di recessione- sia stato ridotto da 89.000 (fabbisogno piano cave vigente) a 70.000 mc/anno, a penalizzare l'attuale proprio mercato ed inibire a priori l'eventuale sviluppo economico futuro.

Tenuto conto della prevedibile ripresa economica e dei dati di consumo degli ultimi 4 anni (facilmente verificabili presso il Comune di Cuggiono) **si chiede**, pertanto, **un volume di piano di almeno 110.000 mc/anno**.

La superficie dell'area estrattiva indicata nella nuova scheda di piano comprende, in realtà, anche l'area attualmente in parte già cavata corrispondente al Lotto 1b già autorizzato, che andrà ad esaurirsi in tempi relativamente brevi. Ne consegue che neppure il fabbisogno decennale indicato -e, a maggior ragione quello legittimamente richiesto- potrebbe essere raggiunto entro tale area.

Per questo motivo si chiede di reintegrare quale area estrattiva tutta la superficie di proprietà della nostra Società (per la quale, **in funzione dell'individuazione del giacimento indicata nel Piano Cave vigente**, è stato fatto un ingente investimento) nel settore nord in Comune di Robecchetto, individuata nella nostra precedente richiesta quale "area di scavo". Si veda la figura seguente:

D1




VALENTINO



**SEDE LEGALE
E OPERATIVA**

MAGENTA (MI)
Via Monte Grappa, 38
Tel. 02.97.90.278
02.97.29.11.49
Fax 02.97.95.01.21
Cava 02.97.46.243
E-mail: info@valentinosrl.it
www.valentinosrl.it

Scavi • Movimento terra • Noleggio mezzi • Fornitura inerti
Demolizioni • Recupero e riciclaggio materiali edili



Tenuto conto che nell'ultimo decennio le condizioni meteo, e di conseguenza le variazioni piezometriche, hanno subito variazioni con una frequenza più che doppia rispetto al decennio precedente, si chiede che il monitoraggio per la verifica dei 2 m di soggiacenza della falda, nel caso dell'ATEg4, sia ridotto ad un quinquennio tenuto anche conto che il terzo piezometro PZ3 è stato realizzato solamente a giugno 2018 in quanto le condizioni dello scavo non permettevano la sua corretta ubicazione prima di allora.

D2

Cordiali saluti.

VALENTINO MOVIMENTO TERRA E SABBIA srl
(L'Amministratore Unico)

OSSERVAZIONE

DATA	17/09/2018
PROTOCOLLO N°	215640
MITTENTE	Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l.
OGGETTO	Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi e delle superfici assegnate a seguito delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e in quanto gli stessi sono frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.</p> <p>D2 Si ritiene di non accogliere la richiesta di riduzione del periodo di monitoraggio piezometrico in considerazione della significatività di un periodo di registrazione dei livelli di falda almeno decennale.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Sede Legale: 20123 MILANO – Via Cardinal Federico Borromeo n. 1
Sede Operativa: 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Via XXIV Maggio n. 180
Tel. (0331) 668.278 Fax (0331) 301.234
E-mail tecnico@caverossetti.it

Spett.le
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
*Area tutela e valorizzazione ambientale Settore risorse
idriche ed attività estrattive*
Servizio cave
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano (MI)

e per conoscenza:

COMUNE DI CASTANO PRIMO
UFFICIO ECOLOGIA
Villa Rusconi, C.so Roma – 2022 Castano Primo (MI)

PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL TICINO
Via Isonzo, 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)

Milano, 18/09/2018

Oggetto: Osservazioni alla Proposta di Piano cave 2019-2029" - attività estrattiva nell'ambito territoriale denominato ATEg1- C2, Località "Cascina Malpaga", Comune di Castano Primo (MI)

La Società Malpaga srl è inserita nel vigente Piano Cave della Città Metropolitana di Milano all'interno dell'ambito estrattivo denominato ATEg1 "Cava Ponte Castano" ed è attualmente impegnata nello sfruttamento del terzo ed ultimo lotto di coltivazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg1 approvato con D.D. 99/2009 del 17/03/2009. In data 26/09/2017, la ditta ha presentato la propria proposta di prosecuzione dell'attività estrattiva nel futuro Piano Cave della Città Metropolitana, sottolineando che:

- il giacimento G1 relativo alla cava "Ponte Castano – ATEg1" era già stato individuato dal Piano Cave Provinciale 2006-2016,
- era data per scontata la prosecuzione dell'attività estrattiva all'interno delle aree del giacimento individuate dal Piano,
- durante il decennio 2006-2016 la ditta ha proseguito lo sviluppo del proprio piano minerario con importanti investimenti economici.

A seguito della presa d'atto della Proposta di Piano metropolitano del 24/07/2018 e della seconda conferenza di VAS del 13/09/2018, la ditta presenta le seguenti osservazioni:

MALPAGA SRL
L'AMMINISTRATORE
ROSSETTI GIOVANNI

MALPAGA S.r.l.

Sede Legale: 20123 MILANO – Via Cardinal Federico Borromeo n. 1
Sede Operativa: 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Via XXIV Maggio n. 180
Tel. (0331) 668.278 Fax (0331) 301.234
E-mail tecnico@caverossetti.it

1) l'Azienda condivide la possibilità concessa di approfondimento fino a quota 25 metri dal piano campagna ma mantiene nel contempo le proprie aspettative di proseguire l'attività estrattiva anche nelle aree di giacimento già individuate nella precedente pianificazione, infatti, sulla base delle autorizzazioni e delle prescrizioni vigenti, la ditta ha proseguito con l'esecuzione e il mantenimento delle opere di mascheramento perimetrali del giacimento, con l'ottenimento della disponibilità di tutti i terreni al suo interno e con la realizzazione dei nuovi piezometri di monitoraggio esterni all'area di ampliamento.

D1

Vista la necessità di rientrare degli investimenti fin qui sostenuti, si ribadisce la richiesta di 1.500.000 mc per l'ATEg1-C2. Dal momento che il volume previsto dalla proposta di Piano (900.000 mc) si colloca nelle aree di attuale coltivazione, i rimanenti quantitativi potranno essere reperiti con un ampliamento verso Est nelle aree di giacimento precedentemente individuate (vedi planimetria allegata).

D2

2) la proposta di Piano indica un recupero ambientale della cava ad uso agricolo da attuare tramite il ritombamento a piano campagna delle aree di pregressa coltivazione. Come indicato dalla nuova scheda di identificazione dell'ambito estrattivo, le modalità e le tempistiche di questi interventi dovranno essere definite e concordate con gli Enti territoriali competenti. A tal proposito si segnala che nonostante il riutilizzo dei materiali già presenti in cava (terreno vegetale, cappellaccio e limi di lavaggio derivanti dalle lavorazioni), si stima che il volume di materiale inerte da riportare per la ricostituzione della superficie originaria sia di circa 1.600.000 mc.

In considerazione del fatto che normalmente il volume dei materiali da riempimento (terre e rocce da scavo e stabilizzati certificati) rappresenta il 20% del mercato degli aggregati, i tempi necessari al ritombamento del vuoto estrattivo diventano difficilmente stimabili. Inoltre, data l'assenza di programmazione di grandi opere in grado mobilitare ingenti quantitativi di materiale da scavo in brevi tempi, il reperimento di questi volumi sarà ulteriormente penalizzato rendendo difficilmente ipotizzabili le reali tempistiche di attuazione degli interventi che comunque si prolungheranno ben diversi anni oltre il termine dell'attività estrattiva.


Tutto ciò premesso, la ditta rimane disponibile ad esaminare nuovi scenari di ampliamento al fine di raggiungere un progetto d'ambito condiviso con gli Enti sia a livello di volumi di scavo che di tempistiche per gli interventi di recupero finale dell'area Malpaga.

MALPAGA SRL
L'AMMINISTRATORE
ROSSETTI GIOVANNI

MALPAGA SRL
L'AMMINISTRATORE
ROSSETTI GIOVANNI

MALPAGA S.r.l.

Sede Legale: 20123 MILANO – Via Cardinal Federico Borromeo n. 1
Sede Operativa: 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Via XXIV Maggio n. 180
Tel. (0331) 668.278 Fax (0331) 301.234
E-mail tecnico@caverossetti.it



Area Magenta = 600.000 mc a 25m di profondità

MALPAGA SRL
L'AMMINISTRATORE
ROSSETTI GIOVANNI

OSSERVAZIONE

DATA	18/09/2018
PROTOCOLLO N°	216485
MITTENTE	Malpaga s.r.l.
OGGETTO	Osservazioni al Nuovo Piano Cave di CMM Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 - attività estrattiva nell'ambito territoriale denominato ATEg1-C2, Località "Cascina Malpaga", Comune di Castano Primo (MI)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati a seguito delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e in quanto gli stessi sono frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.</p> <p>D2 Si prende atto dell'osservazione in merito alla difficoltà di reperimento sul mercato degli aggregati di idonei materiali per il ritombamento a piano campagna del vuoto estrattivo, e si rimanda al progetto di ambito l'ulteriore definizione dei tempi e dei volumi.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Comune di Cusago	G.C.	Nr. 64	Data 19-09-2018
-----------------------------	-------------	---------------	------------------------

OGGETTO:

RELAZIONE CONCLUSIVA "ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO PIANO CAVE" - APPROVAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cod. N° 10985

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di settembre, alle ore 10:00, nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale sono stati oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Titolo	Nome	Presente/Assente
Sindaco	Pallazzoli Daniela	Presente
Vice Sindaco	Locatelli Ernesto	Assente
Assessore	Triulzi Giovanni	Presente
Assessore	Girola Alessandra	Presente
Assessore	Vernazza Adriana	Presente

TOTALE PRESENTI	4
TOTALE ASSENTI	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Baselice Dott.ssa Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pallazzoli Daniela nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 25/07/2017 la Città Metropolitana di Milano ha pubblicato l'“*AVVISO di Deposito della Proposta di Piano Cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale, della Sintesi Tecnica e dello studio di Incidenza e di Convocazione della II Conferenza VAS*”
- il comune di Cusago è interessato dall'ambito estrattivo ATEg-33-C2; (allegato 1)
- in data 25 Luglio 2018 Protocollo 2018/9.5/2016/41 è stata inviata ai Comuni interessati “*La richiesta di espressione del Parere di Competenza sulla Proposta di Piano Cave della Città metropolitana.*”

Esaminata la “*Proposta di Piano Cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale, della Sintesi Tecnica e dello studio di Incidenza e di Convocazione della II Conferenza VAS*”;

Ritenuto necessario predisporre, al fine della restituzione dell'Espressione del parere di competenza (sul proprio ATEg33 C2) alla Città Metropolitana di Milano, un'apposita delibera di giunta che, evidenzia la richiesta precisa di stralcio dell'ambito AteG33-C2 dalle previsioni del nuovo piano Cave;

Richiamato il testo della Delibera della Giunta Comunale di Cusago N.75 del 22/9/2017 contenente le “*OSSERVAZIONI AL NUOVO PIANO CAVE DELLA CITTA' METROPOLITANA*” che si intende qui integralmente richiamato anche nei suoi allegati;

Ravvisata, altresì, la necessità di evidenziare a Città Metropolitana di Milano, gli strumenti di natura programmatica che influiscono direttamente sulle aree interessate dall'ATE;

Tenuto conto della:

“*Deliberazione della Giunta Regionale 30 Dicembre 2009 – N.8/10972 Comune di Cusago (MI) _ Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico delle aree e insediamenti rurali e del Castello di Cusago.* “

Visto pertanto che il contenuto di questa delibera della Giunta Regionale è volto a tutelare con grande attenzione il territorio di Cusago, i confini evidenziati per i vincoli di tutela ricomprendono nella sua perimetrazione anche le aree di cava;

Tenuto conto dei seguenti atti Assunti dal Parco Agricolo Sud Milano:

“*Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano Atti n.271927/2016/9.4/2016/37 Presa D'atto del Percorso di Istituzione delle Aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco.*”

E “*Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano Atti Delibera 55/2017 di Avvio al Procedimento di Istituzione delle Aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano*”

E della “*Presentazione dell'iter di Procedimento di Istituzione delle Aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano alla Assemblea dei Sindaci del 18 Luglio 2018*”

Visto pertanto che il contenuto di questa delibera del Parco Sud Intende individuare a Cusago le Aree a Parco Naturale in sovrapposizione con la sviluppo d'ambito del AteG33-C2 come invece previsto nella proposta del Nuovo Piano Cave;

Ravvisata quindi la necessità di evidenziare che Città Metropolitana Di Milano attraverso il suo Ente Parco di cui è Ente Gestore, ha fatto al momento scelte che vanno nella direzione della tutela del Verde di Cusago rispetto allo sfruttamento del suolo;

Vista pertanto la relazione conclusiva “*Espressione del parere di Competenza sulla Proposta di Nuovo Piano Cave*”, allegata al presente atto;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore competente ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267 del 18.8.2000 formalmente acquisiti agli atti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;
2. Di approvare la relazione conclusiva “*Espressione del parere di Competenza sulla Proposta di Nuovo Piano Cave*”, allegata al presente atto; che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare ogni conseguente adempimento gestionale al Responsabile del Settore competente;
4. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.
5. Con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di procedere celermente alla trasmissione delle osservazioni alla Città Metropolitana di Milano.

Allegati:

- 1) Relazione Tecnica contenente l’Espressione del Parere Di competenza sulla Proposta dei nuovo Piano Cave
- 2) Scheda Piano Cave 2019/2029
- 3) Delibera 55 /2017 Direttivo Parco Sud *Istituzione delle Aree a parco naturale all’interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano*”
- 4) Presentazione dell’Iter all’assemblea dei Sindaci del 18 Luglio 2018



ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI
NUOVO PIANO PROVINCIALE

RELAZIONE TECNICA

Vista la proposta di Piano Cave 2019-2029 Depositata il 25 Luglio 2018 che comprende la Scheda Ate g33-C2 con previsione di un volume di Piano di 1.000.000m3 su una superficie di 13,36ha

D

OSSERVAZIONE PRINCIPALE CON RICHIESTA DI STRALCIO DELLA PREVISIONE

Si segnala che l'ente Parco Agricolo Sud Milano ha dato avvio nel Novembre 2017 all'iter di istituzione Del Parco Naturale nei territori del Parco Agricolo Sud Milano. Iter stabilito con la "*Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano Atti n.271927/2016/9.4/2016/37 Presa D'atto del Percorso di Istituzione delle Aree a parco naturale all'interno del territorio del Parco. "e con delibera 55/2017 di avvio al Procedimento di Istituzione area Naturale*

(Allegato 2)

Nella seduta del 18 Luglio 2018 tale iter viene illustrato e condiviso con l'assemblea dei Sindaci del Parco Sud. (Allegato 3)

Le aree individuate nella proposta di Istituzione del Parco Naturale sono quelle indicate nel P.T.C ai sensi della "*legge quadro sulle Aree Protette*" 349/91

Nella Proposta è ricompresa la zona 3 Fontanile Nuovo/Bosco di Cusago

Tali deliberazioni già assunte e condivise con i diversi settori di Città Metropolitana e con la DG Ambiente di Regione Lombardia hanno infatti individuato a Cusago le Aree a Parco Naturale, parte delle quali si sovrappongono a quelle nelle quali ricade l'attuale perimetro dell'ATEg33-C2.

La Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del proprio Statuto, esercita la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano.

Appare pertanto necessario che la città Metropolitana riveda la proposta del Piano Cave evitando che ci sia un contrasto con l'istituzione del Parco Naturale. Le aree a Parco Naturale non prevedono la possibilità di avere al proprio interno impianti di lavorazione e un'area estrattiva.

Apparirebbe come contraddittorio per lo stesso ente avere due visioni contrastanti, in merito alle scelte di pianificazione su uno stesso territorio.

Vincoli ambientali e territoriali presenti sulle aree di interesse

A supporto della nostra richiesta di stralcio vi rammentiamo il pregio di questo territorio

La Commissione Provinciale ha riconosciuto "*la rilevanza paesaggistica delle aree ed insediamenti rurali e del Castello di Cusago;... i fontanili, la fitta rete di corsi d'acqua naturali con la loro vegetazione ripariale, i percorsi rurali di fruizione paesaggistica che conducono agli insediamenti rurali e lambiscono le aree più pregevoli sotto il profilo paesaggistico come il Bosco di Cusago, le cascate*



ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO PIANO PROVINCIALE

RELAZIONE TECNICA

storiche esprimono una suggestiva alternanza di spazi aperti e quinte verdi e concorrono, nel loro insieme, a formare un quadro paesaggistico peculiare e riconoscibile di notevole interesse pubblico."

Alla luce di tale importante riconoscimento, con D.G.R. 30 dicembre 2009 – n.8/10972, **le aree e gli insediamenti rurali ed il complesso del Castello del Comune di Cusago, sono stati dichiarati "di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela".**

Appare evidente che, prevedere una nuova escavazione a nove anni dall'apposizione del vincolo paesaggistico di tutela sul territorio comunale, si porrebbe in contrasto indicato dalla stessa Regione Lombardia.

Vale peraltro la pena evidenziare come il perimetro dell'ATEg33-C2 sia posto anche nelle immediate vicinanze dai SIC – **Sito di Importanza Comunitaria facente parte della Rete Natura 2000 (SIC IT2050008 Bosco di Cusago) e Zona Speciale di Conservazione ZSC IT 2050007 e Zona di Protezione Speciale ZPIT2050401 "Fontanile Nuovo"** che rappresentano la parte residua di una formazione forestale tipica della pianura padana.

Vincoli e criticità tecniche ed ambientali

Problemi in Sospeso a supporto della richiesta di Stralcio

Per tutta la durata del Piano Cave 2006-2016 (poi prorogato al 2019) abbiamo evidenziato a tutti gli enti competenti, tutte le gravi ed irreversibili criticità sociali, territoriali ed ambientali che la conferma dell'ATEg33-C2 comporterebbe.

Torna utile evidenziare come l'attività di escavazione nello stesso sia stata ultimata in data 09/06/2007, ma nonostante la cessazione dell'attività di escavazione, per oltre 10 anni (!) gli impianti presenti sono stati alimentati con materiali provenienti da scavi o acquistati da altre realtà.

Non può peraltro essere ignorato anche il mancato rispetto, da parte dell'operatore dell'ATEg33-C2, della prescrizione contenuta nel Piano Cave del 2006 che prevedeva che le aree oggetto di pregresse escavazioni, fossero destinate ad un utilizzo fruitivo mentre, ad oggi, ad oltre 10 anni dalla fine dell'attività estrattiva, le stesse sono ancora in uso esclusivo dell'operatore.

Nel confermare la previsione non si terrebbero nel dovuto conto le criticità ambientali emerse nella gestione dell'attività estrattiva di cava, ossia la corretta o meno gestione dei limi generati dal lavaggio degli inerti provenienti da scavi, e la segnalazione più volte inoltrata agli enti che la penisola sulla quale sono poste le vasche di decantazione dei limi, vasche realizzate senza nessun titolo autorizzativo, si sta sempre più ampliando, segno evidente che sono stati scaricati dei materiali in falda.



ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO PIANO PROVINCIALE

RELAZIONE TECNICA

Non meno importanti, anzi forse l'elemento più difficile sono le criticità connesse con la viabilità utilizzata attualmente per il trasporto del materiale lavorato presso gli impianti di lavorazione degli inerti presenti all'interno dell'ATEg33-C2 che sono ben note a tutti gli Enti.

La palese e pericolosa interferenza del traffico dei mezzi che trasportano il materiale inerte ed i materiali lavorati che interessa, tra l'altro, il passaggio in prossimità delle scuole e di altre aree sensibili, rappresenta una grave limitazione alla vita quotidiana dei cittadini come stabilito da diverse sentenze del TAR (sentenza n° 1457/06: *"nella comparazione degli opposti interessi, appare prevalente quello riguardante la tutela della salute pubblica e della salute dei cittadini"*).

Sempre in merito alla necessità di realizzare una viabilità alternativa a quella esistente prima di poter ipotizzare il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, si evidenzia come il TAR Lombardia, in riferimento alle limitazioni al traffico pesante che attraversa l'abitato di Cusago poste con ordinanza sindacale, ha confermato detta insostenibile situazione con la sentenza n° 1457/06 con la seguente motivazione: *"le contestate limitazioni al traffico sono giustificate dalle condizioni strutturali del tratto di strada, già interessato da numerosi incidenti, nonché dall'esigenza di ridurre il carico inquinante in prossimità di strutture scolastiche; nella comparazione degli opposti interessi, appare prevalente quello riguardante la tutela della salute pubblica e della salute dei cittadini di cui è responsabile l'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato."*

Si deve evidenziare e constatare che, per innumerevoli problematiche emerse fin dalla fase di VIA, molte delle quali non risolte neanche da tale procedura e ad oggi ancora aperte, il progetto di escavazione presentato dalla ditta non abbia ancora ottenuto l'autorizzazione all'escavazione, e quindi ciò testimonia l'oggettiva inadeguatezza delle scelte operate in occasione dell'elaborazione del Piano Cave del 2006, oggi reiterate con la proposta di piano depositata.

Si evidenzia altresì come l'eventuale sfruttamento del giacimento individuato nell'ATEg33-C2, comporterebbe una significativa alterazione del tessuto dei canali che caratterizzano il sistema irriguo della zona (tutelato dalla D.G.R. 30 dicembre 2009 - n.8/10972) ed una non meglio quantificata, ma sicuramente significativa, alterazione del sistema dei fontanili (anch'esso tutelato) che costituisce una peculiarità della zona oltre che configurarsi come elemento di valore ecologico e naturalistico connotativi del paesaggio di questa porzione di pianura irrigua lombarda.

Non va infine dimenticata la vicinanza (meno di 200 mt) delle abitazioni del centro abitato di Cusago al limite dell'ATEg33-C2

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Amministrazione Comunale invita la Città Metropolitana di Milano a voler prendere atto di come per ben 10 anni si siano inutilmente cercate soluzioni che potessero consentire lo sfruttamento del



ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO PIANO PROVINCIALE

RELAZIONE TECNICA

giacimento individuato nell'ATEg33-C2 senza che nessuna di esse si sia dimostrata percorribile.

Appare pertanto inevitabile dover prendere atto delle criticità presenti e dell'impossibilità di prevedere l'apertura di una nuova attività di escavazione sulle aree di cui trattasi anche alla luce delle caratteristiche di pregio del territorio comunale che sono state dichiarate *"di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico"* e, pertanto, *codesta Amministrazione Comunale* chiede lo stralcio dal nuovo Piano Cave provinciale dell'ATEg33-C2 evidenziando come una scelta contraria:

1. Si porrebbe in stridente contrasto con le scelte che Città Metropolitana di Milano, attraverso il suo Ente Parco Agricolo Sud Milano, ha effettuato in ordine alla salvaguardia e la tutela del verde di Cusago, individuando proprio sulle aree interessate dalla presenza dell'ATEg33-C2, le Aree a Parco Naturale.
2. Si porrebbe in stridente contrasto con la *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree e insediamenti rurali e del Castello di Cusago (art. 136, lett. C) e d) D.Lgs. 42/2004)*, prevista dalla D.G.R. 30 dicembre 2009 - n. 8/10972.
3. Si porrebbe in palese contrasto con le sentenze del TAR che hanno sancito che: *la priorità istituzionale della Pubblica Amministrazione non è quella di garantire pari quantità estrattive a tutti i gestori di cava, bensì quella di procedere ad una razionale pianificazione di tali attività, secondo quantità e modalità che ciascun luogo può sopportare*



ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI
NUOVO PIANO PROVINCIALE

RELAZIONE TECNICA

A

**OSSERVAZIONI PUNTUALI SULLA SCHEDA DI PIANO ATEG33-C2
(allegato 1)**

Pur ribadendo la richiesta di stralcio, ci sembra corretto anche entrare nel merito della Scheda da voi Depositata.

1) **VINCOLI** alla voce Vincoli:

MANCA la prossimità con Il SIC "Bosco di Cusago"

MANCA il vincolo posto dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree e insediamenti rurali e del Castello di Cusago (art. 136, lett. C) e d) D.Lgs. 42/2004), prevista dalla D.G.R. 30 dicembre 2009 - n. 8/10972.

2) **CONTESTO TERRITORIALE E INFRASTRUTTURALE**

In questa sezione vengono da voi citati: "Gli interventi infrastrutturali previsti a Bareggio, Cusago, Settimo Milanese consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità".

Non ci risulta che nessuno di questi enti stia lavorando ad infrastrutture o ne abbia progetto alcuno tale da migliorare l'accessibilità d'ambito.

L'unico progetto oggi ipotizzato è quello emerso in sede di approvazione di progetto d'ambito C2 su suolo di Cusago, che però prevede una strada a senso unico e quindi non risolutiva del problema di accessibilità dei due sotto-ambiti estrattivi.

3) **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

- *La viabilità di accesso all'ATE, da realizzare prima dell'inizio dell'attività, dovrà riferirsi alla viabilità già individuata nel progetto di gestione produttiva approvato con DD n.4053/2015 del 7.2.2015 ai fini di escludere ogni interferenza dei mezzi di cava con gli abitanti di Cusago e della frazione di Monzoro*

Si evidenzia che la viabilità di progetto del DD 4053, non soddisfa le esigenze di accessibilità di tutto l'ATE che è composto da Cava di Cusago e dalla Cava di Bareggio. Tale strada di progetto è a senso unico, solo i camion in uscita dalle cave ne avrebbero transito, mentre quelli in entrata dovrebbero ancora usare i percorsi cittadini. In questo modo il traffico pesante seppur ridotto ancora transiterebbe nei centri abitati.



ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO PIANO PROVINCIALE

RELAZIONE TECNICA

La prescrizione della viabilità è tra l'altro in maniera anomala solo indicata nella scheda del sotto ambito CUSAGO, come a dire che la Cava di Bareggio non soffre di problemi di accessibilità.

Riteniamo che l'ambito ATEg33 debba tutto trovare una soluzione viabilistica che porti i camion ad avere un loro percorso sia di ingresso che di uscita per le cave.

Come sancito anche dal TAR, prima di qualsiasi valutazione e/o autorizzazione, gli Enti devono individuare, in concreto, la soluzione viabilistica alternativa e ne devono prevedere specificatamente le modalità, anche finanziarie di attuazione. A tutto ciò deve subordinarsi qualsiasi valutazione e/o autorizzazione regionale e provinciale.

Viene quindi richiesto di evidenziare che la viabilità di progetto già individuata potrà essere rivista e modificata per far fronte alle esigenze di tutto l'ambito.

4) STRALCIO DELLE AREE SU CUI OGGI SONO INSEDIATI GLI IMPIANTI DI LAVORAZIONE

Si evidenzia che tale stralcio presuppone un avvicinamento degli impianti di escavazione alle abitazioni, avvicinamento che andrà valutato attentamente nei suoi effetti, evidenziando che allo stato attuale ciò genera una forte preoccupazione all'Ente.

E' chiaro che gli impianti correlati di produzione asfalto e calcestruzzo, ossia gli impianti non direttamente impegnati nell'escavazione non potranno essere ubicati dentro la nuova perimetrazione perché fortemente impattanti sulle abitazioni che distano 200 mt dal perimetro di Ate individuato.

Assemblea dei Sindaci del Parco Agricolo Sud Milano

INFORMATIVA N./2018

Atti n. ----- 9.4/2016/37

Seduta del 18 Luglio 2018

Sono presenti i comuni di:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ALBAIRATE | <input type="checkbox"/> DRESANO | <input type="checkbox"/> RODANO |
| <input type="checkbox"/> ARLUNO | <input type="checkbox"/> GAGGIANO | <input type="checkbox"/> ROSATE |
| <input type="checkbox"/> ASSAGO | <input type="checkbox"/> GORGONZOLA | <input type="checkbox"/> ROZZANO |
| <input type="checkbox"/> BAREGGIO | <input type="checkbox"/> GUDO VISCONTI | <input type="checkbox"/> S. DONATO M. SE |
| <input type="checkbox"/> BASIGLIO | <input type="checkbox"/> LACCHIARELLA | <input type="checkbox"/> S. GIULIANO M. SE |
| <input type="checkbox"/> BINASCO | <input type="checkbox"/> LISCATE | <input type="checkbox"/> SEDRIANO |
| <input type="checkbox"/> BUBBIANO | <input type="checkbox"/> LOCATE DI TRIULZI | <input type="checkbox"/> SEGRATE |
| <input type="checkbox"/> BUCCINASCO | <input type="checkbox"/> MEDIGLIA | <input type="checkbox"/> SETTALA |
| <input type="checkbox"/> CALVIGNASCO | <input type="checkbox"/> MELEGNANO | <input type="checkbox"/> SETTIMO M. SE |
| <input type="checkbox"/> CARPIANO | <input type="checkbox"/> MELZO | <input type="checkbox"/> TREZZANO S/N |
| <input type="checkbox"/> CASARILE | <input type="checkbox"/> MILANO | <input type="checkbox"/> TRIBIANO |
| <input type="checkbox"/> CASSINA DE' PECCHI | <input type="checkbox"/> NOVIGLIO | <input type="checkbox"/> VANZAGO |
| <input type="checkbox"/> CERNUSCO S/N | <input type="checkbox"/> OPERA | <input type="checkbox"/> VERMEZZO |
| <input type="checkbox"/> CERRO AL LAMBRO | <input type="checkbox"/> PANTIGLIATE | <input type="checkbox"/> VERNATE |
| <input type="checkbox"/> CESANO BOSCO | <input type="checkbox"/> PAULLO | <input type="checkbox"/> VIGNATE |
| <input type="checkbox"/> CISLIANO | <input type="checkbox"/> PERO | <input type="checkbox"/> VITTUONE |
| <input type="checkbox"/> COLTURANO | <input type="checkbox"/> PESCHIERA BORROMEO | <input type="checkbox"/> VIZZOLO PREDABISSI |
| <input type="checkbox"/> CORBETTA | <input type="checkbox"/> PIEVE EMANUELE | <input type="checkbox"/> ZELO SURREGONE |
| <input type="checkbox"/> CORNAREDO | <input type="checkbox"/> PIOLTELLO | <input type="checkbox"/> ZIBIDO S. GIACOMO |
| <input type="checkbox"/> CORSICO | <input type="checkbox"/> PREGNANA M. SE | |
| <input type="checkbox"/> CUSAGO | <input type="checkbox"/> RHO | |

*Presiede l'Assemblea dei Sindaci il Sig. Andrea Checchi (Sindaco del Comune di San Donato Milanese)
Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale dell'Ente Gestore Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
Su proposta del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Parco Agricolo Sud Milano*

OGGETTO: Informativa in merito al Parco Naturale nei territorio del Parco Agricolo Sud Milano

*Partecipano all'Assemblea il Preidente del Parco Agricolo Sud Milano Ing. Michela Palestra e il Dott. Emilio De Vita,
Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano.*

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Vista l'informativa contenuta all'interno, **ne prende atto.**



Atti n. -----9.4/2016/37

Il Parco Agricolo Sud Milano include al suo interno, in base ai contenuti dell'art 1, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), le aree che costituiscono la proposta di Parco naturale, ai sensi della "Legge quadro sulle aree protette" 394/91; tali aree sono individuate con apposito perimetro e simbolo grafico sulle planimetrie del P.T.C., e sono da approvarsi con specifica procedura, secondo i contenuti della stessa legge quadro 394/91 e della l.r. 30/11/1983, n. 86 e s.m.i..

Le aree individuate nel P.T.C., risultano interessare i seguenti territori:

1. **Parco dei Fontanili di Rho**, comuni di Rho, Pero, Settimo Milanese, Milano;
2. **Bosco di Riazzolo**, comuni di Corbetta, Albairate, Vittuone, Cisliano;
3. **Fontanile Nuovo/Bosco di Cusago**, comuni di Bareggio, Cisliano, Cusago, Trezzano sul Naviglio;
4. **Zona Umida di Pasturago**, comuni di Vernate, Binasco;
5. **Campagna di Buccinasco**, comuni di Buccinasco, Zibido San Giacomo, Rozzano, Assago;
6. **Dintorni Oasi di Lacchiarella**, comuni di Lacchiarella, Basiglio;
7. **Lambro Meridionale/Valleambrosia**, comuni di Rozzano, Opera, Pieve Emanuele, Locate Triulzi, Carpiano;
8. **Lambro/Addetta**, comuni di Milano, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Mediglia, Colturano, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro, Tribiano, Paullo;
9. **Carengione**, comune di Peschiera Borromeo;
10. **Muzzetta/Trenzanesio**, comuni di Cernusco s. Naviglio, Pioltello, Vignate, Rodano, Settala, Pantigliate;
11. **Muzza/Molgora**, comuni di Gorgonzola, Cassina de' Pecchi, Melzo, Liscate.

Al fine di procedere nel percorso di istituzione del Parco naturale, con Delibera n. 29/2016 Atti n. 271927/2016/9.4/2016/37 del 29 novembre 2016, il Consiglio Direttivo del Parco ha preso atto del percorso d'istituzione delle aree a parco naturale. Nel corso del 2017 sono state fatte due successive informative al Consiglio Direttivo e si è avviato un colloquio con i Comuni, le associazioni e tutti gli stakeholders interessati, tramite tavoli tecnici informativi tenuti sul territorio, per presentare i contenuti, le finalità e le procedure finalizzate all'istituzione del Parco Naturale.

Il Consiglio Direttivo infine con delibera n. 55/2017 del 18 Dicembre 2017, ha deliberato l'avvio del procedimento per l'istituzione del Parco Naturale.

A partire da Gennaio 2018 il gruppo di lavoro che coinvolge personale del parco e dell'area, istituito con Decreto Dirigenziale del Direttore d'Area RG. n.9728/2017 del 21/11/2017, ha avviato i lavori di analisi e documentazione per individuare i caratteri sostanziali e necessari alla definizione dei perimetri del Parco Naturale, prima tappa obbligatoria per la sua istituzione.

Nel fare ciò il gruppo di lavoro ha costantemente coinvolto, nel corso di riunioni periodiche di aggiornamento (8 e 28 febbraio, 23 maggio), anche l'Autorità Competente per la VAS ed inoltre si è interfacciato con i tecnici regionali sia della DG Ambiente – UO Parchi, che della DG Agricoltura – UTR Città Metropolitana, u.o. Tutela della fauna e Attività Ittico – Venatoria.

Nello stesso periodo sono stati anche realizzati degli incontri con le quattro Confederazioni degli Agricoltori (Coldiretti, Confagricoltura, Coopagri e CIA) ed anche con singole aziende agricole, al fine di spiegare le finalità del progetto ed i suoi contenuti.

Il Piano Strategico di Città Metropolitana attualmente vigente ed approvato dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 27 del 12 maggio 2016, prevede tra le sue sei strategie, alla strategia n. 4 denominata "Intelligente e sostenibile", obiettivi ed indirizzi progettuali puntuali, che nel caso

specifico, alla voce del progetto **Parchi Metropolitan**i, include anche per il Parco agricolo sud Milano l'istituzione del parco naturale.

Nel merito dei contenuti elaborati sin qui, si riferisce sulla metodologia di lavoro utilizzata per l'analisi a partire dal **progetto knolege** territoriale anch'esso incluso nel Piano strategico alla strategia n. 1 denominata "**Agile e Performante**".

Viene usato il **Data Base Topografico** (DBT), che è stato istituito dalla LR 12/05 "Legge per il governo del territorio", quale riferimento unico di informazioni geografiche per i sistemi informativi territoriali, in sostituzione delle basi cartografiche di riferimento per le attività istituzionali degli Enti interessati.

La LR 14/16 "Legge di semplificazione 2016" ha reso obbligatorio l'uso del DBT per "gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali".

Il DBT consiste in un dettagliato materiale geografico informatico, organizzato in banche dati territoriali 3D e multiscala, costituito seguendo i più moderni standard nazionali e internazionali, nell'ottica di garantire snellezza in tutte le procedure d'interrogazione, aggiornamento e consultazione dei dati territoriali.

Il DBT costituisce di fatto una struttura dati che "contiene" il concetto di uso del suolo, che può infatti essere derivato correlando le istanze delle classi del DBT che generano una copertura al suolo e, tramite operazioni di geoprocessing, transitare dal concetto di rappresentazione di oggetti territoriali discreti (edificio, piazzale, strada, ecc.) al concetto di prevalenza di uso per superfici minime pari a 0,16 ha, analogamente alla DUSAF di Regione Lombardia, ma con una correlazione semantica con il programma internazionale CORINE Land Cover (COoRdination on INformation in the Environment).

Quindi si è proceduto all'analisi degli elementi ambientali, considerati sia come vincoli che come elementi di valenza/pregio ambientale, prendendo in considerazione sia quanto previsto dai piani vigenti (PTC del Parco, PIF, PTCP, PFV, PGT, ecc.), sia dati scientifici raccolti in questi anni dal Parco, tramite ricerche focalizzate alla flora alla fauna.

Nello specifico per la flora si è fatto riferimento all'Atlante floristico del parco, che raccoglie in uno studio complessivo il censimento di 874 taxa (specie) presenti nel parco, suddivisi per quadranti, 36 quadranti in cui è ripartito il territorio del parco, che hanno generato delle liste di qualità floristica presenti nel parco. Di tali liste sono state prese in considerazione la lista oro e la lista rossa, che rappresentano, in termini di biodiversità del territorio, la migliore espressione dei valori di conservazione.

Per quanto riguarda la Fauna, sono state perse in considerazione le analisi sulle specie avifaunistiche presenti nel volume "Paesaggio e Biodiversità nel Parco agricolo sud Milano", che individua per il parco 14 specie legate agli ambiti ed ambienti tipici del territorio, ovvero: aree a bosco, aree a bosco e filari maggiori, filari, ambienti aperti e ambienti umidi.

L'analisi di questi parametri ed elementi al momento, ci ha portato alla definizione dei seguenti elaborati:

Atti n. -----9.4/2016/37

1. TAV.1 A

TITOLO: ANALISI DEL TERRITORIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Scala 1:50.000 - Dati: Corine Land Cover LIVELLO 1 Area Parco

2. TAV.1 B

TITOLO: ANALISI DEL TERRITORIO. AREE A PARCO NATURALE PROPOSTE DA PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO.

Scala 1:50.000 - Dati: Corine Land Cover LIVELLO 2 .La tavola rappresenta le singole 11 aree, al momento individuate come aree a Parco Naturale

3. TAV.2 A (EST)

TITOLO: VINCOLI URBANISTICI E TERRITORIALI DI SCALA SOVRACOMUNALE NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO – AREA EST

Scala 1:25.000 - Dati: PIF 2016, PTCP 2013, PTC 2000, PFV .

4. TAV.2 B (OVEST)

TITOLO: VINCOLI URBANISTICI E TERRITORIALI DI SCALA SOVRACOMUNALE NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO – AREA OVEST

Scala 1:25.000 - Dati: PIF 2016, PTCP 2013, PTC 2000, PFV .

5. TAV. 3 A (EST)

TITOLO: ELEMENTI DI RILEVANZA NATURALISTICA E PAESISTICA NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Scala 1:25.000 - Dati: PTC 2000, DBT

6. TAV. 3 B (OVEST)

TITOLO: ELEMENTI DI RILEVANZA NATURALISTICA E PAESISTICA NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Scala 1:25.000 - Dati: PTC 2000, DBT

7. TAV. 4

TITOLO: ELEMENTI DI BIODIVERSITA' NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO:

- SPECIE FAUNISTICHE INDICATRICI PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Atti n. -----9.4/2016/37

- SPECIE FLORISTICHE DELLA LISTA ORO/ROSSA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO E SPECIE PROTETTA DA L.R. 33/77

Scala 1:50.000

8. TAV. 5

TITOLO: SINTESI DEI VALORI DI NATURALITA'

Scala 1:50.000 Dati: Sovrapposizione Dati delle tavole precedenti.

L'elaborazione di quest'ultima tavola permetterà di attribuire un punteggio adeguato ai dati analizzati, che ha l'obiettivo di restituirci un valore aggiunto/naturalità al territorio alle singole aree prese in esame. Un area tipo che potremmo definire "molto naturale" sarà quella che evidenzierà una maggior somma di "punti" assegnati e avrà, ad esempio, una colorazione più intensa. Nell'assegnare il punteggio si porrà molta attenzione nell'evitare errori di ridondanza. Se abbiamo già assegnato punteggio per un'area boscata rispetto al PIF, si eviterà di assegnare altro punteggio aggiuntivo per dato DBT.

In sintesi mediante un'analisi discreta di tipo matriciale, si avrà una tavola delle densità di elementi di vocazione di naturalità del territorio.

9. TAV. 6

TITOLO: ANALISI DEI VINCOLI URBANISTICI E TERRITORIALI DI SCALA COMUNALE

Scala 1:25.000 Dati: Dati PGT dei territori dei Comuni coinvolti.

10. TAV. 7

TITOLO: ANALISI DEI PERIMETRI

Scala 1:25.000

Pre definizione dei perimetri delle aree a vocazione a Parco naturale, mediante l'analisi delle effettive presenze sul territorio di oggetti e limiti naturali.

11. TAV. 8

TITOLO: COMPARAZIONE AREE A PARCO NATURALE PROPOSTE DA PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (anno 2000) e NUOVI PERIMETRI DELLE AREE A VOCAZIONE A PARCO NATURALE.

Scala 1:50.000 - Dati: Corine Land Cover LIVELLO 2

Atti n. -----9.4/2016/37

La metodologia di lavoro esposta ci porterà quindi a ridefinire i perimetri delle aree individuate, che come già esposto nelle precedenti informative presentano sicuramente delle criticità derivanti dal fatto che sono state individuate nel 2000, e che nel corso di questi anni molte cose sono cambiate sul territorio, sia in termini di infrastrutturazione che in termini di naturalità ulteriore che negli anni si è sviluppata sul territorio a seguito di interventi di riqualificazione ambientale.

La scelta di tale metodologia di lavoro è scaturita dalla necessità di poter avere una restituzione dei dati e dei contenuti, quanto più oggettiva e trasparente possibile, finalizzata ad un semplice e innovativo confronto e scambio delle informazioni con tutti i soggetti interessati al processo.

Una volta completato il quadro delle conoscenze si avrà la definizione dei perimetri del Parco naturale, e pertanto si prevede di avviare la consultazione con i comuni interessati, e con tutte le categorie di Stakeholders interessate, come nella fase informativa, al fine di procedere alla condivisione dei perimetri del Piano e dei relativi contenuti tecnici che hanno portato a tali scelte, finalizzata anche all'eventuale recepimento di contributi per la rielaborazione finale dei contenuti.

Successivamente si prevedono i seguenti passaggi:

- Delibera del Consiglio Direttivo
- Conferenza programmatica finale con i comuni ed i soggetti interessati (per. es. Ass. ambientaliste e di categoria, ecc.), come previsto dalla "Legge quadro sulle aree protette" 394/91;
- Delibera del Consiglio Metropolitan per la sua adozione;
- Pubblicazione presso l'albo pretorio dell'Ente e dei comuni per 30 giorni consecutivi;
- 60 giorni per la raccolta di eventuali osservazioni;
- 60 giorni per eventuali controdeduzioni;
- Ulteriore passaggio del Piano al Consiglio Metropolitan in relazione alle eventuali osservazioni e controdeduzioni;
- Inoltro alla Regione, che dovrà procedere all'approvazione dei Perimetri di Parco Naturale e quindi alla sua istituzione con Legge Regionale.
- Formazione del Piano del Parco Naturale e VAS e Vinca

La Presidente del
Parco Agricolo Sud Milano

Ing. Michela Palestra

Il resoconto dell'intera seduta è stato registrato su supporto digitale e depositato agli atti presso la Segreteria del Parco Agricolo Sud Milano.

IL RELATORE

18 Luglio 2018

Il Presidente del Parco Agricolo Sud Milano

Ing. Michela Palestra

Letto, approvato 18.07.2018

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente informativa, mediante:

- inserimento nel sito informatico della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69;
- affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma, dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000

Milano li _.

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente informativa nel sito informatico della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____

Firma _____

Si attesta la pubblicazione mediante affissione all'albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art.124, co.1, D. Lgs. n.267/2000.

Milano li _____

Firma _____

	Piano Cave	
	SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO	
	SETTORE SABBIA E GHIAIA	ATEg33-C2
		ZONA OMOGENEA <i>Sud Ovest</i>

DATI GENERALI

DATI GEOGRAFICI

COMUNI INTERESSATI	Cusago
LOCALIZZAZIONE	Cascina del Bosco
CTR 1:10.000 - SEZIONI	B6a3

DATI TERRITORIALI

SUPERFICIE ATE	28,57 ha
PARTICELLE CATASTALI	Comune di Cusago Fg. n. 3 Mapp. n. 55, 20, 58 - Fg. n. 4 Mapp. n. 29, 30, 28, 25, 31, 38, 39, 37, 40, 41, 42.
VINCOLI	Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano in prossimità del SIC "Fontanile Nuovo di Bareggio". L'ambito è inserito all'interno del perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud e dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di Cusago.
CONTESTO TERRITORIALE E INFRASTRUTTURALE	L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cusago, in località Cascina del Bosco, al confine con Bareggio. Il vasto comprato agricolo, in cui è inserito, vede la prevalenza di colture a seminativo ed è classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano. Gli insediamenti di Cusago, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere residenziale. Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cusago sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di SP114 e su viabilità comunale, attraversando l'area residenziale di Cusago. Gli interventi infrastrutturali previsti a Bareggio, Cusago e Settimo Milanese consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA	13,36 ha
VOLUME DI PIANO	1.000.000 m ³
PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO	25 m
DURATA	10 anni
MODALITÀ DI COLTIVAZIONE	in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI	//
ULTERIORI PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino - la coltivazione delle scarpate finale fuori acqua (tra il piano campagna ed il gradone sommerso) dovrà essere eseguita, per garantire le condizioni di sicurezza previste dalle verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo - delimitazione in luogo con sistemi idonei dell'area di operatività della draga al fine di evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali - ottimizzare la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo anche temporaneo - lo spostamento dei tratti di canali irrigui che attraversano l'ATE dovrà assicurare la loro continuità idraulica, il corretto deflusso delle acque e il mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali e paesaggistiche senza alcun aumento del grado di artificialità degli stessi - provvedere, a tutela della Riserva Naturale Fontanile Nuovo, ad un monitoraggio mensile dei livelli dei piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni all'ambito, predisponendo trimestralmente idonea cartografia piezometrica con l'individuazione dell'andamento della falda e delle interferenze prodotte dall'attività estrattiva

 <p>Città metropolitana di Milano</p>	Piano Cave		
	SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO		
	SETTORE SABBIA E GHIAIA	ATEg33-C2	ZONA OMOGENEA <i>Sud Ovest</i>


PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE	<ul style="list-style-type: none"> - recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante anche al fine di valorizzare il sistema delle acque nel paesaggio agrario
TIPOLOGIA RECUPERO	<ul style="list-style-type: none"> - a fossa
RECUPERO IN FASE DI COLTIVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - anticipare le opere di mascheramento e gli interventi di recupero ambientale lungo il perimetro esterno dell'ATE al fine di minimizzare il disturbo del cantiere verso i ricettori del Comune di Cusago
ULTERIORI PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC; il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore dei Siti IT2050007 "Fontanile Nuovo" SIC e IT2050008 "Bosco di Cusago", ZPS IT2050401 "Riserva Regionale Fontanile Nuovo" - mantenimento e rafforzamento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione - interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi delle aree, degli insediamenti rurali e del Castello di Cusago, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano ed il Comune interessato - avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva - recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano con tempi certi attuazione, delle modalità esecutive e degli interventi necessari alle condizioni di sicurezza connesse con l'eventuale fruibilità dei luoghi - prevedere interventi di potenziamento dei fontanili esistenti limitrofi all'ATE, da definire con il Comune interessato ed il Parco Agricolo Sud Milano, al fine di consentire un maggior deflusso delle acque dai fontanili con conseguente riduzione dell'innalzamento dei livelli di falda a valle del bacino di cava e riduzione degli effetti dell'innalzamento sull'abitato di Cusago - impianti e aree produttive da dismettere al termine dell'attività estrattiva - la viabilità di accesso all'ATE, da realizzare prima dell'inizio dell'attività, dovrà riferirsi alla viabilità già individuata nel progetto di gestione produttiva approvato con D.D. n. 4053/2015 del 07/02/2015 ai fini di escludere ogni interferenza dei mezzi di cava con gli abitati di Cusago e della frazione di Monzoro



Città
metropolitana
di Milano

ATEg33-C2





Città
metropolitana
di Milano



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 55/2017

Atti n. 290850/9.4/2016/37

Oggetto: Avvio del procedimento di redazione del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo sud Milano ai sensi della Legge quadro 394/91 e L.R. n. 86/83 e contestuale avvio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con individuazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente, oltreché avvio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIacA) (deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 18 dicembre 2017 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri del Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|---|---|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) | 6. Festa Paolo Assente |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) Assente | 7. Fusco Ettore |
| 3. Branca Paolo | 8. Lozza Paolo |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 9. Olivero Dario Assente |
| 5. Del Ben Daniele Assente | 10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena Assente |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

VISTA la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 18 del D.lgs. 24/04/2017, n. 50";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Avvio del procedimento di redazione del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo sud Milano ai sensi della Legge quadro 394/91 e L.R. n. 86/83 e contestuale avvio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con individuazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente, oltreché avvio della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) (deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

La L.R. n. 16 del 2007, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*" che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 24 del 1990, istitutiva del Parco Agricolo Sud Milano la cui gestione è affidata alla Provincia di Milano, indica all'art. 157 comma 1, tra le finalità del Parco, "*la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani*" e "*l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana*".

Dal 1° gennaio 2015, in attuazione della Legge n. 56 del 2014, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", art. 1 comma 47, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni.

Lo Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37 comma 2 dispone: "*la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano...*".

Considerate, inoltre, le norme regionali e statali sui parchi ed in particolare:

- la "*legge quadro sulle aree protette*" n. 394/91;
- la l.r. 30/11/1983, n. 86 "*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*" e s.m.i.;
- la l.r. 23/04/1990, n. 24 "*Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano*" ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;
- la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 "*Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)*".

Il Parco Agricolo Sud Milano include al suo interno, in base ai contenuti dell'art 1, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), le aree che costituiscono la proposta di Parco naturale, ai sensi della "*Legge quadro sulle aree protette*" 394/91; tali aree sono individuate con apposito perimetro e simbolo grafico sulle planimetrie del P.T.C. e sono da approvarsi con specifica procedura, secondo i contenuti della stessa legge quadro e della l.r. 30/11/1983, n. 86 e s.m.i..

Le aree individuate come Parco naturale nel P.T.C. risultano interessare i seguenti territori e sono rappresentate dai seguenti caratteri ambientali e paesaggistici :

1. **Area del Parco dei Fontanili di Rho**, comprende i comuni di Rho, Pero, Settimo Milanese e Milano per una estensione di 297 ha. L'area è caratterizzata da ampi spazi aperti a destinazione agricola, da zone incolte dove, localmente, ha preso il via una lenta ricolonizzazione da parte delle specie del bosco planiziale, nonché da una ricca rete idrografica costituita da alcune teste di fontanile, quali il Bongiovanni, l'Olonetta, il Fontanilazzo, il Retorto, il Briocco, il Fontaniletto, il Pietrasanta, il Grande, l'Oscuro e dalle loro aste di derivazione, oltre a rogge e cavi. Gli aspetti forestali, localizzati per lo più lungo le rive dei corsi d'acqua e le teste dei fontanili, sono ben rappresentati. Analizzando il territorio su scala più ampia il Parco dei Fontanili è inserito in un contesto in cui sono presenti numerose aree ad elevata valenza naturalistica e paesistica, quali il Parco di Trenno, Bosco in città, il Parco delle Cave, il Bosco della Giretta, la Riserva Naturale Bosco di Vanzago, la Riserva Naturale Fontanile Nuovo di Bareggio, il Parco dell'Arcadia, la Riserva naturale Bosco di Cusago, tra loro parzialmente connesse e

integrate a formare la trama della rete ecologica della parte nord-occidentale del Parco;

2. **Area del Bosco di Riazzolo**, comprende i comuni di Corbetta, Albairate, Vittuone, Cislano per una estensione di estensione di 577 ha. Il Bosco di Riazzolo rappresenta la più vasta superficie boschiva del Parco. Si tratta di un bosco planiziale relitto, ultime vestigia della vegetazione potenziale del territorio, in passato esteso su superfici ben più vaste che nei secoli sono state messe a coltura. Sotto il profilo naturalistico il bosco di Riazzolo rappresenta uno dei siti più preziosi del Parco per la presenza di un ambiente boschivo ben conservato, con alberi di farnia secolari, che dà rifugio ad un'innumerabile quantità di specie animali e vegetali;
3. **Aree di connessione fra il Fontanile Nuovo/Bosco di Cusago ed il Comune di Trezzano sul Naviglio**, comprende i comuni di Bareggio, Cislano, Cusago, Trezzano sul Naviglio, per una estensione di 530 ha. Si tratta di un ambito posto a connessione e ad ulteriore protezione di due fra i più interessanti siti naturalistici del Parco, entrambi Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE il Fontanile Nuovo di Bareggio, Riserva Naturale istituita con L.R. n. 86 del 30 novembre 1983, con una estensione di 36 ha, e il Bosco di Cusago, Riserva Naturale individuata nel P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, D.G.R. n. 7/818 del 3 agosto 2000, art. 29. L'area è caratterizzata da numerosi fontanili in ottimo stato, da campi coltivati, filari e piccoli nuclei di bosco, localizzati soprattutto in prossimità dei fontanili. La sua importanza risiede sia nella qualità dell'ambiente, rappresentativo della pianura coltivata dell'ovest-milanese, che nel ruolo di area verde a connessione tra i due Siti di importanza comunitaria.
4. **Zona Umida di Pasturago**, comprende i comuni di Vernate, Binasco e Rosate, per una estensione di 81 ha. La Zona Umida di Pasturago è caratterizzata da specchi d'acqua di origine artificiale, in gran parte con vegetazione palustre, all'interno di un territorio agricole coltivato a risaie. L'area è popolata da una ricca e diversificata avifauna acquatica.
5. **Campagne di Assago, Buccinasco, Rozzano e Zibido San Giacomo**, comprende i comuni di Assago, Buccinasco, Rozzano, Zibido San Giacomo, per una estensione di 1.062 ha. Si tratta di un'area coltivata con interessanti connotazioni paesaggistiche e naturalistiche per la presenza di estesi filari e di un paesaggio nel complesso piuttosto integro e rappresentativo della campagna del sud-milanese. Al suo interno sono presenti diversi laghi di cava. L'area è anche ricca di fontanili e di imponenti cascate storiche.
6. **Dintorni Oasi di Lacchiarella**, comprende i comuni di Lacchiarella, Basiglio per una estensione di 293 ha. Area coltivata posta nelle aree adiacenti all'Oasi di Lacchiarella, Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Comprende superfici coltivate per lo più a riso, pioppo e interessate anche dalla presenza di preziose marcite, popolate da una ricca fauna ornitica legata alle zone umide. La sua individuazione è particolarmente importante in quanto quest'area funge inoltre da fascia di rispetto al sito di importanza comunitaria.
7. **Ambiti di pertinenza del fiume Lambro meridionale**, comprende i comuni di Rozzano, Opera, Pieve Emanuele, Locate Triulzi, Carpiano, per una estensione di 583,70 ha. Area a sviluppo prevalentemente lineare che segue il corso del fiume Lambro meridionale, uno dei principali corsi d'acqua del Parco Agricolo Sud Milano. Dal punto di vista morfologico, la valle fluviale mostra un andamento sinuoso essendo ricca di meandri e lanche abbandonate, e a tratti il fiume scorre in un alveo decisamente incassato e inciso rispetto al livello della pianura circostante. L'area, di grande interesse naturalistico, è ricca di vegetazione forestale igrofila e di vegetazione palustre. Tutto il corso del fiume è popolato da una ricca avifauna e nel suo margine meridionale, al confine con la Provincia di Pavia, è presente una grossa garzaia che rappresenta l'unica colonia di ardeidi nidificante finora conosciuta per il territorio del Parco.
8. **Ambiti di pertinenza fluviale Lambro/Addetta** comprende i comuni di comuni di Milano, Peschiera Borromeo, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Mediglia, Colturano, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro, Tribiano, Paullo, per una estensione di 1199,85 ha. Area molto complessa

e articolata che si sviluppa lungo il principale sistema idrografico del Parco, rappresentato dal corso del fiume Lambro e dal suo affluente, il colatore Addetta. Al suo interno si trovano vari ambienti di notevole interesse naturalistico, caratterizzati dalla presenza di boschetti ripali, vegetazione palustre e acquatica. Nonostante l'inquinamento del fiume, peraltro in corso di attenuazione per l'entrata in funzione dei depuratori di Milano, è da rilevare la presenza di una ricca fauna legata all'acqua, destinata ad accrescersi e a diversificarsi con il progressivo miglioramento della qualità dell'acqua.

9. **Carengione**, comprende il comune di Peschiera Borromeo per una estensione di 175,54 ha. L'area del Carengione è caratterizzata dalla presenza di colture irrigue e aree incolte attraversate da stradine interpoderali e delimitate da lunghi e densi filari e siepi. Tutto il territorio è costellato di fontanili e stagni ed è solcato da una fitta rete di rogge, alcune delle quali ancora utilizzate per l'irrigazione. Il letto dei corsi d'acqua non più attivi è, invece, occupato da densi filari costituiti da vegetazione forestale igrofila che costituiscono una delle principali attrattive del paesaggio. Già da alcuni anni, il Parco Agricolo Sud Milano, è impegnato sul fronte del recupero, con l'acquisizione di parte dell'area che è stata suddivisa in vari lotti funzionali, destinati ad una fruizione compatibile con i valori ambientali.
10. **Muzzetta/Trenzanesio**, comprende i comuni di Cernusco s. Naviglio, Pioltello, Vignate, Rodano, Settala, Pantigliate, per una estensione di 909,35 ha. La presente area ingloba e connette 2 importanti ambiti del Parco, rappresentati dalla Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta, istituita nel con L. R. n. 86 del 30 novembre 1983 e dalla storica Tenuta Invernizzi di Trenzanesio. La Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta interessa un'area pianiziale di ca. 85 ha, caratterizzata dalla presenza di alcuni fontanili, tra cui il Molino, il Vallazze e il Regelada, e di vari lembi di bosco igrofilo. Attorno alla riserva si estendono alcune cascate storiche di notevole pregio architettonico. La riserva è molto rilevante dal punto di vista naturalistico, tanto che è stata inclusa tra i Siti di Importanza Comunitaria, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
11. **Muzza/Molgora**, comprende i comuni di Gorgonzola, Cassina de' Pecchi, Melzo, Liscate, per una estensione di 258 ha. Quest'area è posta a tutela dell'ambito fluviale del torrente Molgora, che fa parte del reticolo idrografico del Parco. L'interesse naturalistico dell'area è dato dalla presenza di vegetazione e fauna tipici dei corsi d'acqua.

Al fine di procedere all'avvio del percorso di istituzione del Parco naturale, con Delibera n. 29/2016 Atti n. 271927/2016/9.4/2016/37 del 29 novembre 2016, il Consiglio Direttivo del Parco ha preso atto del percorso d'istituzione delle aree a parco naturale.

In data 3 ottobre 2017 e 29 novembre il Consiglio Direttivo del Parco con Informativa n. 8/2017 atti n. 229083/2179.4/2016/37 e con informativa n. 10/2017 atti n. . 0275530 /9.4/2016/37 è stato documentato sul percorso procedurale che si sarebbe sviluppato entro la fine dell'anno 2017 e nello specifico su quanto finora sviluppato, ovvero:

- incontri /informazione con i comuni del parco
- incontri /informazione con le associazioni ambientaliste, con le associazioni di categoria degli agricoltori, con i cacciatori, e dei pescatori
- informativa al Consiglio Direttivo con le risultanze degli incontri realizzati,
- informativa al Comitato Tecnico Agricolo

Vista l'importanza che rivestono le aree a parco naturale nel contesto del parco ed in relazione ai contenuti della Legge Quadro nazionale 394/91 e della l.r. 30/11/1983, n. 86 si rende opportuno l'avvio del procedimento per la predisposizione del Piano del Parco naturale.

Per quanto attiene ai principali contenuti del piano, come prevede la legge quadro 394/92, i parchi naturali regionali sono costituiti da quelle aree di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di un territorio, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Inoltre secondo quanto previsto dalla l.r.86/83 art 19 bis e commi 2) e 3) Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale.

La costruzione del Piano del Parco Naturale avverrà con un approccio "dal basso" attraverso un processo partecipativo che coinvolgerà tutti i comuni interessati, ma anche tutti gli altri soggetti istituzionali e non, e che ha visto già in questa fase, come soprariportato una serie di incontri informativi sul tema in oggetto, al fine consentire la più ampia espressione dei pareri dei soggetti aventi titolo in tutte le fasi di formazione delle scelte di piano. Andrà inoltre attivato un coinvolgimento delle rappresentanze socio-economiche e della rete plurale degli attori interessati al territorio del parco, non solo in chiave di rappresentanza ma anche di partecipazione attiva all'individuazione dei problemi, alla definizione e alla costruzione dei contenuti del piano.

La predisposizione del Piano del Parco Naturale sarà curata dalla struttura del Settore Parco Agricolo sud Milano in collaborazione con l'Area Pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizio di trasporto pubblico, come previsto dal Decreto del Direttore d'area RG n.9728/2017 del 21/11/2017, nonché dei contributi di professionalità e competenze di altri Settori dell'Ente che possano risultare utili alla formazione del Piano e alle procedure di VAS e VinCA ad esso correlate.

La costruzione del Piano a Parco naturale prevede che la procedura di VAS costituisca per i piani ed i programmi parte integrante del procedimento di adozione e approvazione degli stessi e per lo sviluppo dei procedimenti di valutazione coordinati si rende necessario:

- 1) effettuare l'avvio dei procedimenti e pubblicarne l'avviso;
- 2) definire lo schema metodologico integrato;
- 3) individuare i soggetti interessati ai procedimenti e in particolare:
 - il soggetto proponente e l'autorità procedente per la formazione del piano;
 - l'autorità competente per la VAS;
 - l'autorità competente per la VinCA (Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile);
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
 - il pubblico interessato;
- 4) predisporre i documenti di piano e di valutazione in modo integrato:
 - Elaborati del Piano a Parco Naturale;
 - Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
 - Studio di Incidenza;
- 5) messa a disposizione dei documenti di piano e di valutazione a tutti i soggetti interessati;
- 6) convocazione della Conferenza di Valutazione in cui verranno acquisiti le osservazioni, i pareri e i contributi;
- 7) espressione e pubblicazione del Parere Motivato e Dichiarazione di Sintesi;
- 8) conferenza programmatica ai sensi della Legge quadro 394/91
- 8) adozione del Piano a Parco Naturale
- 9) pubblicazione del Piano a Parco Naturale adottato;
- 10) controdeduzione alle osservazioni e alla determinazione dell'autorità competente per la VinCA;
- 11) approvazione del Piano a Parco Naturale e del Parere Motivato finale.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica occorre garantire opportuno spazio di informazione, confronto, partecipazione e concertazione, così come previsto dalla normativa in materia. Così come previsto dalla normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, si individuano i soggetti competenti in materia ambientale e degli Enti territorialmente interessati che per il Parco Agricolo sud Milano – Ente Gestore Città metropolitana di Milano sono quelli di seguito definiti.

Soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- ATS - Agenzie di Tutela della Salute;
- Enti gestori aree protette;
- Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia (già Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia);
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano;
- Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;

Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia -Direzione Generale Agricoltura – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Direzione Generale Sviluppo economico - Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo;
- Province confinanti (Varese, Monza e della Brianza, Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia e Novara);
- Comuni del territorio del Parco agricolo sud Milano;
- Comuni della la Città metropolitana di Milano confinanti con il territorio del Parco agricolo sud Milano
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Consorzi irrigui (Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi , Consorzio di Bonifica della Muzza e della Bassa Lodigiana, Consorzio di Bonifica Olona);
- Enti gestori di aree protette di carattere regionali (Parco Adda Nord, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco Nord Milano, Parco della Valle del Lambro);
- Enti gestori di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale - PLIS (Parco dell'Alto Martesana, Parco dell'Alto Milanese, Parco del Basso Olona, Parco del Bosco del Rugareto, Parco delle Cascine, Parco della Collina di San Colombano, Parco Est delle Cave, Parco del Gelso, Parco Grugnotorto Villorosi, Parco del Lura, Parco della Media Valle del Lambro, Parco del Molgora, Parco dei Mughetti, Parco dei Mulini, Parco del Rio Vallone, Parco del Roccolo, Parco delle Roggie).

Altri soggetti interessati:

- Gestori di strade e autostrade (ANAS, Autostrade per l'Italia, Autostrada Pedemontana Lombarda SpA, Tangenziale Est Esterna Milano SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA – Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA);
- Gestori di reti e infrastrutture elettriche (A2A, Enel, Tema), di distribuzione di gas (Italgas, A2A, Snam Rete gas), idrocarburi (ENI, Snam) e telefoniche (Telecom, Fastweb);
- Gestori di reti ferroviarie (Ferrovie dello Stato Italiane spa, Ferrovie Nord SpA,);
- Gestori di reti e acquedotti (Cap Gestione SpA, ...);
- ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano;
- Ordini professionali;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- Associazioni ambientaliste;
- Associazione professionali degli agricoltori;
- Associazioni dei Cacciatori;
- Associazioni dei pescatori.

Si propone pertanto l'avvio del procedimento di redazione del Piano di Parco Naturale per il territorio del Parco Agricolo Sud Milano e la contestuale individuazione dell'Autorità Procedente nella persona del Direttore ad *Interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano e dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrata con la Valutazione di Incidenza (VIC), nella persona della Dott.ssa Susanna Colombo, quale funzionario Responsabile del Servizio acque reflue del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive dell'Area tutela e valorizzazione ambientale della Città metropolitana di Milano, così da dar seguito alle azioni successive finalizzate alla redazione del Piano di Parco Naturale per il Territorio del Parco agricolo sud Milano - Ente Gestore Città metropolitana di Milano.

Considerato che il Consiglio Metropolitan con R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017 ha dato seguito

all'Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 18 del D.lgs. 24/04/2017, n. 50";

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 - comma 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 97/2016.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2017/2019, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 24/2017 del 31/01/2017 e sono state osservate le Direttive interne nn. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale impartite a riguardo e norme correlate.


Per il presente provvedimento si richiede l'immediata eseguibilità, al fine di poter procedere alla pubblicazione dell'atto affinché possano avere inizio le azioni di costruzione del Piano stesso.

Data 15/12/2017

Referenti istruttoria:


Responsabile Servizio Valorizzazione Ambientale,
Comunicazione e Promozione del Parco Agricolo sud Milano

Dott.ssa *Maria Pia Sparla*




Responsabile Servizio pareri di conformità
pianificazione comunale

Dott.ssa *Chiara Ferrari*



Responsabile Servizio Sistema Agricolo

Dott. *Piercarlo Marletta*




Responsabile del Servizio

Programmazione attività commerciali/produktive

Arch. *Carla Barone*



Il Direttore del Settore
Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani
Dott. *Emilio De Vita*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la legge quadro nazionale sulle aree protette 394/91;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *"Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *"Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano"* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi"*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con d.g.r. 03/08/2000 n.7/818;

Richiamato l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 5 del 17.12.2014, che all'art. 37 comma 2) dispone : *"La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud....."*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la delibera di Consiglio Metropolitan R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017 avente ad oggetto *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 18 del D.lgs. 24/04/2017, n. 50"*;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 15/12/2017, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l'intervento dei Consiglieri;

con voti 6, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

DELIBERA

- 1) di dare avvio del procedimento di redazione del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi della Legge quadro 394/91 e L.R. n. 86/83;
- 2) di dare avvio contestualmente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in modo raccordato e integrato con la procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA);
- 3) di assumere come modalità di svolgimento del procedimento di formazione del Piano di Parco Naturale nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano e di Valutazione Ambientale Strategica dello stesso gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 "*Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS*", art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 con riferimento all'Allegato Id con cui Regione Lombardia ha definito la procedura per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Territoriali di Coordinamento del Parco;
- 4) di individuare la Città metropolitana di Milano – Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano, nella persona del dott. Emilio De Vita, Direttore ad *interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano, quale Autorità procedente per la formazione del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, che provvederà all'adozione degli atti e delle attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, svolgendo i compiti previsti per l'autorità procedente;
- 5) di individuare, altresì, quale Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, la Dott.ssa Susanna Colombo, quale funzionario Responsabile del Servizio acque reflue del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive dell'Area tutela e valorizzazione ambientale della Città metropolitana di Milano, che provvederà all'adozione degli atti e delle attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, svolgendo i compiti previsti per l'autorità competente per la VAS;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, nella persona della Dott.ssa Susanna Colombo, Responsabile del Servizio acque reflue del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive dell'Area tutela e valorizzazione ambientale della Città metropolitana di Milano;
- 7) di individuare quali soggetti interessati, soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico interessato da coinvolgere, ciascuno con le proprie specifiche funzioni e competenze, nei procedimenti di formazione e Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, tutti i soggetti elencati nella relazione tecnica nonché in qualità di "*pubblico non tecnico*" la cittadinanza tutta;
- 8) di dare atto che l'avvio del procedimento per la redazione del Piano di Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano e del relativo procedimento VAS e VIncA verrà pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Milano – Parco Agricolo Sud Milano e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia;
- 9) di demandare al Direttore del Settore ad *interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione rientra tra le tipologie di atti per cui è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 97/2016;


12) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 6, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
15/12/2017



SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)


IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
15/12/2017



VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
15/12/2017



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)


Favorevole

Contrario


IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 20/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, li 20/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

**ESECUZIONE**

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano, li

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA "ESPRESSIONE DEL PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI NUOVO PIANO CAVE" - APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Vittorio Boldrini

DELIBERA DI GIUNTA	N° 64	Data 19-09-2018
--------------------	-------	-----------------

Il presente verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge.
In originale firmato:

IL Sindaco
F.to Pallazzoli Daniela

IL Segretario Comunale
F.to Baselice Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **19 SET 2018** all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

Contestualmente è stato comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL, D.Lgs. n.267/00, con nota Prot. N. **6470**
REG. PUB. 558

Cusago **19 SET 2018**

IL Segretario Comunale
F.to Baselice Dott.ssa Maria

E' copia conforma all'originale per uso amministrativo

Cusago li, **19 SET 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Baselice Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Questa delibera è divenuta esecutiva il 19-09-2018

Immediatamente eseguibile, (art.134 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/00).

IL Segretario Comunale
F.to Baselice Dott.ssa Maria

OSSERVAZIONE

DATA	19/09/2018
PROTOCOLLO N°	217537
MITTENTE	Comune di Cusago
OGGETTO	Delibera G.C. di Cusago n° 64 del 19/09/2018 ad oggetto: Relazione conclusiva "Espressione di parere di competenza sulla proposta di nuovo piano cave" - Approvazione

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	<p>A <u>Si prende atto</u> dell'osservazione in merito agli scenari futuri di accessibilità agli ambiti estrattivi ATEg33-C1 e ATEg33-C2, e si integra il Rapporto Ambientale al §8.1 "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" e al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive" con la seguente dicitura: "sebbene, allo stato attuale, si tratti di semplici indicazioni di fattibilità, riportate negli strumenti di pianificazione comunale (vigenti PGT dei Comuni di Bareggio, Cusago e Settimo Milanese) e di Città metropolitana di Milano (PTCP vigente), senza sviluppi progettuali di maggior dettaglio e senza uno preciso orizzonte temporale di attuazione".</p> <p>Si <u>prende atto</u> delle osservazioni in merito ai vincoli esistenti sull'area integrando la caratterizzazione dell'ambito estrattivo contenuta nel Rapporto Ambientale.</p>
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D <u>Si ritiene di accogliere</u> la richiesta di stralcio dell'ambito estrattivo ATEg33-C2 in considerazione dei contenuti del parere del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018) che ne richiede lo stralcio dalla proposta di Piano Cave, provvedendo alla soppressione della relativa scheda.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

SERATONI CAVE s.r.l.

20022 CASTANO PRIMO (MI)
Via della Valle 66 – Tel. (0331) 899488 – 899583
Partita IVA 10578060153

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Osservazioni ex art. 7, comma 3, LR 14/98 e

art. 14, comma 2, D.Lgs 152/06

Proposte dalla **Seratoni Cave srl** (C.F.e P.I. 10578060153), con sede legale in Castano Primo (Mi), a via della Valle, 66, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giorgio Seratoni.

Si prega di fare pervenire ogni dichiarazione relativa al procedimento ai seguenti recapiti: SERATONICAVE@pec.it

Premessa metodologica

L'obiettivo della parte osservante è quello di segnalare all'Amministrazione l'inidoneità della scelta pianificatoria operata per l'ATEg1 – C1, a soddisfare i principi ispiratori e gli obiettivi dichiarati nella relazione tecnica di accompagnamento, nonché evidenziare la illogicità rispetto alla organizzazione dell'ATE e alla sua conformazione morfologica con conseguente non sostenibilità economica, di alcune prescrizioni introdotte (in particolare, la previsione di coltivazione per soli cinque anni di un quantitativo ingiustificatamente esiguo di volumi).

Le presenti osservazioni muoveranno dalla descrizione della attività della parte osservante, della conformazione e della situazione di sfruttamento attuale dell'ATE di sua proprietà e dalle richieste di ampliamento già operate, per esaminare la previsione di piano alla luce dei principi ispiratori che l'Amministrazione stessa si è data, evidenziandone quindi le ritenute criticità e proponendo alcune modifiche che, nell'opinione della deducente, varrebbero a consentire l'equilibrio tra l'attività di impresa e le scelte generali di pianificazione

Seratoni Cave srl.

1) La scrivente Società è stata fondata nel 1939; si tratta di una azienda a conduzione familiare, da allora presente senza soluzione di continuità sul territorio, inizialmente, del Comune di Castano Primo e, quindi, del Comune di Nosate.

L'azienda rappresenta un punto di riferimento costante e stabile per l'economia territoriale, garantendo l'impiego regolare di manodopera e maestranze locali.

2) Costituisce vanto di Seratoni Cave l'essere stata, in occasione del Piano Cave del 2006, la prima fra le imprese operanti sul territorio della Provincia di Milano a conseguire il decreto di compatibilità ambientale regionale e l'autorizzazione estrattiva, così come è ragione di suo orgoglio l'aver svolto dal 2009, data di inizio, ad oggi, l'attività di scavo nel rigoroso rispetto del cronoprogramma, con completo raggiungimento degli obiettivi di gestione del progetto d'ambito e completamento, all'attualità, del 95% delle opere di recupero ambientale previste.

3) Infine, occorre sottolineare che la particolare composizione petrografica e mineralogica del giacimento di proprietà di Cava Seratoni permette la produzione di aggregati di altissima qualità, molto ricercati per la fabbricazione di calcestruzzi rinforzati ad uso strutturale (la scrivente da sempre fornisce i propri materiali per la realizzazione di grandi opere di interesse locale; tra le ultime Expo 2015 e l'Autostrada Milano – Novara). La qualità dei materiali estratti è di tale valore che, addirittura, nel 1996 fu la stessa Giunta regionale, in occasione della revisione del piano cave, a domandare l'inserimento della Cava Seratoni in ragione "sia della volontà di consentire un più completo *ed armonico inserimento dei recuperi già*

realizzati nell'ambiente circostante, visti i risultati positivi conseguiti dai lavori effettuati sino ad ora, sia della concreta necessità di consentire l'approvvigionamento minimo di materiale inerte di qualità pregiata necessario a sopperire ai fabbisogni più urgenti del mercato provinciale di Milano" (doc. 3); richiesta fatta propria con identica motivazione dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (doc. 4).

* * *

La situazione attuale.

4) Nel piano cave vigente Seratoni Cave srl è inserita nell'ambito estrattivo ATEg1, che condivide con la Ditta Malpaga srl.

La deducente coltiva la porzione di giacimento ricadente nei Comuni di Nosate e Castano Primo, mentre Malpaga srl sfrutta la porzione di giacimento ricadente nel territorio del Comune di Castano Primo.

5) È bene sottolineare che, pur mantenendo la indipendenza operativa e gestionale, le due Società:

- utilizzano anche il medesimo impianto di lavorazione, di proprietà di Seratoni srl,
- hanno ad oggi perfettamente coordinato le attività produttive, sì da giungere entrambe alla soglia del completamento del progetto d'ambito (recupero ambientale incluso).

6) Per quanto segnatamente concerne Seratoni Cave, essa è titolare della Autorizzazione dirigenziale regionale 14 luglio 2015, n. 6347, prorogata con autorizzazione dirigenziale n. 678/08.

Il progetto di gestione produttiva approvato con DD 11 marzo 2009, n. 99 prevedeva lo sfruttamento di tre lotti di coltivazione per complessivi mc. 868.972,61, ad oggi sfruttati al 95%, per il che la Ditta ha presentato in data 09/08/2018, prot. n. 192537, istanza di variante per la coltivazione, a

completamento di quanto approvato - ma inizialmente non autorizzato per mancata disponibilità delle aree - di ulteriori mc. 110.372mc, già compresi nel perimetro dell'ATE, che consentiranno di lavorare sino alla scadenza del vigente piano cave (doc. 2 frontespizio).

* * *

La proposta di pianificazione avanzata dalla Ditta

7) Con istanza inviata a Codesta Amministrazione in data 21 settembre 2017 (qui per comodità allegata in copia – doc. 1), la scrivente, muovendo dal quadruplice presupposto:

- di avere ormai esaurito i volumi assentiti;
- di avere operato virtuosamente, tanto che *“Nel corso della coltivazione sono stati svolti sia i monitoraggi periodici previsti dalla normativa di settore, sia le verifiche prescritte dal Decreto di compatibilità ambientale della Regione Lombardia, n. 110 del 11/02/2011 e dall’analisi dei dati raccolti non risultano interferenze rilevanti con le matrici ambientali circostanti.*

Gli obiettivi del progetto di gestione produttiva sono stati raggiunti anche dal punto di vista paesaggistico con il completo mascheramento dell’insediamento, non visibile dalle aree esterne alla recinzione e con la realizzazione di fronti di scavo dalla morfologia naturale e tipica delle anse fluviali del Ticino.

Il recupero ambientale dell’ambito è stato condotto in coordinamento con Malpaga srl nel rispetto dei cronoprogrammi e delle specifiche prescrizioni autorizzative. Questo ha permesso uno sviluppo organico delle attività che si concretizza nel completamento del 95% delle opere previste” (doc. 1, pagg. 2 e 3);

- della costante richiesta da parte del mercato del materiale di

qualità particolarmente pregiata proveniente dalla Cava;

- dell'interesse dimostrato dall'Amministrazione del Comune di Nosate al mantenimento della Cava sul territorio, atteso il più che positivo bilancio tra impatto ambientale e benefici complessivamente apportati dall'attività produttiva;

D1

ha espresso il proprio bisogno di dare continuità alla attività imprenditoriale e chiesto che il nuovo piano Cave attribuisse all'ATEg1 un volume complessivo di 3.000.000 di mc, da suddividersi al 50% tra le Ditte presenti nell'ATE (doc. 1, cit.).

8) A tale scopo Seratoni Cave srl ha già individuato e ottenuto la disponibilità delle aree necessarie, come espressamente indicato nella istanza 21 settembre 2017: *“l'azienda intende proseguire l'attività estrattiva all'interno del territorio comunale di Nosate, nel settore Nord della propria porzione d'ambito. Non avendo più terreni sfruttabili in Castano Primo, la ditta ha provveduto ad ottenere la disponibilità delle aree richieste in ampliamento e ad intraprendere contatti con il Comune finalizzati all'individuazione di obiettivi condivisi per il prossimo Piano Cave.*

A fronte dell'ampliamento nel settore Nord dell'ATE, verranno stralciate dal perimetro d'ambito le aree completamente recuperate a Sud dell'insediamento.

La configurazione del sito, le modalità di scavo e la gestione produttiva della cava rimarranno sostanzialmente invariate rispetto alla situazione attuale.

La coltivazione avverrà interamente al di sotto del piano campagna all'interno di aree agricole già confinate dai boschi che ne bloccano completamente la visuale e l'intera progettazione sarà volta a ridurre il

carico degli impatti ambientali e a mantenerli nei valori registrati nel precedente decennio” (doc. 1, pag. 3).

* * *

Gli obiettivi perseguiti dalla variante.

9) La richiesta operata dalla scrivente con la citata istanza del 21 settembre 2017 appare armonica ai principi fondamentali e agli obiettivi generali di pianificazione espressi nella relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di piano delle cave, tra i quali:

a) “soddisfare il fabbisogno di inerti per l’area metropolitana definito sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e socio – economici previsti dalle indicazioni normative;

b) minimizzare il consumo di suolo preferendo, laddove possibile l’ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave oggi attive, pianificando Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di aree degradate, non consentendo l’abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi e limitando il più possibile l’apertura di nuove cave;

c) limitare quanto più possibile gli impatti ambientali di estrazione ed energetico – ambientali del trasporto delle materie estratte, compatibilmente con la natura, la strategicità, la quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio” (relazione tecnica, pagg. 6 e 7).

E ancora, alla pagina 45 della relazione:

“2. Verificare i volumi di Piano effettivamente necessari per il decennio 2019 – 2029: riduzione di quasi il 40% dai 54.857.000 mc agli attuali 33.150.000 mc;

4. Riduzione delle superfici di ATE: dai 1.222 ettari del Piano Cave 2006 agli attuali 842 con riduzione di oltre il 30% per lo stralcio di aree con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o non sfruttabili per la presenza di vincoli o per impossibilità tecnico – operativa di coltivarle;

5. Valorizzazione del territorio, proteggendo quanto più possibile le risorse ambientali esistenti <...>.”

10) Ed invero, soffermando l’attenzione su questi primi principi generali e obiettivi di piano che l’Amministrazione si è data, appare di tutta evidenza come:

sub a) e sub 2): il giacimento compreso nell’ATEg1 porta al soddisfacimento del fabbisogno di mercato non soltanto generico (ad esso concorrono tutte le altre cave), bensì a quello di materiale di alta qualità, necessario alla realizzazione di determinate tipologie di opere di particolare importanza. La dimostrazione è che la Cava Seratoni ha coltivato tutto il materiale autorizzato per il precedente decennio, nonostante la crisi, e ha una previsione di lavoro di almeno 150.000 mc all’anno.

I volumi che chiede di poter coltivare nel prossimo decennio sono effettivamente necessari sia al soddisfacimento della richiesta di mercato che al proprio bisogno di mantenimento dell’equilibrio produttivo: non a caso la deducente è stata in grado di quantificare già nel settembre del 2017 il proprio piano produttivo per il prossimo decennio, sulla scorta di un andamento industriale costante e di un piano di sviluppo concreto (risulta invece dalla relazione che molte Ditte non solo non hanno potuto coltivare quanto attribuito nel precedente decennio ma, addirittura, non sono state in grado di quantificare il fabbisogno futuro – relazione, pag. 31);

sub b) e c) e sub 4) la deducente chiede che sia consentito l'ampliamento del giacimento a Nord, su aree contigue già nella disponibilità, con contestuale stralcio dal perimetro di ATE di aree a Sud, già recuperate, il che soddisferebbe ampiamente sia l'obiettivo dichiarato di contenimento di suolo, che quello di stralcio dal perimetro degli ambiti esistenti delle aree già recuperate; inoltre, è nel piano operativo della scrivente il mantenere le modalità di scavo e di gestione attuali, il cui minimo impatto sull'ambiente è comprovato (tanto da avere raccolto negli anni il consenso e l'appoggio dell'Amministrazione municipale);

sub 5) infine, come relazionato nella già citata istanza, i monitoraggi ambientali costantemente effettuati hanno attestato la non interferenza della attività svolta con le matrici ambientali interessate. Data la continuità della modalità di coltivazione e di gestione, la scrivente Ditta sarà in grado di soddisfare tale obiettivo anche per il prossimo decennio.

* * *

La proposta di piano: sue criticità

11) Con riferimento all'ATEg1 la proposta di piano prevede:

- a) la divisione dell'ambito in due sottoambiti, ATEg1 – C1 e ATEg1 – C2, rispettivamente attribuiti a Seratoni Cave srl e a Malpaga srl;
- b) per quanto concerne il sottoambito di pertinenza della deducente, la possibilità di coltivare ulteriori 400.000 mc (nonostante il fabbisogno motivato, già espresso, di 1.500.000 mc) per i prossimi cinque anni (a fronte, invece, del mantenimento dell'ambito territoriale estrattivo per dieci anni: periodo di coltivazione concesso al sottoambito C2).

12) La proposta di piano appare illogica, imprenditorialmente non sostenibile e non in linea con gli obiettivi dichiarati, per le seguenti ragioni.

D2

12.1) Occorre innanzitutto evidenziare come il pianificatore non abbia

tenuto conto di un dato che pure non sarebbe dovuto sfuggire, vale a dire che l'intero ambito è servito da un unico impianto di lavorazione, di cui si avvalgono le due ditte.

Nel decennio passato, Seratoni Cave srl e Malpaga srl hanno condotto le proprie attività in perfetta armonia dei piani industriali, sì da garantire sincronicità nella coltivazione e nel recupero delle aree.

Ciò non sarà più possibile a fronte della, del tutto immotivata, previsione di attribuzione ad un sottoambito di una durata temporale inferiore della metà rispetto all'altro sottoambito.

Tale illogicità di previsione riverbererà anche sull'interesse pubblico al corretto e armonioso recupero delle aree in continuità con la coltivazione: condizione che è stata soddisfatta nel precedente decennio e che non sarà più possibile mantenere.

12.2) Non è dato poi evincere dalla lettura della relazione tecnica quale sia la motivazione della così consistente riduzione dei volumi coltivabili nel solo sottoambito C1.

Non vi sono infatti ragioni ambientali, né di rapporto con l'Amministrazione (anzi favorevole alla presenza dell'attività), né, infine, giustificazioni di tipo economico legate alla tenuta del mercato, giacché la deducente ha ampiamente dimostrato di essere nelle condizioni di soddisfare con continuità e pienezza la domanda che il mercato – anche in ragione della particolare pregiatezza del materiale da essa cavato – le offre senza soluzione di continuità, nonostante la crisi.

13) Sembra corretto ipotizzare che la ragione di tale significativa decurtazione stia esclusivamente nel perseguimento, in maniera indiscriminata e senza tenere conto delle specificità di ambito, dell'obiettivo generale di riduzione dei volumi complessivamente previsti

dal piano, attribuiti alla Seratoni Cave srl nella esigua quantità di 400.000 mc da scavare, per l'appunto, nel quinquennio.

Tuttavia tale modalità di pianificazione è in netto contrasto con il criterio cui il pianificatore dichiara di essersi vincolato: *“La determinazione dei volumi residui, facilmente eseguibile sul totale delle attività, richiede invece un esame particolareggiato delle singole cave, per verificare l'effettiva disparità tra le diverse situazioni, legate sia ai diversi ritmi produttivi effettivamente attuati sia alle diverse circostanze – non ultima la situazione socio – economica del periodo – che hanno condizionato i singoli comportamenti ed infatti si rilevano situazioni in cui l'estrazione è coerente con i volumi attribuiti, altre in cui non si riscontra corrispondenza tra volumi attribuiti/approvati/autorizzati e scavati”* (pag. 27).

La deducente rientra tra quelle Ditte il cui piano imprenditoriale e il cui risultato operativo sono stati perfettamente coerenti con i volumi attribuiti e cui, pertanto, è possibile attribuire nuovi volumi nella quantità da essa richiesta, siccome effettivamente rispondente al piano industriale in essere.

Conclusioni

14) La proposta di piano, così come formulata, ove approvata arrecherebbe un gravissimo nocumento a Seratoni Cave srl sia in termini di compromissione del piano industriale del prossimo decennio (la quantità di volumi la cui coltivazione si ipotizza di concedere è inferiore ad un terzo della produzione stimata), sia in termini di gestione dell'ambito territoriale estrattivo per quanto attiene al coordinamento della propria attività con quella di Malpaga srl.

15) Altrettanto compromesso appare l'interesse pubblico, sia quello territoriale locale (perché verrebbe meno il significativo apporto

economico che Seratoni Cave offre al territorio in termini tanto di creazione di lavoro quanto di emolumenti versati) che quello di più ampio respiro oggetto del piano cave.

La proposta di piano relativa all'ATEg1-C1 è infatti in aperto contrasto con i principi e gli obiettivi del prossimo Piano provinciale.

Ove approvata, tale previsione sarebbe dunque connotata da illegittimità per contrasto, quanto meno, con i principi generali in tema di logicità e coerenza dell'operato dell'Amministrazione, buon andamento (art. 97) e con i principi che sia la Costituzione che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che, infine, la Carta Europea sui Diritti dell'Uomo pongono a presidio della proprietà privata, la quale può essere sacrificata all'interesse pubblico solo ove ricorrano motivate ragioni superiori che, nel caso di specie, non risultano affatto (art. 41 ss Costituzione; art. 17, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 1, Primo Protocollo addizionale alla CEDU).

16) Al fine del bilanciamento, costituzionalmente orientato, dell'interesse pubblico alla pianificazione e quello privato all'esercizio della attività imprenditoriale, nel pieno rispetto, peraltro, dei principi generali e degli obiettivi che Codesta Amministrazione si è data, la deducente domanda che la scheda relativa all'ATEg1-C1 sia modificata ampliando a dieci anni la durata e aumentando in proporzione i volumi assentiti, in una quantità che si avvicini quanto più possibile al bisogno totale, già motivatamente espresso, di 1.500.000 mc per il prossimo decennio.

* * *

La deducente domanda che gli Uffici consentano un incontro per la migliore illustrazione della proposta di modifica e l'acquisizione di ogni

suggerimento utile a rendere la proposta positivamente valutabile
dall'Amministrazione.

Milano, 20 settembre 2018

Seratoni Cave Srl

Si allegano in copia:

- 1) istanza 21 settembre 2017
- 2) frontespizio istanza di variante
- 3) Proposta Giunta Regionale 17 ottobre 1996
- 4) Parere Consorzio Parco 23 dicembre 1996

SERATONI CAVE S.r.l.

Via della Valle, 66
20022 CASTANO PRIMO (MI)
C.F./P.IVA 10578060153

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

*Area tutela e valorizzazione ambientale Simone Visconti
ibriche ed attività estrattive*

Servizio cave

Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano (MI)

e per conoscenza:

COMUNE DI CASTANO PRIMO

UFFICIO ECOLOGIA

Villa Rusconi, Cas Roma - 2022 Castano Primo (MI)

COMUNE DI NOSATE

UFFICIO TECNICO

Via Ponte Castano, 2 - 20020 Nosate (MI)

PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL TICINO

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)

Castano Primo, 21/09/2017

Oggetto: proposte ed indicazioni generali per la prosecuzione dell'attività estrattiva nell'ambito territoriale denominato ATEgI- Cava "Ponte Castano".

Seratonì Cave srl nasce nel 1939 come impresa a conduzione familiare ed esercita da oltre 70 anni l'attività estrattiva a secco e in falda, dapprima sul territorio comunale di Castano Primo e successivamente di Nosate.

In tal senso la ditta ha storicamente rappresentato una risorsa mineraria ed industriale per il territorio diventando un punto di riferimento anche per la collettività: infatti, oltre ad impiegare regolarmente manodopera e maestranze locali, la ditta costituisce un sostegno affidabile alla comunità tramite il regolare versamento degli oneri di scavo, l'esecuzione di opere compensazione di vario genere e il recupero ambientale delle aree dismesse per la restituzione al pubblico nella loro configurazione fruitiva finale.

Nel corso degli anni l'attività estrattiva è stata sempre condotta dalla proprietà nel più rigido rispetto della specifica normativa di settore e dei criteri di miglior qualità dei prodotti. Quando

SERATONI CAVE S.r.l.

Via della Valle, 66
20022 CASTANO PRIMO (MI)
C.F./P.IVA 10578060153

sono state riscontrate irregolarità nell'avanzamento degli lavori (l'unico caso nel 2005 per un disguido di carattere amministrativo), l'azienda ha prontamente provveduto alla messa in pristino dei luoghi, al pagamento delle sanzioni e all'esecuzione delle relative opere compensative.

Tutto questo ha permesso l'instaurarsi di un dialogo aperto e collaborativo con gli Enti locali che sostengono la presenza dell'azienda nel territorio e ne auspicano la continuità operativa per il futuro.

Attualmente Seratoni Cave srl è inserita nel vigente Piano Cave all'interno dell'ambito estrattivo denominato ATEgI ed è impegnata nello sfruttamento dell'ultimo lotto di coltivazione per il completamento dei volumi decennali approvati con D.D. n. 99 del 11/03/2009.

Stando alle richieste attuali, si prevede che il piano di scavo autorizzato verrà completato con puntualità rispetto alla scadenza dello strumento di pianificazione (prorogato fino al 30/06/2019).

A tal proposito si evidenzia il fatto che Seratoni Cave srl ha svolto la funzione di "apripista" nel Piano Cave del 2006 pervenendo per prima fra le cave di Milano al Decreto di Compatibilità Regionale e all'autorizzazione estrattiva. Le attività di scavo, iniziate nel dicembre 2009, si sono articolate attenendosi scrupolosamente al cronoprogramma di progetto e determinando l'esaurimento dei quantitativi autorizzati nei 10 anni di programmazione.

Questo risultato assume maggior rilievo se inquadrato nell'attuale momento di crisi del mercato degli inerti: la particolare composizione petrografica e mineralogica del giacimento di Cava Seratoni permette la produzione di aggregati di altissima qualità che sono molto ricercati per la produzione di calcestruzzi rinforzati ad uso strutturale. Non a caso l'azienda ha sempre fornito i propri inerti per la realizzazione delle grandi opere locali come EXPO 2015, Autostrada Milano-Novara, etc...

Nel corso della coltivazione, sono stati svolti sia i monitoraggi periodici previsti dalla normativa di settore, sia le verifiche prescritte dal Decreto di compatibilità ambientale della Regione Lombardia n. 1100 del 11/02/2008 e dall'analisi dei dati raccolti non risultano interferenze rilevanti con le matrici ambientali circostanti.

Gli obiettivi del progetto gestione produttiva dell'ATE sono stati raggiunti anche dal punto di vista

SERATONI CAVE S.r.l.

Via della Valle, 66
20022 CASTANO PRIMO (MI)
C.F./P.IVA 10578060153

paesaggistico con il completo mascheramento dell'insediamento, non visibile dalle aree esterne alla recinzione e con la realizzazione di fronti di scavo dalla morfologia naturale e tipica delle anse fluviali del Ticino.

Il recupero ambientale dell'ambito è stato condotto in coordinamento con Malpaga srl nel rispetto dei cronoprogrammi e delle specifiche prescrizioni autorizzative. Questo ha permesso uno sviluppo organico delle attività che si concretizza nel completamento del 95% delle opere previste.

Tutto ciò premesso, l'azienda intende proseguire l'attività estrattiva all'interno territorio comunale di Nosate nel settore Nord della propria porzione d'ambito. Non avendo più terreni sfruttabili in Castano Primo, la ditta ha provveduto ad ottenere la disponibilità delle aree richieste in ampliamento e ad intraprendere contatti con il Comune finalizzati all'individuazione di obiettivi condivisi per il prossimo Piano Cave.

A fronte dell'ampliamento nel settore Nord dell'ATE, verranno stralciate dal perimetro d'ambito le aree completamente recuperate a Sud dell'insediamento.


La configurazione del sito, le modalità di scavo e la gestione produttiva della cava rimarranno sostanzialmente invariate rispetto alla situazione attuale.

La coltivazione avverrà interamente al di sotto del piano campagna all'interno di aree agricole già confinate da boschi che ne bloccano completamente la visuale e l'intera progettazione sarà volta a ridurre il carico degli impatti ambientali e a mantenerli nei valori registrati nel precedente decennio.

Vista la costante richiesta degli aggregati prodotti della cava e il completo esaurimento delle risorse minerarie nel corso del decennio, la ditta chiede l'inserimento dell'ATEgI nel Piano Cave della Città Metropolitana di Milano con un volume di mc 3.000.000 da suddividersi al 50% tra la Società Seratoni Cave srl e Malpaga srl. Considerata la disponibilità dei rappresentanti del Comune Nosate a valutare positivamente la proposta dell'azienda, lo sfruttamento delle aree già comprese nell'attuale perimetro d'ambito potrà essere anticipata rispetto all'approvazione del nuovo Piano Cave tramite la richiesta di una nuova autorizzazione estrattiva.

SERATONI CAVE S.r.l.
Distinti saluti
CASTANO PRIMO





LEGENDA



PERIMETRO ATEg1



AREA ESTRATTIVA SOPRA FADLA



AREA DI RECUPERO AMBIENTALE IN CORSO O DA ATTUARE



AREA IMPIANTI E DI STOCCAGGIO

AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO	ATEg1	Bacino 1
--------------------------------	--------------	----------

CAVE INTERESSATE	Cava Ponte Castano – CST1			
COMUNI INTERESSATI	Castano Primo, Nosate			
LOCALIZZAZIONE	Ponte Castano			
CTR 1:10.000 - SEZIONI	A6c1			
CAPISALDI DI RIFERIMENTO	N° 01	N 5043931,17 m	E 1478734,66 m	m s.l.m. 174,01
	N° 02	N 5043578,24 m	E 1478934,92 m	m s.l.m. 147,64

SUPERFICIE DELL'AMBITO	83,45 ha	GIÀ COLTIVATA	a secco	
			in falda	
VINCOLI PRESENTI	Parco regionale, vincolo idrogeologico			

CARATTERISTICHE DELLA FALDA	Quota media della falda (m s.l.m.) riferita al 30.10.2001	<table border="1"> <tr> <th>cod. pozzo</th> <th>sogg.</th> <th>quota</th> <th>data</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			cod. pozzo	sogg.	quota	data				
	cod. pozzo	sogg.	quota	data								
	Soggiacenza massima registrata											
	Soggiacenza minima registrata											
	Direzione di flusso prevalente	ENE 134°										
Gradiente idraulico locale (‰)												

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA	321.000 m ²		
VOLUME DI PIANO	3.000.000 m ³		
PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO	25 m	a secco	25 m
		in falda	-
PRODUZIONE MEDIA ANNUA	300.000 m ³ /anno		
MODALITÀ DI COLTIVAZIONE	coltivazione a secco, profondità 25 m		

DESTINAZIONE FINALE PROGRAMMATA	Naturalistica fruitiva ed agricola
---------------------------------	------------------------------------

VOLUME DI RISERVA	
-------------------	--

Oggetto Fwd: CONSEGNA: Seratoni Cave srl: Istanza di approvazione del progetto d...
Da Dario Frontini <dario.frontini@gmail.com>
A Rag. Roberto Lucini <seratoni@tiscalinet.it>
Data 20.09.2018 08:37
Allegati postacert.eml (690 KB) daticert.xml (2 KB) daticert.xml (2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/08/2018 alle ore 11:35:51 (+0200) il messaggio "Seratoni Cave srl: Istanza di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg1 in variante approvato con D.D. 99/2009 del 11/03/2009 ? Cava ?Ponte Castano?, Comune di Castano Primo e Nosate." proveniente da "dario.frontini@epap.sicurezzapostale.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20180809113548.05692.11.1.210@sicurezzapostale.it

Delivery receipt

The message "Seratoni Cave srl: Istanza di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg1 in variante approvato con D.D. 99/2009 del 11/03/2009 ? Cava ?Ponte Castano?, Comune di Castano Primo e Nosate." sent by "dario.frontini@epap.sicurezzapostale.it", on 09/08/2018 at 11:35:51 (+0200) and addressed to "protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20180809113548.05692.11.1.210@sicurezzapostale.it

SERATONI CAVE S.r.l.

20022 CASTANO PRIMO (MI)
Via della Valle, 66 – Tel. (0331) 899488-899583
Partita IVA 10578060153



Spett.le
Città metropolitana di Milano
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore risorse idriche ed attività estrattive
Servizio cave
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano (MI)

Castano Primo, 6 agosto 2018

Oggetto: Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al progetto di gestione produttiva ATEg1 in variante al progetto approvato con A.D. 99/2009 da realizzarsi nei Comuni di CASTANO PRIMO e NOSATE.
Consegna elaborati.

Il sottoscritto GIORGIO SERATONI, legale rappresentante della ditta SERATONI CAVE Srl, con sede in Via Della Valle 66 20022 Castano Primo (MI), tel. 0331 899488, fax 0331 899583, mail seratoni@tiscali.it, PEC seratonicave@pec.it, con la presente consegna 2 copie su supporto informatico del Progetto di attività estrattiva e dello Studio Preliminare Ambientale conformi agli elaborati originali, nonché una copia cartacea degli elaborati del Progetto di attività estrattiva e dello Studio Preliminare Ambientale così articolati:

Documentazione amministrativa:

1. istanza di verifica di assoggettabilità a VIA
2. ricevuta di consegna della presente documentazione a: Comune di Nosate, Comune di Castano Primo, Parco delle Valli del Ticino,
3. ricevuta di pagamento degli oneri istruttori,
4. computo metrico del valore delle opere di progetto,
5. certificato di destinazione urbanistica Comune di Nosate,
6. Certificazione vincoli Comune di Nosate,
7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Dott. Mattia Busti, relativa alla redazione dello studio preliminare,
8. Elenco delle autorizzazioni da acquisire,
9. Istanza di verifica di assoggettabilità

Progetto di attività estrattiva:

1. All. 1a – Inquadramento catastale ed aree in disponibilità – scala 1:2.000
2. All. 1b – Inquadramento fotografico territoriale – scala 1:2.000
3. All. 1c – Immagine satellitare georeferenziata aggiornata al 21/05/2017 – scala 1:5.000
4. All. 1d – Stato di fatto, individuazione dei punti fissi e delimitazione dell'area di scavo – scala 1:2.000
5. All. 2a – Computo volumetrico e sezioni di calcolo – plan. scala 1:2.000, sez. scala 1:1.000
6. All. 2b1 - Progetto di coltivazione – lotti di scavo, planimetria – sezioni - scala 1:2.000
7. All. 2b2 – Progetto di coltivazione – Planimetria al termine della coltivazione e sezioni – scala 1:2.000
8. All. 3a – Progetto delle opere di recupero ambientale al termine dell'attività estrattiva – scala 1:2.000
9. All. 3b – Sezioni rappresentative e sezioni tipo del recupero ambientale – scala 1:2.000
10. All. 4 – Relazione tecnica e cronoprogramma interventi

ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.

(in marca da bollo)

(da trasmettere a mezzo P.E.C. all'autorità competente)



Spett.le
Città metropolitana di Milano
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore risorse idriche ed attività estrattive
Servizio cave
Via Vivaio, 1 - 20122 Milano (MI)
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Oggetto: Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al progetto di gestione produttiva ATEg1 in variante al progetto approvato con A.D. 99/2009 da realizzarsi in/nei Comune/i di CASTANO PRIMO e NOSATE

Il/La sottoscritto/a GIORGIO SERATONI nato/a a MILANO, il 18-05-1963..

residente a MILANO, Codice Fiscale SRTGRG63E18F205D.

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società SERATONI CAVE Srl, Partita IVA n. 10578060153

con sede legale in Via Della Valle 66 20022 Castano Primo (MI)...

P.E.Cseratonicave@pec.it

Indirizzo @mail seratoni@tiscali.ittel 0331899488. fax 0331899583

ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 152/06 e dell'articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010. n. 5.

CHIEDE

lo svolgimento del procedimento di **verifica di assoggettabilità** alla VIA relativamente al progetto di seguito descritto Variante al Progetto di Coltivazione dell'ATEg1, che prevede l'individuazione di un nuovo lotto di scavo (lotto 4) entro i confini dell'ATE in Comune di Nosate, al fine dello sfruttamento dei volumi approvati con D.D. 99/2009 e non ancora escavati con le autorizzazioni estrattive ottenute ex art. 12 L.R. 14/98ⁱⁱ

Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato B della l.r. 5/2010 al punto i2, denominato CAVE E TORBIERE PREVISTE DAI RISPETTIVI PIANI PROVINCIALI DELLE CAVE

Al progetto in esame non si applicano i criteri di cui al d.m. 52/2015 che comportano la riduzione del 50% percentuale delle soglie dimensionali previste nell'Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Allegato B della l.r. 5/2010).

A tal fine allega alla presente:

- a) studio preliminare ambientale in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte II del d.lgs 152/2006, così da consentire l'applicazione di quanto previsto in Allegato V dello stesso d.lgs. 152/2006;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal professionista incaricato per la predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale, firmata digitalmenteⁱⁱⁱ;
- c) computo metrico attestante l'ammontare del valore delle opere in progetto e del contributo istruttorio e relativa documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori - ai sensi dell'art. 3 della l.r. 5/2010 e dell'art. 8 del r.r. 5/2011 - mediante ricevuta del bonifico bancario IBAN Città Metropolitana di Milano IT 86 D 03069 01775 000000100922^{iv};
- d) scheda anagrafica dell'opera in progetto e localizzazione geografica del medesimo, scheda dei metadati associati ai dati geografici e scheda dei metadati dello studio preliminare ambientale.

La documentazione trasmessa è predisposta conformemente alle specifiche "Indicazioni operative per consentire la pubblicazione in S.I.L.V.I.A. della documentazione di cui all'istanza di verifica"^v

Paragrafo da compilare se pertinente

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità competente valuti la possibilità che non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relativa allo studio preliminare ambientale di seguito indicate:

v^{vi}
 per le seguenti motivazioni


Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare^{vii}

Luogo e data Castano Primo
 03-08-2018

firma digitale del legale rappresentante

SERATONI CAVE SRL
CASTANO PRIMO (MI)




CONSORZIO PARCO TICINO
UFFICIO CAVE
Prot. N. 640 del 23/10/96

Regione Lombardia

Giunta Regionale

Settore Ambiente ed Energia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
Tel. 67651



Milano, li

17 OTT. 1996

Servizio cave e gestione
materiali inerti
Ufficio P.G.A.E.
CS/ec -

Prot. n.

65138

Al Signor Presidente
del Parco del Ticino
MAGENTA

OGGETTO: revisione piano cave provinciale di Milano.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che la giunta regionale con deliberazione n. 16433 del 26.7.96 ha stabilito di formulare al Consiglio Regionale la proposta di prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 46 della l.r. n. 18/82, nelle seguenti cave situate nel territorio di codesto Parco:

- Cava Seratoni, nei comuni di Castano Primo e Nosate per un volume di mc 500.000;
 - Cava Palma, in comune di Cuggiono per un volume di mc 400.000
- per una produzione complessiva annua di mc. 225.000.

Tali proposte sono motivate sia dalla volontà di consentire un più completo ed armonico inserimento dei recuperi già realizzati nell'ambiente circostante, visti i risultati positivi conseguiti dai lavori effettuati sino ad ora, sia dalla concreta necessità di consentire l'approvvigionamento minimo di materiale inerte di qualità pregiata necessario a sopperire ai fabbisogni più urgenti del mercato provinciale di Milano.

Infatti il reperimento di materiale inerte mediante l'arretramento di terrazzi morfologici effettuabile anche nel corso della realizzazione dei progetti di recuperi ambientali è ritenuto comunque preferibile alla programmazione di nuove cave a fossa.


Le suddette previsioni si propongono di definire in modo puntuale i volumi di materiale estraibile allo scopo di completare le previsioni del piano cave provinciale nel corso del decennio di validità, (1990 - 2000) tenuto conto anche che gran parte dei materiali derivanti dai lavori di recupero ambientale sono, a loro volta, impiegati per usi specifici quali piste ed attrezzature sportive per il tempo libero, ippodromi, calcestruzzi e malte speciali.

Pertanto, al fine di consentire l'esercizio di una corretta attività estrattiva, nel pieno rispetto delle finalità di recupero ambientale promosse, come consuetudine di codesto Ente, in modo puntuale ed accurato, si chiede di voler formulare il proprio parere in merito.


Si trasmette in allegato copia delle relative planimetrie.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
Franco Nicoli Cristiani



Map



NOSATE

Canale di grande


Canale di grande

Montegrone

Nosate

CONSORZIO PARCO TICINO
UFFICIO CAVE
Prest. N. 1110 del. 93/10/96

[Handwritten signature]



LEGENDA

- A Ex Cava Galizia
- B Ex Cava Palma
- C Ex Cava Gualdoni

 Area di scavo per il rimodellamento delle 3 cove (art.46)

CONSORZIO PARCO TICINO
UFFICIO CAVI

Prof. N. G. del 23/10/86

(M. Bignola Nord)

	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.D.	Numero	data
		427	23.12.1996
<p>Oggetto:</p> <p>PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INSERIMENTO DI DUE AREE CONTIGUE A CAVE ESISTENTI NEL PIANOCAVE PROVINCIALE DI MILANO.</p> <p>PRIMA REVISIONE.</p> <p>RICHIEDENTE: REGIONE LOMBARDIA</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno millenovecentonovantasei addi VENTITRE del mese di DICEMBRE.

23.12.1996

Alle ore 17.00 presso la sede del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi di legge, si è regolarmente riunito il Consiglio Direttivo ed all'appello sono risultati:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
1	SAINO LUCIANO	Presidente	<u>SI</u>
2	NILELLA ANDREA	Vice-Presidente	<u>SI</u>
3	TURRI FRANCO	Vice-Presidente	<u>SI</u>
4	ALBETTI ROBERTO	Consigliere	<u>NO</u>
5	CARINI IVALDO	Consigliere	<u>SI</u>
6	COLOMBO ERMANNO	Consigliere	<u>SI</u>
7	CORDARA ANGELO	Consigliere	<u>NO</u>
8	DEPAOLI MASSIMO	Consigliere	<u>SI</u>
9	DOVERI GIOVANNI	Consigliere	<u>SI</u>
10	GATTI MARCO	Consigliere	<u>SI</u>
11	LOCARDI MARIO	Consigliere	<u>SI</u>
12	MAIRANI PAOLA	Consigliere	<u>NO</u>
13	RIVOLTA MAURIZIO	Consigliere	<u>SI</u>
14	VERDERIO MODESTO	Consigliere	<u>SI</u>
15			

Assiste il Segretario Dr. LUIGI GAREGNANI.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

MAGENTA

Cod. Fisc. 9004800151 - P. IVA 08814200150

OGGETTO: Parere in merito alla richiesta di inserimento di due aree contigue a cave esistenti nel Piano Cave Provinciale di Milano - Prima revisione.
- Richiedente Regione Lombardia.

Deliberazione C.O. n. 427 del 23.12.1996

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premissa:

- Che la Regione Lombardia con lettera del 17.10.1996 pervenuta il 23.10.1996 ha richiesto il parere di questo Ente in merito alla possibilità di inserimento di due aree contigue a cave e recupero al fine di produrre il materiale inerte necessario al fabbisogno della Provincia di Milano;


Che la richiesta prevede la possibilità di autorizzare ai sensi dell'art. 46 della L.R. 18/1982, le Cave Seratoni di Castano Primo e Nesate per un volume di 500.000 mc e la Cave Palme di Cuggiono per un volume di 400.000 mc in quattro anni per una produzione complessiva annuale di 225.000 mc;


- Che le proposte sono motivate con la necessità di reperimento di una quantità minima di materiale inerte pregiato necessario a coprire ai fabbisogni più urgenti del mercato provinciale di Milano per usi specifici e particolari (impianti sportivi, calcestruzzi e malte speciali, oppidromi, ecc.).

Visite:

- Che le aree richieste per l'ampliamento ricadono in zone "GR" della variante generale adottata e sono adiacenti al perimetro di zona "R" e in zona "C" (cave Seratoni) e zona "G" (Cave Palme) delle n.d.a. del P.T.C. vigente.
- Che esiste la possibilità di individuare le aree destinate alla attività di escavazione fra quelle agricole intersecando eventualmente solo un filare di alberi (Cave Seratoni) sperando in entrambi i casi un arretramento della linea di terrazzo e rispettando i criteri di impostazione dei progetti in corso di attuazione;
- Che la normativa del P.T.C. vigente prevede di poter intervenire in queste aree solo sulla base di progetti di recupero e che la normativa di variante adottata prevede che le aree per l'eventuale reperimento di materiale inerte debbano essere localizzate in adiacenze a zone già interessate dalle attività di escavazione escludendo la possibilità di apertura di nuovi punti estrattivi;

Sentita la relazione del Consigliere Delegato Massimo Depaoli:





Il presente verbale di deliberazione viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO Arch. Luciano Saino

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Luigi Garegnani

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta che è stato assunto l'impegno contabile e che esiste la relativa copertura finanziaria

IL RAGIONIERE
F.TO D.ssa Anna Gatti

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ponte Vecchio 24 GEN. 1997



IL SEGRETARIO
Dr. Luigi Garegnani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazione dell'Ufficio Messi del Comune di Magenta si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso

dal 24 GEN. 1997 al 08 FEB. 1997

Ponte Vecchio 10-2-97

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Luigi Garegnani

ATTESTAZIONE

Certifico che questa deliberazione è stata esaminata dal Comitato Regionale di Controllo "Regione Lombardia", il quale non ha formulato rilievi, nella seduta del giorno _____ atti n° _____ come da comunicazione agli atti del Consorzio.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Magenta il 21.1.97 la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo.

Ponte Vecchio 10-2-97



IL SEGRETARIO

- a) studio preliminare ambientale in formato elettronico firmato digitalmente dal tecnico estensore redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte II del d.lgs. 152/2006, così da consentire l'applicazione di quanto previsto in Allegato V dello stesso d.lgs. 152/2006;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal professionista incaricato per la predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale, firmata digitalmenteⁱⁱ;
- c) computo metrico attestante l'ammontare del valore delle opere in progetto e dei contributi istruttorio e relativa documentazione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori - ai sensi dell'art. 3 della l.r. 5/2010 e dell'art. 8 del r.r. 5/2011 - mediante ricevuta del bonifico bancario IBAN Città Metropolitana di Milano IT 86 D 03069 01775 000000100922ⁱⁱⁱ;
- d) scheda anagrafica dell'opera in progetto e localizzazione geografica del medesimo, scheda dei metadati associati ai dati geografici e scheda dei metadati dello studio preliminare ambientale.

La documentazione trasmessa è predisposta conformemente alle specifiche *"Indicazioni operative per consentire la pubblicazione in S.I.L.V.I.A. della documentazione di cui all'istanza di verifica"*.

Paragrafo da compilare se pertinente

Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità competente valuti la possibilità che non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relativa allo studio preliminare ambientale di seguito indicate:

*^{vi}
 per le seguenti motivazioni

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare^{vii}

Luogo e data Castano Primo
 03-08-2018

Firma digitale del legale rappresentante

SERATONI CAVE SRL
CASTANO PRIMO (MI)

OSSERVAZIONE

DATA	20/09/2018
PROTOCOLLO N°	218260
MITTENTE	Seratoni Cave s.r.l.
OGGETTO	Osservazioni della ditta Seratoni Cave srl relative all'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg1C1

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di incremento dei volumi assegnati, in considerazione della necessità di redistribuzione dei volumi di Piano all'interno degli ambiti estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave, nonché della disponibilità di aree all'interno del perimetro di ATE; si provvede pertanto ad adeguare per l'ATEg1-C1 il volume assegnato portandolo da 400.000 m³ a 800.000 m³;</p> <p>D2 Si ritiene di accogliere la richiesta di incrementare la durata da 5 a 10 anni sia in considerazione dell'incremento dei volumi assegnati di cui al punto D1 sia per le motivazioni espresse relative alla necessità di coordinamento con le attività del limitrofo ATEg1-C2.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



Area Pianificazione, Gestione,
Tutela del Territorio e Lavori Pubblici
Il Direttore

Class. 6.1.0
Fasc. 158/2017

Esente da Imposta di Bollo ai sensi degli artt. 5-14-16 e 22 della
Tabella allegato B annessa al D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Spett.
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area tutela e valorizzazione ambientale
Viale Piceno, 60
20129 - MILANO

Pec:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Rho, 20/09/2018

Oggetto: Richiesta di espressione del parere di competenza sulla Proposta di
Piano cave della Città metropolitana di Milano
VA42/2018

Con riferimento all' istanza pervenuta in data 27/07/2018 al protocollo n. 46040,
si esprime parere favorevole sulla Proposta di Piano cave della Città
metropolitana di Milano, significando che il piano stesso non interessa
direttamente il territorio Comunale.

Distinti saluti

Il Responsabile
arch. Walter Varesi



Piazza Visconti, 23 - 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 93332 340-397
fabrizio.sannino@comune.rho.mi.it

OSSERVAZIONE

DATA	20/09/2018
PROTOCOLLO N°	218750
MITTENTE	Comune di Rho
OGGETTO	Richiesta di espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano Cave della Città Metropolitana di Milano - VA42/2018

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto del parere favorevole espresso.



COMUNE DI NOSATE

Città Metropolitana di Milano

Prot. n. 2992 /2513/2018

Nosate, li 20.09.2017

Alla
CITTA' METROPOLITANA
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore Pianificazione territoriale e
programmazione infrastrutture
Viale Piceno n. 60
20129 MILANO
Alla c.a. Arch. M. Felisa

Alla
CITTA' METROPOLITANA
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore risorse idriche e
Attività estrattive
Viale Piceno n. 60
20129 MILANO
Alla c.a. Dott. E. Denti

pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Riferimento: Vostra richiesta di espressione del parere di competenza sulla Proposta di Piano cave della città Metropolitana di Milano – prot. 2018\9.5\2016\41.

OGGETTO: Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029.

Con riferimento alla Vs/ sopracitata, pervenuta a questo Comune il 26/07/2018 al prot. n. 2513, si formulano le seguenti osservazioni.

- Premesso che con la ns/ del 29/09/2017 prot. n. 2904/2017 relativa all'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, si esprimeva parere favorevole alla prosecuzione dell'attività estrattiva nel territorio del Comune di Nosate, già in essere da molti decenni;
- Tenuto conto delle linee di indirizzo che hanno determinato le previsioni del nuovo Piano cave e ispirato i criteri relativi al consumo del suolo;

D1

Si ritiene che per una ottimizzazione dello sfruttamento del giacimento già perimetrato sito nel Comune di Nosate, possa essere concesso un volume di piano maggiore dei 400.000 mc attribuiti, considerando che la riduzione del volume per il ns/ Comune è maggiore del 60%.

Si fa presente che il sedime di cava è diviso dal centro abitato di Nosate, da un pendio rappresentato da una quinta alberata che ha da sempre consentito una netta separazione tra l'attività estrattiva e l'insediamento abitativo, garantendo così la convivenza tra la cava e l'abitato.

D2

Si riscontra, inoltre, una incongruenza sul fatto che gli impianti produttivi della cava, siti nell'ATEG1-c1 di nostra competenza, debbano essere dismessi al termine dell'attività estrattiva che viene attribuita con una durata di 5 anni, mentre gli stessi sono a servizio anche del prospiciente ATEG1-c2, sito in territorio di Castano Primo, per il quale la durata dell'attività estrattiva è stata stabilita in anni 10.

Il permanere degli impianti nel sito attuale per la durata di 10 anni, in continuità del sotto ambito c2, ed un maggior sfruttamento del sotto ambito c1, riteniamo possa dare maggiori garanzie di armonico recupero delle aree coltivate per tutto l'ambito.

Rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
Roberto Cattaneo



OSSERVAZIONE

DATA	20/09/2018
PROTOCOLLO N°	218765
MITTENTE	Comune di Nosate
OGGETTO	Vostra richiesta di espressione del parere di competenza sulla Proposta di Piano cave della Città Metropolitana di Milano - prot. 2018\9.5\2016\41

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 Si ritiene di <u>accogliere parzialmente</u> la richiesta di incremento dei volumi assegnati, in considerazione della necessità di redistribuzione dei volumi di Piano all'interno degli ambiti estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave, nonché della disponibilità di aree all'interno del perimetro di ATE; si provvede pertanto ad adeguare per l'ATEg1-C1 il volume assegnato portandolo da 400.000 m³ a 800.000 m³;</p> <p>D2 Si ritiene di <u>accogliere</u> la richiesta di incremento della durata di piano a 10 anni ai fini di un armonico recupero ambientale dei limitrofi ambiti territoriali estrattivi ATEg1-C1 e ATEg1-C2.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Città Metropolitana di Milano

20060 - Via Martiri della Liberazione, 11

☎ 02 95.09.08.1 - Fax 02 95.35.73.07 - comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it

Settore Ambiente ed Ecologia

Prot. n.

Pozzuolo Martesana, 20-09-2018

A Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area tutela e valorizzazione ambientale

Viale Piceno, 60

20129

MILANO

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Trasmissione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

In riscontro alla vostra comunicazione del 25-07-2018 - prot. 2018\9.5\2016\41 - in allegato si trasmette copia della deliberazione della Giunta comunale di Pozzuolo Martesana n. 52, del 17-09-2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta di Piano Cave.

Rimando a disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario, si porgono

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E ECOLOGIA
geom. Alberto Cavagna

Documento informatico con firma digitale ai sensi del T.U. n° 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e norme ad essi collegate..

Responsabile del procedimento: geom. Alberto Cavagna - tel. 02-95051527
e-mail: ambiente@unioneaddamartesana.gov.it

Settore Ambiente ed Ecologia: Responsabile Geom. Alberto Cavagna - tel. 0295051527 - L.go Europa 2, Liscate.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Bellinzago Lombardo (via Roma, 46): martedì 16:30 / 18:00; venerdì 9:00 / 12:00 - Tel. 02 95385029.

Liscate (Largo Europa, 2): lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 / 12:30; martedì e giovedì: 16:00 / 18:50 - Tel 02 95051525.

Pozzuolo Martesana (via Martiri della Liberazione, 22): lunedì: 9:00 / 12:00; giovedì: 15:30 / 18:00 - Tel. 02 950908250.

Truccazzano (via G. Scotti, 50): lunedì: 9:00 / 12:00; mercoledì: 9:00 / 12:00 e 13:45 / 16:45 - Tel. 02 95997726.

e-mail: ambiente@unioneaddamartesana.gov.it



Comune di Pozzuolo Martesana

Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 17-09-2018

OGGETTO: Parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

*L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **17:15**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:*

CATERINA ANGELO MARIA	SINDACO	Presente
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	VICE SINDACO	Presente
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	Presente
BRESCIANI ELENA	ASSESSORE	Presente
MAFESSONI ILARIA GIULIA	ASSESSORE	Assente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

*Assume la presidenza **Sindaco ANGELO MARIA CATERINA** in qualità di **SINDACO***

*Partecipa il **VICE SEGRETARIO COMUNALE COMINETTI DR.GIAMPIERO** che provvede alla redazione del presente verbale.*

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA del Capo del Settore Ambiente ed Ecologia – Datore di lavoro;

PREMESSO che:

- a) Il vigente Piano Cave della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), approvato con D.G.R. n VIII/166 del 16-05-2006, perderà la sua efficacia il 30-06-2019;
- b) la L.R. Lombardia n. 14/1998, che disciplina la coltivazione di sostanze minerali di cava, all'art. 2, stabilisce che la programmazione delle attività di cava si attua attraverso piani provinciali proposti dalle Province (nel nostro caso ora Città Metropolitana) e approvati dal Consiglio regionale;
- c) La Città Metropolitana di Milano, al fine di garantire continuità nell'approvvigionamento dei materiali inerti nell'area metropolitana, con Decreto del Sindaco metropolitano n 152/2017 del 08-06-2017, ha avviato il procedimento per la formazione di un nuovo Piano con validità 2019-2029;
- d) Con Decreto del Sindaco metropolitano n 183/2018, del 24-07-2018, c'è stata la presa d'atto della Posposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza;

VISTA la nota della Città metropolitana di Milano del 25-07-2018 - n. 2018/9.5/2016/41 – (registrata agli atti del Comune di Pozzuolo Martesana col n. 2018/8906 del 26-07-2018), con la quale viene chiesto ai Comuni interessati, in applicazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 14/1998, di esprimere il proprio parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029;

CONSIDERATO che il territorio comunale di Pozzuolo Martesana è interessato dall'ambito territoriale estrattivo denominato nell'attuale Piano cave, ATEg20, localizzato parte in località Bisenrate e parte nel territorio del confinante Comune di Truccazzano, con le seguenti previsioni relative all'intero ambito desunte dalla scheda dell'ambito territoriale (allegato 1):

- Superficie dell'area estrattiva: mq 295.000;
- Volume massimo estraibile: mc 3.120.000, con una produzione media annua di mc 312.000;
- Profondità massima di scavo: m 40;
- Modalità di coltivazione: in falda;
- Destinazione finale dopo il recupero: uso fruitivo di interesse locale secondo progetto art. 11, L.R. 14/1998;

PRESO ATTO che:

- L'attività di cava sulle aree comprese nell'ATEg20 dell'attuale Piano cave, vigente dal 2006, è attiva da alcuni decenni;
- Nella parte dell'Ambito che ricade nel territorio di Pozzuolo Martesana non si svolge più attività estrattiva. Resterebbe un minimo volume residuo estraibile nella porzione sud, a ridosso del confine con Truccazzano, che risulta di difficile sfruttamento per ragioni di carattere tecnico/economico;
- In territorio di Pozzuolo Martesana insistono gli impianti per il trattamento degli inerti estratti, tuttora attivi in quanto alimentati dal materiale estratto in territorio di Truccazzano;

ESAMINATI gli elaborati costituenti la Proposta di Piano Cave 2019-2029, messi a disposizione da Città Metropolitana di Milano:

- A) Documenti di Piano:
- 1) Relazione tecnica;
 - 2) Normativa tecnica con i suoi allegati:
 - All. A – schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE),
 - All. B - schede e carte delle cave di recupero (R);
 - 3) Rapporto ambientale;
 - 4) Studio di incidenza di cui alla disciplina delle aree di Rete natura 2000;
- B) Elementi istruttori:
- a) Relazione sui fabbisogni e relative produzioni;
 - b) Relazione geologico mineraria e suoi allegati: Tav. 1 e Tav. 2;
 - c) Relazione relativa all'uso del suolo ed alla vegetazione e il suo allegato: Tav. 3;
 - d) Relazione ambientale e vincoli e suoi allegati: Tav. 4 e Tav. 5;
 - e) Relazione relativa alle infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri e il suo allegato: Tav. 6;
 - f) Relazione relativa alle reti tecnologiche e il suo allegato: Tav. 7;

PRESO ATTO dei contenuti generali del Piano proposto, che si possono riassumere nei seguenti dati:

- Periodo di validità 2019-2029;
- Superficie complessiva delle aree di cava: mq 8.423.000, con una riduzione 31,08% rispetto al piano vigente;
- Volume estraibile: mc 33.150.00, con una riduzione del 31,09% rispetto al piano vigente;
- Ambiti territoriali estrattivi (ATE) previsti: 26, sette in meno rispetto al vigente piano;
- Cave di recupero previste: 6;
- Non sono stato individuati Giacimenti; il vigente piano ne individuava 33;

PRESO ATTO che per quanto riguarda l'ambito ATEg20 che interessa il territorio di Pozzuolo Martesana, questo viene confermato che sostanziali modifiche, desumibili dalla specifica scheda, allegata al presente atti per costituirne parte integrante e sostanziale, facente parte dell'Allegato 1 della Normativa tecnica:

- La porzione in cui l'attività estrattiva si è esaurita è stata stralciata dell'ambito. La superficie dell'ambito è quindi ridotta in mq 508.700, con una riduzione rispetto al vigente piano di mq 491.300 (- 49,13%);
- La superficie dell'area estrattiva è stata ridotta a mq 229.800, dagli attuali mq 295.000;
- Il volume estraibile proposto è di mc 2.000.000;
- L'area estrattiva dell'ambito è tutta individuata nel territorio di Truccazzano; su Pozzuolo Martesana è rimasta la sola zona degli impianti di trattamento degli inerti e la porzione di lago che la fronteggia;
- La profondità di scavo è confermata in m 40;
- Vengono fornite specifiche prescrizioni tecniche sulle modalità di coltivazione;
- Vengono fornite prescrizioni tecniche in materia di recupero a fine coltivazione più dettagliate. Il recupero previsto per l'ATEg20 sarà ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete, prevedendo il mantenimento delle connessioni ecologiche anche durante il periodo di coltivazione;

CONSIDERATO CHE:

- Lo stralcio dell'ambito estrattivo della parte di lago non più soggetta a coltivazione è da ritenersi un fattore positivo in quanto rende disponibile un'entità con forti potenzialità naturalistiche a una funzione di maggiore valorizzazione ambientale del contesto circostante, con potenziali ricadute positive anche sull'adiacente borgo di Bisentrato;
- La presenza dell'impianto di trattamento degli inerti, già oggi attivo, non genera interferenze con i nuclei abitati.
- Anche dal punto di vista dell'accessibilità all'area di coltivazione e all'impianto, quanto proposto dal nuovo piano non varia la situazione attuale; l'accesso avviene da sud e non interferisce con la viabilità comunale di Pozzuolo;
- Per quanto riguarda il dimensionamento dei fabbisogni, in base agli elementi disponibili, questo Ente non è in grado valutare quanto proposto dal nuovo piano;

VISTI:

- La Legge regionale Lombardia n. 14 del 08-08-1998 "*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*";
- La Legge regionale Lombardia n. 12 del 11-03-2005, "*Legge per il governo del territorio*";

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTI:

- l'art. 48 "Competenze della Giunta" e l'art. 107 "Funzioni e responsabilità del Dirigente" del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1.- DI DARE ATTO che qui si intende riportato e approvato quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento.

2.- DI PRENDERE ATTO che dall'esame della Proposta di Piano Cave 2019-2029, elaborata dalla Città Metropolitana di Milano - della quale si allegano al presente atto per formarne parte integrante la scheda relativa all'ATEg20 contenuta nell'allegato A della Normativa Tecnica, e la Relazione tecnica - non emergono fattori peggiorativi rispetto alla situazione attuale.

3.- DI ESPRIMERE, per quanto di propria competenza e limitatamente alle previsioni relative all'ATEg20, parere favorevole.

4.- DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue:

Verbale della Giunta Comunale
n. 52 del 17-09-2018

IL SINDACO
Sindaco ANGELO MARIA CATERINA
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
COMINETTI DR.GIAMPIERO
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

E' stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
COMINETTI DR.GIAMPIERO
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 17-09-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
COMINETTI DR.GIAMPIERO
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
COMINETTI DR.GIAMPIERO
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005



Comune di
Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'
Città' Metropolitana di Milano

Esaminata la proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 57 da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto: Parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 14-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Alberto Cavagna

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005



Comune di
Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'
Città' Metropolitana di Milano

Esaminata la proposta di DELIBERA DI GIUNTA n. 57 da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto: Parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 17-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lucio Marotta

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005



Comune di
Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'
Città' Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 52

Data: 17-09-2018

OGGETTO: Parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana, lì 18-09-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
COMINETTI DR.GIAMPIERO
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-09-2018 al 03-10-2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pozzuolo Martesana, lì 18-09-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
COMINETTI DR.GIAMPIERO
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005

Pec: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it E-mail: segreteria.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.gov.it

OSSERVAZIONE

DATA	20/09/2018
PROTOCOLLO N°	218867
MITTENTE	Comune di Pozzuolo Martesana
OGGETTO	Parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto del parere favorevole espresso sulla Proposta di Piano relativamente all'ambito territoriale estrattivo ATEg20.

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Milano
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Città Metropolitana di MILANO
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
c.a.: Arch. Marco Felisa
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

p.c.: R.F.I. S.p.A.
DIREZIONE INVESTIMENTI AREA
NORD- EST
Int. Stazione Centrale
Piazza Duca D'Aosta, 1
20124 – MILANO (MI)

Milano, data del protocollo

Oggetto: Avviso di deposito della proposta di piano cave 2019-2029, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e dello studio di incidenza e di Convocazione della II Conferenza di VAS

Allegati: N°1 Stralcio di DPR 753/80.

Con riferimento alla Vostra nota Prot. n. 0180682 in data 25/07/2018 di codesta Amministrazione; per quanto all'oggetto, RFI S.p.a. vuole fornire alcune osservazioni utili relative agli immobili di proprietà ferroviaria, all'infrastruttura ferroviaria stessa, nonché alle incombenze ed obblighi che essa stessa può generare.

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici e attrezzature delle stazioni, degli scali merci e di servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

Tali immobili, a norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", essendo destinati al pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso di questa Società.

Inoltre, è necessario che si tenga in considerazione e che venga riportato nelle norme d'attuazione dello strumento urbanistico in vigore, per quanto espressamente richiamato il rispetto:

C

a) Di tutti gli articoli contenuti nel D.P.R. 11/07/1980 n. 753.

Responsabile della Procedura: Giuseppe Cassano
Via L. Brecla, 28 - 20126 Milano
Tel. +2 6371 5826 - E-mail g.cassano@rfi.it

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



RINA
SISTEMI
S.p.A.





Segnaliamo nello specifico che l'Art.49 prevede il divieto di costruire o ricostruire fabbricati o manufatti; nella cartografia siano pertanto indicate le fasce di rispetto della linea ferroviaria previsti di m 30 (ambo i lati) dalla più vicina rotaia .

- b) Dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1, del citato art. 3.

Inoltre questa S.O. Ing. in caso si necessiti di Deroga (che giuridicamente deve essere considerata come una eccezione e non un Diritto già acquisito), sarà in grado, a seguito di una accurata analisi, di esprimere il proprio parere ai sensi dell'Art.60 del DPR 753/80. Qualora sarà necessario presentare il progetto questi dovrà essere corredato a livello di dettaglio "esecutivo" completo di tutti i documenti che questa S.O. Ing. ne farà richiesta affinché corrisponda a tutte le specifiche atte a garantire la sicurezza e regolarità dell'Esercizio Ferroviario.

Per evitare errate applicazioni della legislazione vigente, per le opere ferroviarie sarà anche opportuno richiamare, nelle citate norme d'attuazione, l'art. 25 della legge n. 210/1985 sopra citata, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

Infine gli interventi oggetto della suddetta VAS dovranno rispettare gli impegni degli accordi sottoscritti tra RFI e i comuni dell'area Metropolitana di Milano che si svilupperanno nel prossimo decennio e dovranno tenere debito conto dei progetti ferroviari già noti, in particolare per i seguenti progetti:

Rho – Gallarate; Milano Rogaredo – Pavia e PRG Lambrate.

Si prega di tener conto delle indicazioni sopra riportate, si rimane disponibili per ulteriori chiarimenti.

Ing. Gabriele SPINOLAZZI

A

Art. 41. — In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.

I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 42. — Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 43. — Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 44. — È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 45. — I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

È vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative da L. 20.000 a L. 60.000.

Art. 46. — È fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquistarle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Gli uffici lavori compartimentali della F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 con l'arresto fino a due mesi.

Art. 47. — I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti del secondo comma, la demolizione viene disposta con l'ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

Art. 48. — È vietato fare duoco alle stoppie o accendere co-

agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

Art. 34. — La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

Art. 35. — Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave.

Titolo III

DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ E DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

Art. 36. — Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i fianchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.

Art. 37. — È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 300.000.

Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Art. 38. — Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

Art. 39. — È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dallo Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.

Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notizia della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

Art. 40. — Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Art. 58. — Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Art. 59. — L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina torcia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (4), concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 60. — Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la nitidezza dei terreni e le piante e gli arbori locali fu considerato, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Art. 61. — Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

Art. 62. — Le disposizioni di cui agli articoli da 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio e opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

Art. 63. — I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 90.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

Titolo IV

SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI

Art. 64. — I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa o acustica verso la strada ed a comando automatico.

Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di «passaggio a livello», la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

(4) Sta in T 10 0

munque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita l'accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 49. — Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai casi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 50. — Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 del momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51. — Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52. — Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nei casi in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 53. — Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 54. — Lungo le linee ferroviarie fuori dei centri abitati è vietato costruire fontanelle, piscine e fontane ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 55. — I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56. — Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 57. — In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C.,

OSSERVAZIONE

DATA	20/09/2018
PROTOCOLLO N°	218874
MITTENTE	RFI Rete Ferroviaria Italiana
OGGETTO	Avviso di deposito della proposta di Piano Cave 2019-2029, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e dello studio di incidenza e di Convocazione della II Conferenza di VAS

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	A Si ritiene di accogliere la richiesta di integrare l'elenco degli interventi inerenti la rete di trasporto pubblico su ferro citando anche il quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pavia ed il PRG Lambrate (evidenziando che nel testo risulta già presente il riferimento al triplicamento/quadruplicamento della tratta Rho-Gallarate), provvedendo alla modifica degli Elementi istruttori: Allegato 4b "Rapporto Ambientale" al paragrafo §3.2 "Inquadramento infrastrutturale" e Allegato 3e "Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri"
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	C Si ritiene di accogliere la richiesta aggiungendo all'Art. 11 il seguente comma 6: Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980. "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 459/1998 "Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare" e all'art. 25 "Opere ferroviarie" della Legge n. 210/1985.
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Spett. Città Metropolitana di Milano
Settore attività Estrattive
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

ep.c. Comune di Vanzago.
protocollo@peccomune.vanzago.mi.it

“Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029” entro il 30/09/2018
(relative all ex Ate g7 ora RG 13)

Lo scrivente Ennio Balconi residente a Vanzago in via Cascina Agri 1/3 portatore di interessi quale confinante con l'ambito Ate g7,ora RG 13, esprime soddisfazione per la determinazione di porre un limite temporale alle attività di cava dell'Ate g7, e di non coinvolgere le aree in comune di Vanzago

Tuttavia ricordando la vigenza del provvedimento cautelare di cui alla Ordinanza del 23-11-2009 del Tribunale di Milano che vieta qualunque attività di cava entro 150 metri dall'abitazione. al fine di tutelare la salute la qualità di vita ed il benessere psicofisico proprio e dei suoi familiari non che invocando il più generale **Principio di Precauzione** esprime le proprie perplessità circa la possibilità che le residue attività previste nell'area possano essere condotte nel rispetto delle limitazioni alle emissioni e che le stesse non risultino pregiudizievoli dei diritti alla salute ed alla qualità di vita garantite dalla costituzione.

Ricordando in via generale che **Le aziende inquinanti di prima classe sono incompatibili con le aree residenziali (Dec.Pres. Rep. 203/88)** e rimandando alle considerazioni espresse in occasione della procedura di VIA dell'ate dell'anno 2009 e successivamente alle osservazioni al lo SIA 2011 esprimiamo perplessità che, essendo immutate le modalità di conduzione dell'attività di cava, nascono dal mancato superamento della procedura di VIA del-2007 2011, e dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'azienda gestore negli ultimi anni.

Circa l'attuazione delle residue attività di recupero esprimo preoccupate riserve sulla condizione attuale delle aree dell'Ate e per le attività attualmente in essere (trattamento messa in riserva di rifiuti) che per intensità e attitudine alle emissioni in atmosfera ancora attualmente suscitano preoccupazioni per la salute di persone e rispetto del territorio e che si andranno ad accumulare alla ripresa delle attività di estrazione.

Per tale motivo caldegiamo che diversamente dal passato siano attivate e programmate periodiche. verifiche e controlli ed ispezioni una tantum, e che non siano lasciate alla discrezionalità dell'azienda.

Ci preoccupa ad esempio che operando più mezzi che singolarmente emettono rumore fino a 123 dB del frantumatore, o 107 dB delle ruspe, possano essere rispettate i limiti di emissioni previste dalla zonizzazione acustica delle aree interessate, tanto più possano rispettare i limiti di immissione o differenziali nelle aree residenziali.

Ci preoccupano le polveri così dannose per la salute che in questi anni non sono mai state controllate.

Premesso che in generale, mancando uno stato di pubblica necessità, non condividiamo la logica di autorizzare attività inquinanti in prossimità di aree sensibili per poi dover imporre limitazioni operative e doverne verificare in continuo il rispetto, chiediamo il rispetto delle norme con particolare riferimento alle emissioni di rumori e polveri, che si rispettino i limiti della zonizzazione acustica vigente, non che la tempestiva attuazione dei piani di ripristino ambientale di tutte le aree con speciale riferimento a quelle abusate in Comune di Vanzago.

L'area di cava è inserita in un ambito particolarmente critico per la presenza di ostacoli non eliminabili e di aree sensibili (relazione istruttoria piano cave 2004) e per **la contiguità con le abitazioni** tali da influire con le normali condizioni di vita dei residenti.

Ha gravi problemi di compatibilità con la **presenza del SIC il bosco di Vanzago**

Si sovrappone per il 90% al **Corridoio Primario della Rete Ecologica Regionale**

Ci pare che pur in assenza di autorizzazioni all'attività estrattiva, l'area è stata fino ad ora gestita con modalità particolarmente aggressive verso il territorio e le norme come testimoniano i numerosi procedimenti giudiziari che hanno coinvolto i gestori.

L'area di cava è una grave ferita per il territorio e le attività ad essa correlate rappresentano un grave pericolo per la salute tale da essere riconosciuto da una sentenza del tribunale

Augurandoci che non subentrino variazioni alle attuali determinazioni del Piano Cave in merito all'area in oggetto, ci auguriamo che Città Metropolitana abbia la forza e la costanza per determinare una effettiva cessazione di tutte le attività ed una ricostituzione del paesaggio ricondotto alla sua destinazione agricola nel rispetto della scadenza programmata.

Distinti saluti ,

Ennio Balconi tel. 3356056439

A handwritten signature in blue ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Ennio Balconi'.

OSSERVAZIONE

DATA	20/09/2018
PROTOCOLLO N°	218886
MITTENTE	Dott. Ennio Balconi
OGGETTO	Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 entro il 30/09/2018 (relative all'ex ATEg7 ora Rg13)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto dei contenuti della nota che, pur rilevando una serie di criticità dell'area di cava e delle aree limitrofe, auspica la conferma della cava di recupero Rg13 così come individuata nella Proposta di Piano.



Città di
Paderno Dugnano
Provincia di Milano

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

settore Opere per il Territorio e l'Ambiente
ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it

Responsabile procedimento: Ivana Casciano
Autore: Rinaldi Antonio

Alla Città Metropolitana di Milano
Area tutela e valorizzazione
ambientale

20 settembre 2018 - p.1/2 - Parere di competenza_ Proposta di
Piano Cave_19-09-2018_.doc

PROTOCOLLO N. 56990..... DEL 21/09/2018

(classificazione: lit_6_cl_9_fasc. _7_)

Pec:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

o g g e t t o : Espressione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave per i settori merceologici di sabbia, ghiaia e argilla (ATEg) della Città Metropolitana di Milano

Il Vicesindaco

Premesso che in data 21 maggio 2018, con deliberazione n° 25 il Consiglio Comunale ha dichiarato la decadenza del Sindaco Marco Alparone a seguito della sua nomina a Consigliere Regionale della Lombardia e come previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le funzioni del Sindaco saranno svolte dal Vicesindaco, nella persona di Gianluca Bogani fino alle prime elezioni amministrative utili.

Visto il Decreto del 08/06/2017 Rep. Gen. n.152/2017 con il quale la Città Metropolitana di Milano, ai sensi della L.R. n. 14/1998, ha dato avvio al procedimento per la redazione del nuovo Piano Cave della e con la seduta del 02 maggio 2017 il Consiglio della Città Metropolitana di Milano ha Deliberato l'approvazione delle linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave dell'ambito metropolitano di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla.

Con la D.G.C. n° 157 del 28/09/2017 è stato approvato lo schema delle osservazioni alla proposta del nuovo piano cave, per i settori merceologici di sabbia, ghiaia e argilla e le schede di sintesi relative agli ambiti ATEg 14 (Cava EGES) e ATEg 15 (Cava Nord), trasmesse a Città Metropolitana di Milano con nota del 29/09/2017 prot. n° 56993, le quali sono state parzialmente riscontrate all'interno della proposta di Piano.

Tenuto conto dei contenuti apprezzabili rispetto alle novità introdotte nel nuovo documento di Piano e sentiti gli uffici competenti si rileva la necessità di sottolineare le seguenti necessità utili ad agevolare la gestione degli ambiti di cava:

- Recupero ambientale mediante la realizzazione di parchi ed opere pubbliche:

I progetti di estrazione degli ambiti (ATEg), che prevedono come recupero finale opere pubbliche, abbiano un progetto di coltivazione specifico e funzionale a tale scopo, con la disciplina di riferimento semplificata e coordinata con le previsioni tipiche dell'esecuzione di opere pubbliche a scomuto.

D

- Disciplina regolamentare “delle attività funzionali” esercitabili all’interno dell’ambito di coltivazione: considerate le recenti introduzioni normative a tutela dell’ambiente ed alla conservazione del territorio legate all’utilità complessiva degli interventi di estrazione e al loro recupero finale anche con la previsione di meccanismi premiali per le iniziative utili al mercato e all’ambiente, si chiede che il nuovo Piano Cave contenga al suo interno la possibilità di disciplinare puntualmente le attività “funzionali” che hanno una specifica funzione di sostegno e di sviluppo nel ciclo di coltivazione all’interno del perimetro dell’ambito Cave, ancorché gestite da realtà economiche separate ed autonome dal cavatore, per conseguire una miglior qualità dei recuperi finali delle cave estratte, rendendo l’obiettivo economicamente sostenibile.
- Disciplina delle aree degli ambiti già oggetto di escavazione e recupero: le aree consegnate all’Amministrazione Comunale, dovranno prevedere una specifica disciplina con eventuale “sperimetrazione”, ancorché inserite nel Piano Cave.

Con l’occasione porgo i migliori saluti.

Il Vicesindaco
Gianluca Bogari

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. Bogari'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains the text 'COMUNE DI PADERNO DUGNANO' around the perimeter and a central emblem featuring a shield with a cross and other heraldic symbols.

OSSERVAZIONE

DATA	21/09/2018
PROTOCOLLO N°	219427
MITTENTE	Comune di Paderno Dugnano
OGGETTO	Espressione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave per i settori merceologici di sabbia, ghiaia e argilla (ATEg) della Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	Pur condividendo le osservazioni espresse si evidenzia che le tematiche rappresentate, ai fini della loro attuazione, debbano essere disciplinate da interventi di carattere normativo.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



Autorità Procedente
Piano Cave 2019-2029
Città Metropolitana di Milano
cortese attenzione
Dott.Denti, dott.ssa F. Di Palma
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Autorità Procedente
VAS relativa al Piano Cave 2019-2029
Area Tutela e valorizzazione
Città Metropolitana di Milano
cortese attenzione
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi,
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it


Peschiera Borromeo, 21 settembre 2018

Oggetto: Osservazioni in merito al procedimento di formazione del Piano Cave 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano e delle relative procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

Inviando in allegato a questa PEC le nostre osservazioni in merito al procedimento di Piano Cave 2019-2029 e relativa procedura VAS.

Distinti saluti

Eureko srl

(Dott. Marco Magnoni) -




EUREKO SRL
Capitale sociale € 100.000 i.v. - P.IVA/ Cod.Fisc. 13119070152 Rea 1617458 CCIAA 13119070152
Sede legale: Via G. Donizetti 49 20122 Milano – Sede amm. ed oper.: C.na Fornace - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 0255305180 - Fax 025471442- www.eurekomilano.it – info@eurekomilano.it



Procedimento di formazione e adozione:

del **Piano Cave 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano** e delle relative procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza ambientale (VinCA), avviato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 152/2017, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 28, in data 12 luglio 2017.

OSSERVAZIONI di EUREKO S.r.l.

alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, messi a disposizione in data 25 luglio 2018

Il sottoscritto Marco Magnoni, in qualità di procuratore legale di **EUREKO S.r.l.** (P.IVA 13119070152), con sede legale in Milano, via G. Donizetti n. 49, esaminata la documentazione di cui in epigrafe, esprime le seguenti osservazioni.

A) BREVE PREMESSA IN FATTO: L'IMPIANTO DI EUREKO SRL E LO STRALCIO DELL'AREA NELLA "PROPOSTA DI PIANO".

Eureko Srl (d'ora in avanti "Eureko") è proprietaria di un'area ubicata nel Comune di Peschiera Borromeo (Località Cascina Fornace), a confine con il Comune di Pantigliate e inserita nel Piano Cave vigente in Ambito Territoriale Estrattivo ATEg26.

All'interno di quest'area, Eureko gestisce un impianto di recupero di rifiuti, attivato in ambito di cava sin dal 1990 e da allora regolarmente autorizzato, sotto il profilo impiantistico, ambientale e paesaggistico, proprio in considerazione della interconnessione esistente tra l'attività in esso svolta e l'attività estrattiva (sul punto cfr. *infra* par. B).

Nel tempo, inoltre, Eureko ha realizzato interventi impiantistici, paesaggistico-ambientali e viabilistici, concordati con tutti gli Enti coinvolti, al fine di sfruttare al massimo il rapporto intercorrente tra l'attività estrattiva e il proprio insediamento produttivo (sul punto cfr. *infra* B).

L'ultima autorizzazione, rilasciata da Città Metropolitana di Milano in data 15/6/2016 (autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29 quater D.Lgs. n. 152/2006 – R.G. n. 5600/2016, prot. n. 132009/2016), consente la prosecuzione dell'attività di Eureko all'interno dell'area di cava sino al 2032.

Va infine sin da subito evidenziato che l'impianto è stato anche sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, all'esito della quale Regione Lombardia ha espresso parere positivo di compatibilità, con l'assenso di tutti gli Enti coinvolti (decreto n. 224/08)(cfr. *infra* B).

*

Nella "Proposta di Piano Cave 2019-2029" presentata da Città Metropolitana di Milano, l'Ambito Territoriale (ATE) è definito come: "unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave stesso; può comprendere uno o più insediamenti produttivi, impianti ed attività connesse" (cfr. art. 3 NTA della Proposta di Piano).

Ciononostante, nella suddetta proposta, l'ATEg26 viene conservato, ma se ne prevede una nuova perimetrazione, in base alla quale l'area su cui insiste l'impianto di Eureko verrebbe estromessa dal Piano. Rimarrebbero invece incluse altre porzioni di area, sempre di proprietà di Eureko, occupate da strutture adibite a officina, ricovero mezzi, mensa per i lavoratori, laboratori e locali ufficio, posti a servizio dell'impianto produttivo principale, di cui è prevista l'estromissione.



Figura 1 Vengono evidenziate tutte le zone relative alla attività di Eureko. Si noti come queste siano distribuite all'interno dell'ATE

Eureko non condivide la nuova perimetrazione dell'ATEg26 proposta da Città Metropolitana di Milano, osservando quanto segue.

B) SULLA CONNESSIONE E PERTINENZA CON L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA.

B.1) Il rapporto con gli obiettivi del Piano Cave e i criteri per la sua formazione.

L'impianto gestito da Eureko è costituito da due linee produttive (cfr. Allegato Tecnico ARPA, approvato con AIA n. 5600/2016):

- una linea dedicata al trattamento di inerti (rifiuti da demolizione), che produce aggregati riciclati marcati UNI EN 13242, destinati ad aggregati per sottofondi stradali;
- una linea dedicata al trattamento di terre e rocce da scavo, che produce aggregati naturali (sabbie, certificate UNI EN 12620), destinati esclusivamente al calcestruzzo.

Eureko, quindi, produce materiale inerte, equivalente a quello di cava. Infatti, il materiale prodotto è in gran parte venduto agli impianti di betonaggio della zona, compresi quelli che operano all'interno del Piano Cave, come materiale alternativo a quello di cava. Negli

ultimi 10 anni Eureka ha venduto oltre 40.000 tonnellate di sabbia naturale solo agli impianti di betonaggio della zona (cfr. All. 1).

A riprova di quanto detto, basti pensare che Eureka ha installato una tramoggia, inglobata negli impianti della F.lli Manara e della Holcim Aggregati e Calcestruzzi (che in base alla Proposta di Piano rimarrebbero incluse nell'ATEg26), proprio allo scopo di consentire l'utilizzo delle sabbie prodotte da Eureka da parte dell'impresa che produce calcestruzzo all'interno dell'ATE.



Figura 2 Impianto Eureka inserito negli impianti della Fratelli Manara

A ciò deve essere aggiunto che una quota significativa degli utenti che conferiscono i loro rifiuti inerti presso l'impianto di Eureka sono operatori edili che raggiungono l'ATEg26 per scaricare i loro rifiuti e, contestualmente, nello stesso ambito si riforniscono di aggregati di cava.

Questi dati, tutti facilmente accertabili dall'Amministrazione procedente, evidenziano alcuni dei profili di stretta interconnessione e pertinenza esistenti tra l'attività di Eureka e l'attività di cava.

Infatti tutta la normativa in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, comprese le "Linee di indirizzo" recentemente approvate da Città Metropolitana¹, prescrive che nella definizione del Piano sia necessario rispettare e valorizzare:

- il risparmio delle materie prime, agevolando e promuovendo il recupero di materiale da demolizione e da scavi, al fine del suo riutilizzo come materiale inerte da fonti alternative;

¹ L.R. Lombardia n. 14/1998; DGR Lombardia 10/2/2010, n. 8/11347; "Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave" (D. Consiglio Metropolitan n. 23/2016).

- ogni possibilità di riduzione dell'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione e il bacino di utenza del materiale inerte;
- il principio di incentivazione e di attivazione di impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio al fine di evitare l'utilizzo di discariche per lo smaltimento dei rifiuti inerti.

La permanenza dell'impianto di Eureko all'interno dell'ATE soddisfa esattamente gli obiettivi connessi al Piano cave: riduce il consumo di materiale di cava e lo smaltimento di rifiuti inerti in discarica, rifornisce imprese che operano all'interno dell'ATE e offre agli utenti della cava il servizio di raccolta dei loro rifiuti inerti.

La sinergia e la circolarità che legano l'attività estrattiva all'attività svolta da Eureko all'interno dell'ATE è espressamente riconosciuta anche nella proposta di "Progetto di legge regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava"², nell'ambito del quale è infatti specificato che:

- della cava fanno parte gli impianti di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, anche se proveniente dall'esterno della cava;
- è incentivata l'installazione in ambito di cava di impianti di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione o di terre e rocce da scavo.

L'estromissione dal nuovo Piano Cave dell'impianto di Eureko significherebbe quindi eludere gli obiettivi di una corretta programmazione dell'attività estrattiva e dei principi ad essa per legge sottesi, disconoscendo il circolo di sinergie attivate dalla permanenza di questo impianto in un'area destinata all'attività di cava.

B.2) Il riconoscimento da parte degli Enti del rapporto di connessione diretta che sussiste tra l'attività estrattiva dell'ATEg26 e l'impianto di Eureko.

Come detto in premessa, l'impianto di recupero di rifiuti inerti gestito da Eureko è stato installato e autorizzato nel 1990 all'interno del Piano Cave, come impianto pertinente e collegato all'attività di cava (cfr. Allegato Tecnico ARPA, approvato con AIA R.G. n. 5600/2016).

Nel 2004 Eureko ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio della seconda linea produttiva (la linea dedicata alla formazione di sabbia certificata, mediante lavaggio di terreni). Il procedimento si è concluso positivamente sul presupposto, espressamente riconosciuto dalla Provincia e dal Comune di Peschiera Borromeo in sede di Conferenza di Servizi, che l'impianto di Eureko si trovava all'interno del Piano Cave in quanto attività connessa e pertinente con l'attività estrattiva svolta nell'ATE e necessaria al conseguimento degli obiettivi di piano (cfr. All. 3).

In questa medesima prospettiva si sono orientati da sempre gli Enti che nel tempo hanno dovuto esprimere i loro pareri e/o assensi in relazione all'attività di Eureko nell'ATEg26:

- l'Ente Parco Agricolo Sud Milano, in sede di Dichiarazione di conformità al PTC e nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una tettoia, richiesta dalla Provincia per conformare la seconda linea produttiva alle BAT più recenti applicabili all'impianto (Del. n. 43/2007);

² Proposta approvata con DGR. N. X/7096 in data 25/9/2017.

- Provincia e Regione, nei procedimenti di VIA e di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATEg26, hanno sempre preso atto e valutato anche l'area dell'ATE occupata dall'insediamento di Eureko, qualificandola espressamente come area impianti connessi all'attività estrattiva (decreto regionale n. 224/08, decreto regionale n. 10780/09, disposizione dirigenziale che approva il progetto di gestione produttiva n. 369/2010);
- la Città Metropolitana di Milano, in sede di rilascio dell'AIA (R.G. n. 5600/2016, prot. n. 132009/2016), che ha consentito la prosecuzione dell'attività di Eureko all'interno dell'area di cava sino al 2032.

Da ultimo, il Comune di Pantigliate (sul quale insiste parte dell'ATEg26) nel parere reso nel presente procedimento di adozione del nuovo Piano Cave ha confermato lo stretto nesso funzionale che lega l'impianto di Eureko al resto dell'attività svolta nell'ATEg26: “(...) si suggerisce di non stralciare dal Piano Cave l'area su cui insistono le due attività <Eureko e Eco Asfalti> (...) le fasi produttive delle società sono direttamente connesse all'aspetto estrattivo, generando un'economia circolare definibile virtuosa” (cfr. parere in data 12/9/2018).

*

Alla luce di quanto sopra detto, considerato che:

- l'attività di Eureko, sin dal suo primo inserimento nell'area di cava, è sempre consistita nel trattamento e recupero di rifiuti edili finalizzati alla produzione di inerti;
- tale attività è rimasta totalmente invariata dal 2004 (momento in cui è stata avviata la seconda linea produttiva) ad oggi;
- gli Enti, a partire dalla Provincia, hanno sempre riconosciuto e valorizzato la connessione diretta tra l'attività estrattiva svolta nell'ATEg26 e l'impianto di Eureko;
- la proposta di Piano Cave prevede la conservazione dell'ATEg26 e quindi anche la prosecuzione dell'attività estrattiva al suo interno e con la conseguente necessità che la sua perimetrazione sia finalizzata alla migliore attuazione delle esigenze di Piano,

tutto ciò considerato, si osserva che l'estromissione dell'impianto di Eureko comporterebbe il disconoscimento di valutazioni e di determinazioni consolidate, che gli Enti competenti hanno assunto per oltre 25 anni, determinando una sorta di loro “extra-tardivo annullamento”. Un “annullamento” che inoltre, nel caso specifico dell'attività di Eureko, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi del Piano Cave, con le effettive esigenze produttive dell'ATE e penalizzerebbe sotto numerosi profili l'impresa³, oltre a compromettere l'intera filiera economica ad essa collegata (a partire dal personale addetto all'attività⁴).

B.3) La connessione diretta, anche sotto il profilo tecnico-operativo, tra l'organizzazione dell'attività estrattiva e l'impianto di Eureko.

Come già detto, l'impianto di Eureko insiste sull'area di cava da oltre 25 anni e dalla sua installazione ad oggi l'attività produttiva è stata progressivamente organizzata in modo da

³ Basti pensare agli ingenti investimenti effettuati da Eureko in considerazione dell'aspettativa qualificata di continuare a operare come attività connessa all'attività estrattiva sino alla chiusura dell'ATE.

⁴ Sul punto si veda anche il parere reso dal Comune di Pantigliate nel presente procedimento di adozione del Piano Cave.

valorizzare al massimo la sua connessione con l'attività estrattiva, gestita nell'ATEg26 dalla F.lli Manara. Più in generale, va sottolineato che nell'ATEg26 operano ben 4 operatori (oltre a Eureko e F.lli Manara, Ecoasfalti e Holcim Aggregati e Calcestruzzi) che, svolgendo tutti attività connesse a quella di cava e avendo dunque tutti fatto affidamento sulla permanenza delle rispettive attività all'interno del Piano fino alla dismissione finale dell'ATE, hanno realizzato strutture e opere comuni, a servizio di tutti e 4 gli impianti presenti. A titolo esemplificativo, si evidenzia che:

- la strada di passaggio per raggiungere le fosse di decantazione usate dalla F.lli Manara è in alcuni punti totalmente di Eureko e in altri punti totalmente di proprietà della F.lli Manara e non esiste alcun modo per includere la strada nel Piano ed escludere l'impianto di Eureko (cfr. All.2) ;
- l'accesso alle aree di proprietà di Eureko è consentito esclusivamente da una strada, che è anche a servizio dell'intero ATEg26, cosicché per accedervi è comunque necessario attraversare l'ATE. Questa strada, inoltre, è stata realizzata e viene gestita in comune tra i 4 operatori che operano nell'ATE, in forza di una apposita convenzione stipulata con i Comuni di Peschiera Borromeo e di Pantigliate;
- la derivazione delle acque, condivisa tra Eureko e Ecoasfalti, è posizionata in un'area di proprietà della F.lli Manara;
- la cabina elettrica principale è unica per 3 operatori (Eureko, F.lli Manara e Ecoasfalti) ed è posizionata su un'area comune, mentre la cabina elettrica di Holcim Aggregati e Calcestruzzi insiste su un'area di proprietà di Eureko;
- una tramoggia di proprietà di Eureko è inglobata negli impianti della F.lli Manara e di Holcim Aggregati e Calcestruzzi;
- gli scarichi civili delle acque reflue della Fratelli Manara sono in comune con quelli di Eureko e insistono su aree di Eureko;
- l'ufficio della Fratelli Manara si trova all'interno della palazzina di proprietà Eureko.

Ne consegue che l'estromissione dell'impianto di Eureko dal nuovo Piano Cave interromperebbe anche quelle sinergie tecniche e funzionali sulle quali si basa, in concreto, lo svolgimento dell'attività estrattiva all'interno dell'ATE.

C) IL PROCEDIMENTO DI VAS. SULL'ASSENZA DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO PAESISTICO-AMBIENTALE: CONGRUITÀ TRA OBIETTIVI DI PIANO E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI EUREKO.

L'impianto di Eureko è stato sottoposto a procedura di VIA, all'esito della quale la Regione Lombardia ha espresso parere positivo di compatibilità, con prescrizioni che la società ha tempestivamente attuato (Decreto regionale n. 224/2008).

L'impianto di Eureko, in quanto inserito nel Progetto di gestione produttiva dell'ATEg26, è stato valutato positivamente anche nella procedura di VIA relativa al suddetto progetto (Decreto regionale n. 10780/2009).

L'impianto, infine, è stato sottoposto anche alla procedura di Dichiarazione di compatibilità con il PTC del Parco Agricolo Sud Milano, ottenendo il parere favorevole dell'Ente (cfr. Del. n. 43/2007).

L'attività di Eureko si svolge da molti anni all'interno dell'ATEg26 in modo virtuoso e nel pieno rispetto della normativa e delle prescrizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'attività di Eureko non ha mai destato contestazioni da parte delle comunità locali e ha

invece contribuito al benessere collettivo, mediante il miglioramento a proprie spese della viabilità locale e l'investimento di significative risorse nella realizzazione di opere di mitigazione/compensazione ambientale, di mantenimento della connessione ecologica e di preservazione delle visuali di percezione paesaggistica su gran parte del perimetro dell'ATEg26.



Figura 3. Si nota come la mitigazione intesa come barriera verde dell'ATE sia realizzata sulle aree esterne di Eureka ed Ecoasfalti.

L'impianto di Eureka risponde in pieno ai criteri di sostenibilità ambientale riferiti all'incremento del recupero di materiale di demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale inerte e alla limitazione della percezione negativa dell'attività estrattiva da parte dell'opinione pubblica. Sotto questo profilo, si deve anche evidenziare che l'area su cui insiste l'impianto di Eureka costituisce parte del confine dell'attuale ATEg26 e che la società ha già effettuato numerosi investimenti, su richiesta dell'Ente Parco e della Provincia, proprio per minimizzare la percezione dell'ATE da parte dei fruitori della zona.

L'area su cui l'impianto insiste, inoltre, non è sottoposta ad alcun particolare vincolo paesistico-ambientale, se non quello comune a tutta l'ATE del Parco Agricolo Sud Milano.

Sotto quest'ultimo profilo, si deve aggiungere che l'impianto di Eureko preesiste alla stessa istituzione del Parco Agricolo Sud Milano e pertanto, in base all'art. 25 del PTC del Parco, potrebbe mantenere la sua attuale destinazione d'uso anche in caso di estromissione dell'area dal Piano Cave.

L'area su cui l'impianto di Eureko insiste non rientra nel Corridoio ecologico, non interferisce con il vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004 previsto per il Castello di Peschiera Borromeo, né con il pozzo pubblico.

La permanenza dell'impianto all'interno dell'ATEg26, quindi, non incide su beni particolarmente sensibili, né di particolare pregio paesistico-ambientale.

Alla luce di quanto sin qui detto, si ritiene che lo stralcio dell'impianto di Eureko dalla perimetrazione dell'ATEg26 non apporterebbe alcun beneficio concreto, né sotto un profilo naturalistico-ambientale, né sotto un profilo paesistico, al territorio circostante. Al contrario, la perimetrazione proposta non tiene conto della progressiva qualificazione paesaggistica operata in decenni sui confini dell'ATE, a sud-est da Eureko e nord-est da Ecoasfalti, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente Parco e della Provincia.

Come dimostrano i pregressi 25 anni di attività all'interno dell'ATE, Eureko conferma sin da ora la propria disponibilità ad adottare le eventuali misure ritenute necessarie per migliorare la mitigazione degli impatti ambientali connessi alla propria attività produttiva.

D) SULLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'EVENTUALE ESTROMISSIONE DELL'IMPIANTO DI EUREKO.

L'estromissione dell'impianto di Eureko dall'ATEg26 comporterebbe criticità, incertezze e pregiudizi di diversa natura, anche in danno degli interessi collettivi e degli altri operatori presenti dell'ATE. A titolo esemplificativo:

- come detto, parte delle strutture e dei locali di Eureko, poste a servizio dell'attività produttiva e ubicate su aree di sua proprietà, sono utilizzate anche dalla F.lli Manara. L'eventuale stralcio dell'impianto di Eureko dall'ATEg26 renderebbe incerta la sua sopravvivenza nell'area attualmente occupata, con conseguente possibilità di uno smantellamento complessivo anche di quelle strutture e servizi progettati e realizzati per essere condivisi con gli altri operatori dell'ATE;
- l'estromissione dell'impianto di Eureko dall'ATE sottrarrebbe le aree dal programma di ripristino e recupero finale previsto dal Piano Cave vigente per la fase di chiusura dell'ATE. La scissione coattiva tra l'attività estrattiva dell'ATE e l'attività di Eureko comporterebbe dunque il venir meno di precisi obblighi di ripristino paesaggistico-ambientale a conclusione dell'attività di cava, senza fornire alcuna garanzia in merito al destino delle aree stralciate e, in particolare, ai modi e ai tempi della permanenza dell'impianto e alle condizioni, anche sotto un profilo paesistico-ambientale, della sua eventuale dismissione. Sul punto si richiamano anche le precise osservazioni rese dal Comune di Pantigliate all'interno del presente procedimento;
- l'eventuale dismissione dell'attività produttiva di Eureko causerebbe danni all'economia e al contesto locale, a partire dalla soppressione dei posti di lavoro,

dalla perdita di un impianto che soddisfa pienamente i principi dell'economia circolare, gli obiettivi di Piano e i criteri di sostenibilità ambientale e che in oltre 25 anni di attività ha sempre operato nel rispetto dell'ambiente e del territorio circostante, tenendo conto e realizzando anche le istanze nel tempo espresse dalla comunità locale (sul punto si rinvia ancora al parere del Comune di Pantigliate).

Deve infine essere sottolineato che, con specifico riferimento al "contenuto dei piani cave", la L.R. Lombardia n. 14/1998 (art.6) già oggi impone all'Ente pianificatore di tenere conto "*delle situazioni di attività esistenti*" e "*della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore*".

In questa prospettiva, si ritiene che la dovuta valorizzazione dell'attività svolta da Eureko per oltre 25 anni come attività connessa a quella estrattiva imponga il mantenimento dell'impianto all'interno dell'ATE, anche alla luce di una corretta e lungimirante valutazione dei possibili effetti derivanti dalla sua estromissione.

E


E) CONCLUSIONI.

In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, Eureko chiede alle Amministrazioni coinvolte nella formazione del nuovo Piano Cave di riconsiderare la perimetrazione dell'ATEg26, così da mantenere al suo interno le aree di proprietà della società, comprese quelle in cui opera l'impianto produttivo.

Questa soluzione, oltre a essere coerente e a valorizzare gli obiettivi, esigenze e criteri di sostenibilità ambientale di Piano, garantisce che l'attività produttiva di Eureko, attiva da oltre 25 anni sul territorio a beneficio anche dell'economia locale, prosegua con tempi certi di durata (sino alla chiusura dell'ATE), con modalità precise e regolamentate a tutela di ambiente e paesaggio (nel rispetto di tutti i vincoli derivanti dalla sua connessione con l'attività estrattiva) e con l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Piano per la mitigazione e il mascheramento ambientale dell'ATE e il suo recupero finale, ad uso naturalistico, al momento della dismissione dell'attività estrattiva.

Milano, 20 settembre 2018

Marco Magnoni


EUREKO S.r.l.

ALLEGATO 1

	2009	2010	2011	2012	2014		2015	2016	2017
	Holcim	Holcim	Holcim	Holcim	Holcim				
Impianto di calcestruzzo	Peschi era+ Segrate	Lombarda cls (Peschiera)	Lombarda cls (Peschiera)	Lombarda cls (Peschiera)	Lombarda cls (Peschiera)				
sabbie naturali (tonnellate)	12.601	357	12.958	1.455	1.296	7.295	4.872	3.595	2.943



Allegato al Certificato di Prodotto P226 del 24/04/2018

Annex to the certificate P226 of 24/04/2018

CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO, RECUPERATO, SOTTOPRODOTTO						
Minimum content of recycled, recovered, by-product materials						
TIPOLOGIA DI PRODOTTO <i>Product type</i>	NOME PRODOTTO <i>Product name</i>	MATERIALE RICICLATO <i>Recycled material</i>			MATERIALE RECUPERATO <i>Recovered material</i>	SOTTO PRODOTTO <i>By product material</i>
		Totale [%]	Pre-consumer [%]	Post-consumer [%]		
→ AGGREGATO NATURALE	SABBIA VAGLIATA	100%	100%	n.p.d.	n.p.d.	n.p.d.
	SABBIA MISTA					

ALLEGATO 2



ALLEGATO 3

PROVINCIA DI MILANO: *Visite le integrazioni ricevute dalla ditta si esprime parere favorevole alla richiesta della ditta.*

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO: "Con la precisazione che trattasi di zona omogenea B3 Cave, di cui all'art. 30 delle norme tecniche di P.R.G., ove è ammissibile l'impianto già autorizzato ex art. 27 D.lgs 22/97 in variante allo strumento urbanistico. Si informa che nulla osta, per quanto attiene la conformità allo strumento urbanistico comunale".

Dal punto di vista ambientale il Comune prendendo atto di tutte le integrazioni trasmesse dall'impresa Euroko (in particolare valutazione di impatto acustico, scarico delle acque in corso d'acqua con valutazioni idrauliche e accordi sottoscritti con l'utilizzatore delle acque, certificazione inesistenza pozzi a distanza inferiore a 200 m su territorio comunale di Pantigliate) a seguito di questo richiesto nella precedente seduta, rilascia parere favorevole a condizione che la ditta realizzi idonea piantumazione al fine di mascherare la tettoia di nuova realizzazione.

PARCO AGRICOLO SUD MILANO: ribadisce parere negativo già espresso con D.D. n. 48/2004 del 15/03/04 att. n. 9615/2004/90/2004

~~**DETTA EUROKO S.R.L.:** la ditta è disponibile a realizzare idonea piantumazione al fine di mitigare l'impatto visivo relativo alle zone di stoccaggio rifiuti al coperto.~~

~~In riferimento alle note del Parco Agricolo Sud di Milano succitata si ribadisce quanto espresso nel parere legale trasmesso alla Provincia di Milano in data 12/05/04.~~

PARERE DELLA CONFERENZA: "La Conferenza si conclude con i pareri di cui sopra. Considerato che l'area in oggetto ricade all'interno di un perimetro di ambito territoriale estensivo, la destinazione urbanistica non è agricola bensì di "Cava", in particolare come area impianti.

Considerato inoltre che il Piano Provinciale Cave adottato dal Consiglio Provinciale in data 15/01/04 ha previsto una percentuale pari al 5% di fabbisogno di inerte proveniente da impianti di recupero e che l'istanza in esame tende a perseguire tale finalità.

Considerato inoltre che trattasi non di nuovo impianto, bensì di impianto preesistente all'istituzione del Parco e che la richiesta non comporta nessun aumento quali-quantitativo bensì solo miglioramento tecnologico/ambientale dell'impianto già operativo (con diminuzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti da inviare a smaltimento) si ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni relative alla idonea mitigazione visiva della tettoia.

Letto e sottoscritto dai rappresentanti dei rispettivi Enti



OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	220542
MITTENTE	Eureko s.r.l.
OGGETTO	Osservazioni in merito al procedimento di formazione del Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano e delle relative procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	Si ritiene di <u>accogliere</u> la richiesta di inserimento delle aree interessate dall'attività della società Eureko s.r.l. (impianto di recupero rifiuti per il trattamento terre e rocce da scavo e di rifiuti inerti da demolizione ai fini della produzione di aggregati inerti certificati sia naturali sia riciclati), in considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività estrattiva e della rispondenza agli obiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale non rinnovabile, provvedendo alla modifica della scheda di Piano.
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Procedimento di formazione e adozione:

del **Piano Cave 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano** e delle relative procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza ambientale (VinCA), avviato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 152/2017, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 28, in data 12 luglio 2017.

OSSERVAZIONI di ECOASFALTI S.p.a.

alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, messi a disposizione in data 25 luglio 2018

con riferimento all'ATEg26 (Comune di Peschiera Borromeo)

Il sottoscritto Gian Gaetano Fenino, in qualità di rappresentante legale di **ECOASFALTI S.P.A.** (P.IVA 10106630154), con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Località Cascina Fornace, esaminata la documentazione di cui in epigrafe, esprime le seguenti osservazioni.

A) BREVE PREMESSA IN FATTO: L'IMPIANTO DI ECOASFALTI S.P.A. NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO E LO STRALCIO DELL'AREA NELLA "PROPOSTA DI PIANO".

Ecoasfalti S.p.a. (d'ora in avanti "Ecoasfalti") è una società che impiega materiale inerte di cava per produrre conglomerati bituminosi. Il materiale ottenuto è destinato a soddisfare, in modo programmato ed efficiente, le richieste delle imprese socie, che a loro volta lo utilizzano nel settore delle costruzioni di strade, autostrade e aeroporti. Queste imprese hanno oggi un mercato concentrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e, in particolare, del Comune di Milano.

Ecoasfalti conta un organico di circa 10 persone, ma la sua attività (per livello di efficienza del ciclo produttivo, qualità del prodotto ottenuto ed esatta rispondenza alle richieste di rifornimento delle imprese socie) garantisce e consente l'operatività delle imprese che la compongono, le quali complessivamente occupano circa 200 persone.

Ecoasfalti svolge la propria attività in 2 impianti, entrambi collocati all'interno del vigente Piano Cave, ma in 2 differenti ATE.

In particolare, uno dei 2 impianti insiste su un'area di proprietà di Ecoasfalti, ubicata nel Comune di Peschiera Borromeo (Località Cascina Fornace), a confine con il Comune di Pantigliate e inserita in Ambito Territoriale Estrattivo ATEg26.



ATEg26

L'impianto gestito da Ecoasfalti nell'ATEg26, dotato di certificazione EMAS, OHSAS 18001, 14001 e 9001, è costituito da due linee produttive:

- una linea dedicata alla produzione e vendita di conglomerati bituminosi, confezionati con impiego di materiale inerte, estratto dalla cava situata nell'ATEg26;
- una linea dedicata al trattamento e recupero di rifiuti inerti (materiale derivante da demolizioni e dalla fresatura di manti stradali), che produce aggregati riciclati regolarmente certificati CE, destinati alla formazione di rilevati e sottofondi stradali e in parte reimpiegati nel ciclo produttivo dei conglomerati bituminosi.



Questo impianto è stato attivato in ambito di cava sin dal 1995 e da allora regolarmente autorizzato, sotto il profilo impiantistico, ambientale e paesaggistico, proprio in considerazione della interconnessione esistente tra l'attività in esso svolta e l'attività estrattiva (sul punto cfr. *infra* par. B).

Nel tempo, inoltre, Ecoasfalti ha realizzato interventi impiantistici, paesaggistico-ambientali e viabilistici, concordati con tutti gli Enti coinvolti, al fine di sfruttare al massimo il rapporto intercorrente tra l'attività estrattiva e il proprio insediamento produttivo (sul punto cfr. *infra* par. B).

L'ultima autorizzazione, rilasciata da Città Metropolitana di Milano in data 8/9/2016 (autorizzazione unica ambientale – R.G. n. 8042/2016, prot. n. 203399/2016), consente la prosecuzione dell'attività di Ecoasfalti all'interno dell'area di cava sino al 2031.

*

Nella “Proposta di Piano Cave 2019-2029” presentata da Città Metropolitana di Milano, l'Ambito Territoriale (ATE) è definito come: “unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave stesso; può comprendere uno o più insediamenti produttivi, impianti ed attività connesse” (cfr. art. 3 NTA della Proposta di Piano).

Ciononostante, nella suddetta proposta, l'ATEg26 viene conservato, ma se ne prevede una nuova perimetrazione, in base alla quale l'area su cui insiste l'impianto di Ecoasfalti verrebbe estromessa dal Piano.

Ecoasfalti non condivide la nuova perimetrazione dell'ATEg26 proposta da Città Metropolitana di Milano, osservando quanto segue.

B) SULLA CONNESSIONE E PERTINENZA CON L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA.

B.1) Il rapporto con gli obiettivi del Piano Cave e i criteri per la sua formazione.

Come detto, l'impianto gestito da Ecoasfalti all'interno dell'ATEg26 è costituito da due linee produttive:

- la linea dedicata alla produzione di conglomerati bituminosi utilizza come materia prima il materiale di cava (nella misura del 70%) estratto nell'ATE;
- la linea dedicata al trattamento di rifiuti inerti non pericolosi (rifiuti da demolizione e da fresatura di manti stradali) produce sia materiale che viene direttamente reimpiegato nel ciclo produttivo della sopradetta linea dedicata ai conglomerati bituminosi (si tratta del materiale ricavato dal trattamento dei rifiuti da fresatura di manti stradali), sia aggregati riciclati certificati CE, destinati ad aggregati per sottofondi stradali e rilevati stradali (si tratta del materiale ricavato dal trattamento dei rifiuti da demolizione).

Di conseguenza, con la prima linea di produzione, l'impianto lavora, trasforma e valorizza il materiale ottenuto dallo sfruttamento del giacimento presente nell'ATEg26: già sotto questo profilo, l'impianto di Ecoasfalti costituisce a tutti gli effetti "pertinenza" della cava.

Si deve inoltre sottolineare che negli ultimi 5 anni, l'impianto ha lavorato e trasformato in situ 243.253 tonnellate di materiale estratto dalla cava. Questo materiale, se non fosse stato valorizzato direttamente da Ecoasfalti all'interno dell'ATE, avrebbe comportato la necessità di trasporti su strada per circa 9.730 autocarri, a una media di 25 tonnellate di materiale a trasporto.

Con riferimento alla seconda linea di produzione (attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi), la sua connessione con l'attività estrattiva emerge sotto diversi profili:

- l'attività che consiste nel trattamento e nel recupero dei rifiuti da fresatura di manti stradali (codice CER 170302), essendo destinata a produrre materiale da reimpiegare nel ciclo produttivo della prima linea (quella dedicata alla produzione di conglomerati bituminosi) è parte integrante del ciclo produttivo principale di Ecoasfalti. Si tratta inoltre di un'attività che, proprio in quanto realizzata all'interno del sito, comporta una riduzione significativa dell'impatto viabilistico e una riduzione nel consumo di materia prima: negli ultimi 5 anni, nella linea di produzione dedicata al trattamento di rifiuti da fresato, Ecoasfalti ha recuperato un volume pari a circa 195.000 ton di materiale, reimpiegandolo direttamente nel ciclo produttivo principale, dedicato ai conglomerati bituminosi. Questo circolo virtuoso ha impedito a circa 7.750 autocarri di immettersi sulla rete viaria del territorio milanese;
- l'attività che consiste nel trattamento e nel recupero di rifiuti derivanti da demolizioni edili (codice CER 170904) produce materia prima seconda, destinata alla formazione di sottofondi e rilevati stradali e avente le stesse caratteristiche della materia

prima (sostanza minerale di cava) che - in mancanza del materiale ottenuto dall'attività di Ecoasfalti – verrebbe usata nel ciclo di produzione dei sottofondi e rilevati stradali. In concreto, a seguito del processo produttivo che consiste nel trattamento e recupero di rifiuto non pericoloso (codice CER 170904: materiali derivanti da demolizioni edili), Ecoasfalti ha prodotto e venduto circa 400.000 ton. di materia “prima”, utilizzata per la formazione di rilevati stradali in sostituzione di sostanze minerali di cava. Si tratta dunque di un processo che attua pienamente il principio di economia circolare, nella forma di *“salvaguardia dei giacimenti di sostanze minerali che, essendo costituite da materie prime non rinnovabili, devono essere tutelati al fine di un possibile uso”*.

A ciò deve essere aggiunto che una quota significativa degli utenti che conferiscono i loro rifiuti inerti presso l'impianto di Ecoasfalti sono operatori edili che raggiungono l'ATEg26 per scaricare i loro rifiuti e, contestualmente, nello stesso ambito si riforniscono di aggregati di cava.

Questi dati, tutti facilmente accertabili dall'Amministrazione precedente, evidenziano alcuni dei profili di stretta interconnessione e pertinenza esistenti tra l'attività di Ecoasfalti e l'attività di cava.

E infatti tutta la normativa in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, comprese le “Linee di indirizzo” recentemente approvate da Città Metropolitana¹, prescrive che nella definizione del Piano sia necessario rispettare e valorizzare:

- ogni possibilità di riduzione dell'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione e il bacino di utenza del materiale inerte;
- il risparmio delle materie prime, agevolando e promuovendo il recupero di materiale da demolizione e da scavi, al fine del suo riutilizzo come materiale inerte da fonti alternative;
- il principio di incentivazione e di attivazione di impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio al fine di evitare l'utilizzo di discariche per lo smaltimento dei rifiuti inerti.

La permanenza dell'impianto di Ecoasfalti all'interno dell'ATE soddisfa esattamente gli obiettivi connessi al Piano cave: lavora, trasforma e valorizza in situ il materiale estratto dalla cava, annulla l'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione ed il bacino di utenza del materiale cavato, riduce il consumo di materiale di cava e lo smaltimento di rifiuti inerti in discarica e offre agli utenti della cava il servizio di raccolta dei loro rifiuti inerti.

La sinergia e la circolarità che legano l'attività estrattiva all'attività svolta da Ecoasfalti all'interno dell'ATE è espressamente riconosciuta anche nella proposta di “Progetto di legge regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava”², nell'ambito del quale è infatti specificato che:

- della cava fanno parte gli impianti di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, anche se proveniente dall'esterno della cava;

¹ L.R. Lombardia n. 14/1998; DGR Lombardia 10/2/2010, n. 8/11347; “Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave” (D. Consiglio Metropolitan n. 23/2016).

² Proposta approvata con DGR. N. X/7096 in data 25/9/2017.

- è incentivata l'installazione in ambito di cava di impianti di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione o di terre e rocce da scavo.

L'estromissione dal nuovo Piano Cave dell'impianto di Ecoasfalti significherebbe quindi ignorare i contenuti e gli obiettivi di una corretta programmazione dell'attività estrattiva e della sua disciplina legislativa, disconoscendo l'evidente pertinenza dell'impianto con l'attività estrattiva e il circolo di sinergie attivate da questo impianto in un'area destinata all'attività di cava.

Quanto osservato è già stato espressamente riconosciuto anche dal Comune di Pantigliate (sul quale insiste parte dell'ATEg26) nel parere reso nel presente procedimento di adozione del Piano Cave: "*(...) si suggerisce di non stralciare dal Piano Cave l'area su cui insistono le due attività <Eureko e Eco Asfalti> (...) le fasi produttive delle società sono direttamente connesse all'aspetto estrattivo, generando un'economia circolare definibile virtuosa*" (cfr. parere in data 12/9/2018).

B.2) La connessione diretta, anche sotto il profilo tecnico-operativo, tra l'organizzazione dell'attività estrattiva e l'impianto di Ecoasfalti.

Come già detto, l'impianto di Ecoasfalti insiste sull'area di cava da quasi 25 anni e dalla sua installazione ad oggi l'attività produttiva è stata progressivamente organizzata in modo da valorizzare al massimo la sua connessione con l'attività estrattiva, gestita nell'ATEg26 dalla F.lli Manara, la quale vende il materiale cavato a Ecoasfalti, affinché venga nel suo impianto lavorato e trasformato.

Più in generale, va sottolineato che nell'ATEg26 operano ben 4 operatori (oltre a Ecoasfalti e F.lli Manara, Eureko e Holcim Aggregati e Calcestruzzi) che, svolgendo tutti attività connesse a quella di cava e avendo dunque tutti fatto affidamento sulla permanenza delle rispettive attività all'interno del Piano fino alla dismissione finale dell'ATE, hanno realizzato strutture e opere comuni, a servizio di tutti e 4 gli impianti presenti. A titolo esemplificativo, si evidenzia che:

- la derivazione delle acque, condivisa tra Ecoasfalti e Eureko, è posizionata in un'area di proprietà della F.lli Manara;
- la cabina elettrica è unica per 3 operatori (Eureko, F.lli Manara e Ecoasfalti) ed è posizionata su un'area comune.
- la viabilità all'interno dell'ATE è garantita da strade comuni, a servizio di tutti e 4 gli operatori, che con questa rete hanno ottimizzato l'uso degli spazi e salvaguardato il territorio all'interno dell'ATE;
- la manutenzione della strada di accesso (strada di collegamento SS Paullese con l'ATE) è posta a carico dei 4 operatori in forza di un'apposita convenzione stipulata con i Comuni di Peschiera Borromeo, Pantigliate e Mediglia. Questa forma organizzativa, inoltre, sgrava i Comuni dagli oneri, nonostante la strada – realizzata dagli operatori – sia posta a servizio e utilizzata anche della comunità locale.

Ne consegue che l'estromissione dell'impianto di Ecoasfalti dal nuovo Piano Cave interromperebbe anche quelle sinergie tecniche e funzionali sulle quali si basa, in concreto, lo svolgimento dell'attività estrattiva all'interno dell'ATE, danneggiando anche un sistema viabilistico funzionale alla stessa collettività locale.

C) IL PROCEDIMENTO DI VAS. SULL'ASSENZA DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO PAESISTICO-AMBIENTALE.

L'impianto di Ecoasfalti, in quanto inserito nel Progetto di gestione produttiva dell'ATEg26, è stato valutato positivamente anche nella procedura di VIA relativa al suddetto progetto (cfr. d.d. n. 369/2010).

L'impianto, inoltre, è stato sottoposto alla procedura di Dichiarazione di compatibilità con il PTC del Parco Agricolo Sud Milano, ottenendo il parere favorevole dell'Ente (cfr. Del. n. 13/2008 e n. 20/2012).

L'attività di Ecoasfalti si svolge da molti anni all'interno dell'ATEg26 in modo virtuoso e nel pieno rispetto della normativa e delle prescrizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ecoasfalti ha contribuito al benessere collettivo, mediante il potenziamento a proprie spese della viabilità locale e l'investimento di significative risorse nella realizzazione di opere di mitigazione/compensazione ambientale, di mantenimento della connessione ecologica e di preservazione delle visuali di percezione paesaggistica su gran parte del perimetro dell'ATEg26.



L'attività svolta da Ecoasfalti risponde in pieno ai criteri di sostenibilità ambientale riferiti all'incremento del recupero di materiale di demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale inerte e alla limitazione della percezione negativa dell'attività estrattiva da parte dell'opinione pubblica. Sotto questo profilo, si deve anche evidenziare che l'area su cui insiste l'impianto di Ecoasfalti costituisce parte del confine dell'attuale ATEg26 e che la

società ha già effettuato numerosi investimenti, su richiesta dell'Ente Parco e della Provincia, proprio per minimizzare la percezione dell'ATE da parte dei fruitori della zona.

L'area su cui l'impianto insiste, inoltre, non interferisce con il vincolo ex D.Lgs. n. 42/2004 previsto per il Castello di Peschiera Borromeo, né con il pozzo pubblico.

Per quanto concerne il Corridoio ecologico, va detto che in base al PTR Lombardia vigente nelle aree ricadenti in questi ambiti non è affatto impedito lo svolgimento delle attività produttive esistenti, che possono dunque permanere e continuare a operare.

Nei territori interessati da Corridoi ecologici, il PTR ammette persino le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,...), se in sede di pianificazione locale viene riconosciuta a tali trasformazioni una indubbia rilevanza sociale (cfr. par 1.5.6 del Documento di Piano del PTR).

L'impianto di Ecoasfalti insiste sull'area dal 1995: il suo mantenimento all'interno del Piano, quindi, non è affatto ostacolata dalla previsione del Corridoio ecologico. La permanenza dell'impianto, infatti, non costituisce né una trasformazione dello stato attuale e, in ogni caso, non compromette le condizioni esistenti di naturalità dell'area. L'attività di Ecoasfalti, anzi, oltre a comportare un costante monitoraggio sulle condizioni ambientali del sito e ad aver determinato una riqualificazione paesistica dell'ATE, ha un'evidente rilevanza sociale, considerato il numero di addetti che dalla sua filiera dipendono (sul punto si rinvia anche al parere reso dal Comune di Pantigliate in questo procedimento).

In ogni caso va sottolineato che, secondo quanto previsto nel Progetto di gestione produttiva, nel momento della chiusura dell'ATE Ecoasfalti si farà carico di tutte le opere necessarie alla rinaturazione dell'area. Nel frattempo, l'impresa si dichiara sin da ora disponibile ad adottare le ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione naturalistica/ambientale che possano essere ritenute utili per conservare le condizioni di funzionalità ecosistemica dell'area in cui l'impianto opera.

Alla luce di quanto sin qui detto, si ritiene che lo stralcio dell'impianto di Ecoasfalti dalla perimetrazione dell'ATEg26, anche valutata la permanenza dell'attività estrattiva *in situ*, non apporterebbe alcun beneficio concreto, né sotto un profilo naturalistico-ambientale, né sotto un profilo paesistico, al territorio circostante. Al contrario, la perimetrazione proposta non tiene conto della progressiva riqualificazione paesaggistica operata in decenni sui confini dell'ATE, a nord-est da Ecoasfalti e a sud-est da Eureko, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Ente Parco e della Provincia.

D) SULLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'EVENTUALE ESTROMISSIONE DELL'IMPIANTO DI ECOASFALTI.

L'estromissione dell'impianto di Ecoasfalti dall'ATEg26 comporterebbe criticità, incertezze e pregiudizi di diversa natura, anche in danno degli interessi collettivi e degli altri operatori presenti nell'ATE. A titolo esemplificativo:

- come detto, il ciclo produttivo di Ecoasfalti è alimentato al 70% dal materiale cavato dalla F.lli Manara all'interno dell'ATEg26. L'eventuale stralcio dell'impianto di Ecoasfalti dall'ATEg26, rendendo incerta la sua sopravvivenza nell'area attualmente occupata, costringerebbe la F.lli Manara a conferire altrove il materiale

- cavato, con conseguente notevole incremento dei trasporti su strada e, con essi, dell'impatto acustico e atmosferico derivante dall'attività estrattiva autorizzata;
- l'estromissione dell'impianto di Ecoasfalti dall'ATE sottrarrebbe le aree dal programma di ripristino e recupero finale previsto dal Piano Cave vigente per la fase di chiusura dell'ATE. La scissione coattiva tra l'attività estrattiva dell'ATE e l'attività di Ecoasfalti comporterebbe dunque il venir meno di precisi obblighi di ripristino paesaggistico-ambientale a conclusione dell'attività di cava, senza fornire alcuna garanzia in merito al destino delle aree stralciate e, in particolare, ai modi e ai tempi della permanenza dell'impianto e alle condizioni, anche sotto un profilo paesistico-ambientale, della sua eventuale dismissione. Sul punto si richiamano anche le precise osservazioni rese dal Comune di Pantigliate all'interno del presente procedimento;
 - l'eventuale dismissione dell'attività produttiva di Ecoasfalti causerebbe danni all'economia e al contesto locale, a partire dalla soppressione dei posti di lavoro e dalla perdita di un impianto che soddisfa pienamente la *ratio* e la lettera della disciplina in materia di formazione dei Piani Cave. Un impianto che, infine, attua da tempo i principi dell'economia circolare, rispetta i criteri di sostenibilità ambientale e che, in ogni caso, anche in questa sede conferma la propria disponibilità a farsi carico delle istanze espresse dalla comunità locale (sul punto si rinvia ancora al parere del Comune di Pantigliate).

Deve infine essere sottolineato che, con specifico riferimento al "contenuto dei piani cave", la L.R. Lombardia n. 14/1998 (art.6) già oggi impone all'Ente pianificatore di tenere conto "*delle situazioni di attività esistenti*" e "*della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore*".

In questa prospettiva, si ritiene che la dovuta valorizzazione dell'attività autorizzata e svolta da Ecoasfalti per quasi 25 anni come attività connessa a quella estrattiva imponga il mantenimento dell'impianto all'interno dell'ATE, anche alla luce di una corretta e lungimirante valutazione dei possibili effetti derivanti dalla sua estromissione.

E

E) CONCLUSIONI.

In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, Ecoasfalti chiede alle Amministrazioni coinvolte nella formazione del nuovo Piano Cave di riconsiderare la perimetrazione dell'ATEg26, così da mantenere al suo interno le aree di proprietà della società, sui cui opera l'impianto produttivo.

Questa soluzione, oltre a essere perfettamente conforme alla definizione normativa di ATE e a valorizzare obiettivi, esigenze e criteri di sostenibilità ambientale di Piano, garantisce che l'attività produttiva di Ecoasfalti (attiva da quasi 25 anni sul territorio a beneficio anche dell'economia locale) possa proseguire con tempi certi di durata (sino alla chiusura dell'ATE), con modalità precise e regolamentate a tutela di ambiente e paesaggio (nel rispetto di tutti i vincoli derivanti dalla sua connessione con l'attività estrattiva) e con l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Piano per la mitigazione e il mascheramento ambientale dell'ATE e il suo recupero finale, ad uso naturalistico, al momento della dismissione dell'attività estrattiva.

Milano, 21 settembre 2018

Gaetano Fenino ECOASFALTI S.p.a.

OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	220596
MITTENTE	EcoAsfalti S.p.A.
OGGETTO	Osservazioni di EcoAsfalti spa alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza con riferimento all'ATEg26 (Peschiera Borromeo)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	Si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento delle aree interessate dall'attività della società EcoAsfalti S.p.A. (impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti per la produzione di aggregati riciclati certificati e per la produzione di conglomerati bituminosi con utilizzo di aggregati riciclati e di inerti naturali di cava), in considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività estrattiva e della rispondenza agli obiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale non rinnovabile.
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Procedimento di formazione e adozione:

del **Piano Cave 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano** e delle relative procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza ambientale (VinCA), avviato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 152/2017, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 28, in data 12 luglio 2017.

OSSERVAZIONI di ECOASFALTI S.p.a.

alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, messi a disposizione in data 25 luglio 2018

con riferimento all'ATEg33 (Comune Cusago)

Il sottoscritto Gian Gaetano Fenino, in qualità di rappresentante legale di **ECOASFALTI S.P.A.** (P.IVA 10106630154), con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Località Cascina Fornace, esaminata la documentazione di cui in epigrafe, esprime le seguenti osservazioni.

A) BREVE PREMessa IN FATTO: L'IMPIANTO DI ECOASFALTI S.P.A. NEL COMUNE DI CUSAGO E LO STRALCIO DELL'AREA NELLA "PROPOSTA DI PIANO".

Ecoasfalti S.p.a. (d'ora in avanti "Ecoasfalti") è una società che impiega materiale inerte di cava per produrre conglomerati bituminosi. Il materiale ottenuto è destinato a soddisfare, in modo programmato ed efficiente, le richieste delle imprese socie, che a loro volta lo utilizzano nel settore delle costruzioni di strade, autostrade e aeroporti. Queste imprese hanno oggi un mercato concentrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e, in particolare, del Comune di Milano.

Ecoasfalti conta un organico di circa 10 persone, ma la sua attività (per livello di efficienza del ciclo produttivo, qualità del prodotto ottenuto ed esatta rispondenza alle richieste di rifornimento delle imprese socie) garantisce e consente l'operatività delle imprese che la compongono, le quali complessivamente occupano circa 200 persone.

Ecoasfalti svolge la propria attività in 2 impianti, entrambi collocati all'interno del vigente Piano Cave, ma in 2 differenti ATE.

In particolare, uno dei 2 impianti insiste, da oltre 50 anni e in conformità agli strumenti urbanistici allora vigenti, su un'area ubicata nel Comune di Cusago (Località Cascina del Bosco) e successivamente inserita in ambito di cava proprio in considerazione dell'interconnessione esistente tra l'attività svolta nell'impianto di Ecoasfalti con l'attività estrattiva. Attualmente l'area su cui opera l'impianto è inserita in Ambito Territoriale Estrattivo ATEg33-C2 del Piano Cave.

L'impianto gestito da Ecoasfalti nell'ATEg33-C2, dotato di certificazione EMAS, OHSAS 18001, 14001 e 9001, è costituito da due linee produttive:

- una linea dedicata alla produzione e vendita di conglomerati bituminosi, confezionati con impiego di materiale inerte, estratto dalla cava situata nell'ATEg33;

- una linea dedicata al trattamento e recupero di rifiuti inerti (materiale derivante dalla fresatura di manti stradali codice CER 170302), che produce aggregati riciclati regolarmente certificati CE, reimpiegati esclusivamente nel ciclo produttivo dei conglomerati bituminosi.

Nel tempo, inoltre, Ecoasfalti ha realizzato interventi impiantistici, paesaggistico-ambientali e viabilistici, concordati con tutti gli Enti coinvolti, al fine di sfruttare al massimo il rapporto intercorrente tra l'attività estrattiva e il proprio insediamento produttivo (sul punto cfr. *infra* B).

L'ultima autorizzazione, rilasciata da Città Metropolitana di Milano in data 10/12/2015, consente la prosecuzione dell'attività di Ecoasfalti all'interno dell'area di cava sino al 2030 (cfr. Autorizzazione Unica Ambientale n. 8/2015 e relativi allegati tecnici: -Allegato Tecnico per operazioni recupero rifiuti con prot. n. 253245 del 10.12.2014; - Allegato Tecnico per Emissioni in atmosfera con prot. n. 206899 del 13.08.2015; - Allegato Tecnico per raccolta acque con prot. n. 184742 del 08.09.2015).

*

Nella "Proposta di Piano Cave 2019-2029" presentata da Città Metropolitana di Milano, l'Ambito Territoriale (ATE) è definito come: "unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave stesso; può comprendere uno o più insediamenti produttivi, impianti ed attività connesse" (cfr. art. 3 NTA della Proposta di Piano).

Ciononostante, nella suddetta proposta, l'ATEg33 viene conservato, ma se ne prevede una nuova perimetrazione, in base alla quale l'area su cui insiste l'impianto di Ecoasfalti verrebbe estromessa. La "Proposta di Piano" prevede infatti di circoscrivere l'area impianti a una zona diversa, di dimensioni ridotte, distante da quella attuale e, in ogni caso, insufficiente a permettere l'installazione degli impianti che, come quello di Ecoasfalti, oggi operano nell'ATE proprio in quanto funzionali e connessi all'attività estrattiva.

Ecoasfalti non condivide la nuova perimetrazione dell'ATEg33 proposta da Città Metropolitana di Milano, osservando quanto segue.

B) SULLA CONNESSIONE E PERTINENZA CON L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SULLA NECESSITÀ DI MANTENERE L'ATTUALE UBICAZIONE DELL'IMPIANTO.

B.1) Il rapporto con gli obiettivi del Piano Cave e i criteri per la sua formazione.

Come detto, l'impianto gestito da Ecoasfalti all'interno dell'ATEg33-C2 è costituito da due linee produttive:

- la linea dedicata alla produzione di conglomerati bituminosi utilizza come materia prima il materiale di cava (nella misura del 70%) estratto nell'ATE;
- la linea dedicata a trattamento di rifiuti inerti non pericolosi (rifiuti da fresatura di manti stradali) produce materiale che viene direttamente reimpiegato come materia prima nel ciclo produttivo della sopradetta linea dedicata ai conglomerati bituminosi.

Di conseguenza, con la prima linea di produzione, l'impianto lavora, trasforma e valorizza il materiale ottenuto dallo sfruttamento del giacimento presente nell'ATE: già sotto questo profilo, l'impianto di Ecoasfalti costituisce a tutti gli effetti "pertinenza" della cava, il cui smantellamento danneggerebbe le stesse esigenze organizzative e funzionali dell'attività estrattiva programmata per l'ATEg33.

Sul punto è sufficiente rilevare che negli ultimi 5 anni, l'impianto ha lavorato e trasformato in situ 133.700 tonnellate di materiale estratto dalla cava. Questo materiale, se non fosse stato valorizzato direttamente da Ecoasfalti all'interno dell'ATE, avrebbe comportato la necessità di trasporti su strada per circa 5.385 autocarri, a una media di 25 tonnellate di materiale a trasporto.

Con riferimento alla seconda linea di produzione (attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi), la sua connessione con l'attività estrattiva emerge sotto diversi profili. Infatti, l'attività che consiste nel trattamento e nel recupero dei rifiuti da fresatura di manti stradali (codice CER 170302), essendo destinata a produrre materiale da reimpiiegare nel ciclo produttivo della prima linea (quella dedicata alla produzione di conglomerati bituminosi) è parte integrante del ciclo produttivo principale di Ecoasfalti. Si tratta inoltre di un'attività che, proprio in quanto realizzata all'interno del sito, comporta una riduzione significativa dell'impatto viabilistico e una riduzione nel consumo di materia prima: negli ultimi 5 anni, nella linea di produzione dedicata al trattamento di rifiuti da fresato, Ecoasfalti ha recuperato un volume pari a circa 53.800 tonnellate di materiale, reimpiegandolo direttamente nel ciclo produttivo principale, dedicato ai conglomerati bituminosi. Questo circolo virtuoso ha impedito a circa 2.150 autocarri di immettersi sulla rete viaria del territorio milanese.

In termini più ampi e complessivi, va sottolineato che nell'ultimo quinquennio è stato calcolato che tra gli operatori presenti nell'ATE vi è stato un flusso di materie prime superiore a circa 60.000 mc/anno, con ogni conseguente vantaggio sotto il profilo dell'impatto ambientale dell'attività di cava.

A ciò deve essere aggiunto che una quota significativa degli utenti che conferiscono i loro rifiuti inerti presso l'impianto di Ecoasfalti sono operatori edili che raggiungono l'ATEg33 per scaricare i loro rifiuti e, contestualmente, nello stesso ambito si riforniscono di conglomerato bituminoso e aggregati di cava.

Questi dati, tutti facilmente accertabili dall'Amministrazione precedente, evidenziano alcuni dei profili di stretta interconnessione e pertinenza esistenti tra l'attività di Ecoasfalti e l'attività di cava.

E infatti tutta la normativa in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, comprese le "Linee di indirizzo" recentemente approvate da Città Metropolitana¹, prescrive che nella definizione del Piano sia necessario rispettare e valorizzare:

- ogni possibilità di riduzione dell'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione e il bacino di utenza del materiale inerte;

¹ L.R. Lombardia n. 14/1998; DGR Lombardia 10/2/2010, n. 8/11347; "Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave" (D. Consiglio Metropolitan n. 23/2016).

- il risparmio delle materie prime, agevolando e promuovendo il recupero di materiale da demolizione e da scavi, al fine del suo riutilizzo come materiale inerte da fonti alternative;
- la riduzione nei massimi termini possibili degli impatti energetico-ambientali del trasporto delle materie estratte;
- lo sfruttamento integrale del giacimento dell'area di cava, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo;
- il principio di incentivazione e di attivazione di impianti di lavorazione di materiali inerti da riciclaggio al fine di evitare l'utilizzo di discariche per lo smaltimento dei rifiuti inerti .

La permanenza dell'impianto di Ecoasfalti all'interno dell'ATE soddisfa esattamente gli obiettivi connessi al Piano cave: lavora, trasforma e valorizza in situ il materiale estratto dalla cava, annulla l'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione ed il bacino di utenza del materiale cavato, riduce il consumo di materiale di cava e lo smaltimento di rifiuti inerti in discarica e offre agli utenti della cava il servizio di raccolta dei loro rifiuti inerti.

La sinergia e la circolarità che legano l'attività estrattiva all'attività svolta da Ecoasfalti all'interno dell'ATE è espressamente riconosciuta anche nella proposta di "Progetto di legge regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava"², nell'ambito del quale è infatti specificato che:

- della cava fanno parte gli impianti di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, anche se proveniente dall'esterno della cava;
- è incentivata l'installazione in ambito di cava di impianti di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione o di terre e rocce da scavo.

L'estromissione dal nuovo Piano Cave dell'impianto di Ecoasfalti significherebbe quindi ignorare i contenuti e gli obiettivi di una corretta programmazione dell'attività estrattiva e della sua disciplina legislativa, annullando il circolo di sinergie attivate da questo impianto e disconoscendo i danni (a partire da quelli connessi al traffico, al rumore, e all'inquinamento atmosferico) che comporterebbero il suo smantellamento e la conseguente necessità di trasportare il materiale estratto in un altro sito.

B.2) La connessione diretta, anche sotto il profilo tecnico-operativo, tra l'organizzazione dell'attività estrattiva e l'impianto di Ecoasfalti.

Come già detto, l'impianto di Ecoasfalti insiste sull'area di cava da oltre 50 anni e dalla sua installazione ad oggi l'attività produttiva è stata progressivamente organizzata in modo da valorizzare al massimo la sua connessione con l'attività estrattiva, gestita nell'ATEg33 dalla Cava di Cusago, la quale vende il materiale cavato a Ecoasfalti, affinché venga nel suo impianto lavorato e trasformato.

Più in generale, va sottolineato che nell'ATEg33 operano ben 3 operatori che, svolgendo tutti attività connesse a quella di cava e avendo dunque tutti fatto affidamento sulla permanenza delle rispettive attività all'interno del Piano fino alla dismissione dell'ATE, hanno realizzato strutture e opere comuni, a servizio di tutti e 3 gli impianti presenti. A titolo esemplificativo, si evidenzia che:

² Proposta approvata con DGR. N. X/7096 in data 25/9/2017.

- la derivazione delle acque, condivisa tra Ecoasfalti e Cava di Cusago, è posizionata in un'area di proprietà della Cava di Cusago;
- la cabina elettrica di trasformazione è unica per 3 operatori (Colabeton, Cava di Cusago e Ecoasfalti) ed è posizionata su un'area comune.

Più in generale, va sottolineato che l'attuale area impianti dell'ATEg33C2 rappresenta un sito sul quale gli operatori hanno installato strutture e impianti di servizio comuni (area accesso, pesa, stoccaggio materie prime, zone di movimentazione interna), tra di loro interconnesse e collegate. Lo smantellamento di questo sistema, collaudato da molti anni anche sotto il profilo della sicurezza del lavoro e dell'efficienza gestionale, pregiudicherebbe – ancora una volta – non solo gli operatori e il mercato, ma anche l'attività estrattiva dell'ATE nel suo complesso.

C) SUL PROCEDIMENTO DI VAS: CONGRUITA' CON I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E INCONGRUITA' TRA OBIETTIVI DI PIANO E AZIONI DI PIANO CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI ECOASFALTI.

L'impianto di Ecoasfalti, in quanto inserito nel Progetto di gestione produttiva dell'ATEg33, è stato valutato positivamente nella procedura di VIA relativa al suddetto progetto (cfr. d.d. n. 117879/2015 del 7/5/2015). Nell'ambito di tale procedura è emersa la compatibilità ambientale dell'attività, compresa quella di Ecoasfalti, anche alla luce dei vincoli cui l'area soggiace.

In effetti, dal Rapporto Ambientale non emerge alcun specifico profilo di criticità riferibile all'area in cui Ecoasfalti opera.

E' poi un dato facilmente accertabile che l'attività di Ecoasfalti si svolge da molti anni all'interno dell'ATEg33 in modo virtuoso e nel pieno rispetto della normativa e delle prescrizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Non solo. Ecoasfalti ha contribuito al benessere collettivo, innanzitutto mediante il potenziamento a proprie spese della viabilità. Sul punto si deve anche sottolineare che l'impianto di Ecoasfalti, in quanto inserito nell'ATEg33-C2, è dotato di una propria viabilità di accesso. Quanto alle soluzioni alternative viabilistiche prospettate nel progetto di gestione produttiva dell'ATE, va detto che le stesse esigono la collaborazione dei Comuni, in quanto si sviluppano prevalentemente su terreni non inclusi all'interno dell'ATE.

Ancora sotto il profilo paesistico-naturalistico, è importante evidenziare che negli anni Ecoasfalti, in ottemperanza a quanto richiesto da Provincia e Ente Parco, ha investito significative risorse nella realizzazione di opere di mitigazione/compensazione ambientale.

In ogni caso va detto che, secondo quanto previsto nel Progetto di gestione produttiva, nel momento della chiusura dell'ATE Ecoasfalti si farà carico di tutte le opere necessarie alla rinaturazione dell'area. Nel frattempo, l'impresa si dichiara sin da ora disponibile ad adottare le ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione naturalistica/ambientale che possano essere ritenute utili per conservare le condizioni di funzionalità ecosistemica e naturalistica dell'area in cui l'impianto opera.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che lo stralcio dell'impianto di Ecoasfalti dalla perimetrazione dell'ATEg33, soprattutto valutata la permanenza dell'attività estrattiva *in situ*, non apporterebbe alcun beneficio concreto, né sotto un profilo naturalistico-ambientale, né sotto un profilo paesistico, al territorio circostante. Al contrario, la perimetrazione proposta non tiene conto del fatto che lo smantellamento dell'impianto di Ecoasfalti sarebbe un'azione contraria agli obiettivi e indirizzi di Piano (cfr. *supra* B). Una corretta analisi di "coerenza interna", infatti, permetterebbe di cogliere che lo stralcio dell'attività di Ecoasfalti è incoerente con gli obiettivi di incentivare il recupero di rifiuti edili, di risparmiare suolo e materie prime di cava e di ridurre quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico ambientali del trasporto.

D) SULLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'EVENTUALE ESTROMISSIONE DELL'IMPIANTO DI ECOASFALTI.

L'estromissione dell'impianto di Ecoasfalti dall'ATEg33 comporterebbe criticità, incertezze e pregiudizi di diversa natura, anche in danno degli interessi collettivi e degli altri operatori presenti nell'ATE. A titolo esemplificativo:

- come detto, il ciclo produttivo di Ecoasfalti è alimentato al 70% dal materiale lavorato dalla Cava di Cusago all'interno dell'ATEg33. L'eventuale stralcio dell'impianto di Ecoasfalti dall'ATEg33, rendendo incerta la sua sopravvivenza nell'area attualmente occupata, costringerebbe la Cava di Cusago a conferire altrove il materiale cavato, con conseguente notevole incremento dei trasporti su strada e, con essi, dell'impatto acustico e atmosferico derivante dall'attività estrattiva autorizzata;
- l'estromissione dell'impianto di Ecoasfalti dall'ATE sottrarrebbe le aree dal programma di ripristino e recupero finale previsto dal Piano Cave vigente per la fase di chiusura dell'ATE. La scissione coattiva tra l'attività estrattiva dell'ATE e l'attività di Ecoasfalti comporterebbe dunque il venir meno di precisi obblighi di ripristino paesaggistico-ambientale a conclusione dell'attività di cava, senza fornire alcuna garanzia in merito al destino delle aree stralciate e, in particolare, ai modi e ai tempi della permanenza dell'impianto e alle condizioni, anche sotto un profilo paesistico-ambientale, della sua eventuale dismissione;
- l'eventuale dismissione dell'attività produttiva di Ecoasfalti causerebbe danni all'economia e al contesto locale, a partire dalla soppressione dei posti di lavoro e dalla perdita di un impianto che soddisfa pienamente la *ratio* e la lettera della disciplina in materia di formazione dei Piani Cave. Un impianto che, infine, attua da tempo i principi dell'economia circolare e rispetta i criteri di sostenibilità ambientale.

Deve infine essere sottolineato che, con specifico riferimento al "contenuto dei piani cave", la L.R. Lombardia n. 14/1998 (art.6) già oggi impone all'Ente pianificatore di tenere conto "*delle situazioni di attività esistenti*" e "*della destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore*".

In questa prospettiva, si ritiene che la dovuta valorizzazione dell'attività svolta da Ecoasfalti per molti anni come attività connessa a quella estrattiva imponga il

mantenimento dell'impianto all'interno dell'ATE, anche alla luce di una corretta e lungimirante valutazione dei possibili effetti derivanti dalla sua estromissione.

E) CONCLUSIONI.

D

In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, Ecoasfalti chiede alle Amministrazioni coinvolte nella formazione del nuovo Piano Cave di riconsiderare la perimetrazione dell'ATEg33, così da mantenere al suo interno le aree di proprietà della società, sui cui opera l'impianto produttivo.

Questa soluzione, oltre a essere perfettamente conforme alla definizione normativa di ATE e a valorizzare obiettivi, esigenze e criteri di sostenibilità ambientale di Piano, garantisce che l'attività produttiva di Ecoasfalti (attiva da molti anni sul territorio a beneficio anche dell'economia locale) possa proseguire con tempi certi di durata (sino alla chiusura dell'ATE), con modalità precise e regolamentate a tutela di ambiente e paesaggio (nel rispetto di tutti i vincoli derivanti dalla sua connessione con l'attività estrattiva) e con l'osservanza delle prescrizioni imposte dal Piano per la mitigazione e il mascheramento ambientale dell'ATE e il suo recupero finale, ad uso naturalistico, al momento della dismissione dell'attività estrattiva.

Milano, 21 settembre 2018

Gaetano Fenino ECOASFALTI S.p.a.

OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	220755
MITTENTE	EcoAsfalti S.p.A.
OGGETTO	Osservazioni di Ecoasfalti spa alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza con riferimento all'ATEg33 (Comune di Cusago)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	D Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di mantenere le aree di proprietà EcoAsfalti S.p.A. all'interno del perimetro dell'ATEg33-C2, in quanto lo stesso - sulla base dei contenuti del Parere del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018) e delle criticità rappresentate dall'Amministrazione Comunale, nonché dall'analisi territoriale del Rapporto Ambientale - viene stralciato dalla proposta di Piano Cave.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Eredi di Bellasio Eugenio Snc

Cava di Sabbia & Ghiaia di Bellasio Enrico & C.

SEDE LEGALE: Via T.Tasso, 8 20010 POGLIANO M.SE (MI) – **SEDE OPERATIVA:** C.na Madonnina 20010 PREGNANA M.SE (MI)

UFFICI : TEL 02 / 93590915 - FAX 02 / 93595628 - **P.IVA e C.F.** 03445140159

Indirizzo e-mail : info@cavabellasio.it - **PEC :** cavebellasio@sicurezzapostale.it

Spettabile

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

c.a. Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Osservazioni e proposte in merito alla Valutazione Ambientale strategica e allo Studio d'Incidenza relativi alla proposta di Piano Cave 2019-2029
Rg13 – Comune di Pregnana Milanese (ex ATEg7 - Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago)

La società **Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. s.n.c.**, con sede in Pogliano Milanese, Via Tasso n. 8, C.F. e P.I. 03445140159, in persona del suo socio ed amministratore signor Giuliano Bellasio,

premesse che

- con avviso in data 25.7.2018 la Città Metropolitana di Milano ha comunicato, con riferimento al procedimento VAS relativo al nuovo piano cave in itinere, il deposito della documentazione relativa alle valutazioni ambientali e la possibilità di presentare al riguardo osservazioni e proposte

entro il 23.09.2018;

- la pianificazione approvata con D.C.R. della Regione Lombardia n. VIII/166 in data 16.5.2006 prevedeva l'inserimento all'interno dell'ATEg7, delle aree site in Comune di Pregnana Milanese, catastalmente identificate al Foglio 8, mappali n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325, 291 e in Comune di Vanzago, catastalmente identificate al foglio 11 mappali n. 89, 90, 92, 158, 160, per una capacità estrattiva complessiva pari a 1.070.000 mc;

- si tratta di aree già inserite nella pianificazione estrattiva anche nei piani cave previgenti, già interessate da attività di escavazione, lavorazione e stoccaggio dei materiali;

- tale perimetrazione dell'ATEg7 veniva da ultimo confermata con D.G.R. n. 4376 in data 8.2.2016, la quale prevedeva che l'escavazione venisse effettuata nella porzione di ATE in Comune di Pregnana, mentre lo stoccaggio e movimentazione dei materiali venisse effettuata nelle aree in Comune di Vanzago;

- tale D.G.R. è stata annullata per mero vizio formale, ed è tutt'ora in corso il relativo giudizio (R.G. 2325/2018 avanti al Consiglio di Stato - udienza del 25.10.2018), sicché la questione dell'inserimento nell'ATEg7 dell'area di stoccaggio in Comune di Vanzago è tutt'ora aperta;

- la società Bellasio nutre un significativo interesse, di natura tecnica, industriale, economica ed occupazionale al mantenimento, anche da parte della nuova pianificazione, dell'ATEg7 e alla sua qualificazione quale ambito estrattivo, ed ha una capacità operativa e produttiva adeguata;

- senonché, nella nuova proposta di piano è stata prevista, limitatamente alle aree in Comune di Pregnana, una cava di recupero (Rg13), con ridotta capacità estrattiva;

- la società Bellasio ha quindi presentato, ai sensi dell'articolo 7 della legge

regionale n. 14/1998, osservazioni per richiedere la conferma delle previsioni della precedente pianificazione con riguardo all'ex ATEg7, secondo quanto specificamente previsto nella tavola allegata alla D.G.R. 4376 del 8.2.2016 (e, quindi, il mantenimento anche dei terreni siti in Comune di Vanzago quali aree di stoccaggio);

- nella documentazione ambientale, con riguardo agli ATE esistenti, la zona di Vanzago viene presa in esame solo per affermare la presenza di aree di pregio e, segnatamente, l'area SIC "Bosco di Vanzago", senza però dare atto della presenza, nell'ex ATEg7, anche dei summenzionati terreni siti in Comune di Vanzago, in quali, come detto innanzi, erano stati già interessati da operazioni di attività strettamente connesse all'escavazione e stoccaggio di materiali;

*

tanto premesso, anche al fine di consentire agli Uffici ed Organi competenti di codesta spettabile Città Metropolitana di compiere le opportune e necessarie valutazioni ambientali connesse alla richiesta della società Bellasio di confermare nel nuovo piano cave la perimetrazione dell'exATEg7, comprese le succitate aree in Comune di Vanzago,

osserva quanto segue:

A

1. è opportuno che nei documenti attinenti le valutazioni ambientali e di incidenza si tenga conto, nella descrizione dello stato di fatto delle aree, che l'ATEg7 era composto anche dalle aree in comune di Vanzago censite al foglio 11 mappali, n. 89, 90, 92, 158, 160 del catasto di Vanzago, ove, come detto si sono svolte, attività strettamente connesse escavazione e stoccaggio di materiali, a seguito delle quali l'area risulta interessata dagli effetti di tali attività e, quindi:

i) da un lato idonea a mantenere la propria precedente vocazione di area connessa ed accessoria all'attività estrattiva tutt'ora prevista in Comune di

Pregnana Milanese;

ii) dall'altro, in ogni caso, meritevole di recupero, unitamente alle aree dell'ATEg7 site in Comune di Pregnana, al termine dell'attività di escavazione ivi prevista;

2. è altresì opportuno, al fine di valutare il contesto ambientale complessivamente interessato dall'ATEg7 e territori contermini, considerare che:

a) è pur vero, come indicato a pag. 49 del rapporto ambientale, che in Comune di Vanzago si registra la presenza di una zona SIC/ZPS, denominata Bosco di Vanzago e gestita dal WWF;

D1

b) ma è altrettanto vero, e va considerato, che tale zona SIC dista più di 500 m dai confini delle aree dell'ex ATEg7 in Comune di Vanzago, le quali, invece, sono adiacenti ad una vastissima area degradata (pari ad 11 ettari, censita in catasto al foglio 11 mappali n. 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62), denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne";

D2

3. d'altronde, non può omettersi di nuovamente evidenziare che, rispetto a tale ex discarica, la famiglia Bellasio ha in più sedi già manifestato il proprio interesse a presentare e realizzare, con oneri a proprio carico, ma in accordo con gli Enti interessati, un progetto di riqualificazione ambientale complessiva del sito (aree di stoccaggio in Comune di Vanzago e attigua area denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne"), previo, se necessario, anche l'espletamento delle procedure ed attività di bonifica e/o messa in sicurezza.

*

Con osservanza.

Pogliano Milanese, 21 Settembre 2018

Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c.

OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	220760
MITTENTE	Eredi di Bellasio Eugenio snc
OGGETTO	Osservazioni e prooposte in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e allo Studio di Incidenza relativi alla proposta di Piano Cave 2019-2029 Rg13 - Comune di Pregnana Milanese (ex ATEg7 Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	A <u>Si prende atto</u> dell'osservazione e si specifica che il Rapporto Ambientale al paragrafo §4.2 " <i>Criticità e potenzialità degli ambiti estrattivi del Piano Cave vigente</i> " già riporta per l'ambito ATEg7 del vigente Piano Cave, per tutte le valutazioni ambientali e territoriali, la perimetrazione comprensiva anche delle aree in Comune di Vanzago.
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	D1 <u>Si ritiene di accogliere parzialmente</u> la richiesta inserendo nella sezione <i>Contesto territoriale e infrastrutturale</i> della Scheda di Piano della cava di recupero Rg13 (ex ATEg7), la seguente dicitura: " <i>In prossimità del limite Nord della cava è presente l'area degradata denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne"</i> ". D2 <u>Si prende atto</u> dell'interesse a definire un progetto di riqualificazione che comprenda anche le aree esterne all'ambito estrattivo, precisando che tale tematica non rientra nell'ambito di applicazione della presente pianificazione.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Eredi di Bellasio Eugenio Snc
Cava di Sabbia & Ghiaia di Bellasio Enrico & C.

SEDE LEGALE: Via T.Tasso, 8 20010 POGLIANO M.SE (MI)– **SEDE OPERATIVA:** C.na Madonnina 20010 PREGNANA M.SE (MI)

UFFICI : TEL 02 / 93590915 - FAX 02 / 93595628 - **P.IVA e C.F.** 03445140159

Indirizzo e-mail : info@cavabellasio.it - **PEC :** cavebellasio@sicurezzapostale.it

Spettabile
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: “Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029”

**Rg13 – Comune di Pregnana Milanese (ex ATEg7 -
Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago)**

La società **Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. s.n.c.**, con sede in Pogliano Milanese, Via Tasso n. 8, C.F. e P.I. 03445140159, in persona del suo socio ed amministratore signor Giuliano Bellasio,

PREMESSO CHE

- con avviso in data 25.7.2018 la Città metropolitana di Milano ha comunicato il deposito della “*Proposta di Piano cave 2019-2029*” e relativa documentazione tecnico-ambientale, informando i soggetti interessati della possibilità, sino al 30.9.2018, di presentare osservazioni e fornire elementi conoscitivi e valutativi utili alla definitiva formazione del Piano;

- la società Eredi Bellasio Eugenio S.n.c., a seguito dell'esame della suddetta Proposta di Piano e della relativa documentazione, ha appreso che la propria area produttiva di cui all'ATEg7, identificata ai mappali n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325, **291** del Foglio 8 del catasto del Comune di Pregnana Milanese e ai mappali n.**89, 90, 92, 158, 160** del **foglio 11** del catasto del Comune di Vanzago (che, in base alla precedente pianificazione approvata con D.C.R. della Regione Lombardia n. VIII/166 in data 16.5.2006, era destinata a giacimento estrattivo e alle relative aree di servizio, con una capacità estrattiva complessiva pari a 1.070.000 m³), risulta invece dalla pianificazione *in itinere* classificata quale “*cava di recupero (Rg)*”, con ridottissima e temporanea capacità estrattiva, meramente finalizzata al recupero ambientale delle aree interessate e per di più circoscritta alla sola parte di “ex ATEg7” sita in Pregnana Milanese, con esclusione dell’area di Vanzago;

OSSERVA QUANTO SEGUE

1. La precedente pianificazione e l'attività svolta dalla società Eredi di Bellasio.

1.1 La pianificazione approvata con D.C.R. della Regione Lombardia n. VIII/166 in data 16.5.2006 prevedeva l'inserimento all'interno dell'ATEg7, delle aree di proprietà della scrivente società site in Comune di Pregnana Milanese, catastralmente identificate ai mappali n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325, 291 del Foglio 8 del catasto del Comune di Pregnana Milanese e ai mappali n. 89, 90, 92, 158, 160 del foglio 11 del catasto del Comune di Vanzago, per una capacità estrattiva complessiva pari a 1.070.000 mc.

La società ha potuto sfruttare solo parzialmente (per oltre 130.000 mc) la capacità produttiva dell'ATEg7.

In effetti, come ben noto a Codesta Amministrazione, la scrivente società, a seguito del parziale annullamento degli atti pianificatori da parte della magistratura amministrativa per meri vizi formali delle procedure, non attinenti alle scelte tecnico-discrezionali compiute dagli Enti competenti, e comunque non imputabili alla scrivente società e alla sua volontà e capacità operativa, non ha potuto svolgere, appieno e secondo quanto da essa progettato, la propria attività estrattiva nell'ATE in questione.

1.2 Al riguardo va osservato che, successivamente dell'esaurimento dei volumi previsti dai precedenti programmi di escavazione e allo sfruttamento di una prima parte del giacimento di cui all'ATEg7 approvato con D.C.R. della Regione Lombardia n. VIII/166 in data 16.5.2006, la società Eredi di Bellasio ha presentato agli Enti competenti un progetto di coltivazione che prevedeva il completo sfruttamento dei volumi assegnati nell'ambito produttivo in questione, effettuando l'attività estrattiva nelle aree site in Comune di Pregnana Milanese e utilizzando i terreni siti in Comune di Vanzago quali necessarie aree di stoccaggio e movimentazione. Purtroppo, tale progetto non ha potuto essere definitivamente approvato, poiché, a seguito di un lungo contenzioso con il Comune di Vanzago, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3473 in data 13.6.2012, ha annullato *in parte qua*, per un mero vizio formale (mancata acquisizione del parere non vincolante del Comune di Vanzago), il Piano cave approvato con D.C.R. della Regione Lombardia n. VIII/166 in data 16.5.2006: "stralciando" dall'ATEg7 le aree site presso il Comune di Vanzago e destinate dal progetto della società al necessario stoccaggio del materiale estratto presso le attigue aree site in Comune di Pregnana.

A seguito dell'annullamento, la società non è rimasta inerte, ma si è prontamente attivata, sia sul piano amministrativo che su quello giudiziale, per ottenere il necessario reinserimento nel Piano Cave delle aree

stralciate, al fine del completo sfruttamento del giacimento: in effetti, a seguito di tali iniziative, la Regione Lombardia ha adottato la D.G.R. n. X/4795 in data 8.2.2016, la quale, in esecuzione della favorevole sentenza n. 1407 in data 17.6.2015 del TAR Lombardia, ha provveduto a reinserire le aree in questione site in Comune di Vanzago nella pianificazione estrattiva. Sicché la società ha presentato un nuovo progetto agli Enti competenti. Purtroppo, anche la D.G.R. n. X/4795/2016 è stata annullata dal TAR Lombardia con la sentenza n. 2125 in data 10.11.2017, sempre per un vizio formale non imputabile alla società (sul rilievo che il provvedimento di reinserimento avrebbe dovuto essere assunto dal Consiglio Regionale, anziché dalla Giunta). Pertanto, anche se la questione è ancora *sub iudice* (la Regione Lombardia e la scrivente società hanno immediatamente appellato al Consiglio di Stato la sentenza n. 2125/2017 del TAR Lombardia e l'udienza di discussione del ricorso è stata fissata per il prossimo 25.10.2018), anche il nuovo progetto di sfruttamento dell'ATE non ha per il momento avuto buon esito.

1.3 D'altronde occorre anche considerare che, malgrado le immaginabili difficoltà gestionali, produttive ed economiche dovute alle sopraddette vicissitudini amministrative e giudiziarie, la società non ha affatto rinunciato allo svolgimento della propria attività che principalmente attiene allo sfruttamento delle risorse minerarie e al recupero dei materiali inerti nell'ottica della massima razionalità e sostenibilità.

In effetti, la società non si è limitata alla succitata (e dispendiosa) attività progettuale, giudiziale e amministrativa propedeutica alla ripresa della attività estrattiva prevista dalla precedente pianificazione.

Anzitutto, a fronte delle notevoli difficoltà produttive e gestionali causate dal blocco dell'attività estrattiva, per altro aggravate dalla concomitanza della nota crisi economica mondiale e nazionale, ha comunque continuato a

gestire nelle aree site nel territorio comunale di Pregnana Milanese un impianto di recupero di materiali inerti da demolizione, giusta autorizzazione n. 178/2010 in data 30.6.2010 rilasciata da parte di Codesta Città metropolitana (all'epoca Provincia) e ha provveduto, tramite Dichiarazione di Inizio Attività protocollata al comune di Pregnana Milanese, a comunicare il proseguo dell'attività di valorizzazione delle terre e rocce da scavo qualificate, in deroga al regime rifiuti, quali sottoprodotto: il che, oltre a consentire la sopravvivenza dell'azienda e dei posti di lavoro ad essa connessi (oltre 20 persone, e relative famiglie, tra soci, dipendenti e addetti), ha comportato la produzione, tramite recupero, di nuovo materiale per oltre 700.000 mc (periodo considerato 2011-settembre 2018). Inoltre, la scrivente società ha reiteratamente manifestato il proprio interesse a veder mantenute e confermate, anche nella nuova pianificazione, le previsioni riguardanti l'ATEg7, sia quanto alle aree in Comune di Pregnana Milanese sia quanto a quelle in Comune di Vanzago. In effetti, successivamente all'avvio della procedura per la predisposizione del nuovo Piano Cave, la società ha immediatamente trasmesso proposte e rilievi inerenti lo sfruttamento delle aree in questione (cfr. in tal senso la nota della società Eredi di Bellasio in data 28.9.2017, avente ad oggetto "*Proposte per nuovo Piano cave*", e le successive ulteriori "*Proposte per nuovo Piano cave*", trasmesse con nota della società nel Gennaio 2018).

1.4 Pertanto, preme evidenziare a Codesta Città Metropolitana per le opportune valutazioni al fine della definitiva formazione del Piano:

- a)** che l'ambito di escavazione (ATEg7) previsto dalla precedente pianificazione ha ancora notevoli margini e capacità estrattivi, per oltre 900.000 mc, tuttora sfruttabili;
- b)** che l'attività produttiva relativa all'ATEg7, pur avviata e parzialmente svolta dalla scrivente società, non è stata portata a termine per fatti

imputabili a terzi (pronunce giudiziali e procedure amministrative), i quali, a ben guardare, comunque non hanno mai messo in discussione né le scelte tecnico-discrezionali di fondo inerenti l'individuazione dell'ambito estrattivo in questione, né la sua sostenibilità tecnico-mineraria ed ambientale;

c) che, pertanto, la non corrispondenza tra i volumi attribuiti / autorizzati in base alla precedente pianificazione e quelli effettivamente scavati è da imputarsi solo al complesso iter giudiziario e amministrativo, che ha coinvolto, suo malgrado, la scrivente società;

d) che, in caso di nuovo inserimento dell'ambito in questione nella pianificazione, obiettivamente non è ipotizzabile che si ripetano i summenzionati vizi formali / procedurali;

e) che la società Eredi di Bellasio tuttora nutre un significativo interesse, di natura tecnica, industriale, economica ed occupazionale al mantenimento, anche da parte della nuova pianificazione, dell'ATEg7 e alla sua qualificazione quale ambito estrattivo, ed ha una capacità operativa e produttiva adeguata.

2. La “Proposta di piano cave 2019-2029” e le sue attuali indicazioni e previsioni pianificatorie.

2.1 Dalla documentazione esaminata (cfr., in particolare, la “*Relazione tecnica*”) emerge che la formazione del nuovo Piano cave è ispirata a taluni principi / criteri base, i quali, nello specifico, prevedono di: “- *mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti; – soddisfare il fabbisogno di inerti per l'area metropolitana definito sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative; - favorire il ricorso a fonti alternative nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge: impiego delle terre e rocce da scavo e dei materiali riciclati dagli scarti edilizi di costruzione e*

demolizione; - minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo e minore consumo di suolo; - minimizzare il consumo di suolo preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di aree degradate, non consentendo l'abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi e limitando il più possibile l'apertura di nuove cave; - limitare quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico-ambientali del trasporto delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio; - incentivare gli interventi finalizzati al ripristino di aree precedentemente interessate da attività estrattiva, individuando cave cessate o in esaurimento da sottoporre a interventi di coltivazione finalizzati esclusivamente al solo recupero ambientale; - identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro; - rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del potenziamento delle reti ecologiche.”.

Al riguardo, si osserva che le caratteristiche dell'ATEg7 e la condotta e policy aziendale della scrivente società appaiono in linea con i summenzionati principi e criteri.

2.1.1 Quanto alla messa in atto di *“azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti”*, va considerato che la società Eredi di Bellasio, operante nel settore estrattivo da decenni, ha sempre eseguito, con la medesima attenzione e scrupolo, tanto la fase progettuale di escavazione quanto quella successiva di riqualificazione.

Ma vi è di più. In effetti, oltre a tutti i progetti di riqualificazione già portati a termine, è noto l'ambizioso impegno della società più volte manifestato e, anche, tradottosi in progetti concreti presentati agli Enti competenti, di riqualificazione anche di aree esterne all'ATEg7 (quale la vasta e attualmente assai degradata area, individuata al Foglio 11 mappali n. 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62 del catasto del Comune di Vanzago, denominata *“ex Discarica Comunale Valdarenne”*), il quale sarebbe suscettibile di migliorare la qualità ambientale dell'intera area, favorendo anche la nascita di nuovi ecosistemi, nonché la possibile restituzione al territorio e alla collettività di un'area fruibile e connessa con altre aree di pregio ambientale esistenti sul territorio comunale di Vanzago (SIC denominato Bosco di Vanzago gestito dal WWF).

2.1.2 Quanto alla necessità di *“soddisfare il fabbisogno di inerti per l'area metropolitana”* nel rispetto delle esigenze ambientali, territoriali e socio-economiche, come già evidenziato innanzi, è indubbia, oltre alla storica e consolidata capacità produttiva e gestionale della società, la sua volontà di partecipare al sistema di soddisfacimento del fabbisogno di inerti: si pensi, non solo alla reiterata presentazione nell'ultimo decennio di numerosi progetti estrattivi, ma anche alla decisione, a seguito dell'impossibilità di

completare lo sfruttamento, di persistere nel proseguire ed incrementare l'attività di riutilizzo e valorizzazione delle terre e rocce da scavo, la quale ha comunque consentito: i) il riutilizzo/recupero di materiali, altrimenti da trattarsi quali rifiuti; ii) il mantenimento della filiera produttiva e, comunque la partecipazione al sistema di soddisfacimento del fabbisogno; iii) il mantenimento di una realtà aziendale la quale ha garantito e garantisce posti lavoro sul territorio.

2.1.3 Quanto al *“ricorso a fonti alternative nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge: impiego delle terre e rocce da scavo e dei materiali riciclati dagli scarti edilizi di costruzione e demolizione...”* è evidente, per quanto già evidenziato al punto immediatamente precedente e al punto 1.4, che la politica e l'attività della società Eredi di Bellasio sono del tutto in linea con i principi del ricorso alle fonti alternative enucleati da Codesta Città Metropolitana (promuovendo la società da anni, con le proprie scelte gestionali all'interno del proprio insediamento produttivo, il recupero/riutilizzo di materiali altrimenti destinati al mero smaltimento).

2.1.4 Quanto alla minimizzazione degli impatti ambientali *“razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo e minore consumo di suolo”* e alla minimizzazione del consumo di suolo, *“preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di aree degradate”*, va osservato che la conferma dell'ATEg7 anche nella nuova pianificazione garantirebbe, considerando al contempo i volumi residui che connotano l'ambito in questione e l'impegno al recupero dell'area degradata denominata *“ex discarica Valdarenne”*, integralmente entrambi i principi in questione.

Tanto più che l'escavazione avverrebbe, quasi esclusivamente “a lago”.

approfondendo lo scavo secondo quanto già prescritto nel previgente piano cave, senza nessun consumo di ulteriori territorio.

2.1.5 Quanto alla necessità di *“limitare quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico-ambientali del trasporto delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio”*, sia consentito evidenziare che nel caso dell'ATEg7 si tratterebbe della mera continuazione dell'attività in un'area già destinata a cava, la quale, come d'altronde risulta dalla documentazione allegata alla “Proposta di piano” non si connota per particolari criticità viabilistiche, ed è ubicata in un'area in un territorio comunale in cui, da un lato non sono previsti ulteriori interventi estrattivi suscettibili di incidere ulteriormente sull'ambiente, e dall'altro, come visto, sono presenti situazioni di criticità e degrado ambientali che potrebbero essere finalmente risolte proprio grazie e per effetto del proseguimento dell'attività estrattiva dell'ambito.

2.1.6 Quanto alla opportunità di *“incentivare gli interventi finalizzati al ripristino di aree precedentemente interessate da attività estrattiva, individuando cave cessate o in esaurimento da sottoporre a interventi di coltivazione finalizzati esclusivamente al solo recupero ambientale”* e, quindi, di individuare anche le c.d. *“cave di recupero”*, sia consentito osservare che, obiettivamente, pare arduo qualificare l'ATEg7, visto la sua attuale residua e pacifica notevolissima capacità estrattiva e considerata la condotta della società Eredi di Bellasio, quale cava “cessata” o “in esaurimento”.

2.1.7 Quanto alla necessità di *“identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro”* va

osservato che occorrerebbe valorizzare gli ambiti, come quello gestito dalla scrivente società, che hanno già dimostrato la capacità di far coesistere l'attività estrattiva con l'attività di recupero e valorizzazione di materiale sostitutivo (terre e rocce da scavo + ex MPS), inserendo sul mercato prodotti certificati e di qualità, e in tal modo favorendo il raggiungimento dell'obiettivo di tutela e conservazione delle risorse prime al fine di un loro possibile e costante utilizzo in futuro (si consideri in tal senso, oltre alla già descritta attività dell'impianto di recupero operante presso l'ATEg7, anche la recente proposta progettuale depositata, al protocollo n. 282929 in data 5.12.2017, presso gli uffici competenti di Codesta Amministrazione).

2.1.8 Quanto, infine, alla opportunità di “*rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione*”, considerando le eventuali diverse destinazioni e vocazioni territoriali, va osservato che l'impegno della società Eredi di Bellasio di riqualificare a proprie spese, ma di concerto e in accordo con tutti gli Enti interessati, la vasta area degradata presente in Comune di Vanzago, pur estranea all'ambito estrattivo in questione, previo eventuale svolgimento anche delle procedure di bonifica e/o messa in sicurezza, garantirebbe concretamente – e, sia consentito, non solo sulla carta – la complessiva valorizzazione ambientale ed anche agricola di una vasta area del territorio, attualmente di pregio ambientale solo in parte minima e non riguardante le aree in questione e quelle immediatamente attigue.

2.1.9. In definitiva, palese è pertanto che la conferma dell'ATEg7, nella conformazione prevista originariamente dalla D.G.R. n. 16.5.2006 n. VIII/166 e da ultimo individuata dalla tavola allegata alla D.G.R. n. 4795 in data 8.2.2016, risponderebbe a tutti i criteri ispiratori del nuovo piano cave di codesta Città Metropolitana.

2.2 D'altronde, gli approfondimenti e valutazioni ambientali sino ad ora compiuti nel corso della procedura (Valutazione Ambientale Strategica e

Studio di Incidenza) relativamente alle aree di cui all'ex ATEg7 (ora identificato come Rg13) non hanno evidenziato elementi preclusivi e, comunque, neppure criticità tali da giustificare l'obliterazione dell'ambito. In effetti, dal punto di vista ambientale, l'ambito in questione è connotato da caratteristiche ambientali assolutamente nella media, corrispondenti a quelle che connotano la maggior parte degli ambiti estrattivi previsti dalla pianificazione *in itinere*.

Per altro, al fine di valutare il contesto ambientale interessato dalle aree in questione, va osservato che, come si evidenzierà specificamente anche nell'ambito delle osservazioni nella procedura di VAS, le aree site in Comune di Vanzago di cui all'ATEg7 si inseriscono in un contesto ambientale che non può definirsi di particolare pregio: in effetti, è pur vero che, in Comune di Vanzago, si registra la presenza di una zona SIC/ZPS, denominata Bosco di Vanzago e gestita dal WWF, ma occorre al contempo considerare che detta zona non è immediatamente adiacente alle aree di proprietà della scrivente società (inserite nell'ATEg7 dalla precedente pianificazione), essendo rispetto ad essa interposta una vasta area degradata (pari ad circa 11 ettari, censita in catasto al foglio 11 mappali n. 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62), denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne": area, questa, rispetto alla quale, come evidenziato in precedenza, la società Eredi di Bellasio ha già manifestato il proprio interesse (che rinnova anche in questa sede per l'ipotesi di riconoscimento ed inserimento anche nella nuova pianificazione dell'ATEg7) a presentare e realizzare, con oneri a proprio carico, un progetto di riqualificazione ambientale complessiva del sito (aree di stoccaggio in Comune di Vanzago e attigua area denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne"), previo, se necessario, anche l'espletamento delle procedure ed attività di bonifica e/o messa in sicurezza.

2.3 Anche l'esame particolareggiato dello "stato di fatto dell'attività estrattiva" non evidenzia elementi preclusivi all'inserimento, anche nella nuova pianificazione in corso, dell'ATEg7.

La "*Relazione tecnica*" della Proposta di Piano cave esaminata, del tutto comprensibilmente, al fine del riconoscimento di nuovi volumi, verifica e raffronta l'effettiva capacità estrattiva riscontrata relativamente ai singoli ATE della precedente pianificazione.

Al riguardo, va ribadito che, come risulta da quanto evidenziato al precedente par. 1, la non corrispondenza tra i volumi attribuiti / autorizzati in base alla precedente pianificazione e quelli effettivamente scavati non è addebitabile né alla mancanza di volontà imprenditoriale né a carenze operative o gestionali della scrivente società, ma a fattori esterni, che, obiettivamente, in caso di nuovo inserimento nella pianificazione, non è ipotizzabile che si ripetano.

D'altronde, che si tratti di una situazione del tutto particolare è circostanza ben nota a Codesta Amministrazione, tant'è che – molto correttamente – la stessa "*Relazione tecnica*" della Proposta di Piano, nella parte in cui verifica e confronta, al fine del riconoscimento di nuovi volumi, l'effettiva capacità produttiva dei singoli ATE individuati dalla precedente pianificazione, non ha inserito e classificato l'ATEg7 tra quelli caratterizzati da "scarsa" capacità produttiva.

2.4 Pertanto da quanto precede risulta che non vi sono elementi preclusivi al mantenimento, anche nella nuova pianificazione, dei terreni di cui al ATEg7, identificati al Foglio 8, mappali n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325, 291 del catasto del Comune di Pregnana Milanese e al foglio 11 dei mappali n 89, 90, 92, 158, 160 del catasto del Comune di Vanzago, quale ambito estrattivo corredato dalle necessarie aree e strutture accessorie di

stoccaggio e movimentazione; apparendo, anzi, la conferma dell'ATE in questione del tutto in linea con tutti i principi ispiratori (anche) della nuova pianificazione.

Invece, purtroppo, dall'esame della Proposta di Piano e suoi allegati emerge che la pianificazione in itinere prevederebbe: i) la “retrocessione” dell'ATEg7 a mera “cava di recupero” (Rg13), con limitata capacità estrattiva (non più di 300.000 mc) da svolgersi in un arco temporale di soli 5 anni; ii) la limitazione della “cava” alle sole aree site in Comune di Pregnana Milanese e, quindi, l'eliminazione delle aree site in Comune di Vanzago.

3. Profili di interesse privato e profili di interesse pubblico a sostegno delle richieste di modifica della pianificazione in itinere della società Eredi di Bellasio.

3.1 Le attuali previsioni pianificatorie, retrocedendo l'ex ATEg7 a mera “cava di recupero” (Rg13) destinata all'esaurimento del giacimento, e per altro limitandone significativamente la capacità estrattiva sia in termini volumetrici e di tempistiche (soli 5 anni) sia in termini di eliminazione delle necessarie aree di stoccaggio e movimentazione, impattano notevolmente sulla attività della scrivente società: sia nel medio-lungo periodo, impedendole, in radice, ogni possibilità e programmazione di futuro sfruttamento delle aree in questione; sia nel breve periodo, precludendole, non solo la possibilità di sfruttare la gran parte dei volumi effettivamente residui, ma anche, a causa della mancata previsione delle necessarie aree di stoccaggio e movimentazione (in Comune di Vanzago), la stessa possibilità di gestire proficuamente i seppur risicatissimi volumi concessi.

Superfluo evidenziare che simili previsioni, ove fossero confermate anche nella definitiva pianificazione, sarebbero suscettibili di precludere lo svolgimento della principale attività (quella di escavazione) a cui la

scrivente società è dedicata, con immaginabili conseguenze in termini di definitiva drastica riduzione dei propri margini.

Inoltre, la riduzione degli areali e dei volumi di cava comporterebbe il ridimensionamento e, infine, anche la dismissione, dell'impianto di recupero rifiuti attualmente operante nell'area sita in Comune di Pregnana Milanese, essendo la sua attività strettamente connessa, sotto il profilo tecnico organizzativo, a quella (principale) di escavazione.

In conclusione, non può non evidenziarsi (e tenersi conto) che, anche in considerazione delle drastiche riduzioni della produzione e degli introiti già subite nel passato recente, le attuali previsioni pianificatorie, se confermate, sarebbe suscettibili di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della società e, con essa, quella dei posti di lavoro che essa (tuttora) garantisce (oltre 20 persone, e relative famiglie, tra soci, dipendenti e addetti), non essendo ipotizzabili ulteriori attività a sostegno.

3.2 D'altronde, oltre all'evidente interesse privato, emergono anche plurimi e distinti profili di interesse pubblico al mantenimento dell'ATEg7.

Anzitutto, la retrocessione a mera "cava di recupero", in uno con i limitati volumi riconosciuti, non soddisfa né l'interesse pubblico all'efficiente sfruttamento del residuo giacimento, né, tanto meno, quello ad un suo definitivo recupero ambientale; interessi, come visto innanzi, a cui, del tutto comprensibilmente, tendono i principi informatori della pianificazione.

Sotto il primo profilo, va osservato che le attuali previsioni pianificatorie, precludendo tanto la possibilità di un futuro (nel medio-lungo periodo) sfruttamento delle aree in questione, quanto la possibilità di un proficuo sfruttamento nel breve periodo dei pur risicati volumi riconosciuti, impediscono un efficiente sfruttamento delle aree (precludendo, ad esempio, in radice ogni ipotesi di ammodernamento degli impianti, oppure di ricerca di nuovi metodi e strumenti ulteriormente appaganti sotto il profilo

della massima tutela e sostenibilità ambientale, *et cetera.*), nonché il mantenimento della succitata attività di valorizzazione delle terre e rocce da scavo a salvaguardia del materiale vergine (attività che nei criteri di piano codesta Città Metropolitana intende giustamente promuovere).

Sotto il secondo profilo, ossia quello del recupero definitivo delle aree, sia consentito evidenziare un'ulteriore evidentissima compromissione del pubblico interesse.

La drastica riduzione dei margini dell'attività che, nell'immediato, deriverebbe dalle previsioni in questione è suscettibile di incidere anche sulla ambizione e qualità dei progetti di recupero finale dell'area. In effetti, l'ampiezza e qualità dei progetti di recupero finale delle aree non può che dipendere dalla loro concreta sostenibilità economica.

È, ad esempio, evidente che le attuali previsioni pianificatorie e le loro conseguenze nei riguardi della attività della scrivente società rendono, di fatto, impossibile la coltivazione del progetto (che la società sarebbe, invece, seriamente interessata a realizzare) di riqualificazione ambientale complessiva delle aree in Comune di Vanzago (e nello specifico: non solo quelle progettualmente da tempo destinate allo stoccaggio del materiale estratto, ma anche la vasta area attigua, denominata "*ex discarica Valdarenne*"), e le procedure connesse. Sicché verrebbe meno la concreta possibilità di restituire al territorio e alla collettività un'area complessivamente maggiore e di maggior pregio ambientale e naturalistico, effettivamente coerente e compatibile con le altre zone comunali esistenti nei pressi dell'ATEg7 (bosco WWF). Progetto, quest'ultimo, che, come già evidenziato, la società Eredi di Bellasio sarebbe ovviamente disposta a promuovere di concerto e in accordo con le amministrazioni locali interessate, prima tra tutte quella di Vanzago.

D'altronde, in disparte l'ambizioso e importante progetto di cui sopra, va

considerato che l'immediata e drastica riduzione dei margini dell'attività derivante dalle previsioni in questione rischierebbe, comunque, di incidere seriamente sulla stessa possibilità e sostenibilità di un recupero finale della porzione di ex ATEg7 in Comune di Pregnana qualitativamente appagante.

Ma vi è di più: la prevista esclusione dallo stesso perimetro dell'area Rg13 dell'area in Comune di Vanzago, già facente parte dell'ATEg7 impedisce ex sé la possibilità di recuperarla, nonostante la stessa sia attualmente in stato di degrado, risultando interessata già in passato da depressioni e attività strettamente connesse all'escavazione (nella parte occidentale) nonché da attività di stoccaggio di considerevoli quantitativi di materiali.

Ultimo, ma non ultimo, va osservato che, a parere della scrivente società, potrebbe essere stato sottostimato il reale fabbisogno di materiale nel prossimo decennio, dato che nel precedente decennio si sono verificati consistenti approvvigionamenti di materiali provenienti da altre Regioni per sopperire a temporanee indisponibilità degli impianti provinciali.

Sicché, anche da questo punto di vista, le previsioni pianificatorie penalizzanti la scrivente società sono suscettibili di riverberarsi negativamente sull'interesse pubblico, poiché riducono la complessiva capacità produttiva provinciale, la quale sarebbe, per altro, garantita da un impianto già insistente ed operante sul territorio, con evidenti benefici, come già visto in precedenza, in termini di razionalizzazione dell'attività di escavazione e riduzione di consumo di nuovo suolo.

*

4. Le richieste di modifica della “Proposta di piano cave 2019-2029”.

In conclusione, (i) vista l'insussistenza di elementi e/o aspetti di criticità effettivamente preclusivi all'inserimento delle aree di cui all'ex ATEg7 tra gli ambiti produttivi estrattivi previsti anche dalla nuova pianificazione, (ii) considerato che il mantenimento dell'ATEg7 anche nella nuova

pianificazione apparirebbe in linea con tutti i principi ispiratori della stessa, e, infine, (iii) considerati i numerosi profili di interesse non solo privato ma anche pubblico che militano a favore della conferma dell'ambito estrattivo in questione,

la scrivente società, richiamando le considerazioni e proposte già formulate nelle precedenti note in data 28.9.2017 e 11.1.2018, nonché manifestando sin d'ora la propria disponibilità ad ogni utile confronto con tutti i soggetti interessati,

FORMULA

le seguenti proposte di modifica della pianificazione in itinere:

D1

I. in via principale:

a) anzitutto, si chiede il mantenimento nella pianificazione definitiva dell'ATEg7, già previsto dalla precedente pianificazione, ed, in particolare:

a.i) relativamente ai volumi, attribuendo all'ATE quantomeno i volumi originariamente previsti ed ancora sfruttabili (cioè, nello specifico 936.000 mc, ossia $1.070.000 \text{ mc} - 134.000 \text{ mc} = 936.000 \text{ mc}$);

a.ii) relativamente alla durata (riportare la pianificazione dell'ATE a 10 anni);

a.iii) relativamente alla superficie, includendo nella perimetrazione dell'ATE, secondo quanto specificamente previsto nella tavola allegata alla D.G.R. Lombardia n. 4795 dell'8.2.2016:

a.iii.1) sia le aree in Comune di Pregnana Milanese dell'ex ATEg7 sulle quali è prevista l'esecuzione di attività di estrazione materiale e l'attività di trattamento dello stesso;

a.iii.2) sia le aree in Comune di Vanzago (nella parte più ad Ovest dell'ex ATEg7), descritte nella tavola allegata alla D.G.R. 4795 dell'8.2.2016 quale "Area di stoccaggio", (trattandosi di necessarie aree di stoccaggio e movimentazione del materiale da cavarsi in Comune di Pregnana Milanese,

e quindi indispensabili per assicurare la stessa possibilità di esercitare l'attività di escavazione nell'ATE);

a.iii.3) ove possibile, anche le ulteriori aree in Comune di Vanzago (nella parte più ad Est dell'ex ATEg7), descritte nella tavola allegata alla D.G.R. 4795 dell'8.2.2016 quale area di "rispetto", nei pressi della "Cascina Agri";

D2

b) inoltre, rinnovando la disponibilità della scrivente società a realizzare una complessiva e più adeguata riqualificazione ambientale, ricomprendente non solo le succitate aree in Comune di Pregnana Milanese e in Comune di Vanzago, ma l'area denominata "ex discarica di Valdarenne", identificata al foglio 11, mappali nn. 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 del catasto del Comune di Vanzago, si chiede, senza che ciò comporti incremento di volume di materiale e senza che ciò comporti la possibilità di estrarre ulteriori materiali di cava in quest'area, l'estensione dell'ambito in questione anche alla succitata area sita in Comune di Vanzago;

iii) infine, ove possibile, si chiede che venga riconosciuta, oltre alla possibilità di escavazione in falda, anche quella di escavazione a secco, seppure per un volume complessivo marginale non superiore ad 1/5 rispetto al quantitativo assegnato all'ATE, in modo da consentire, all'occorrenza, la concreta definizione più appropriata delle modalità di scavo in sede di pianificazione esecutiva, assicurandone un minimo di flessibilità per adeguarla alle esigenze che dovessero manifestarsi;

II. in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui venisse confermata la previsione e qualificazione quale "cava di recupero"

(Rq13):

D1

a) si chiede che vengano considerate ed inserite nelle previsioni pianificatorie tutte le aree già inserite nell'ex ATEg7 nel piano cave 2006-2019, sia quelle in Comune di Pregnana, sia quelle site in Comune di

Vanzago;

b) si chiede che, al fine dell'esaurimento del giacimento e del suo recupero finale, venga previsto lo sfruttamento di quantitativi quantomeno pari a 900.000mc;

*

Con osservanza.

Pogliano Milanese, 21 Settembre 2018

Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. di Bellasio Enrico & C.

OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	220762
MITTENTE	Eredi di Bellasio Eugenio snc
OGGETTO	Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 Rg13 (ex ATEg7 Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di mantenimento della cava come Ambito Territoriale Estrattivo, così come nella vigente pianificazione, in quanto la riconfigurazione in cava di recupero e le relative previsioni, con l'esclusione del territorio di Vanzago, sono frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>D2 Si prende atto dell'interesse a definire un progetto di riqualificazione che comprenda anche le aree esterne all'ambito estrattivo, precisando che tale tematica non rientra nell'ambito di applicazione della presente pianificazione.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

CAVE DI SAN LORENZO SRL

Società unipersonale - Soggetta a direzione e coordinamento di Monvil Beton Srl

Sede Legale: Viale Matteotti, 14/c - 20095 CUSANO MIL.NO (MI)

Cava: Via Puccini - 20028 San Vittore Olona - Tel. 0331-551534

P. I.-C.F. e nr. iscr. Reg. Imp. Milano 00688970151

Capitale Sociale € 90000,00 i.v.

Nr. REA 533384

24-03-2018

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA di MILANO

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Viale Piceno, 60

MILANO

pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

A

OGGETTO: "Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029" e correlato procedimento di VAS ATEg5 - Zona omogenea Alto Milanese - Comune di Cerro Maggiore (MI) - Loc. Cantalupo CAVE DI SAN LORENZO SRL

D

Con la presente inoltriamo ns osservazioni in merito a quanto riportato nella SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEg5, con particolare riferimento ai DATI TERRITORIALI.

In particolare si osserva che tra i VINCOLI indicati nella SCHEDA è riportato che "l'Ambito è *attraversato* dal corridoio ecologico secondario provinciale ..", mentre alla pagina 179 della VAS - Rapporto Ambientale, risulta che "l'Ambito è *lambito* dal corridoio ecologico secondario provinciale".

Inoltre il posizionamento grafico del corridoio ecologico di cui sopra sembra differire tra quanto riportato alla 47 e alla pagina 180 della VAS - Rapporto Ambientale.

Sempre tra i VINCOLI indicati nella SCHEDA è riportato che "All'*interno* del perimetro dell'ambito e nel suo *intorno* sono presenti fasce boscate" mentre alla pagina 179 della VAS - Rapporto Ambientale risulta che "Nel suo *intorno* sono presenti fasce boscate"

La scrivente si riserva di presentare ulteriori osservazioni in merito ai contenuti della SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEg5 e della relativa carta dell'Ambito.

Distinti saluti.

CAVE DI SAN LORENZO SRL



OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	221334
MITTENTE	Cave di San Lorenzo s.r.l.
OGGETTO	Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS ATEg5 - Zona omogenea Alto Milanese - Comune di Cerro Maggiore (MI) - loc. Cantalupo Cave di San Lorenzo srl

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	<u>Si ritiene di accogliere</u> l'osservazione allineando le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale e nella Scheda di Piano inserendo in entrambe la seguente dicitura: "L'ATEg5 è lambito dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione tra i PLIS dell'Alto milanese. Nel suo intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04". Per quanto riguarda l'apparente differenza di rappresentazione questa dipende oltre che dalla scala grafica di rappresentazione anche da quella della digitalizzazione originaria utilizzata per l'acquisizione dei dati.
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<u>Si ritiene di accogliere</u> l'osservazione adeguando la Scheda di Piano come sopra descritto.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Sistema Socio Sanitario

Regione
LombardiaATS Milano
Città Metropolitana**OSSERVAZIONE****27**

Milano

Class. Class.02.03.05
MT/im/mr/U28/2017

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prot. N.
Data

Spettabile
Città Metropolitana di Milano
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Viale Piceno, 60
20129 Milano

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

p.c.

ARPA
Dipartimento di Milano
Via Juvara, 22
20129 Milano

PEC dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it**Oggetto: Valutazione ambientale strategica in merito alla proposta di Piano Cave 2019/2029.**

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web regionale SIVAS, si esprimono le seguenti osservazioni.

D

In merito alla definizione dei nuovi ambiti estrattivi, si ritiene che, pur condividendo il presupposto di privilegiare l'ampliamento o l'approfondimento delle cave già esistenti rispetto alla creazione di nuovi siti estrattivi, le previsioni del piano comportino un eccessivo consumo di suolo non compromesso e sovente in aree tutelate, in contrasto con la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato".

Inoltre sarebbe opportuno chiarire come mai, a fronte della diminuzione dei volumi estrattivi, sia necessario ampliare o approfondire alcuni ambiti.

C

Si sottolinea che nel caso di coltivazione di cava in falda, nell'eventualità di commistione di attività (trattamento rifiuti, discarica attiva, ecc.), dovrà essere posta attenzione affinché le stesse non siano causa di compromissione della falda.

Distinti saluti.

Il Direttore

UOC Salute e Ambiente
Maurizio Tabladon

Responsabile del procedimento: Dr. Maurizio Tabladon - 02.8578.9551

Responsabile dell'istruttoria: Dott. ssa Ilaria Mante - 02.8578.9598

A.S. Marina Rampinini - 02.8578.9558

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Salute e Ambiente

Via Statuto, 5 - 20121 Milano - Tel. 02 8578 9556 - 9557 fax 02 8578 9649

e-mail: saluteambiente@ats-milano.it - PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

OSSERVAZIONE

DATA	24/09/2018
PROTOCOLLO N°	221538
MITTENTE	ATS Milano Città Metropolitana
OGGETTO	Valutazione ambientale strategica in merito alla proposta di Piano Cave 2019/2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	<p>C Si ritiene di accogliere le osservazioni integrando la N.T.A agli Art. 25 e 63 come di seguito indicato:</p> <p>Art. 25 comma 5 Premesso che la frequenza dei controlli dei parametri chimici e chimico-fisici è legato alle caratteristiche idrogeologiche e giacimentologiche dell'area in coltivazione e delle aree limitrofe, dovranno essere attuate campagne prima dell'inizio dell'attività estrattiva -una campagna- (Ante Operam), durante l'intera coltivazione della cava (Corso d'Opera), al termine di coltivazione della cava per un periodo di tempo di almeno 1 anno per il proseguimento dei campionamenti (Post Operam) 1 anno). Nel caso di ambiti estrattivi collocati in aree sensibili, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà protrarsi per almeno due anni dopo la fine del ripristino ambientale</p> <p>Art. 63 comma 1 Al fine dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della falda, il monitoraggio idrochimico dovrà essere attuato secondo criteri e parametri definiti in relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi.</p>
D	SCHEDA DI PIANO	D Si prende atto delle considerazioni espresse e si rimanda all'All. 1 "Relazione Tecnica" così come integrata.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA-MARTESANA"
COMUNE DI TRUCCAZZANO Città Metropolitana di Milano

Settore Ambiente ed Ecologia

Prot. n.

Truccazzano, 25-09-2018

A Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area tutela e valorizzazione ambientale

Viale Piceno, 60

20129

MILANO

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Trasmissione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

In riscontro alla vostra comunicazione del 25-07-2018 - prot. 2018\9.5\2016\41 – in allegato si trasmette copia della deliberazione della Giunta comunale di Truccazzano n. 56, del 19-09-2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta di Piano Cave.

Rimando a disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario, si porgono

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E ECOLOGIA
geom. Alberto Cavagna

Documento informatico con firma digitale ai sensi del T.U. n° 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e norme ad essi collegate..

Responsabile del procedimento: geom. Alberto Cavagna;
tel. 02-95051527; e-mail: ambiente@unioneaddamartesana.gov.it

Settore Ambiente ed Ecologia: Responsabile Geom. Alberto Cavagna - tel. 0295051527 - L.go Europa 2, Liscate.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Bellinzago Lombardo (via Roma, 46): martedì 16:30 / 18:00; venerdì 9:00 / 12:00 – Tel. 02 95385029.

Liscate (Largo Europa, 2): lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 / 12:30; martedì e giovedì: 16:00 / 18:50 - Tel 02 95051525.

Pozzuolo Martesana (via Martiri della Liberazione, 22): lunedì: 9:00 / 12:00; giovedì: 15:30 / 18:00 - Tel. 02 950908250.

Truccazzano (via G. Scotti, 50): lunedì: 9:00 / 12:00; mercoledì: 9:00 / 12:00 e 13:45 / 16:45 – Tel. 02 95997726.

e-mail: ambiente@unioneaddamartesana.gov.it

20060 Truccazzano, via Giuseppe Scotti n. 50
tel. 02.95997726 fax 02.95997750 www.comune.truccazzano.mi.it



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

N°56 DEL 19/09/2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE
2019-2029 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove** del mese di **Settembre** alle ore **15:30** , in **TRUCCAZZANO**, in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

MORETTI LUCIANO	SINDACO	Presente
PASSONI DANILO	ASSESSORE	Presente
TIRABASSI CARLO	ASSESSORE	Presente
CARRERA RAFFAELLA MARIA	ASSESSORE	Presente
COMPARINI VALERIA	ASSESSORE	Assente

Partecipa il Segretario Comunale BELTRAME dott.ssa ROBERTA che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO.

LA GIUNTA COMUNALE

SU PROPOSTA del Capo del Settore Ambiente ed Ecologia – Datore di lavoro;

PREMESSO che:

- a) Il vigente Piano Cave della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), approvato con D.G.R. n VIII/166 del 16-05-2006, perderà la sua efficacia il 30-06-2019;
- b) la L.R. Lombardia n. 14/1998, che disciplina la coltivazione di sostanze minerali di cava, all'art. 2, stabilisce che la programmazione delle attività di cava si attua attraverso piani provinciali proposti dalle Province (nel nostro caso ora Città Metropolitana) e approvati dal Consiglio regionale;
- c) La Città Metropolitana di Milano, al fine di garantire continuità nell'approvvigionamento dei materiali inerti nell'area metropolitana, con Decreto del Sindaco metropolitano n 152/2017 del 08-06-2017, ha avviato il procedimento per la formazione di un nuovo Piano con validità 2019-2029;
- d) Con Decreto del Sindaco metropolitano n 183/2018, del 24-07-2018, è avvenuta la presa d'atto della Posposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Milano del 25-07-2018- n. 2018/9.5/2016/41 – (registrata agli atti del Comune di Truccazzano col n. 2018/8296 del 27-07-2018), con la quale viene chiesto ai Comuni interessati, in applicazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 14/1998, di esprimere il proprio parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029;

CONSIDERATO che il territorio comunale di Truccazzano è interessato dall'ambito territoriale estrattivo denominato nell'attuale Piano cave, ATEg20, e da una cava di recupero, RG6.

L'ATEg20 attuale, che in parte ricade nel territorio del confinante comune di Pozzuolo Martesana, è localizzato a ovest della località di Rezzano, ha le seguenti previsioni relative all'intero ambito desunte dalla scheda dell'ambito territoriale (allegato 1):

- Superficie dell'area estrattiva: mq 295.000;
- Volume massimo estraibile: mc 3.120.000, con una produzione media annua di mc 312.000;
- Profondità massima di scavo: m 40;
- Modalità di coltivazione: in falda;
- Destinazione finale dopo il recupero: uso fruitivo di interesse locale secondo progetto art. 11, L.R. 14/1998;

A est dell'ATEg20 il vigente Piano individua un giacimento (G20), cioè un'area votata all'espansione delle attività di estrazione da inserire in un successivo piano cave.

La cava di recupero Rg6 è localizzata ad est dell'abitato di Truccazzano oltre il Canale Muzza, in località di Moncate, ha le seguenti previsioni desunte dalla scheda della cava (allegato 1):

- Superficie dell'ambito: mq 217.000;
- Volume di piano massimo estraibile: mc 700.000;
- Profondità massima di scavo: m 35;
- Modalità di coltivazione: in falda;
- Destinazione finale dopo il recupero: secondo progetto da sviluppare.

PRESO ATTO che:

- L'attività di cava sulle aree comprese nell'ATEg20 dell'attuale Piano cave, vigente dal 2006, è attiva da alcuni decenni;
- Attualmente la coltivazione avviene esclusivamente in territorio di Truccazzano, mentre nella parte dell'Ambito che ricade nel territorio di Pozzuolo Martesana insistono gli impianti per il trattamento degli inerti estratti;
- Ad oggi è stata autorizzata la coltivazione delle prime tre fasi, sulle cinque previste dal piano di coltivazione, per un volume complessivo di mc 1.984.780; l'autorizzazione scadrà il 30-06-2019;
- Nella cava di recupero, Rg6, non viene svolta alcuna attività in quanto la società che vi operava è fallita, il recupero non è avvenuto, ed è interessata da vincoli ambientali e urbanistici: vincolo paesaggistico-ambientale, parco regionale (Parco Adda-Nord), fasce di rispetto soggette alla disciplina del PAI, zona di rispetto cimiteriale, che condizionano pesantemente l'attuazione delle previsioni del piano;

ESAMINATI gli elaborati costituenti la Proposta di Piano Cave 2019-2029, messi a disposizione da Città Metropolitana di Milano:

A) Documenti di Piano:

- 1) Relazione tecnica;
 - 2) Normativa tecnica con i suoi allegati:
 - All. A – schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE),
 - All. B - schede e carte delle cave di recupero (R);
 - 3) Rapporto ambientale;
 - 4) Studio di incidenza di cui alla disciplina delle aree di Rete natura 2000;
- B) Elementi istruttori:
- a) Relazione sui fabbisogni e relative produzioni;
 - b) Relazione geologico mineraria e suoi allegati: Tav. 1 e Tav. 2;
 - c) Relazione relativa all'uso del suolo ed alla vegetazione e il suo allegato: Tav. 3;
 - d) Relazione ambientale e vincoli e suoi allegati: Tav. 4 e Tav. 5;
 - e) Relazione relativa alle infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri e il suo allegato: Tav. 6;
 - f) Relazione relativa alle reti tecnologiche e il suo allegato: Tav. 7;

PRESO ATTO dei contenuti generali del Piano proposto, che si possono riassumere nei seguenti dati:

- Periodo di validità 2019-2029;
- Superficie complessiva delle aree di cava: mq 8.423.000, con una riduzione 31,08% rispetto al piano vigente;
- Volume estraibile: mc 33.150.00, con una riduzione del 31,09% rispetto al piano vigente;
- Ambiti territoriali estrattivi (ATE) previsti: 26, sette in meno rispetto al vigente piano;
- Cave di recupero previste: 6;
- Non sono stato individuati Giacimenti; il vigente piano ne individuava 33;

PRESO ATTO che la ridefinizione dell'ATEg20 comporta variazioni rispetto al vigente Piano:

- La superficie territoriale dell'ambito è stata ridotta del 49,13%, frutto dello stralcio del lago nord, interamente in territorio di Pozzuolo Martesana, in cui la coltivazione è da tempo cessata. Per la porzione di ambito in territorio di Truccazzano proporgono viene confermata l'attuale perimetrazione;
- La capacità produttiva prevista per il decennio di vigenza è ridotta a mc 2.000.000, con una riduzione del 42,86% rispetto al vigente piano. Le aree in cui è prevista l'estrazione di inerti ricadono interamente nel territorio di Truccazzano; su Pozzuolo Martesana è rimasta la sola zona degli impianti di trattamento degli inerti e la porzione di lago che la fronteggia;
- La profondità di scavo è confermata in m 40;
- Vengono fornite specifiche prescrizioni tecniche sulle modalità di coltivazione;
- Vengono fornite prescrizioni tecniche in materia di recupero a fine coltivazione più dettagliate. Il recupero previsto per l'ATEg20 sarà ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete, prevedendo il mantenimento delle connessioni ecologiche anche durante il periodo di coltivazione;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- La proposta del nuovo Piano Cave non individua giacimenti; pertanto è stata eliminata la successiva possibilità di ampliamento dell'ATEg20;
- La cava di recupero Rg6, in località Moncate, è stata stralciata dal nuovo Piano a causa delle criticità ambientali e vincolistiche, e la mancata attivazione del progetto di recupero. La cava si trova in un contesto agricolo particolarmente delicato; è all'interno del Parco Adda-Nord; è compresa fra il corso del Fiume Adda, a est, e il canale Muzza, a ovest, in zona soggetta al vincolo paesaggistico (D.Lgs. n 42/2004), anche per la presenza delle fasce boscate presenti lungo il perimetro. Per il piano di gestione del rischio alluvioni, ricade in una fascia classificata pericolosa in caso di esondazione del fiume Adda, legata alla probabilità di un evento raro. A quanto sopra si deve aggiungere il vicolo urbanistico di rispetto cimiteriale che coinvolge la porzione sud-occidentale del bacino, non rilevato nella proposta di piano cave;

CONSIDERATO che:

- L'eliminazione del giacimento (G20), previsto dal vigente Piano ad est dell'ATEg20 fino a ridosso del borgo di Rezzano, è da valutarsi positivamente in quanto riduce il consumo di un suolo ad elevata vocazione agricola;
- Lo stralcio dal nuovo Piano Cave della cava di recupero (Rc6) ubicata in località Moncate, restituirà alla pianificazione comunale un'area caratterizzata da forti valenze naturalistiche e paesaggistiche;
- La prosecuzione dell'attività estrattiva entro perimetro, invariato, dell'ATEg20, dovrebbe avere, come già accade oggi, un impatto contenuto sugli abitati di Truccazzano, a sud;
- La presenza dell'impianto di trattamento degli inerti, già oggi attivo, non genera interferenze con i nuclei abitati di Truccazzano, Rezzano e Incugnate che distano oltre mezzo chilometro dal perimetro dell'ambito estrattivo. Rilevando anche il fatto che il sito di trattamento del materiale cavato, principale fonte di rumori e polveri, è ubicato ben più lontano, in territorio del comune di Pozzuolo;

- Anche dal punto di vista dell'accessibilità all'area di coltivazione e all'impianto di trattamento, non varia la situazione attuale; l'accesso avviene dalla SP 14 e dalla strada comunale denominata via Monte Nero che attraversa esclusivamente la zona industriale, con un impatto pressoché nullo sui nuclei residenziali;
- Per quanto riguarda il dimensionamento dei fabbisogni, in base agli elementi disponibili, questo Ente non è in grado valutare quanto proposto dal nuovo piano;

VISTI:

- La Legge regionale Lombardia n. 14 del 08-08-1998 "*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*";
- La Legge regionale Lombardia n. 12 del 11-03-2005, "*Legge per il governo del territorio*";

DATO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, I comma, e art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica la presente deliberazione, come da allegato;

VISTI:

- l'art. 48 "Competenze della Giunta" e l'art. 107 "Funzioni e responsabilità del Dirigente" del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che dall'esame della Proposta di Piano Cave 2019-2029, elaborata dalla Città Metropolitana di Milano - della quale si allegano al presente atto per formarne parte integrante la scheda relativa all'ATEg20 contenuta nell'allegato A della Normativa Tecnica, e la Relazione tecnica - non emergono fattori peggiorativi rispetto alla situazione attuale;
3. **DI ESPRIMERE**, per quanto di propria competenza e limitatamente alle previsioni relative all'ATEg20, parere favorevole.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Luciano Moretti



Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

La presente deliberazione:

- è stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- è stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) ;

Truccazzano, li 24/09/2018



Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

L'Incaricato alla pubblicazione

La presente deliberazione:

- X** è stata dichiarata immediatamente eseguibile seguibile per motivi d'urgenza (art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000) .
- è divenuta ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma – D.Lgs. n. 267/2000) ;

Truccazzano, li

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

Si attesta che la presente copia, composta da n. _____ pagine compresi gli allegati, è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Truccazzano, li . 24/09/2018

Il Segretario Comunale
Beltrame dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2018 al 09/10/2018 al n....., ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Truccazzano, li.....
L'Incaricato alla pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

OSSERVAZIONE

DATA	25/09/2018
PROTOCOLLO N°	221947
MITTENTE	Comune di Truccazzano
OGGETTO	Trasmissione parere di competenza sulla proposta di Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	---
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---

Si prende atto del parere favorevole espresso sulla Proposta di Piano relativamente all'ambito territoriale estrattivo ATEg20 nonché delle considerazioni espresse, a supporto dello stralcio della cava di recupero Rg6, in merito alla presenza di vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici.



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

Territorio, Ambiente e S.U.A.P.
Responsabile: Arch. Ambrogina Cozzi
Tel: 02.902.58.1 - Fax: 02.902.58.235
E-mail: territorio@comune.bareggio.mi.it

Bareggio, 24/09/2018
Prot. 0023095/2018

Alla C.A.
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive
Viale Piceno, 60
20129 – Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Osservazioni e parere sulla Proposta di Piano cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano.

Con la presente, come da vs richiesta del 27/07/2018 ns prof. n. 19023, si comunica che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta del Comune di Bareggio n. 114 del 21/09/2018 esecutiva in attesa di pubblicazione, ha formulato le osservazioni e il parere di competenza, che si riportano testualmente:

1) Viabilità:

A1

a) Nella Relazione Ambientale, nell'Allegato A "Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi" e nella Valutazione Ambientale Strategica e Studio di Incidenza "Sintesi non tecnica" è indicato erroneamente un "itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cusago sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di SP114 e su viabilità comunale, attraversando l'area residenziale di Cusago", che in realtà risulta essere chiuso da una sbarra limitatrice di altezza, per impedire l'accesso al transito dei veicoli pesanti in direzione cave. L'unico accesso all'ambito ATEg33-C1 e C2, attualmente, risulta essere quello di attraversamento dell'abitato di Bareggio dalla SS11 in direzione cave, lungo via Morandi, Via Papa Giovanni XXIII, Via per Cusago che si collega infine con la SP162;

D1

A2

b) non risulta agli atti del Comune una viabilità sovra comunale che interesserebbe interventi infrastrutturali a Bareggio per migliorare le condizioni generali di accessibilità alle aree di cava;

D2

c) nella Scheda dell'Ambito Territoriale Estrattivo, di cui all'Allegato A, si chiede di inserire quale prescrizione:

"Viste le pesanti criticità generate sulla viabilità locale dal traffico pesante in entrata ed in uscita dalla cava, contestualmente alla presentazione del progetto attuativo, dovrà essere presentato il progetto per la realizzazione di una viabilità alternativa a quella attualmente utilizzata. I lavori di formazione della nuova viabilità, dovranno iniziare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava nei tempi previsti nella stessa".



D3 2) Recupero ambientale:

nella Scheda dell'Ambito Territoriale Estrattivo sostituire la prescrizione:

“avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva”

con:

“avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione prima del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione della fase seguente e non durante la coltivazione della fase successiva”;

D4 3) Destinazione finale:

nella Scheda dell'Ambito Territoriale Estrattivo inserire la prescrizione che la destinazione d'uso finale di cui all'art. 53 - Recupero ad uso insediativo è esclusa dall'Ambito estrattivo in quanto l'area è localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità del SIC "Fontanile Nuovo di Bareggio" e del perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud.

D5 4) Volume di escavazione:

nella definizione del volume di piano non è stato tenuto conto che i quantitativi del Progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98, R.G. n. 4053 del 07/05/2015, che prevede per l'“ATEg33-C1 l'estrazione, in successive 2 fasi di coltivazione e recupero, di un volume complessivo utile pari a 849.937 mc., compatibile con i volumi attribuiti dal Piano Provinciale Cave e la coltivazione, in direzione Sud, in falda per una profondità massima di 24 m dal p.c.”, vanno a saturare il quantitativo iniziale di 1.160.000 mc. dell'ex Piano Provinciale.

Di fatti ai 849.937 mc. occorre aggiungere il volume complessivo concesso con l'Autorizzazione al proseguimento dell'attività estrattiva n. 106 del 13/04/2006 e sua proroga n. 339 del 16/07/2010, pari a 300.000 mc., e il volume concordato di 9.745 mc., di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 17/10/2014 n. 1991/2014.

Tali quantitativi in particolare sono riferiti ad una superficie estrattiva di 59.000 mq., come dichiarato nel Progetto d'Ambito, relativa al completamento dell'escavazione in direzione sud di tutta l'area disponibile, così come evidenziato nella Fase 1 e Fase 2 del progetto di coltivazione.

	mc.
Volume di Piano dell'ex Piano Provinciale Cave del 2006	1.160.000
Autorizzazione al proseguimento dell'attività estrattiva del 2006	300.000
Volumetria residua	860.000
Volumetria scavata in più come da sentenza del Tribunale	9.745
Volumetria residua effettiva	850.255
Progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo del 2015	849.937



COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana di Milano

Territorio, Ambiente e S.U.A.P.

Responsabile: Arch. Ambrogina Cozzi

Tel: 02.902.58.1 - Fax: 02.902.58.235

E-mail: territorio@comune.bareggio.mi.it

Inoltre la riduzione dell'area coltivabile è in linea con l'accoglimento delle osservazioni presentate in data 13/03/2017 ns prot. n. 6222 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 21/02/2017 che hanno proposto di eliminare area di espansione a est del bacino di cava (sopra gli impianti) e il giacimento a nord est dell'ambito di cava.

Conseguentemente, tenuto conto anche della riduzione della superficie dell'Ambito, deve essere precisato nella Scheda dell'Ambito Territoriale Estrattivo che la volumetria di 800.000 mc. è comprensiva dei quantitativi previsti dal Progetto di gestione produttiva attualmente autorizzato, di cui al Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano n. 4053 del 07.05.2015, e che non potrà, necessariamente, superare il quantitativo previsto dal Progetto stesso.

5) Terre e rocce da scavo:

A3 nella Relazione Ambientale, come già comunicato in data 19/12/2017 prot. n. 31450 in merito al rapporto preliminare, a pag. 38 nella colonna "Impianti in ATE" è stata riportata un'unica descrizione, comprendente le attività della cava di Bareggio (C1) e della cava di Cusago (C2). Tuttavia l'ATEg33-C1 non è autorizzato alle lavorazioni di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno, come da Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano n. 4053 del 07.05.2015 di approvazione del progetto di gestione produttiva e relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva del 9/11/2017. A tal fine si richiede di rettificare l'errore.

Lo scrivente ufficio provvederà a trasmettere l'atto deliberativo ad avvenuta pubblicazione dello stesso.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO,
AMBIENTE E S.U.A.P.**

Arch. Ambrogina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE E SUAP: D.ssa Sabrina Malchiodi

Comune di Bareggio – piazza Cavour, 20010 Bareggio (MI)

C.F. 82000710150 – www.comune.bareggio.mi.it

Settore Territorio, Ambiente e S.U.A.P.

Orari di Apertura: Lun e Gio 9.00 – 12.00 - Mer. 16.15 – 18.15

OSSERVAZIONE

DATA	25/09/2018
PROTOCOLLO N°	221982
MITTENTE	Comune di Bareggio
OGGETTO	Osservazioni e parere sulla proposta di Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	<p>A1 <u>Si ritiene di accogliere</u> la richiesta di modifica dell'indicazione dell'itinerario prioritario di accessibilità alla cava, adeguando il Rapporto Ambientale al §8.1 "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" degli ambiti ATeg33-C1 e ATeg33-C2 oltre che al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive", nonché la Scheda di Piano Cave, specificando che quello già riportato nel testo viene "utilizzato dai mezzi d'opera in uscita dalla cava", mentre "per quelli in ingresso viene utilizzato l'itinerario segnalato, proveniente dallo svincolo di Settimo sulla A50, che si sviluppa lungo la SPexSS11, la viabilità comunale di Bareggio ed un tratto di SP162 (in parte in ambito extraurbano, ma con un esteso tratto di attraversamento dell'area urbana residenziale di Bareggio e Cornaredo)". Di conseguenza, per gli ATeg33-C1 e ATeg33-C2 si modificano, nel Rapporto Ambientale, anche le immagini rappresentative dell'itinerario, la "valutazione della sostenibilità ambientale del sistema di accessibilità" ed il giudizio di "Compatibilità infrastrutturale complessiva" (oltre che il giudizio associati alle immagini).</p> <p>A2 - <u>Si prende atto della segnalazione</u> e si precisa che l'intervento infrastrutturale previsto in Bareggio al fine di migliorare le condizioni generali di accessibilità, citato al §8.1 del Rapporto Ambientale nelle "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" degli ambiti ATeg33-C1 e ATeg33-C2, oltre che al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive", nonché nella Scheda di Piano Cave, consta nella riqualificazione di via Cusago, indicata nella Tavola DP9 "Previsioni di Piano" del vigente PGT del Comune come "intervento per la mobilità di interesse strategico".</p> <p>A3 <u>Si ritiene di accogliere la segnalazione</u> provvedendo a correggere la tabella relativa alla voce Impianti in ATE per l'ambito ATeg33-C1 al §4.1 "Stato di attuazione del Piano cave vigente" del Rapporto Ambientale.</p>
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	---
C	NORMATIVA TECNICA	---
D	SCHEDA DI PIANO	<p>D1 <u>Si provvede</u> alla rettifica della Scheda di Piano come descritto al precedente punto A1.</p> <p>D2 <u>Si provvede</u> alla rettifica della Scheda di Piano come descritto al precedente punto A2.</p> <p>D3 <u>Si ritiene di accogliere parzialmente</u> la richiesta di vincolare le nuove escavazioni agli interventi di recupero dei lotti scavati evidenziando che nella N.T.A. sono state introdotte numerose attenzioni e prescrizioni a tutela dell'avenuto recupero e della restituzione delle aree con le modifiche apportate agli artt. 45, 60, 61.</p> <p>D4 <u>Si prende atto</u> della considerazione espressa: la Scheda di Piano prescrive, relativamente alla destinazione finale delle aree dell'ambito estrattivo, un "recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale...".</p> <p>D5 <u>Si prende atto</u> dei contenuti dell'osservazione relativa al volume di Piano e si precisa che il volume assegnato nella previsione di Piano è il frutto di valutazioni istruttorie che a partire dalla quantificazione dei volumi residui e dalla disponibilità di eventuali nuovi volumi hanno definito per ciascun ambito estrattivo il volume massimo estraibile per il prossimo decennio.</p>
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---



**OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA
PIANO CAVE 2019-2029
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Sommario

1. Premessa	3
2. RELAZIONE TECNICA	4
2.1. Volumi residui.....	4
2.2. ANALISI DI COERENZA	5
2.2.1. Consumo di suolo.....	5
2.2.2. Interferenza sugli acquiferi	5
2.2.3. Salvaguardia del territorio e dell'ambiente.....	6
2.2.4. Parchi e cave.....	7
2.2.5. Monitoraggio e controllo.....	7
3. VALUTAZIONE AMBIENTALE.....	8
4. TEMPORALITÀ – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	9
4.1. Temporalità.....	9
4.2. Decadenza delle autorizzazioni	9
5. ASPETTI FORMALI	9
5.1. Relazione geologico mineraria	9
5.2. Strumenti di partecipazione.....	9
6. CONFRONTO SCHEDE PIANI - ATEG23-24	10
6.1. ATEg23 – cava cascina Torriana Guerrina	10
6.2. ATEg24 – Cascina San Maurizio.....	13
6.3. ATEg23-24.....	14

*a cura di Jasmine La Morgia e Sergio Pozzi
comitato **Bene Comune Cernusco***

1. Premessa

La città Metropolitana è il livello di governo cui compete la pianificazione e, per quanto riguarda l'attività estrattiva, il piano cave serve *per individuare sul territorio aree in cui sia disponibile la risorsa naturale in quantità tali da soddisfare il fabbisogno di inerti previsto per il decennio.*

Il nuovo piano Cave città Metropolitana di Milano con la Valutazione Ambientale Strategica ha *l'obiettivo di illustrare il contenuto della proposta di Piano, del rapporto ambientale e dello studio d'incidenza oltre che proseguire l'attività di condivisione con tutti i soggetti coinvolti.*

Nuovo però è un eufemismo perché tutta la proposta si basa su una rivisitazione del piano tutt'ora in vigore che, scaduto nel 2016, è stato prorogato sino al 30 giugno 2019.

Il bilancio del piano in scadenza è impietoso: i volumi estratti sono solo il 20% di quelli previsti.




Figura 1 - Sviluppo dinamico Piano Cave 2006 -Relazione tecnica,

Uno scostamento così grande fra i dati finali e quelli iniziali indica che i presupposti ed i criteri di analisi su cui si basava la previsione erano sbagliati e/o incompleti, per il nuovo piano occorreva partire da un'attenta analisi degli errori che hanno portato ad una stima dei fabbisogni così sproporzionata rispetto ai volumi estratti per arrivare poi ad una valutazione degli elementi reali che concorrono a determinare i metri cubi necessari per i prossimi dieci anni.

Al contrario, il nuovo piano trae le sue radici negli errori del passato e li ripropone nel futuro.

2. RELAZIONE TECNICA

B

Il nuovo piano usa per la stima dei fabbisogni di inerti i volumi residui del vecchio piano (31 milioni di metri cubi), ottenuti come differenza fra i volumi di progetto – un dato dimostratosi spropositato - e quelli cavati ed arriva a 33 milioni di metri cubi, spacciando tale risultato come una conquista ambientale rispetto ai 55 milioni di metri cubi del precedente.

L'approccio metodologico dunque è rimasto lo stesso sebbene nell'arco temporale 2006-2017 ci siano stati numerosi elementi di forte incidenza sulle dinamiche legate all'attività estrattiva. In particolare nel 2008 scoppia bolla immobiliare ed inizia la crisi economica che determina notevoli ripercussioni sull'edilizia e sul settore delle opere infrastrutturali pubbliche e private portando ad una notevole riduzione della domanda di inerti. Sono solo le attività legate alla realizzazione di Expo2015 e di diverse opere infrastrutturali (BreBeMi, MM, TEM) in coda al periodo analizzato a produrre una leggera ripresa anche per il comparto estrattivo ma, poiché almeno a breve termine non sono in previsione altri eventi dello stesso tipo dell'Expo e le infrastrutture viarie di *project financing* si sono rivelate un fallimento, non può essere assunta come elemento di riferimento per i prossimi anni.

Inoltre i presupposti sociali, economici, ambientali e persino culturali in cui si colloca oggi una previsione di piano che deve arrivare sino al 2029 sono diversi da quelli del piano del 2006.

La valutazione di un contesto sostanzialmente mutato che non può avere più grandi previsioni di crescita economica, l'incidenza che hanno assunto i problemi legati allo sfruttamento di risorse ambientali non rinnovabili e, non ultimo, il ruolo di indirizzo politico che dovrebbe svolgere il livello di governo chiamato a scelte di pianificazione volte ad evitare le speculazioni immobiliari legate alla crisi economica, dovevano essere alla base della nuova pianificazione.

Era l'occasione per la città Metropolitana di Milano di fare scelte innovative e coraggiose che l'avrebbero portata ad essere di riferimento nazionale, invece ha confermato gli obiettivi legati ad interessi economici di parte e di breve periodo trascurando le conseguenze per la sua comunità in termini di conservazione delle risorse e della salute dei suoi cittadini, valori che hanno rilievo costituzionale.

2.1. Volumi residui

Nella **Relazione Tecnica** sono stati utilizzati criteri aritmetici per l'analisi dei fabbisogni di inerti basati su riferimenti non corretti, a partire dalla **valutazione del residuo di piano**. È stato già sottolineato come le previsioni del 2006 si siano dimostrate sbagliate, nondimeno nel nuovo piano si utilizzano i valori del volume residuo relativi al vecchio piano come elemento di riferimento in proiezione per stabilire un fabbisogno previsionale di 28,5 milioni di mc. Come se non bastasse, viene aggiunto un ulteriore 15% arrivando così a 33 milioni di mc di previsione per *contenere i prezzi ed evitare il rischio di importazione degli inerti da altre Province*¹, un incremento del tutto arbitrario, privo riscontri e fonti di riferimento per l'attribuzione di tale cifra, inserito solo in risposta agli interessi dei cavatori. Ma una pianificazione deve tener conto degli interessi generali e non solo quelli di parte.

Nel nuovo piano cave per il calcolo del fabbisogno di inerti non sono stati introdotti elementi correttivi legati all'incidenza del patrimonio immobiliare invenduto e disponibile rispetto alla domanda immobiliare, né all'incidenza dei costi esterni sul bilancio ambientale che, insieme

¹ VAS – Rapporto Ambientale – p. 100

ad una corretta valutazione previsionale della percentuale di inerti necessari alle costruzioni, avrebbero portato ad a volumi previsionali di soli **3.5-4 milioni di mc²**.

2.2. ANALISI DI COERENZA

Le analisi di coerenza esterna fra gli elementi di pianificazione, mettono tutte in particolare rilievo *l'esigenza di tutelare le risorse scarse, come il suolo e le acque*. Ma si tratta di una mera dichiarazione di intenti.

2.2.1. Consumo di suolo

D1

Il **consumo di suolo** è un tema eluso: nella città metropolitana l'indice di consumo di suolo arriva a valori che superano anche l'80%³, ma il nuovo piano cave non analizza quale sarà l'incidenza dei 33 milioni di mc proposti sul questo tema. Persino nella verifica di coerenza del *Rapporto Ambientale* in relazione alla LR n. 31/2014 sul consumo di suolo si riporta un generico riferimento senza alcun dato:

Il nuovo Piano Cave si pone, quale obiettivo strategico, la razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo e la localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue ad aree già esistenti, nel rispetto dei valori paesistici-ambientali del contesto.

Si pone maggiore attenzione al contributo che ciascuna zona omogenea del territorio fornisce in termini di volumi di materiale cavato, ai fini di un bilanciamento nella domanda/offerta e di un riequilibrio di ciascuna area⁴.

Ciò significa non considerare affatto un elemento di estrema importanza ambientale: a livello internazionale alcuni paesi hanno adottato limiti precisi in relazione alle percentuali di incremento di consumo di suolo, se non addirittura introdotto l'arresto entro tempi definiti. Anche a livello nazionale la proposta di legge n. 63 del 23 marzo 2018 "*Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli edificati*", elaborata dal testo base della proposta di legge di iniziativa popolare redatta da Salviamo il Paesaggio, vieta il consumo di suolo indirizzando gli interventi al riuso ed alla rigenerazione, segno che la coscienza collettiva su questo tema è già molto avanzata.

La Città Metropolitana di Milano, se avesse davvero voluto rispettare l'enunciato criterio di tutela del suolo, avrebbe dovuto fornire l'indicazione di un arresto del consumo di suolo, se non immediato, almeno fissato in termini temporali. La Città Metropolitana di Milano potrebbe diventare un riferimento nazionale indicando i limiti, se non l'arresto, al consumo di suolo da realizzare in tempi definiti ed esercitando il ruolo di indirizzo politico proprio delle istituzioni nella pianificazione. Invece preferisce avallare gli errori del passato, anzi li consolida.

2.2.2. Interferenza sugli acquiferi

C1

L'**interferenza dell'attività estrattiva sugli acquiferi** non è valutata, in particolare con quello più superficiale. La tutela della risorsa idrica sotterranea è demandata alla prescrizione di *opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda*, mentre la *gestione sostenibile dell'attività estrattiva comporta anche nuove attenzioni ad*

² Osservazioni alla proposta Piano cave 2019-2029 CMM, Salviamo il Paesaggio, p. 40

³ Pareri provincia di Milano sui PGT 2009-2012

⁴ Rapporto Ambientale, Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo, p.115.

eventuali interferenze con il sistema delle acque superficiali naturali ed artificiali, allo scopo di ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali⁵. Il problema viene così limitato alle perdite accidentali, non viene valutata l'incidenza dell'aumento di **drenanza** che l'escavazione comporta rispetto alla diluizione dei inquinanti in acquiferi di notevole vulnerabilità. Tale fattore può essere rilevante come dimostrano ad esempio i dati relativi all'ATEg23 per il quale si prevede un incremento di drenanza che arriva sino al 18-20%⁶ a seguito dell'escavazione in falda. Inoltre questo elemento non è stato messo in correlazione con l'andamento delle plumes degli inquinanti, pure ben note grazie al pregevole lavoro della provincia di Milano⁷. Nel caso citato dell'ATEg23, si tratta delle *plume* 15-16-103 che riguardano cromo esavalente e percloroetilene. Si segnala che proprio in relazione alle concentrazioni eccessive di cromo esavalente il pozzo Eurocommercial nel comune di Carugate ricadente nell'area di influenza della ATEg23 è chiuso da anni, mentre nel comune di Cernusco due pozzi poco più a valle sono stati chiusi nel 2015 e negli altri le concentrazioni di CrVI sono sempre elevate, anche se nei limiti.

Non è stata valutata neppure l'**incidenza della variazione del livello della falda** rispetto alla **diluizione degli inquinanti** delle *plumes* sopracitate.

Si segnala inoltre l'interferenza dell'attività estrattiva con i fontanili, quelle forme di emergenza idrica che caratterizzano la pianura padana: il fontanone di Lodi presso l'ATEg23 è ormai inattivo.

Si tratta dunque di gravi omissioni che lasciano completamente sguarnito l'ambito della tutela delle acque sotterranee destinate per di più al consumo umano.

2.2.3. Salvaguardia del territorio e dell'ambiente

D2

La *salvaguardia del territorio e dell'ambiente* restano obiettivi di principio dietro ad una generica dichiarazione di *gestione sostenibile* dell'attività estrattiva, formula usata per il Piano Paesistico Regionale, il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, il Piano di Tutela delle Acque, il Programma di Tutela e Uso delle Acque.

In realtà per tutte le cave si rilevano elementi di criticità ambientale, come riassume il *Quadro degli effetti ambientali attesi* che delinea una *criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati*. In particolare:

- *ad esclusione della Cava di recupero Rg9 di Segrate, tutti gli ambiti estrattivi sono compresi in Aree protette (Parchi Regionali e PLIS) o comunque limitrofi ad esse;*
- *per quasi tutti gli ambiti estrattivi si rilevano interferenze con le reti ecologiche metropolitane (RER e REP, Dorsale Verde),*
- *quasi tutti gli ambiti estrattivi individuati presentano livelli di criticità medio-alti rispetto al contesto insediativo in cui sono inseriti (sia sotto il profilo dell'ambito urbano che extraurbano),*
- *per quanto riguarda il sistema dei vincoli di difesa del suolo, le interferenze a livello di criticità elevato sono relative a interferenze con fasce PAI e PGRA, fasce di rispetto dei pozzi, ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata, mentre l'interferenza con ambiti di ricarica prevalente della falda, viene giudicata di livello di criticità medio,*

⁵ Rapporto Ambientale, PTA – Piano di Tutela delle Acque e PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque, p. 119

⁶ Progetto di gestione produttiva degli A.T.E.g23 e A.T.E.g24 - Studio d'impatto ambientale

⁷ Fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee della provincia di Milano, Indagini per l'individuazione dei focolai

- gli ATEg32-C2a eC2b presentano il livello di criticità minore rispetto alla totalità degli ATE e Rg proposti: pur essendo localizzati nel Parco Agricolo Sud Milano, in ambito agricolo tutelato dal PTR A Navigli Lombardi, non presentano interferenze significative con le reti di connessione ecologica, con il sistema dei vincoli di difesa del suolo, con insediamenti esistenti di particolare consistenza e registrano un livello di accessibilità buono.

A fronte di tali criticità le misure proposte riguardano l'adozione di quelli che vengono definiti *elementi innovativi* nei dispositivi della *Normativa* proposta per il nuovo Piano Cave: in realtà si tratta solo di elementi che stanno comunque alla base di qualsiasi pianificazione, vale a dire una *progettazione correlata alla matrice degli impatti*, una *gestione attenta alle aree di stoccaggio ed al mantenimento del terreno vegetale*, insieme a *monitoraggio e controllo*.

Nessuna innovazione, dunque. Mentre le criticità sopra evidenziate denunciano come l'attività estrattiva risulti un pesante detrattore di qualità ambientale.

2.2.4. Parchi e cave

D3

E pure gli ATEg32-C2a eC2b rispetto ai quali si indicano minori criticità, per la loro collocazione all'interno del Parco Sud Milano e in ambito agricolo tutelato dal PTR A Navigli Lombardi, segnalano comunque la contraddizione di mettere insieme lo sfruttamento di un ambito estrattivo con le esigenze di tutela di un'area protetta.

Contraddizione rimarcata con nettezza nel corso della seconda conferenza di Valutazione ambientale dalla sindaca di Cusago e componente del consiglio direttivo del Parco Sud che ha evidenziato come la Città Metropolitana operari su piani confliggenti dal momento che da una parte tutela le area protette dall'altra autorizza l'attività estrattiva che le distrugge.

Il PLIS Grugnotorto-Villoresi ed il PLIS Est delle Cave sono indicati come esempi di conciliabilità fra parchi e cave ma, per il primo parco il riferimento è alle cave Nord di Paderno Dugnano trasformate al termine dell'escavazione in lago con un ripristino durato quasi vent'anni, mentre il secondo parco è rimasto un ossimoro: il PLIS Est delle Cave non è mai decollato dopo la sua istituzione e vede come unici interventi quelli già dovuti per i ripristini ambientali. Viene considerato "*strumento urbanistico dormiente perché i comuni interessati non trovano valori aggiunti in una sua promozione*"⁸, un fallimento, dunque.

Si segnala per inciso che i PLIS non aggiungono tutele rispetto ai vincoli degli strumenti dei comuni aderenti alla convenzione.

2.2.5. Monitoraggio e controllo

C2

Riguardo il **Monitoraggio e controllo** non si va al di là delle buone intenzioni, dal momento che abbiamo tutti chiaro il grado di insufficienza di personale dei livelli istituzionali coinvolti, inoltre non sono previste **sanzioni** in caso di inadempienze rispetto alle disposizioni.

Emblematica a questo riguardo la dichiarazione del comune di Cernusco riguardo agli ATEg23-24 che la riguardano pesantemente (3,5 ml di metri cubi):

*Il Comune esprime la propria difficoltà nella gestione del processo convenzionale previsto dalla normativa affinché la ditta possa esercitare l'attività estrattiva*⁹.

Dunque monitoraggio e controllo, se ci sono, rimangono elementi occasionali e non passaggi sistematici di processo.

⁸ Progettazione partecipata per la formazione del parco delle cave di Brescia, 2015

⁹ Schede ATE – Consulta 6 ottobre 2017

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE

Se la relazione tecnica parte da un errore e ne fa la base di un approccio metodologicamente scorretto per il calcolo del fabbisogno di inerti, la Valutazione Ambientale riguardo al consumo di suolo, dichiara in premessa che

*Gli ambiti di cava producono una **irreversibile** trasformazione di parti a volte consistenti di territori anche se nel tempo tendono a ricostituire ambienti talvolta interessanti*

ma poi considera l'attività estrattiva fra le componenti a minore impatto fra le attività antropiche per il carattere di temporaneità della trasformazione e per il possibile recupero dei valori ambientali.¹⁰

Ma se si tratta di una trasformazione **irreversibile**, non può poi essere definita *transitoria*.

Il suolo è una **risorsa non rinnovabile** proprio in relazione al fattore tempo: per la costituzione di un suolo agricolo maturo occorre far riferimento ad una scala temporale di decine di migliaia di anni¹¹ decisamente non comparabile con i tempi di un ripristino - per altro eventuale - e tantomeno con la validità di un piano. Rispetto poi al carattere definito "transitorio" degli interventi, le decine e decine di cave abbandonate sul territorio di Città Metropolitana, vere e proprie voragini circondate da un paesaggio lunare, sono ferite aperte che testimoniano quanto patrimonio ambientale si sia ormai perduto per sempre e che la caratteristica di *temporalità* che si vuole introdurre sia una mistificazione. Gli stessi interventi di ripristino citati come esempio di riconquistata fruibilità e valenza ecologica sono il frutto di lunghe battaglie delle comunità locali e dell'introduzione di norme e regole che hanno costretto gli operatori del settore a dover tener conto dell'ambiente e non solo dei loro interessi economici.

Inoltre occorre ricordare e precisare che un lago in una ex cava non è un ripristino, ma la conseguenza dell'attività estrattiva: una cava con un fronte estrattivo di 30 metri in falda è una trasformazione permanente dell'ambiente che non può essere riportato alle condizioni originarie. È facile fare leva sull'effetto cartolina degli specchi d'acqua, in realtà spesso si tratta di ambiti dove i gradoni sono funzionali solo al passaggio dei mezzi e non alla loro rinaturalizzazione, caratterizzati da flora e fauna residuali, se non addirittura alloctone, che determinano non pochi problemi di gestione e da una fruibilità limitata. Le vere zone umide hanno caratteristiche morfologiche ed ambientali diverse dai laghi di cava.

E ancora, se si fa diretto riferimento alla *logica dell'azzeramento del consumo di suolo*¹², occorre essere conseguenti e ribaltare il paradigma di partenza: **vanno stabiliti limiti di consumo di suolo definiti nel tempo e, in funzione di questi, si determinano i volumi di escavazione compatibili**. Al contrario il piano cave ricava i fabbisogni di materiali di scavo a partire da calcoli (per altro inficiati da errori) su volume residuo e indici tra produzione di inerti vs previsioni volumi nuova edilizia e popolazione senza alcuna valutazione sul loro impatto rispetto al consumo di suolo.

In realtà le aree estrattive sono da considerarsi "aree urbanizzate" e come tali incidenti rispetto al consumo di suolo.

¹⁰ Rapporto Ambientale, SUOLO E CONSUMO DI SUOLO, p. 156

¹¹ Cosa c'è sotto, Paolo Pilieri, 2015 Altraeconomia

¹² Rapporto Ambientale, SUOLO E CONSUMO DI SUOLO, p. 156

C3

4. TEMPORALITÀ – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI

4.1. Temporalità

Si rileva come l'assunto della temporalità venga attribuito solo alle trasformazioni delle cave, mentre non viene affatto considerato in relazione alle attività imprenditoriali ed economiche del settore. Tale asimmetria è inammissibile in un contesto quale una valutazione di impatti che deve tener conto delle diverse componenti coinvolte, saper indicare delle alternative, non assumere un punto di vista di parte.

4.2. Decadenza delle autorizzazioni

La sproporzione già citata fra i volumi autorizzati del piano 2006 ed il complessivo cavato inducono a ritenere che molte autorizzazioni non siano state attivate. Eppure si rileva nella Proposta di Piano la mancanza di riferimenti relativi al bilancio dello *status* delle autorizzazioni, vale a dire una verifica di quelle ancora attive alla data del 31.12.2017 e quelle scadute ai sensi dell'art. 18 L.R. 14/98. Si chiede pertanto una verifica puntuale delle autorizzazioni ancora in essere e la messa in atto delle procedure conseguenti.

Inoltre, intendiamo qui segnalare che anche qui l'applicabilità estensiva del principio espresso nella proposta di legge n. 63 del 23 marzo 2018 "*Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli edificati*" secondo cui "*Il venir meno della funzione sociale per abbandono o altre cause fa venir meno la tutela giuridica della proprietà impedendo così che si determini un diritto all'indennizzo della proprietà*"¹³. Poiché l'attività estrattiva è regolata dal diritto privato, al fine di garantire una concreta tutela ambientale, il riferimento alla tutela giuridica della proprietà privata è applicabile se e in quanto ne viene assicurata la «funzione sociale» (articolo 42 della Costituzione). Pertanto se dopo dieci anni le concessioni non sono state utilizzate, decadono ponendo fine alle autorizzazioni rilasciate ma mai utilizzate per l'escavazione.

5. ASPETTI FORMALI

D4

5.1. Relazione geologico mineraria

Si rileva che l'elaborato tecnico *3b. Relazione geologico mineraria* non riporta la firma del professionista abilitato competente e che è stata inviata segnalazione all'Ordine dei Geologi della Lombardia.

D5

5.2. Strumenti di partecipazione

Nel processo di VAS ampio spazio deve essere dedicato all'informazione ed alla partecipazione del pubblico e dei portatori di interessi organizzati, nondimeno la procedura utilizzata ha visto la riduzione invece che l'ampliamento di tali spazi dal momento che seconda conferenza di Valutazione e Forum pubblico sono stati concentrati in un solo momento con la giustificazione che nel primo passaggio del 14 dicembre 2017 c'erano stati pochi interventi. Si segnala che nella pianificazione territoriale il contraddittorio fra le parti è strumento essenziale di verifica e che se la partecipazione è ridotta a mero elemento formale, privo di reale incidenza sugli elementi in discussione avrà sempre meno seguito.


¹³ proposta di legge n. 63 del 23 marzo 2018 "Disposizioni per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli edificati" - art 1. C7

6. CONFRONTO SCHEDE PIANI - ATEG23-24


Il confronto fra le schede di dettaglio fra il piano del 2006 ed il nuovo piano pone in evidenza i seguenti elementi:

D6

6.1. ATEg23 – cava cascina Torriana Guerrina




1. Nella scheda del nuovo piano non sono riportate le caratteristiche giacimentologiche, né i livelli della falda (elementi presenti nelle schede di piano 2006);
2. È stato inserito il comparto sul margine Sud dell'area estrattiva.
3. La fascia di rispetto del margine Ovest centrale non è più prevista (il fronte di estrazione coincide con il limite della concessione) eliminando la possibilità di costituire fronti di cava che consentano il ripristino.
4. Nelle prescrizioni tecniche per la coltivazione non sono riportate indicazioni per le possibili interferenze con le *plumes* degli inquinanti (vedi paragr. 2.2.2) e sull'acquifero.
5. Nelle prescrizioni tecniche per il recupero ambientale si fa riferimento ad un "*recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree*": per questa cava si prevedono 1.500.000 mc di escavazione in falda sino ad una profondità di 35 m dal piano campagna. Per una voragine di questo tipo è difficile qualsiasi recupero.
6. Assenza di valutazioni dell'incidenza dell'attività estrattiva sull'indice di consumo di suolo;



PTCP – Tav. 6 – Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico –Stralcio


7. Il comparto a Nord-Ovest e quello a Sud coinvolgono aree agricole in diretta connessione e continuità con altre classificate come “Ambiti Agricoli di interesse strategico” ai sensi dell’art. 60 del PTCP di CMM, ove il limite fra l’una e l’altra è puramente formale poiché si tratta dello stesso tipo di aree agricole ed è in coincidenza con il variare dei limiti di proprietà, laddove si dovrebbe valutare l’omogeneità delle aree dal punto delle caratteristiche in essere.



PTCP – Tav. 2 – Abiti di rilevanza paesistica –Stralcio

8. Le aree interessate dalle **ATEg23 e G24** sono classificate, nella TAV. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente come **ambiti di rilevanza paesistica**, normate dall'art. 26 del citato PTCP, norma che indica, per tali aree, i seguenti obiettivi:
- a) *Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in riferimento alle macro caratteristiche dell'Unita tipologica di paesaggio di appartenenza;*
 - b) *Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze di tutela paesistica.*
- in palese contraddizione con la destinazione estrattiva prevista per queste aree.

6.2. ATEg24 – Cascina San Maurizio



1. Nella scheda del nuovo piano non sono riportate le caratteristiche giacimentologiche, né i livelli della falda (elementi presenti nelle schede di piano 2006);
2. È stato escluso il comparto sul margine Sud dell'area estrattiva (C2 -d vecchio piano) rispetto al quale non vengono fornite indicazioni rispetto ai ripristini effettuati.
3. Il comparto "a"(vecchio piano) che viene proposto nel nuovo piano coinvolge aree agricole in diretta connessione con quelle classificate come "Ambiti Agricoli di interesse strategico" ai sensi dell'art. 60 del PTCP di CMM.
4. Fronti estrattivi in coincidenza con il limite della concessione, con poco margine per la realizzazione di gradoni di ripristino.
5. Nelle prescrizioni tecniche per la coltivazione non sono riportate indicazioni per le possibili interferenze con le *plumes* degli inquinanti (vedi paragr. 2.2.2) e sull'acquifero.
6. Nelle prescrizioni tecniche per il recupero ambientale si fa riferimento ad un "recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree": per questa cava si prevedono 2.000.000 mc di escavazione in falda sino ad una profondità di 35 m dal piano campagna. Per una voragine di questo tipo è difficile qualsiasi recupero.
7. Assenza di valutazioni dell'incidenza dell'attività estrattiva sull'indice di consumo di suolo;

6.3. ATEg23-24

La previsione di scavo per gli ATEg23-24 è di 3,5 milioni di metri cubi, nelle Schede ATE della Consulta 6 ottobre 2017 per il comune di Cernusco si riporta:

Il Comune esprime la propria difficoltà nella gestione del processo convenzionale previsto dalla normativa affinché la ditta possa esercitare l'attività estrattiva.

Di fronte ai milioni di metri cubi proposti ed all'esplicito riconoscimento dell'inadeguatezza degli strumenti di monitoraggio e controllo dei livelli di governo coinvolti (comune e città metropolitana) si richiede pertanto la verifica delle criticità segnalate ai fini di una conseguente ed adeguata riduzione delle volumetrie proposte.

Nel contempo si rileva l'inconciliabilità della coesistenza dell'attività estrattiva all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave che fa parte del sistema delle aeree protette di Regione Lombardia poiché le finalità di tutela ambientale e paesaggistica e gli obiettivi dichiarati del parco stesso sono confliggenti con l'attività estrattiva.

OSSERVAZIONE

DATA	222309
PROTOCOLLO N°	25/09/18
MITTENTE	Bene Comune Cernusco - Salviamo il paesaggio
OGGETTO	Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029 Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA		CONTRODEDUZIONI
A	RAPPORTO AMBIENTALE	---
B	DETERMINAZIONE FABBISOGNO	B <u>Si prende atto</u> dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al tema del fabbisogno di inerti sono contenuti negli <i>Elementi istruttori</i> nel documento <i>Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio</i> , così come adeguato in risposta alle osservazioni.
C	NORMATIVA TECNICA	C1 <u>Si prende atto</u> delle osservazioni in merito al controllo degli effetti dell'attività estrattiva sugli acquiferi, precisando che gli Art. 25, 26 e 63 della normativa tecnica e le prescrizioni delle singole Schede di Piano che necessitano di attenzioni sono state rafforzate con ulteriori cautele e prescrizioni; C2 <u>Si prende atto</u> dell'osservazione relativa alla necessità di monitorare l'effettivo utilizzo dei volumi di Piano, precisando che l'Art. 65 della Normativa Tecnica prevede il monitoraggio continuo di una serie di indicatori relativi allo stato di attuazione del Piano Cave, all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica del mercato. C3 <u>Si prende atto</u> delle indicazioni relative alla possibilità di procedere con la definitiva chiusura di situazioni mai attivate, precisando la che vigente normativa già prevede procedure ben definite per la decadenza dei provvedimenti autorizzativi.
D	SCHEDA DI PIANO	D1 <u>Si prende atto</u> della preoccupazione espressa in merito al consumo di suolo e si rimanda alle integrazioni apportate nella Relazione Tecnica al Capitolo 5 " <i>Definizione dei nuovi ATE</i> ". D2 <u>Si prende atto</u> delle preoccupazioni espresse in merito alla necessità di salvaguardia del territorio e si rimanda alla Relazione Tecnica al Capitolo 5 " <i>Definizione dei nuovi ATE</i> ". D3 <u>Si prende atto</u> delle preoccupazioni in merito alla necessità di proteggere e valorizzare le valenze ambientali e territoriali, precisando che il titolo IV - Recupero ambientale della Normativa Tecnica è stato integrato con indicazioni di dettaglio, al fine di potenziare gli aspetti ecosistemici e paesaggistici e di tutelare le connessioni ecologiche esistenti. D4 <u>Si prende atto</u> delle osservazioni in merito agli Aspetti formali della Relazione geologico-mineraria precisando per l'elaborazione dei documenti di Piano la scrivente Amministrazione ha individuato professionalità interne ed esterne a costituire il gruppo di lavoro indicato nella retrocopertina dei singoli documenti di cui gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante. D5 <u>Si prende atto</u> delle osservazioni in merito agli Aspetti formali legati alla partecipazione del pubblico al processo di formazione del Piano Cave precisando che, così come descritto nel Rapporto Ambientale al paragrafo 2.1 " <i>Processo metodologico-procedurale integrato Piano Cave/VAS</i> ", il procedimento pianificatorio ha previsto diverse fasi di partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo interessati, nonché la messa a disposizione per la libera consultazione di tutta la documentazione via via prodotta. A seguito del periodo del deposito della Proposta di Piano, sono pervenute alla scrivente Amministrazione n° 90 Osservazioni, di cui n° 26 provenienti dalle Amministrazioni Comunali, n° 6 da Parchi regionali e PLIS, n° 3 da altri Enti competenti (ATS, ARPA e Soprintendenza) oltre n° 11 da parte di cittadini e associazioni e n° 4 dai gestori di infrastrutture e n° 40 dalle imprese private direttamente interessate. I riscontri alle osservazioni pervenute hanno contribuito costruttivamente alla formazione definitiva della Proposta di Piano. D6-D7 <u>Si prende atto</u> delle osservazioni relative all'ATEg23 precisando che la configurazione finale dell'ambito estrattivo è stata definita a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnica, delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.
E	IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'	---
F	MATERIALI RICICLATI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	---